

G R A D
P U L A



CITTÀ DI
P O L A

Službene novine Bollettino ufficiale

ISSN 1847-5507

BROJ

Četvrtak, 29.11.2018.

20/18

NUMERO

Giovedì, 29-11-2018



Ai sensi degli articoli 109 e 113 della Legge sull'assetto territoriale ("Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia nn. 153/13 e 65/17), dell'art. 59 Delle disposizioni transitorie e finali della Legge sull'assetto territoriale ("Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia nn. 153/13 e 65/17) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11 e 2/18), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il giorno 18 novembre 2018, emana la

DELIBERA

**sull'emanazione delle VI Modifiche e integrazioni
al Piano di assetto del territorio della Città di Pola**

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Con la presente Delibera si emanano le VI Modifiche e integrazioni al Piano di assetto del territorio della Città di Pola („Bollettino ufficiale della Città di Pola” nn. 12/06, 12/12, 5/14, 8/14-testo emendato, 7/15 e 10/15 - testo emendato testo 5/16, 8/16-testo emendato, 2/17, 5/17 e 8/17-testo emendato) - di seguito nel testo: Modifiche e integrazioni del Piano di assetto del territorio della Città di Pola

Elaboratore delle Modifiche e integrazioni al Piano di assetto del territorio della Città di Pola è la ditta "Urbanistica" d.o.o. Di Zagabria, Đorđičeva 5.

Articolo 2

Le Modifiche e integrazioni al Piano di assetto del territorio della Città di Pola sono parte integrante della presente Delibera e sono composte dalla parte descrittiva e da quella grafica con allegati.

La parte descrittiva delle III Modifiche e integrazioni al PAT di Pola contiene:

I - Parte descrittiva

- Disposizioni d'implementazione

La parte descrittiva delle Modifiche e integrazioni al PAT di Pola contiene:

II – Parte grafica

- 1.a "Uso e destinazione delle aree - Spazi / aree per lo sviluppo e l'assetto" in rapp. 1:25000
- 1.b "Uso e destinazione delle superfici - Traffico" in rapporto 1:25000
- 1.c "Uso e destinazione delle superfici - Posta e telecomunicazioni" in rapporto 1:25000

2.a "Sistema delle infrastrutture - Sistema energetico" in rapporto 1:25000

2.b "Sistema delle infrastrutture - Sistema di gestione delle acque - Rifornimento idrico" in rapporto 1:25000

2.c "Sistemi infrastrutturali- Sistema di gestione dell'acqua - drenaggio delle acque reflue" in rapp. 1:25000

3.a Condizioni per l'utilizzo e tutela degli spazi - Aree a condizioni speciali di utilizzo" in rapp. 1:25000

3.b "Condizioni per l'utilizzo e tutela degli spazi - Aree a condizioni speciali di utilizzo" in rapp. 1:25000

3.c "Condizioni per l'utilizzo e tutela degli spazi - Misure particolari" in rapp. 1:25000

4 „Territori edificabili - c.c. Stignano" i n rapp. 1:5000

5.1 „Territori edificabili - c.c. Pola e c.c. Gallesano" in rapp. 1:5000

5.2 „Territori edificabili - c.c. Pola." i n rapp. 1:5000

III - Allegati

1. Motivazione del PIANO

Introduzione

1. Punti di partenza

2. Obiettivi

3. Modifiche e integrazioni

2. Sintesi per il pubblico

Con il contenuto dell'Elaborato VI delle modifiche e integrazioni al PAT di Pola menzionate nel presente articolo, si modificano in modo appropriato le parti del Piano di Assetto del territorio della Città di Pola ("Bollettino ufficiale della Città di Pola", nn. 12/06, 12/12, 5/14, 8/14- testo emendato, 7/15, 10/15- testo emendato, 5/16, 8/16- testo emendato, 2/17, 5/17 e 8/17- testo emendato).

II. MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLE DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO

Articolo 3

In tutti gli articoli della Delibera per l'attuazione si numerano ogni singolo comma.

Articolo 4

Titolo davanti al sottotitolo: "DISPOSIZIONI GENERALI" e articolo 2: "della Disposizione d'implementazione il comma 1 cambia e recita: "DISPOSIZIONI D'IMPLEMENTAZIONE".

All'art. 2 comma 2 „2015“ viene sostituito dal numero „2020.“

Articolo 5

L'articolo 5 viene modificato e recita:

”

(1) Il principio fondamentale del controllo sui processi dello sviluppo territoriale della Città di Pola è l'implementazione della parte del suo territorio compreso dal Piano regolatore generale attraverso soluzioni pianificate e disposizioni d'implementazione del presente Piano e del Piano regolatore generale.

(2) Con il piano regolatore generale si strutturerà in maniera dettagliata la parte urbana della superficie della Città di Pola, si stabiliranno le condizioni di demarcazione in base alle caratteristiche fondamentali, le finalità, le forme di utilizzo e di tutela, rappresentate in questo Piano nelle rappresentazioni cartografiche nella misura di 1-25000 e 1-5000. Altrettanto, con il Piano regolatore generale si stabiliranno in maniera dettagliata gli altri elementi di assetto dello spazio, stabiliti generalmente nella parte testuale e grafica del presente Piano.”

Articolo 6

Nell'articolo 6 comma 1 le parole: “con cui si consente l'edificazione (permesso di ubicazione, provvedimento sulle condizioni di costruzione e/o altri atti)” si sostituisce con la frase: “Per l'attuazione dei piani del territorio”.

Nello stesso articolo, comma 2, le parole: “Nei quali si consente la costruzione” si sostituiscono con le parole: “per l'attuazione dei piani del territorio”.

Articolo 7

Nell'art. 7 al comma 1 il numero ordinale e la parola: “fino al 2015” si sostituisce con il numero ordinale: “2020” ovvero il numero: „71.000“ viene sostituito dal numero „60.830.“

Nello stesso articolo, comma 2, le parole e le parentesi: “(Consiglio municipale, Giunta municipale)” si cancellano, e la parola: „sljedeće“ nella versione croata si sostituisce con la parola: „sljedeće“.

Nello stesso articolo e comma il sottocomma 2 cambia e recita:

“il territorio protetto della zona costiera del mare, sistemare conformemente alle disposizioni della Legge sull'assetto territoriale e l'edilizia (GU 153/13, 65/17) che riguardano l'organizzazione e la tutela della zona costiera protetta del mare,

Articolo 8

Nell'articolo 8 il comma 2 viene modificato come segue:

“(2) La Città di Pola è nel Piano di assetto del territorio della Regione Istriana stabilito come il più grande centro regionale, basato sulla strategia e il programma di pianificazione territoriale della Repubblica di Croazia “.

Articolo 9

L'articolo 9 viene modificato e recita: „

(1) Il numero pianificato di abitanti nel 2020 per abitati è il seguente:

	DENOMINAZIONE DELLE PARTI DEGLI INSEDIAMENTI	NUMERO PIANIFICATO DI ABITANTI NEL 2020
1	Territorio edificabile degli abitati di Pola	59.705
2	Parti distinte del territorio edificabile degli insediamenti	1.125
3	Totale	60.830

La densità abitativa lorda dell'abitato urbano dell'agglomerato urbano centrale (area edificabile dell'insediamento Pola) è di 26 abitanti / ha.

(3) la densità abitativa lorda dell'abitato delle singole parti dell'area edificabile dell'abitato di Pola (Stanza Cattaro, Scattari - Sicchici e altre singole parti dell'abitato) ammonta a 11,4 abitanti/ha.”

Articolo 10

Nell'articolo 10 il sottocomma 1 viene modificato come segue:

- “- territori degli abitati
- territorio edificabile degli abitati di Pola,
 - singole parti dell'area edificabile dell'abitato di Pola (Stanza Cattaro, Scattari - Sicchici e altre singole parti dell'abitato),
 - singole parti dell'area edificabile dell'abitato di Pola previste per il recupero urbano (Monte Turco e Rendinella),”.

Nello stesso articolo nel sottocomma 2 si aggiunge l'alinea 2 che recita:

“ - territorio edificabile a destinazione produttiva - prevalentemente industriale,”.

Nello stesso articolo, dopo il comma 2 si aggiunge un nuovo sottocomma 3 che recita:

“-Le zone/aree per lo sfruttamento di materie prime minerarie (bacino di estrazione)”.

I commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 diventano sottocommi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

Articolo 11

L'articolo 11 viene modificato e recita:

“I territori edificabili secondo le presenti disposizioni sono considerati quei territori destinati alla costruzione intensiva che nel Piano corrispondono alle aree::

1. territorio edificabile degli abitati di Pola,
2. singole parti dell'area edificabile dell'abitato di Pola (Stanza Cattaro, Scattari - Sicchici e altre singole parti dell'abitato),
3. singole parti dell'area edificabile dell'abitato di Pola previste per il recupero urbano (Monte Turco e Rendinella),”.
4. territori edificabili a destinazione commerciale
 - d'affari - per lo più commerciali,
 - d'affari - comunali e di servizio
 - Produttiva - per lo più industriale.”.

Articolo 12

L'articolo 12 viene modificato e recita:

“(1) per lo sviluppo dell'abitato nel Piano è prevista un'area edificabile dell'abitato di Pola e delle singole parti.

Nel territorio edificabile dell'insediamento di Pola e delle sue parti separate l'ambiente è destinato esclusivamente alla costruzione degli edifici a destinazione abitativa, e poi anche a tutti gli altri edifici e contenuti che sono necessari per soddisfare le esigenze degli abitanti per un adeguato standard di vita, per il lavoro, la cultura, la ricreazione e sim. Nel territorio edificabile dell'insediamento di Pola e nelle sue parti separate esiste la possibilità di costruzione e di arredamento degli edifici e di altri interventi di esigenze comuni, come anche la costruzione di edifici infrastrutturali e di impianti, in conformità con il presente Piano. In questi territori, accanto agli edifici residenziali si costruiranno anche edifici a destinazione pubblica, sociale, commerciale, stradale e infrastrutturale, si sistemeranno pontoni (in base a prescrizioni particolari) e "pontoni" (in base alla definizione dell'articolo 40) a condizione di tutelare e di migliorare il valore del territorio, la salvaguardia dell'equilibrio ecologico dell'insediamento, del territorio intero della Città e del territorio più ampio. Altrettanto, in questi territori si costruiranno edifici destinati alla sistemazione dei veicoli e di altri edifici ausiliari, zone di parcheggio, cimiteri, edifici a destinazione sportiva e ricreativa in conformità con le disposizioni complessive del presente Piano e delle prescrizioni speciali.

(2) Nel territorio edificabile dell'insediamento di Pola si stabilisce la destinazione dalle disposizioni della Legge sull'assetto territoriale e l'edilizia (GU 153/13, 65/17) che riguardano l'organizzazione e la tutela della zona costiera protetta del mare. La costruzione nei rimanenti territori edificabili separati dell'insediamento di Pola sarà indirizzata innanzitutto alle parti dell'edificio insufficientemente o irrazionalmente costruite attraverso l'interpolazione, e la ricostruzione degli edifici esistenti, con l'obiettivo di aumentare la densità della popolazione, e di razionalizzare le strutture costruite e le infrastrutture comunali.

(3) Le parti separate dei territori edificabili degli abitati di Pola - Monte Turco e Rendinella, pianificati per la metamorfosi urbana/recupero, sono destinati per il mantenimento/ricostruzione degli edifici attuali ovvero costruzioni - interpolazioni di nuovi edifici a destinazione abitativa. In questi territori si edificheranno anche costruzioni stradali e infrastrutturali, zone di parcheggio e gli edifici a destinazione sportiva e ricreativa in conformità con le disposizioni complessive del presente Piano."

Articolo 13

Il testo del sottotitolo dopo l'articolo 1.2 cambia e recita: „DESTINAZIONE ECONOMICA FUORI DELL'ABITATO“.

Articolo 14

La denominazione del sotto sottocomma 1.2.1. cambia e recita: "Destinazione d'affari (prevalentemente commerciale)".

Articolo 15

L'articolo 13 viene modificato e recita:

“(1) Nel territorio edificabile separato a destinazione economica - imprenditoriale - per lo più commerciale (K2) nella località di Campanoz possono venir costruiti gli edifici prevalentemente con attività commerciali, come anche quelli artigianali, comunali e di servizio. In tali zone si possono costruire e sistemare anche i campi da gioco sportivi e ricreativi e le superfici aperte, superfici stradali nonché edifici

infrastrutturali necessari e la rete di infrastrutture. In questo territorio edificabile si costruiranno gli edifici che, oltre agli spazi destinati allo scopo primario, in una parte minore della superficie si potranno avere anche gli spazi ad altri scopi commerciali. Gli edifici in questo territorio edificabile non possono venir usati a scopo residenziale, ne avere spazi a uso abitativo.

(2) Nel singolo territorio edificabile a destinazione imprenditoriale - principalmente commerciale (K2) si costruirà una stazione di servizio, ma anche altri edifici commerciali la cui destinazione dettagliata e le condizioni di costruzione saranno definiti nella procedura di ottenimento degli atti con la quale si approva la costruzione, dove si valuteranno le possibilità delle ubicazioni come anche l'impatto e lo scopo sull'ambiente.”.

Articolo 16

La denominazione del sotto sottocomma 1.2.2. cambia e recita: "Destinazione imprenditoriale - comunale di servizio e di produzione - per lo più industriale”.

Articolo 17

L' articolo 14 cambia e recita:

“(1) nella singola area edificabile al di fuori dell'abitato a destinazione economico - commerciale - comunale di servizio e produttiva - per lo più a destinazione industriale (K3, I1) - alla Zona centrale per la gestione dei rifiuti "Castion" - è pianificato il Centro regionale per la gestione dei rifiuti Castion - nonché la bonifica dell'esistente discarica dei rifiuti non pericolosi (comunali). All'interno della succitata area edificabile è possibile eseguire le attività in conformità all'articolo 165 delle presenti disposizioni.

(2) Nel parte separata dell'area edificabile al di fuori dell'abitato a destinazione imprenditoriale - di servizio comunale (K3) - Zona per la gestione dei rifiuti di origine animale - a Castion, è previsto u intervento nello spazio (struttura) in cui si raccoglieranno i rifiuti, resti e altri sottoprodotti di origine animale che non sono destinati al consumo umano e si preparano per il trasporto verso la posizione nella quale saranno infine trasformati, e che si trova al di fuori dell'ambito del presente Piano. Ulteriormente sulla stessa ubicazione si pianifica la possibilità di realizzare i rifugi per animali abbandonati.

(3) Nella parte separata dell'area edificabile al di fuori dell'abitato a destinazione imprenditoriale - comunale di servizio -Centro di compostaggio - Castion, è previsto l'intervento nello spazio (struttura) nel quale si può effettuare la raccolta e la biodegradazione dei rifiuti di "taglio verde" e altri rifiuti biodegradabili e la produzione di prodotti utili (concime, biogas e altro). All'interno di questa zona edificabile è possibile l'elaborazione e il deposito temporaneo dei fanghi di depurazione dagli impianti di trattamento delle acque reflue della Città di Pola, fino a disposizioni finali.

(4) Nelle parti separate dell'area edificabile sui territori di cui al comma 1, 2 , 3 del presente articolo si possono costruire edifici e installare edifici provvisori portatili di cui all'articolo 40 delle presenti disposizioni che possono essere collegati alle infrastrutture necessarie esclusivamente in funzione alla destinazione prefissata. In queste posizioni non è possibile svolgere altre attività.”

Articolo 18

Nell'articolo 16 il comma 3 viene modificato come segue:

“(3) Con il piano sono stabiliti i territori di prezioso terreno coltivabile che devono essere pienamente protetti da scopi non agricoli e dello sfruttamento irrazionale. I terreni coltivabili di valore comprendono le superfici di terreno agricolo adatte per una produzione agricola basata sulle proprie caratteristiche naturali, la forma, la posizione e le dimensioni. Sui terreni coltivabili di valore P2 (tutti al di fuori delle aree limitate dalla Legge sulla protezione della costa) è possibile eseguire i seguenti interventi: fattorie per l'allevamento del bestiame e pollame, vigneti, frutteti e oliveti con strutture per la degustazione, serre in vetro e in plastica con e senza fabbricati accompagnatori per l'elaborazione elementare dei prodotti agricoli. In questi territori si possono costruire anche tutte le costruzioni stradali necessarie e le strutture di infrastrutture. In questi territori non si possono costruire edifici per altri scopi tranne per quelli agricoli o altri vani ad altre destinazioni d'uso negli edifici a destinazione agricola, tranne gli edifici esistenti che si possono ricostruire in conformità con le presenti disposizioni. In questi territori non si possono costruire edifici agricoli ausiliari definiti con il presente Piano (arnie, edifici agricoli più piccoli e edifici simili).

Articolo 19

All'art. 17 alla fine del comma 2 dopo le parole: “Legge sui boschi” si aggiungono le parentesi, lettere e numeri: “(G.U. n. 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13 e 94/14)”.

Nello stesso articolo comma 3 alla fine del primo sottocomma si aggiunge la lettera, numero e parentesi: “((Š2)“, e alla fine del secondo sottocomma si aggiunge la lettera, numero e parentesi: „(Š3)“.

Articolo 20

La denominazione del sotto sottocomma 1.5.1. cambia e recita: “Boschi protetti (Š2)“.

Il testo del sottotitolo 1.5.2. cambia e recita: “Boschi a destinazione specifica (Š3)“.

Articolo 21

L'articolo 19 viene modificato e recita:

“(1) La zona dei boschi a destinazione specifica (Š3) - Parco bosco Siana e Bussoler - è destinata principalmente al riposo e alla ricreazione. L'istituzione pubblica gestisce la zona, in conformità alla Legge sulla protezione della natura e del paesaggio che stabilisce pure le misure di protezione. In esse si coltiverà il bosco e si sistemano le piste ciclabili e pedonali con i luoghi di riposo, come pure le vie di intervento, edifici e reti di infrastrutture, in conformità alle prescrizioni vigenti sui boschi e alle condizioni dal presente Piano. Il Parco bosco Siana e Bussoler è protetto in base alla Legge sulla protezione dell'ambiente e iscritti nel Registro delle aree protette della Repubblica di Croazia.

(2) L'area del bosco di Volaria si trova all'interno dell'area riservata dell'area costiera protetta del mare e in conformità con il Piano del territorio della Regione Istriana è stabilita come bosco a destinazione specifica. All'interno del bosco a destinazione specifica Volaria sono possibili contenuti per la ricreazione - è possibile sistemare le piste ciclabili, pedonali, ginniche ed altre, parchi giochi e sportivi

per adulti e bambini, installare attrezzature sportive e simile, ma senza la possibilità di costruire edifici in elevazione, ovvero sono possibili interventi che sono in conformità con la Legge sui boschi e con condizioni speciali di utilizzo del bosco prescritte dagli organi competenti”.

Articolo 22

La denominazione del sotto sottocomma 1.6. cambia e recita: „O TERRITORI DI ALTRI TERRENI AGRICOLI, BOSCHI E TERRENI BOSCHIVI (PŠ)“.

Articolo 23

All'Art. 20 alla fine del comma 4 dopo il testo: “Legge sui boschi” si aggiungono le parentesi, lettere e numeri: “(G.U. n. 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13 e 94/14)”.

Articolo 24

La denominazione del sotto sottocomma 1.7. cambia e recita: „Aree a destinazione specifica (PN)“.

L'articolo 22 viene modificato e recita:

“(1) Con il Piano sono stabiliti i territori a destinazione specifica nei quali si possono costruire gli edifici, e installare gli impianti, le installazioni, attrezzature e simili interventi necessari per esercitare la funzione in maniera indisturbata la difesa della Repubblica di Croazia. Gli interventi necessari si possono realizzare nel modo conforme alle prescrizioni vigenti nel campo dell'assetto del territorio e della costruzione, come pure con prescrizioni specifiche che regolano la problematica della difesa della Repubblica di Croazia. In tali zone si possono costruire e sistemare le superfici di traffico pubbliche nonché edifici e la rete di infrastrutture.

(2) I territori con destinazione specifica di interesse per la difesa della Repubblica di Croazia sono le seguenti zone, per le quali nella parte grafica del Piano, nella rappresentazione cartografica 3.b Condizioni di utilizzo e protezione delle aree, Aree con limitazioni specifiche nell'utilizzo, sono indicate le zone di destinazione specifica e le zone di tutela e sicurezza:

- porto militare „Vergarolla“,
- poligono di tiro militare „Valdibecco“,
- zona isometrica base aerea “Pola”.”.

Articolo 25

L'articolo 22 cambia e recita:

“Nella località del porto militare “Vergarolla” sono determinate le zone con destinazione specifica, zona di costruzione vietata e zona di costruzione limitata:

1. Zona con destinazione specifica - Zona con divieto di costruire
 - divieto di costruire, tranne per gli edifici necessari per la difesa della Repubblica di Croazia, in conformità con le disposizioni delle tabelle 2.1., 2.2., e 4.1. numero ordinario 1 del Regolamento sulla sicurezza e le zone di salvaguardia intorno ai siti e agli edifici militari (“Gazzetta Ufficiale”, n. 122/15).
2. La Zona di costruzione limitata in cui deve essere applicato l'articolo 7 comma 2-del Regolamento sulla sicurezza e le zone di protezione attorno ai siti e agli edifici militari (“Gazzetta Ufficiale”, n. 122/15):
 - divieto di costruire degli edifici industriali e energetici, linee elettriche, antenne, magazzini di costruzioni metalliche, impianti elettrici e altri edifici che trasmettendo onde elettriche o in un'altra maniera

- possono disturbare il lavoro degli impianti militari,
- divieto di costruire degli edifici che con la loro altezza sorpassano il complesso militare (edifici più di P+1) e quindi rappresentano una barriera fisica che ostacolerebbe il lavoro degli impianti militari. Il divieto di costruire del stoccaggio del combustibile e di sostanze pericolose, fonti di inquinamento e di altri simili edifici che possono influenzare negativamente sulla sicurezza e funzionalità del complesso militare,
- accanto al complesso militare è necessario assicurare un passaggio indisturbato della larghezza minima di 10m, che sarà regolato dai procedimenti dell'attuazione immediata del Piano o dell'elaborazione dei piani territoriali del territorio più ristretto determinando le condizioni specifiche di assetto del Ministero della difesa della Repubblica di Croazia,
- gli edifici residenziali esistenti si possono ricostruire e adattare se lo scopo e gli altri impatti di questi edifici non sono in contrasto con le disposizioni dei sottocomma 1 e 2 di questo punto. Non è permessa la costruzione di nuovi edifici o la ricostruzione di quelli già esistenti senza il consenso del Ministero della difesa della Repubblica di Croazia,
- per la costruzione di qualsiasi tipo di edifici è necessario ottenere l'approvazione del Ministero della difesa della Repubblica di Croazia, se dal piano territoriale del territorio più ristretto non è stato stabilito diversamente.”.

Articolo 26

L'articolo 22 cambia e recita:

“(1) Nel punto del poligono del tiro militare “Valdebek” con il presente Piano sono stabilite le zone a destinazione specifica, zona di costruzione limitata e zona di costruzione controllata, in conformità con le disposizioni della tabella 5.2. del Regolamento sulla sicurezza e le zone di salvaguardia intorno ai siti e agli edifici militari (“Gazzetta Ufficiale”, n. 122/15):

1. Zona con destinazione specifica - Zone con divieto di costruire
 - divieto di costruire, eccetto l'intervento per necessità di difesa della Repubblica di Croazia,
2. Zona a edificazione limitata
 - divieto di costruire degli edifici industriali, edifici residenziali, ospedali, scuole, scuole dell'infanzia, luoghi di riposo e altri edifici con grandi raduni di persone,
 - è permessa la costruzione di strade, linee elettriche, e magazzini (indipendentemente dal tipo di edificio e MS),
3. Zona a edificazione controllata
 - divieto di costruire di nuovi abitati urbanizzati, ospedali, scuole, scuole dell'infanzia, luoghi di riposo e altri edifici con grandi raduni di persone,
 - gli insediamenti esistenti si possono allargare nella direzione opposta dal poligono in modo che non si avvicinano al complesso militare.

(2) Eccezionalmente dal comma 1 del presente articolo, nella località di Castion si consente la realizzazione di costruzioni e sistemazione delle strutture pianificate per la gestione dei rifiuti.

(3) Qualora nel periodo di durata del presente Piano viene stabilito che è cessata l'importanza del presente territorio e degli edifici per la difesa della Repubblica di

Croazia, in tale territorio si può sviluppare la destinazione sportiva e ricreativa. In questo senso, nell'area pianificata a destinazione particolare si consente la sistemazione del terreno a scopi ricreativi - sistemazione dei parchi ricreativi destinati al tiro come pure ad altre attività ricreative, ma senza la possibilità di costruire edifici in elevazione.”. La riproduzione degli edifici esistenti è possibile all'interno delle grandezze esistenti.”.

Articolo 27

L'articolo 22 cambia e recita:

“Per la zona isometrica base aerea di “Pola” con il presente Piano sono stabilite le zone di costruzione vietata e la zona di costruzione limitata, in conformità con le disposizioni della tabella 3.1. del Regolamento sulla sicurezza e le zone di salvaguardia intorno ai siti e agli edifici militari (“Gazzetta Ufficiale”, n. 122/15):

1. Zona a edificazione vietata
 - divieto di costruire, eccetto l'intervento per necessità di difesa della Repubblica di Croazia,
2. Zona a edificazione limitata
 - divieto di costruire degli edifici, installazioni e altre barriere che superano le prescrizioni riportate nella tabella 3.1. del Regolamento sulla sicurezza e le zone di salvaguardia intorno ai siti e agli edifici militari (“Gazzetta Ufficiale”, n. 122/15).

Articolo 28

Nell'articolo 22 comma 1 le parole: “attuazione” vengono sostituite dalle parole: “attuare”.

Articolo 29

L'articolo 23 viene modificato e recita:

“(1) I corridoi delle superfici di traffico sono destinati alla costruzione di strade carrabili, carrabili-pedonali, piste ciclabili e pedonali, aree verdi cuscinetto e binari ferroviari.

(2) nella rete rappresentata del sistema di strade e ferroviario nella parte grafica del Piano sono comprese le strade pubbliche (statali, regionali e locali), strade non classificate categorizzate da strade pubbliche in altre strade non classificate e binari ferroviari di I ordine e altri binari ferroviari. Con le disposizioni specifiche del presente Piano è stabilito un corridoio protettivo per l'utilizzo e la costruzione di strade.

Articolo 30

L'articolo 24 viene modificato e recita:

“(1) Nel Piano si stabilisce la rete dei porti marittimi aperti alla circolazione pubblica e porti a destinazione particolare di importanza statale, regionale e locale, la posizione dei valichi di frontiera per il traffico internazionale di passeggeri nel traffico marittimo e il terminal passeggeri del porto di Pola, i confini del porto e dei porti marittimi e la rotta del corso d'acqua internazionale e interno.

(2) Nello specchio di mare è possibile costruire e collocare gli edifici e i pontili e “pontoni”, dispositivi e installazioni necessari per lo svolgimento della navigazione sicura come anche degli altri edifici in conformità con le disposizioni particolari del presente Piano”.

Articolo 31

L'articolo 25 viene modificato e recita:

“(1) Le aree di mare per la circolazione marittima sono:

1. zona portuale di Pola

- Porto marittimo aperto alla circolazione pubblica di importanza regionale Pola con la banchina per i traghetti (esistente) e altri ormeggi per il traffico passeggeri e merci, separati dall'area portuale sull'isola di Sant' Andrea - moli e banchine (all'interno dell'area portuale) e separati dalle aree portuali - ancoraggio per grandi navi/navi da crociera di fronte al molo
- porto marittimo a destinazione specifica di importanza statale - cantiere navale Uljanik (esistente)
- porto marittimo a destinazione specifica di importanza statale - industriale fabbrica di cemento Pola (esistente)
- porto marittimo a destinazione specifica di importanza statale - marina Veruda (esistente)
- porto marittimo a destinazione specifica di importanza statale - marina Santa Caterina
- porto marittimo a destinazione specifica di importanza statale - rimessaggio a secco Monumenti
- porto di mare a destinazione specifica di importanza regionale - cantiere navale Tehnomont Pola (esistente)
- porto marittimo a destinazione specifica di importanza statale - cantiere militare Vergarolla-Fisella (esistente)
- porto marittimo a destinazione specifica di importanza regionale - porto da pesca Pola-Zonki (esistente)
- porto marittimo a destinazione specifica di importanza regionale - porto sportivo Zonki, Musil- Fisella e Fisella
- porto marittimo a destinazione specifica di importanza regionale - marina Musil e Smokvica
- passaggio di frontiera permanente per il traffico internazionale di passeggeri nel traffico marittimo - terminal passeggeri di importanza statale Pola (Vallelunga)
- passaggio di frontiera permanente per il traffico internazionale di passeggeri nel traffico marittimo - terminal passeggeri di importanza statale Pola (Riva) (esistente)
- Terminal passeggeri Porto di Pola di importanza regionale
- area per atterraggio decollo/area per atterraggio e decollo idrovolanti, area/località per atterraggio/ancoraggio idrovolanti di importanza regionale

2. zona portuale Veruda

- porto marittimo aperto alla circolazione pubblica di importanza locale Ribarska koliba con ormeggi separati isola di Veruda (Isola dei Frati)
- porto marittimo aperto al traffico pubblico di importanza regionale Bunarina
- porto marittimo a destinazione specifica di importanza statale - marina Veruda (esistente)
- porto marittimo a destinazione specifica di importanza regionale - marina Bunarina
- porto marittimo a destinazione specifica di importanza statale - porto sportivo Delfin (esistente)

3. porto Stignano

- porto marittimo a destinazione specifica di importanza regionale - porto sportivo Stignano - Idroscalo (esistente)

4. porto Stoia

- porto marittimo a destinazione specifica di importanza regionale - porto sportivo Stoia (esistente)

5. area restante delle acque marine distante dalla costa del mare 300 m e più.

(2) I corsi marittimi sono internazionali e interni, sono definiti dai corridoi in conformità con le prescrizioni vigenti sulla sicurezza del traffico marittimo.

(3) I porti marittimi e gli altri interventi del presente articolo sono rappresentati in maniera schematica e di principio nella parte grafica del Piano, mentre con il piano territoriale del territorio più ristretto sarà stabilito esattamente la loro posizione, come anche la copertura di ogni singolo intervento pianificato.”.

Articolo 32

L'articolo 26 viene modificato e recita:

“Con il Piano vengono prescritte le capacità massime consentite dei porti di mare con destinazione specifica - porto di turismo nautico nel territorio della Città di Pola (dimensione media dell'ormeggio corrisponde allo standard delle imbarcazioni di lunghezza circa 12m), dei porti marittimi e sportivi in base alle seguenti tabelle: „

	PORTO DI TURISMO NAUTICO	NUMERO DI ORMEGGI MARE	NUMERO DI ORMEGGI TERRAFERMA
1	RIVA - MARINA (ESISTENTE) Importanza statale	400	/
2	SANTA CATERINA – MARINA Importanza statale	400	200
3	MONUMENTI - MARINA A SECCO Importanza statale	250	1.000
4	MUSIL - MARINA Importanza regionale	200	/
5	SMOKVICA - MARINA Importanza regionale	180	/

6	VERUDA – MARINA (ESISTENTE) Importanza statale	750	300
7	BUNARINA – MARINA (ESISTENTE) Importanza regionale	200	/
	TOTALE	2.380	1500

	PORTO SPORTIVO	NUMERO DI ORMEGGI	
1	STIGNANO - IDROSCALO (ESISTENTE) Importanza regionale	199	
2	ZONCHI Importanza regionale	100	
3	FISELLA Importanza regionale	100	
4	MUSIL - FISELLA Importanza regionale	120	
5	STOIA (ESISTENTE) Importanza regionale	150	
6	DELFIN (ESISTENTE) Importanza statale	602	
	TOTALE	1.271	

	PORTO DI PESCA	NUMERO DI ORMEGGI	
1	ZONCHI (ESISTENTE) Importanza regionale	200	
	TOTALE	200	

Articolo 33

L'articolo 27 viene modificato e recita:

“La superficie necessaria della parte marittima e terrestre del porto di turismo nautico sarà assicurata nel territorio edificabile dell’abitato di Pola. I dettagli della posizione nello spazio e i confini esterni dello specchio di mare e di terraferma dei porti marittimi saranno stabiliti nell’ambito dell’elaborazione del piano per l’area circoscritta o degli atti per l’attuazione del piano, e sulla base degli indicatori dettagliati (profondità del mare, distribuzione delle imbarcazioni, organizzazione dello spazio e simile) che corrispondono alla destinazione prevista nel presente piano.”.

Articolo 34

All’art. 28 comma 3 la parola: “naturale” si sostituisce con la parola: “disordinata”, e le parole: “qualora ciò è consentito nel piano dell’area circoscritta” si cancellano.

Nello stesso articolo il comma 4 viene modificato e recita:

“Le condizioni di demarcazione, allestimento e utilizzo delle zone di mare per lo sport e la ricreazioni si stabiliscono rispettando le disposizioni della Legge sull’assetto territoriale e l’edilizia (GU 153/13, 65/17) che riguardano la sistemazione e la tutela della zona costiera di mare protetta.”.

Articolo 35

L’articolo 29 viene modificato e recita:

“(1) Nel Piano è stabilita la superficie del bacino di estrazione della pietra tecnica ed edile dall’Istituto di pena di Altura (in parte nella Città di Pola). Gli edifici e impianti minerari, all’interno dei bacini di estrazione approvati, si pianificano come edifici fuori dall’area edificabile, in conformità con le condizioni del presente Piano.

(2) Nel Piano sono stabilite le superfici dei bacini di estrazione della pietra tecnica ed edile di Vidrian e Vidrian I all’interno dell’area edificabile dell’abitato di Pola.

(3) Le cave per cui sono ottenute le approvazioni per l’estrazione possono essere trattate e nelle altre è necessario eseguire la bonifica dell’area devastata in conformità con le norme vigenti. La bonifica delle cave è necessario effettuare in conformità con le disposizioni complessive delle disposizioni del presente piano, ovvero delle disposizioni del PAT.”.

Articolo 36

L’articolo 34 viene modificato e recita:

“Nella parte dell’area della Città di Pola che è compresa nel Piano regolatore generale, eseguire la sistemazione dello spazio in conformità con tale piano. Con ciò le condizioni di costruzione determinati dal Piano regolatore generale possono essere più dettagliati ed elaborati e si possono prescrivere condizioni quantitative e qualitative più severe e le misure di attuazione di interventi nello spazio, ovvero standard dello spazio più elevati da quelli prescritti con il presente Piano.

Articolo 37

L'articolo 35 viene modificato e recita:

“Sulla base dell'attuale Decreto sulla determinazione degli edifici, altri interventi nello spazio e nella zona di rilevanza statale e regionale per i quali il Ministero dell'edilizia e della pianificazione territoriale rilascia il permesso di ubicazione e/o costruzione nonché il Piano del territorio della Regione Istriana (”Gazzetta ufficiale della Regione istriana”, n. 2/02, 1/05, 4/05, 14/05 - testo emendato, 10/08, 7/10, 16/11 - testo emendato e 9/16) sul territorio della Città di Pola è possibile identificare gli interventi esistenti e futuri sul territorio di importanza per la Repubblica di Croazia.

1. Strutture produttive:

- Cantiere navale “Uljanik” Pola
- Fabbrica di vetro “Duran” a Pola
- Fabbrica cemento “Istra cement” Pola

2. Edifici sportivi:

a) Campi da golf

con 18 campi:

- “Musil”

3. Edifici di traffico con impianti correlati, dispositivi e installazioni:

a/ Strutture marittime:

- porti a destinazione speciale:
- porti di turismo nautico - marina:
 - Pola - Santa Caterina (pianificato)
 - Pola - Riva (esistente)
 - Pola - Veruda (esistente)
- porti di turismo nautico - marine a secco:
 - Pola - Monumenti (pianificata)
- porti industriali:
 - TC Pola, (esistente)
- porti con cantieri navali:
 - “Uljanik” a Pola (esistente)
- porti militari:
 - Pola (Vargarolla) (esistente)
- porti sportivi:
 - Delfin - Pola (esistente)

b/ Strutture ferroviarie:

- Linee ferroviarie:
- R101 (Podgorje) – Confine di Stato – Pinguento – Pisino – Pola (esistente) - linea per il traffico regionale
- stazioni ferroviarie:
- Pola (esistente)
- fermate:
- Siana (esistente)

c/ Strutture stradali:

- strade statali:
- D66 Pola (D400) – Albona – Abbazia – Mattuglie (D8) (esistente, ricostruzione e rinnovo parziale della struttura esistente, rinnovo degli edifici),
- D75 D200 – Salvore – Umago – Cittanova – Parenzo – Orsera – Leme – Valle – Pola (D400) (esistente, rinnovo parziale della struttura esistente e risanamento dei punti pericolosi),
- D400 Pola (D75) - Pola (porto per traghetti) (esistente),

d/ Strutture e superfici per le comunicazioni elettroniche:

- Cavi della luce internazionali:
 - Pola - Rovigno - Parenzo - Umago (sotterranei)
 - Pola - Lussinpiccolo - Zara (marittimi) (scoperta di corridoi)
- cavi principali a fibre ottiche:
 - sotterraneo Fiume - Pisino - Pola (esistente)
 - sotterraneo Pola - Lussinpiccolo - Zara (pianificato)
- centrale di transito Pola (esistente)
- centrali di accesso (esistenti) e relative strutture con cavi della luce internazionali e principali
- stazione radio Pola
- Infrastruttura elettronica per le comunicazioni e relativa attrezzatura nelle reti per la comunicazione mobile

e/ Strutture per il trasporto del gas:

metanodotto centrale per il trasporto internazionale
Piattaforma “Ivana K” - terminal Pola (Dignano) - Karlovac (DN 500, pressione 75 bar) (esistente)

4. Strutture per il trattamento dei rifiuti:

centro regionale per la gestione dei rifiuti „Castion“ (CRGR Castion),

5. Strutture e complessi a destinazione speciale:

- a/ punti militari ed edifici
 - Vargarolla – caserma e porto militare
 - Base aerea di Pola - tutela dello spazio isometrico
 - Valdebecco – campo di tiro al segno
 - Casa dei difensori croati a Pola
- b/ strutture e complessi per le esigenze del Ministero di grazia e giustizia
 - Penitenziario di Pola
- c/ valichi di frontiera
 - valichi di frontiera permanenti per il traffico internazionale di viaggiatori nel traffico marittimo: Pola (esistente), Terminal passeggeri Porto di Pola (pianificato)

6. Area di copertura del Parco nazionale “Brioni”

7. Strutture e altri interventi nello spazio nell'ambito dei progetti d'investimento strategici dello Stato stabiliti in base a una norma speciale.”.

Articolo 38

L'articolo 36 viene modificato e recita:

“Ai sensi del Piano di assetto del territorio della Regione Istriana (”Bollettino ufficiale della Regione Istriana” nn. 2/02, 1/05, 4/05, 14/05 - testo emendato, 10/08, 7/10, 16/11 - testo emendato, 13/12, 9/16 e 14/16) sul territorio della Città di Pola è possibile identificare gli interventi esistenti e futuri sul territorio di importanza per la Regione Istriana.

1. Strutture per le attività sociali:

- a/ Scuole medie superiori
Pola - Liceo, Scuola di economia, Scuola tecnica, Scuola d'avviamento professionale, Scuola di medicina, Scuola di musica, Scuola di arti applicate e design, Scuola per il turismo, l'industria alberghiera e il commercio, Scuola italiana, Liceo privato, Scuola industriale e artigianale,

Casa dell'alunno

b/ Edifici di Istituti superiori:

- Università degli Studi Juraj Dobrila Pola
- Istituto superiore tecnico Pula
- Istituto superiore d'affari Pula
- Centro studenti a Pola

c/ Edifici per la scienza e la cultura:

- Museo archeologico dell'Istria a Pola
- Museo storico e navale dell'Istria a Pola
- Museo d'arte contemporanea dell'Istria
- Teatro popolare istriano a Pola
- Cinema Valli e Ente pubblico Pula Film festival
- Biblioteca cittadina e sala di lettura Pola
- Biblioteca centrale con deposito
- Deposito centrale del museo
- Biblioteca universitaria di Pola

d/ Strutture per la protezione sanitaria secondaria:

- Pola - Ospedale generale

e/ Strutture per la protezione sanitaria primaria:

- Case istriane della salute: Pola con relativo reparto degenza e farmacie, ambulatori collocati in diverse aree dell'abitato

f/ Strutture degli enti sanitari:

- Ente per la salute pubblica della Regione Istriana con le succursali: Pola,
- Istituto per la medicina d'urgenza della Regione Istriana con le succursali: Pola

g/ Strutture dell'assistenza sociale:

- Istituti esistenti per anziani e infermi a Pola (Alfredo Štiglic e S. Policarpo), mentre si pianifica la costruzione di nuovi oppure l'annessione agli enti esistenti nel seguente periodo
- istituti esistenti per malati psichici adulti a Pola,
- istituti esistenti per bambini e giovani a Pola (Dom za odgoj djece i mladeži Pula - Istituto di educazione di bambini e giovani e Dječji dom Pula - Casa per bambini Pola)
- istituti esistenti Casa per bambini con difficoltà nello sviluppo e persone con invalidità a Pola, Centro di riabilitazione Pola e Dignano, Centro diurno di riabilitazione Veruda, Centro per i malati della sindrome di Down Pula, e il Centro diurno per la terapia lavorativa e la riabilitazione Pola
- Casa sicura Istria e Rifugio per senzatetto

2. Strutture marittime con relativi edifici, impianti e installazioni:

a/ Porti marittimi

- Porti aperti per il traffico pubblico:
- regionali: Pola (esistente),
- locali: Capanna del pescatore (pianificato), Bunarina (pianificato),
- aree portuali distinte - banchine e attracchi:
- sull'isola "Veruda" (Isola dei frati), sull'isola di Sant'Andrea (all'interno dell'area portuale)
- aree portuali separate - ancoraggi:
- davanti alla diga (ancoraggio per grandi navi/navi da crociera)
- Porti a destinazione particolare:
- Porto per le costruzioni navali: "Tehnomont" a Pola

(esistente)

- Porti di pesca: Pola - Zonchi (esistente)
- Porti sportivi: Stignano - idroscalo (esistente), Zonchi (pianificato), Stoia (esistente), Fisella (pianificato), Musil Fisella (pianificato)
- Porti per il turismo nautico-marina: Musil (pianificato), Smokvica (pianificato), Bunarina (pianificato)

b/ Terminal

Terminal passeggeri Porto di Pola (pianificato)

3. Strutture per il traffico aereo con i rispettivi edifici, impianti e installazioni:

a/Idroscali:

- Idroscalo all'interno del porto aperto al traffico pubblico Pola (esistente)

b/Eliporti:

-, „Ospedale generale Pola“ (pianificato)

4. Strutture per le comunicazioni elettroniche

- condutture elettroniche per la comunicazione con relative strutture:
- cavi di collegamento sotterranei a fibra ottica (esistenti)
- centrali d'accesso come strutture accompagnatorie ai cavi di collegamento (esistenti)

5. Strutture idriche per l'approvvigionamento idrico, capacità dell'intervento inferiore a 500l/s:

- strutture idriche dei sistemi di approvvigionamento idrico dell'Istria, a eccezione delle strutture idriche di rilevanza statale

6. Strutture idriche

- strutture idriche per la tutela delle acque, della capacità inferiore a 100.000 abitanti equivalenti che garantiscono lo smaltimento e la depurazione delle acque reflue per il territorio di due o più unità d'autogoverno locale o garantiscono lo smaltimento e la depurazione delle acque reflue per più di 2.000 abitanti equivalenti:
- UPOV Valkane - Valcane - Stoia / Molo Carbone (esistente/pianificato) con il sistema di smaltimento dell'agglomerazione Pola-centro

7. Edifici per l'energia elettrica con rispettive strutture, impianti e installazioni:

a/stazioni di trasformazione:

- Pola - Siana 110/20kV (ricostruzione della struttura esistente 110/35/10 kV)
- Pola - Dolinka 110/20 kV (ricostruzione della struttura esistente 110/35/10 kV)
- Grega 110/20 kV (ricostruzione della struttura esistente 35/10 kV)

b/elettrodotti 110 kV:

- Siana - Sanvincenti (esistente)
- Siana - Guran (esistente)
- Siana - Dolinka (2x110 kV - esistente)
- Siana - Grega - Dolinka (cavo nuovo)
- 2x110 kV TS Medolino - interpolazione in DV 2x110 kV - Siana - Dolinka (pianificato)
- 2x110 kV TS Barbariga - interpolazione in DV 110 kV Siana - Sanvincenti (pianificato)

c/elettrodotti 35 kV con le stazioni di trasformazione

8. Strutture per il trattamento dei rifiuti:

a/stazioni di trasbordo, punti di riciclaggio, di compostaggio e smistamento nel CRGR Castion

B/centri di raccolta per i rifiuti urbani o discarica di rifiuti inerti (edili) pianificati con i centri di raccolta bonificati della città di Pola, se esistono capacità spaziali e/o nelle località delle cave nel procedimento di recupero e cambiamento della destinazione d'uso degli spazi stabiliti nel presente Piano

c/cassette per lo smaltimento dell'amianto pianificate oltre alle discariche di materiale (edile) inerte a Pola (Castion) per il territorio della parte meridionale della Regione

d/discariche esistenti di rifiuti comunali (fino alla messa in funzione del CRGR Castion)

9. Edifici e complessi per le esigenze delle attività legate all'agricoltura e alla pesca

- mercati all'ingrosso di prodotti agricoli a Pola

- mercato ittico a Pola

10. Strutture produttive:

„Plinara“ Pola

11. Bacini di estrazione della pietra tecnico-edile incluse le strutture per l'estrazione nell'ambito dei bacini d'estrazione: Vidrian, Vidrian I e Penitenziario Altura (in parte nei confini dell'area amministrativa della Città di Pola) e altri edifici per cui nel Piano del territorio della Regione Istriana si può definire che sono di importanza per la Regione Istriana.”.

Articolo 39

Nell'art. 37 le parole: “Piano del territorio per l'area circoscritta” si sostituiscono con le parole: “sono stabiliti dal PRG”.

Articolo 40

Nell'articolo 38 comma 1 le parole: “fino all'emanazione dei piani del territorio delle aree circoscritte” si cancellano.

Nello stesso articolo il comma 3 viene modificato come segue:

“(3) Le condizioni per la sistemazione dell'area di intervento nelle parti separate delle aree di pianificazione urbana per la trasformazione / riabilitazione urbana sono determinate secondo le disposizioni del capitolo 2.2.8. delle “Le condizioni per l'attuazione degli interventi nello spazio nelle parti separate dell'area edificabile dell'abitato di Pola - Monte Turco e Rendinella, pianificate per il recupero urbano (prescritte in modo dettagliato per il Piano di assetto del territorio), con la relativa applicazione delle disposizioni del Piano con cui si sistemano le aree edificabili dell'abitato”.

Articolo 41

Nell'articolo 39 il comma 5 viene modificato come segue:

“L'infrastruttura elementare è una costruzione per lo smaltimento delle acque reflue, un'area di traffico attraverso la quale si assicura l'accesso alla lotto edificabile, ovvero all'edificio.”.

Nello stesso articolo il comma 7 viene modificato come segue:

“Con il presente Piano sono determinati i territori

edificabili dell'abitato di Pola (comprende anche la parte costruita del territorio edificabile pianificato per trasformazione urbana) e le parti separate del territorio edificabile dell'abitato di Pola (Stanzia Cattaro, Scattari - Sicchici e altre parti separate dell'abitato) e le parti separate dei territori edificabili degli insediamenti pianificati per la metamorfosi urbana/recupero dell'abitato di Pola - Monte Turco e Rendinella, pianificato per il recupero urbano, i cui confini dettagliati sono stabiliti dalla base catastale nella parte grafica del Piano - fogli n. 4. „Territori edificabili c.c. Stignano”, nn. 5.1. „Territori edificabili c.c. Pola e c.c. Gallesano” e num. 5.2. „Territori edificabili c.c. Pola”, tutto in scala 1:5000.

Articolo 42

L'articolo 40 viene modificato e recita:

“Definizione dei termini e delle variabili:

EDIFICIO A DESTINAZIONE RESIDENZIALE, in base alle presenti disposizioni, si considera l'edificio che in totalità o nella parte maggiore della sua superficie e delle sue unità funzionali è destinato all'abitazione. Secondo il metodo di costruzione gli edifici a destinazione residenziale possono essere monofamiliari, plurifamiliari e condominiali.

EDIFICIO MONOFAMILIARE, in base alle presenti disposizioni, si considera un edificio con un'unità abitativa.

EDIFICIO PLURIFAMILIARE, in base alle presenti disposizioni, si considera un edificio con almeno 2 e al massimo 5 unità funzionali (abitative o d'affari).

EDIFICIO CONDOMINIALE, in base alle presenti disposizioni, si considera un edificio con almeno 6 unità funzionali (abitative o d'affari).

EDIFICIO A DESTINAZIONE ECONOMICA, in base alle presenti disposizioni, si considera l'edificio che in totalità o nella parte maggiore della sua superficie e delle sue unità funzionali è destinato all'espletamento delle attività di destinazione economica. Quando ciò si condiziona nelle disposizioni del PRG o del piano di assetto del territorio per l'area circoscritta l'edificio a destinazione economica non può avere ambienti ad altre destinazioni d'uso o le altre destinazioni in tale edificio sono stabilite nel particolare.

EDIFICI AUSILIARI sono edifici a carattere ausiliario che servono all'uso regolare degli edifici primari e che è possibile edificare sulla lotto edificabile accanto all'edificio principale in conformità a tutte le disposizioni del presente piano. Per edifici ausiliari nell'ambito delle presenti disposizioni si definiscono in modo particolare le legnaie, garage, magazzini, cantine, cucine estive, piscine la cui superficie della pianta è minore a 100 m², cisterne per l'acqua, serbatoi di raccolta, pergolati, tettoie a sé stanti o collegate in modo strutturale all'edificio fuori dalle misure della pianta dell'edificio esistente, serbatoi per la collocazione di contenitori tipo per la spazzatura comunale, serbatoi interrati o sopra terra di combustibili, sistemi di collettori solari ovvero moduli fotovoltaici per la produzione di energia termica ovvero elettrica senza la possibilità di consegna in rete.

TAVERNA può essere o un contenuto accompagnatorio/ ambiente accompagnatorio che è parte integrante dell'edificio a destinazione di base oppure un edificio indipendente che si trova sulla lotto edificabile a destinazione di base, nella funzione di edificio della destinazione di base. Taverna, come ambiente ausiliario oppure edificio ausiliario, non è destinata al soggiorno prolungato, ovvero all'abitazione, motivo per cui può contenere esclusivamente la cucina con soggiorno

e servizi igienici. All'interno dell'edificio a destinazione di base che ha al massimo 4 unità funzionali, può trovarsi solamente un ambiente ausiliare - cantina, e come proprietà congiunta e indivisibile di tutti i comproprietari, e può eccezionalmente appartenere a uno degli appartamenti, nel qual caso la documentazione di progetto per il rilascio di un permesso di costruzione deve già indicare a quale appartamento apparterrà. All'interno di edifici con più di 4 unità funzionali, ci può essere al massimo una stanza ausiliare - una taverna e solo come proprietà congiunta e indivisibile di tutti i comproprietari, senza la possibilità di collegarla a un unità funzionale separata - appartamento. La taverne, come ambienti ausiliari o edifici ausiliari, possono appartenere esclusivamente alle unità indipendenti a destinazione abitativa - appartamenti. Quanto succitato per le taverne si applica allo stesso modo anche per le cucine estive.

PER ASSESTAMENTO DELLA lotto EDIFICABILE si considera la costruzione di percorsi, altopiani e scale appoggiati con l'intera superficie al suolo, la piscina in giardino o stagno della profondità di 1m dal livello del terreno circostante, il focolare aperto della superficie a piano fino a 3 m² e l'altezza fino a 3,0 m dal livello del terreno circostante, e di giocattoli stabili per bambini. Per assestamento della lotto edificabile si considera anche la costruzione dei parcheggi per risolvere il traffico in sosta, le superfici di manipolazione, accesso agli edifici, strade interne, rampe, installazioni e tombini e contenitori, piastrelle a terra, terrazze scoperte al pianterreno quando le stesse non sono parte costruttiva del piano interrato, e sono tutti minori di 1m dal terreno circostante, muri e argini in base alla configurazione del terreno e interventi simili.

EDIFICI INDIPENDENTI sono edifici che con nessuna delle proprie parti o con una parte di esse si trovano al confine con la lotto edificabile vicina.

EDIFICI COLLEGATI sono costruzioni a schiera o semi schiera.

EDIFICI A SCHIERA DI TESTA sono edifici che sono con una parte intera o con una parte di essa appoggiati al confine della propria lotto edificabile (che non riguarda la linea di regolamento), per cui la distanza dell'edificio di base dai confini della propria lotto edificabile sulle parti libere si conferma con l'attuazione pertinente della distanza degli edifici a sé stanti che questo Piano ha prescritto per l'area all'interno della quale si trova l'edificio.

EDIFICI A SCHIERA CENTRALE sono edifici che sono con due parti intere o con le parti di al minimo due parti sono appoggiati al confine della propria lotto edificabile, per cui la distanza dell'edificio di base dai confini della propria lotto edificabile sulle parti libere si conferma con l'attuazione pertinente della distanza degli edifici a sé stanti che questo Piano ha prescritto per l'area all'interno della quale si trova l'edificio.

ORIENTAMENTO DELL'EDIFICIO, in base alle presenti disposizioni, si considera il confine della lotto edificabile verso la superficie di traffico con la quale si realizza un accesso veicolare al lotto e verso alle altre superfici in contatto. Il lotto edificabile può avere 1 o più direzioni di orientamento.

DIREZIONE DI COSTRUZIONE, in base alle presenti disposizioni, si considera la linea obbligatoria con la quale si determina la posizione dell'edificio sul lotto edificabile nel modo che su di essa si appoggiano almeno 2 punti più rilevanti della facciata, e si definisce in base alla linea di

regolamento.

INTERPOLAZIONE in base alle presenti disposizioni, si considera la costruzione di tutti i tipi di edifici nell'esistente struttura fabbricabile.

COSTRUZIONE DI EDIFICI IN ELEVAZIONE è la costruzione, annessione e ristrutturazione di nuovi, ossia di edifici esistenti che hanno almeno un piano sopra terra o interrato.

COSTRUZIONE DI OPERE DI INFRASTRUTTURA è la costruzione di strade, zone pedonali e ricreative, reti di infrastrutture con edifici pertinenti, parchi gioco senza edifici adiacenti in elevazione (tribune, posto per gli spettatori e simili) e strutture simili.

RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI è la realizzazione di lavori edili e altri sull'edificio esistente con i quali si influisce sulla soddisfazione delle richieste di base per l'edificio o con i quali si cambia la compatibilità dell'edificio con le condizioni di ubicazione in conformità alle quali è costruito (annesso, sopraelevazione, rimozione della parte esterna dell'edificio e esecuzione di lavori per il cambiamento della destinazione d'uso o il processo tecnologico e simile) ossia l'esecuzione di lavori edili e altri lavori sulla rovina dell'edificio esistente allo scopo di restauro. Nel corso della ristrutturazione dell'edificio si consente la deviazione dalle condizioni di posizione per la zona in cui si trova l'edificio se ciò è consentito dalle disposizioni generali del presente piano.

PARTE EDIFICABILE DEL LOTTO EDIFICABILE è la superficie del lotto edificabile che si stabilisce in rapporto alla forma e alla grandezza del lotto edificabile, alla posizione del senso di costruzione e alla distanza minima dai confini con le particelle edificabili adiacenti che derivano dalla tipologia applicata di costruzione.

EDIFICABILITÀ DEL LOTTO EDIFICABILE (coefficiente di edificabilità - Kig), in base alle presenti disposizioni, si considera il rapporto della superficie edificata del terreno sotto l'edificio e la superficie totale del lotto edificabile, per cui per la superficie edificata del terreno sotto l'edificio si calcola la superficie di tutte le costruzioni sotto e sopra terra dell'edificio principale, nonché la superficie degli edifici ausiliari (legnaia, garage, magazzini, cantine, cucine estive) Superficie edificata del terreno sotto l'edificio che si calcola nella copertura del lotto edificabile, si considera la proiezione verticale di tutte le parti costruite chiuse, coperte e scoperte dell'edificio principale eccetto i balconi, sulla lotto edificabile, nonché la proiezione verticale degli edifici ausiliari del comma precedente. Nella superficie massima di edificabilità in via eccezionale non si calcola il garage completamente interrato o il piano completamente interrato destinato esclusivamente alla soluzione del traffico in sosta, se le sue parti costruttive non sono terrazze a pianoterra. Nella superficie massima di edificabilità non si calcolano le proiezioni verticali di proiezione dei balconi, cornicioni, grondaie, piedritti e architravi, elementi di protezione dal sole, corpi illuminanti, pubblicità e elementi simili sulla lotto edificabile.

UTILIZZO DEL LOTTO EDIFICABILE, in base alle presenti disposizioni, si considera il rapporto della superficie edificabile totale (lordo) di tutti gli edifici sul lotto edificabile e la superficie del lotto edificabile. Nel presente Piano l'utilizzo del lotto edificabile non si esprime in modo numerico, ma è determinato come il prodotto del coefficiente di edificabilità (Kig) e il numero concesso di piani.

TERRENO DEFINITIVAMENTE SPIANATO in senso

alle presenti disposizioni, non si considera la rampa d'entrata della larghezza massima di 6 metri al garage sotterraneo, collocata alla distanza ottimale tra la superficie di traffico e il garage e le scale esterne della larghezza massima di 2,5 metri accanto all'edificio per scendere al piano interrato.

NUMERO MASSIMO DI PIANI SOPRA TERRA è il numero massimo di piani utili che è definito in rapporto alla destinazione e alle altre specificità dell'edificio, avendo in visione la costruzione circostante esistente e pianificata. Il numero di piani su terreno inclinato (terreno in pendenza la cui inclinazione del terreno definitivamente allineato della lotto edificabile totale è 10° o più) si calcola nel modo che in ogni singolo luogo della sezione non deve superare il numero massimo di piani prescritto, prendendo a priori in considerazione la definizione del piano fuori terra.

PIANO SOPRA TERRA dell'edificio su un terreno diritto, in base alle presenti disposizioni, si considera il piano che ha la differenza di altezza tra l'angolo più basso della costruzione del soffitto e il punto più basso del terreno definitivamente allineato subito accanto all'edificio più grande di 1,0 m, e su un terreno inclinato (l'inclinazione del terreno definitivamente allineato della lotto edificabile complessiva è 10 e più) il piano al quale la differenza di altezza tra il soffitto e il punto più basso del terreno definitivamente allineato accanto all'edificio più grande di 2,0m. Per piano sopra terra dell'edificio non si considera il piano interrato al quale si accede con la rampa d'entrata della larghezza massima di 6 metri al garage sotterraneo, collocata alla distanza ottimale tra la superficie di traffico e il garage e le scale esterne della larghezza massima di 2,5 metri accanto all'edificio per scendere al piano interrato.

PIANO SOPRA TERRA dell'edificio, in base alle presenti disposizioni, si considera anche il solaio per il quale si sottintende parte dell'edificio al di sopra dell'ultimo piano e immediatamente sotto al tetto obliquo o curvato, se ha 1 o più vani utili (camera, magazzini e simile), con pareti sopra alle quali si collega la costruzione del tetto. Gli impianti dell'ascensore, le installazioni di macchine (elementi refrigeranti per l'immissione e l'emissione di aria), nonché elementi edili simili non si considerano piano sopra terra.

TERRAZZA SUL TETTO è un piano dell'edificio e rappresenta una parte scoperta aperta dell'area dell'edificio e per il piano sotto ad essa rappresenta il tetto e ha la funzione di soggiorno o riposo delle persone.

GALLERIA è uno spazio aperto all'interno del piano che non ha vani separati o spazi a parte e neanche l'entrata separata. La galleria si può estendere al massimo sopra il 60% della superficie del piano.

NUMERO MASSIMO DI PIANI INTERRATI è il numero massimo dei piani utili negli edifici cui la differenza dell'altezza tra la quota inferiore della costruzione del tetto e il punto più basso del terreno definitivamente spianato nelle vicinanze immediate dell'edificio su terreno diritto è minore dell'edificio su terreno diritto è minore a 1,0m, e su terreno inclinato minore di 2,0m. Tutti gli edifici in elevazione possono avere 1 o più piani sotterranei.

ALTEZZA MASSIMA DELL'EDIFICIO è l'altezza che si misura dal terreno definitivamente spianato e assestato in ogni singolo luogo immediatamente vicino alla facciata dell'edificio fino all'orlo superiore dei cornicioni dell'edificio (orlo superiore della costruzione del soffitto dell'ultimo piano, ovvero l'altezza del muro rialzato del solaio non deve essere maggiore a 1,2 m). Parte più bassa non si considererà

la rampa d'accesso della larghezza massima di 6,0 m per il garage sotterraneo, ubicata a distanza ottimale tra la superficie di traffico pubblico e il garage, nonché dalle scale esterne della larghezza massima di 2,5 m che accompagnano l'edificio con discesa in cantina.

ALTEZZA COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO che si misura dal terreno definitivamente spianato e assestato in ogni singolo luogo ai piedi della facciata dell'edificio fino al punto massimo del tetto (solaio) può essere maggiore per al massimo 3,20 m dall'altezza massima dell'edificio, mentre per gli edifici a tetto piano essa è uguale all'altezza massima dell'edificio.

ABBAINO è una parte della costruzione del tetto inclinato che serve a consentire l'esecuzione di una finestra verticale per l'illuminazione dello spazio della soffitta. Le relative coperture dell'abbaino possono essere realizzate a uno spiovente, a doppio o triplo spiovente, la cui sporgenza deve essere inferiore rispetto al bordo del tetto. Gli abbaini non possono essere costruiti come porte (finestra francese). Le coperture dei tetti degli abbaini può ammontare al massimo al 35% della superficie complessiva del tetto dell'edificio, con ciò che la superficie complessiva degli abbaini può ammontare al massimo a 1/3 della lunghezza del relativo tetto dell'edificio. Per gli edifici del patrimonio architettonico al di fuori dell'unità storico-culturale protetta della Città di Pola, gli abbaini non si possono eseguire all'altezza del tetto bensì devono essere distanti dai cornicioni almeno un metro. La grandezza degli abbaini, la loro lunghezza complessiva in rapporto al relativo tetto dell'edificio ovvero alla superficie complessiva del tetto, come pure la loro costruzione, può essere notevolmente limitata stabilendo le condizioni di costruzione ovvero tramite l'attuazione del processo integrale di lavoro nel caso in cui è condizionata l'attuazione dello stesso. La possibilità di costruzione degli abbaini e della loro forma all'interno dell'unità storico-culturale protetta della Città di Pola si stabilirà in conformità alle condizioni della Soprintendenza alle antichità che può anche vietare la costruzione degli abbaini.

COSTRUZIONI CIRCOSTANTI (AGLI EDIFICI) si considera, in base alle presenti disposizioni, il blocco cittadino (urbano), ovvero parte dell'insediamento che è circondato da vie di traffico esistenti e/o pianificate.

CHIOSCHI sono costruzioni mobili prefabbricate che si montano ovvero sistemano esclusivamente su superfici pubbliche in zone di diverse destinazioni eccetto se all'interno di corridoi di protezione delle strade pubbliche, dell'altezza massima complessiva di 3 metri e della superficie massima della pianta di 15 m², qualora con regolamenti specifici non sia diversamente prescritto.

ARREDO URBANO è tutto ciò che si monta ovvero sistema su superfici di diverse destinazioni con il quale si arricchisce lo spazio urbano (cestini per l'immondizia, stazioni di trasporto pubblico, portabiciclette, cartelloni pubblicitari e informativi, segnaletica e altri segnali, panchine, vasi di fiori, barre di protezione e simile). L'arredo urbano si sistema all'interno della copertura del Piano in base a disposizioni specifiche.

ZONE PER PARCHEGGIO sono tutte le zone destinate al traffico in sosta su particelle private e pubbliche e per le quali gli standard e altre capacità e condizioni sono prescritti nel presente Piano e con regolamenti specifici.

SPECCHI D'ACQUA sono zone di mare per il traffico marittimo, ormeggio per pontili (in base a prescrizioni particolari) e "pontoni" (in base alla definizione del presente

articolo), superfici/ località per aggancio/ancoraggio degli idrovolanti nonché zone di mare per sport e ricreazione.

LINEA DI COSTA si considera la linea che nella parte grafica del Piano divide la terraferma dalla zona di mare e la cui raffigurazione si considera schematica.

“PONTONE” è un oggetto galleggiante che non è destinato alla navigazione, collegato alla terraferma, destinato a varie attività.

EDIFICI PREFABBRICATI TEMPORANEI sono costruzioni prefabbricate, ovvero unità tipiche e prefabbricate monocalci prodotte in sistema modulare dal produttore autorizzato, in norma con forma della pianta rettangolare per cui si sottintende la possibilità di spostare e muovere la costruzione d’un pezzo. La maggiore superficie per i prefabbricati è 15 m², altezza del pianterreno. Si installano in conformità alle condizioni del presente Piano e in base a prescrizioni particolari. Sulle superfici pubbliche si installano in base al relativo atto rilasciato dalla Città di Pola.”

Articolo 43

Nell’articolo 42 comma 4, il sottocomma 5 cambia e recita:

„- per la costruzione del centro regione per la gestione dei rifiuti Castion (CRGR) nella località di Castion deve avere la superficie della superficie minima dell’equivalente lotto edificabile fino al massimo dell’equivalente dell’area complessiva edificabile al di fuori dell’insediamento a destinazione economico-comunale di servizio e produttiva (per lo più industriale) (K3, I1);“.

Nello stesso articolo 4 sottocomma 6 il numero ordinale: “6” si sostituisce con il numero ordinale: „5.“.

Articolo 44

Nell’articolo 43 dopo il comma 4 si aggiunge un nuovo comma 5 che recita:

“(5) nell’area edificabile dell’abitato di Pola si possono pianificare aree ed edifici a destinazione pubblica e sociale - sanitaria, all’interno dei quali si possono eseguire le attività di turismo sanitario. A tal fine è possibile pianificare le strutture ricettive in conformità con i requisiti del Regolamento sulla classificazione, la categorizzazione e gli standard speciali delle strutture di ristorazione del gruppo alberghi (“Gazzetta ufficiale”, n. 56/16) e altre relative prescrizioni della capacità massima consentita di 100 posti letto.”.

Articolo 45

Nell’articolo 44 nella prima frase le parole: “, e a condizione che sulla propria lotto edificabile realizzino la possibilità del parcheggio necessario ai dipendenti e ai clienti” si cancellano.

Articolo 46

Nell’articolo 45 sottocomma 1 le parole: “parte edificabile” si sostituiscono le parole: “distanza dal confine”.

Articolo 47

L’articolo 46 viene modificato e recita:

“(1) La parte edificabile della lotto edificabile si determina in base alla forma e alla grandezza della lotto edificabile, alla posizione della linea di costruzione, alla distanza minima dai confini della propria lotto edificabile e alle condizioni naturali.

(2) La parte edificabile della lotto edificabile per la costruzione di un edificio a sé stante in elevazione si

determina in maniera che l’edificio da una o più parti è determinato dalla linea di costruzione, e dagli altri confini della lotto edificabile propria deve essere allontanato da almeno 4m. Eccezionalmente, la parte edificabile nel caso della ricostruzione si stabilisce in conformità all’articolo 226 delle presenti disposizioni.

(3) La parte edificabile degli edifici a schiera di testa e degli edifici a schiera si stabilisce in modo che un edificio con una o più parti appoggiate sui confini della propria lotto edificabile e sulle parti non appoggiate distanziate con adeguata applicazione per gli edifici a sé stanti. Nelle parti dell’edificio che si trovano sul confine del lotto edificabile non possono essere eseguite delle aperture verso la lotto adiacente, eccezione in cui la lotto adiacente sia pubblica, adibita a parco o zona di traffico. Aperture non si considerano parti del muro costruite in vetromattone che si possono eseguire eccezionalmente con l’approvazione vidimata scritta del proprietario del lotto edificabile vicino.

(4) Nei casi in cui sul vicino lotto edificabile l’edificio esistente a sé stante o quando il lotto edificabile vicino non è fabbricata, la possibilità di costruire un edificio a schiera di testa / a schiera centrale (costruzione sul confine del proprio lotto edificabile che non è la direzione di costruzione) si condiziona con l’ottenimento dell’approvazione scritta vidimata del proprietario dei lotti edificabili vicini. Per l’interpolazione dell’edificio a semi schiera o a schiera centrale, nei casi in cui sul lotto catastale vicino è già costruito l’edificio a semi schiera o a schiera centrale, non è necessario ottenere il consenso del proprietario del lotto catastale vicino.

Articolo 48

L’articolo 47 viene modificato e recita:

(1) Nella parte edificabile del lotto edificabile bisogna sistemare le proiezioni verticali di tutte le parti costruttive chiuse, aperte e coperte dell’edificio di base.

(2) La possibilità a edificare e la sistemazione degli edifici ausiliari sono stabilite negli articoli 60 e 61 delle presenti Disposizioni.

(3) Al di fuori della parte edificabile del lotto edificabile per l’edificio principale si possono eseguire elementi edili come cornicioni, grondaie, sporgenze dei tetti ed elementi simili evidenziati fino a 50 cm al di fuori del piano della facciata dell’edificio, tutti nel quadro del lotto edificabile.

Eccezionalmente, nel caso in cui la direzione di costruzione combaci con la direzione di orientamento, al di fuori del lotto edificabile si possono eseguire cornicioni, grondaie, tettoie ed elementi simili sporgente fino a 50 cm al di fuori del livello della facciata, ma esclusivamente nella costruzione di edifici che formano una via.

(4) Oltre a quanto menzionato, al di fuori della direzione di costruzione e del lotto edificabile (ovvero al di fuori della direzione di orientamento) si possono eseguire anche balconi qualora l’area sia valorizzata dalla documentazione della Soprintendenza ai beni culturali e si tratti di un edificio del patrimonio architettonico e con ciò si ridona la vecchia forma dell’edificio. Tutti gli elementi di cui sopra sono eseguiti ad un’altezza di oltre 4,5 m dal livello più alto della sezione stradale lungo il lotto edificabile e purché non entrino nel profilo libero della strada. Accanto a quanto citato, al di fuori del senso di regolazione è possibile sistemare dei dispositivi per enfatizzare le pubblicità, ditte, elementi di protezione dal sole, vetrine, corpi illuminanti ed elementi simili di arredo urbano. Tali elementi di arredo urbano, una volta posti, non

devono mettere in pericolo la sicurezza del traffico da nessun punto di vista e nemmeno disturbare il passaggio dei pedoni. Accanto alle zone pedonali gli stessi elementi possono essere enfatizzati da entrambe le parti della strada fino al limite per cui si assicura il passaggio indisturbato dei mezzi di intervento e di consegna, ovvero non minaccia la sicurezza del traffico.”.

Articolo 49

All’art. 54 dopo il comma 3 si aggiunge il comma 4 e 5 che recitano:

“(4) Le linee guida per la costruzione di edifici all’interno dell’area di costruzione dell’insediamento di Pola saranno determinate dai piani dell’area più ristretta.

(5) Quando si rinnovano le facciate di tutti gli edifici esistenti nella città di Pola, è necessario ottenere le condizioni relative al colore della facciata e le modifiche nella forma della facciata, con l’obbligo di un design uniforme di tutte le parti esterne della facciata, ad eccezione della ristrutturazione di edifici residenziali (che hanno fino a quattro unità funzionali) non sono valorizzati come edifici del patrimonio architettonico, che richiedono condizioni che si applicano solo al colore della facciata. Queste condizioni devono essere ottenute dall’ente urbano responsabile della pianificazione territoriale, mentre per gli edifici situati all’interno della parte culturale e storica protetta della città di Pola, nonché per gli edifici protetti, le condizioni e le altre autorizzazioni prescritte dalla legge, è necessario richiederle alla competente Soprintendenza alle antichità.”.

Nel comma che finora era comma 4 e ora diventa comma 6 le parole: “nel procedimento di ottenimento degli atti per la costruzione” si sostituiscono con le parole: “e ciò scelti dalle palette di colori in conformità alle condizioni dell’organo competente”.

Articolo 50

Nell’art. 59 la parola: “attuazione” vengono sostituite dalle parole: “attuare”.

Articolo 51

Nell’articolo 60 comma 1 le parole: “o tettoie” si cancellano.

Nello stesso articolo, comma 2, le parole e la virgola: “ovvero tettoie,” si cancellano.

Articolo 52

Nell’articolo 61 comma 2 dopo le parole: „complessiva“ si aggiungono le parole: “edificabile”, e la parola: “svilupata” si cancella.

Articolo 53

Nell’articolo 64 comma 1 le parole: “permesso di ubicazione” si sostituiscono con le parole: “con l’atto per l’attuazione dei piani del territorio”.

Nello stesso articolo il comma 2 viene modificato come segue:

“(2) in base alla direzione di orientamento l’altezza del muro di cinta / recinzione può ammontare al massimo a 1,5 m, mentre in altre parti può ammontare al massimo a 2 m. Ai sensi di tali disposizioni, l’altezza di un muro di sostegno non si considera l’altezza di un muro di recinzione.

Nello stesso articolo si cancella il comma 4.

I commi attuali 5 e 6 diventano commi 4, e 5.

Articolo 54

Il testo del sottotitolo 2.2.7. cambia e recita: „MODO E CONDIZIONI DI ALLACCIAMENTO DEL LOTTO EDIFICABILE, OVVERO COSTRUZIONI SULLA SUPERFICIE DI TRAFFICO PUBBLICA E INFRASTRUTTURA“.

Articolo 55

Nell’articolo 65 dopo la parola „edifici su“ si aggiungono le parole: “pubblica”, e dopo le parole: “si stabilirà” si aggiungono le parole: “in conformità con le condizioni del presente Piano”.

Nello stesso articolo le parole: “permesso di ubicazione” si sostituiscono con le parole: “con l’atto per l’attuazione dei piani del territorio”.

Articolo 56

Il testo del sotto-sottotitolo dopo l’articolo 1.2 cambia e recita: “Punto e modalità d’allacciamento alla superficie di traffico”.

Articolo 57

L’articolo 66 viene modificato e recita:

“(1) Ogni lotto edificabile su cui si pianifica la costruzione di edifici ovvero l’edificio esistente all’interno della copertura del presente Piano deve avere l’allacciamento/accesso alla superficie di traffico stabilita dalla Legge (area a destinazione pubblica, area in proprietà del proprietario del lotto edificabile, area su cui è fondato il diritto di usufrutto del passaggio a scopo di accesso al lotto edificabile).

(1) Il punto e le modalità e le condizioni d’allacciamento dell’edificio esistente o della lotto edificabile nella quale si pianifica di costruire l’edificio in conformità alle disposizioni del presente Piano sulla superficie di traffico sarà stabilito durante l’elaborazione dei piani di assetto del territorio dell’area circoscritta ovvero sarà stabilito dall’organo competente della Città di Pola o dalla società commerciale che gestisce tali superfici di traffico con l’applicazione di norme corrispondenti e regole professionali nella procedura attuata dall’organo competente riguardo la determinazione di elementi dell’ambiente, funzionali, della forma e di altri elementi edili.

(3) L’allacciamento sul lotto edificabile ovvero edificio come anche il confine del lotto edificabile verso la superficie di traffico deve essere definito completamente dal punto di vista spaziale:

- con gli elementi della zona di traffico pubblico esistente,
- con gli elementi della strada pubblica pianificata e determinando il lotto edificabile dell’area di circolazione pubblica,
- con il piano del territorio circoscritto per l’area circoscritta.

(4) il lotto edificabile può avere l’allacciamento/accesso all’area di circolazione pubblica al massimo in due posti eccetto nel caso dell’organizzazione di due posti parcheggio lungo la direzione d’orientamento nel cui caso è previsto solo un allacciamento/accesso stradale aggiuntivo. Eccezionalmente in situazioni specifiche, ovvero in particelle edificabili attraversate da più strade, l’organo amministrativo della Città di Pola ovvero la società commerciale che gestisce tali aree di circolazione può consentire l’allacciamento/accesso all’area pubblica in più di due luoghi. Il lotto edificabile può avere più di due allacciamenti/accessi all’area pubblica se consentito nel piano per l’area circoscritta.

(5) Il lotto edificabile deve avere l’allacciamento/accesso dalla strada pubblica la cui larghezza minima dipende dal tipo di area di circolazione pubblica (strada/via - a doppia corsia o a

senso unico, vicolo cieco, accesso stradale - pedonale, percorso pedonale, scale), ed è stabilita un base alle condizioni dell'articolo 105 del presente Piano. Nella parte non costruita del lotto edificabile quest'ultimo deve avere l'accesso dalla strada pubblica dalla larghezza minima di 6m ovvero 5,5 m nel caso della ristrutturazione dell'esistente strada non classificata. Nel caso di allacciamento/ accesso del lotto edificabile dall'esistente strada pubblica la cui larghezza non è in conformità con le condizioni del presente Piano, la direzione dell'orientamento è impostata a 5 m dall'asse della strada esistente da cui viene realizzata la connessione all'area di traffico pubblico,

(6) Nelle parti edificati dell'area edificabile la larghezza della strada e/o la larghezza del lotto edificabile dell'area di circolazione su cui il lotto edificabile deve avere l'allacciamento/accesso può essere anche minore dipendentemente dalla fabbricabilità dell'area, dalle possibilità di allargamento della strada esistente ovvero dell'area del traffico pubblico, l'organizzazione del traffico esistente e / o pianificata e così via. Le condizioni di allacciamento in tali aree si possono stabilire con i piani del territorio per l'area circoscritta qualora esista l'obbligo di eseguirle oppure le stabilirà l'organo amministrativo della Città di Pola o la società commerciale che gestisce tali aree di traffico.

(7) Se il lotto edificabile è formata nel modo che la sua componente e superficie hanno la funzione di passaggio stradale fino alla superficie di traffico, la larghezza del lotto edificabile in tale parte deve ammontare al minimo a 4 metri.

(8) Quando si realizza l'allacciamento/accesso del lotto edificabile all'area di traffico pubblica tramite l'area di circolazione su cui è istituito il diritto di servizio, la lunghezza di tale allacciamento/accesso ammonta al massimo a 50m, mentre la larghezza minima di tale area di traffico a 4 m.

(9) Se i lotti edificabili si allacciano direttamente ai punti di inversione, allora è possibile costruire il punto di inversione, eccetto che all'interno del lotto edificabile, anche sulla superficie dei lotti edificabili che si allacciano ad essi, con l'approvazione del proprietario di tali lotti edificabili.

(10) Le disposizioni del presente articolo nel segmento delle larghezze necessarie delle strade/lotti dell'area di traffico pubblica, delle parti dei lotti edificabili che hanno la funzione di allacciamento/accesso stradale o area di circolazione attraverso la quale si realizza l'allacciamento/annessione all'area di traffico pubblica, e sulla quale è istituito il diritto di servizio, non fa riferimento a parti separate dell'area edificabile dell'abitato Pola - Monte Turco e Rendinalica che sono previste per il recupero urbano.”

Articolo 58

L'articolo 67 viene modificato e recita:

“(1) Gli edifici esistenti ovvero le particelle edificabili sopra alle quali esiste la possibilità di costruzione di edifici in conformità al presente PRG e confinano immediatamente con le superfici di traffico esistente o pianificato rappresentate nella parte grafica del Piano, non possono avere l'accesso alla strada immediatamente su di esse.

(2) Eccezionalmente, gli edifici esistenti ovvero le particelle edificabili sopra alle quali esiste la possibilità di costruzione in conformità al presente PRG e confinano immediatamente con le superfici di traffico esistenti o pianificate rappresentate nella parte grafica del Piano, possono avere l'accesso alla strada immediatamente da queste strade/vie se a causa delle costruzioni adiacenti o del dislivello non esiste la possibilità di accesso stradale alle altre vie, e si tratta di particelle edificabili singole - interpolazioni con le quali si termina la costruzione di blocchi o altri tipi di costruzioni o si tratta di edifici esistenti. L'accesso veicolare alla superficie di traffico rappresentata nella parte grafica del Piano si stabilirà a condizione che il veicolo senza fermarsi entri in modo indisturbato sul lotto edificabile fino al posto previsto per il parcheggio.

(3) Eccezionalmente, gli edifici esistenti ovvero i lotti edificabili su cui esiste la possibilità di costruzione, e la cui direzione di orientamento è equivalente alla copertura dell'incrocio, possono avere l'allacciamento/accesso stradale nella copertura dell'incrocio alla distanza di minimo 5 m dall'inizio ovvero termine del raggio che allaccia i bordi della strada/via con l'incrocio.

(4) Eccezionalmente, se si tratta di un incrocio in cui, in conformità alle regole della professione, è possibile formare un braccio aggiuntivo, gli edifici esistenti ovvero i lotti edificabili possono avere un allacciamento/accesso stradale e pedonale nella copertura dell'incrocio nella località del braccio aggiuntivo.”

Articolo 59

L'articolo 76 viene modificato e recita:

“(1) Le condizioni di costruzione all'interno dei territori edificabili degli insediamenti e delle parti dislocate dei territori edificabili degli insediamenti per gli edifici di tutte le destinazioni vengono stabiliti come segue:

- edifici a sé stanti:

SUPERFICIE DEL LOTTO EDIFICABILE	LIVELLO MASSIMO DI EDIFICABILITÀ DEL LOTTO EDIFICABILE	ALTEZZA MASSIMA DELL'EDIFICIO (m)	NUMERO MASSIMO DEI PIANI SOPRA IL TERRENO DELL'EDIFICIO
per le particelle edificabili della superficie fino a 300m ²	50% di superficie del lotto edificabile	10	3
per i lotti edificabili della superficie maggiore a 300-500m ²	la somma di 150m ² e 30% della superficie dei lotti edificabili oltre 300m ²		
per i lotti edificabili della superficie maggiore a 500-800m ²	la somma di 210m ² e 25% della superficie dei lotti edificabili oltre 500m ²		
per i lotti edificabili della superficie oltre 800m ²	la somma di 285m ² e 20% della superficie dei lotti oltre 800m ²		

- edifici a schiera di testa:

SUPERFICIE DELLA PARTIC DEL LOTTO EDIFICABILE	LIVELLO MASSIMO DI EDIFICABILITÀ DEL LOTTO EDIFICABILE	ALTEZZA MASSIMA DELL'EDIFICIO(m)	NUMERO MASSIMO DEI PIANI SOPRA IL TERRENO DELL'EDIFICIO
per le particelle edificabili della superficie fino a 240m ²	55% di superficie della particella edificabile	10	3
per i lotti edificabili della superficie maggiore a 240-400m ²	la somma di 132m ² e 40% della superficie dei lotti oltre 240m ²		
per i lotti edificabili della superficie oltre 400m ²	la somma di 196m ² e 30% della superficie dei lotti oltre 400m ²		

- edifici a schiera:

SUPERFICIE DEL LOTTO EDIFICABILE	LIVELLO MASSIMO DI EDIFICABILITÀ DEL LOTTO EDIFICABILE	ALTEZZA MASSIMA DELL'EDIFICIO (m)	NUMERO MASSIMO DEI PIANI SOPRA IL TERRENO DELL'EDIFICIO
per le particelle edificabili della superficie fino a 200m ²	65% di superficie del lotto edificabile	10	3
per i lotti edificabili della superficie maggiore a 200-350m ²	la somma di 130m ² e 50% della superficie dei lotti oltre 200m ²		
per i lotti edificabili della superficie oltre 350m ²	la somma di 205m ² e 30% della superficie dei lotti oltre 350m ²		

(2) Eccezionalmente dal comma 1 del presente articolo, nell'interpolazione degli edifici sulle particelle edificabili della superficie fino a 200m² il livello massimo di edificabilità può essere anche il 100% della superficie del lotto edificabile, se tale livello di edificabilità è conforme con la costruzione esistente vicina.

(3) Eccezionalmente dal comma 1 del presente articolo, nei garage per la sistemazione degli autoveicoli il livello di edificabilità può essere anche il 100% di superficie del lotto edificabile.

(4) Eccezionalmente dal comma 1 del presente articolo, nel territorio edificabile dell'insediamento di Pola con il piano di assetto del territorio dell'area circoscritta si può determinare l'altezza massima degli edifici di tutte le destinazioni d'uso e le attività non più grande di 45m, e analogicamente a ciò anche un maggiore numero di piani sopra il terreno dell'edificio che non stabilisce con il presente piano bensì con il PRG.

(5) Eccezionalmente al comma 1 del presente articolo, esclusivamente nella parte edificata dell'area edificabile dell'abitato di Pola per i lotti edificabili a singole destinazioni d'uso e attività, si può stabilire l'edificabilità massima del lotto edificabile anche fino al 100 %, con eccezione delle zone turistiche (ZT) all'interno delle quali l'edificabilità massima consentita del lotto edificabile è del 30% (eccetto che per le costruzioni dell'infrastruttura).

(6) L'edificabilità del lotto edificabile del presente articolo equivale al coefficiente di edificabilità (k_{ig}) dal vigente Regolamento sul contenuto, misure delle rappresentazioni cartografiche, indicatori spaziali obbligatori e standard di elaborazione dei piani spaziali (BU 106/98, 39/04, 45/04, 163/04 e 9/11), mentre il coefficiente di sfruttamento (k_{is}) non si stabilisce nel presente Piano bensì deriva dal rapporto della complessiva GBP dell'edificio e delle superfici del lotto edificabile, con eccezione delle zone turistiche (ZT) dove il maggior k_{is} consentito è 0,8.“.

Articolo 60

All'art. 77 dopo le parole: „aree degli abitati“ si aggiungono le parole: “e le sue parti separate e aree isolate per la riabilitazione urbana”.

Articolo 61

La denominazione del sotto sottocomma 2.2.8. cambia e recita:

“Le condizioni per l'attuazione degli interventi nello spazio nelle parti separate dell'area edificabile dell'abitato di Pola - Monte Turco e Rendinella, pianificate per il recupero urbano (prescritte in modo dettagliato per il Piano di assetto del territorio)”.

Articolo 62

L'articolo 77 cambia e recita:

“Per le parti separate dell'area edificabile dell'abitato di Pola - Monte Turco e Rendinella che sono pianificati per il recupero urbano, la cui copertura è indicata nella rappresentazione cartografica 3C. Le Condizioni di utilizzo e protezione dello spazio, Condizioni particolari in rapporto 1:25000 e nelle rappresentazioni cartografiche 5.1. Aree edificabili - c.c. Pola e C.C. Gallesano e 5.2. Aree edificabili, C.C. Pola in rapporto 1:5000, le condizioni per la realizzazione del progetto nello spazio sono state specificate in dettaglio nel piano di assetto del territorio negli articoli 77.b a 77.o delle presenti disposizioni. “.

Articolo 63

Dopo l'articolo 77 si aggiunge il titolo che recita:
 „FORMA E GRANDEZZA DEL LOTTO EDIFICABILE“.

Articolo 64

L'articolo 77 cambia e recita:

“(1) La forma e la grandezza del lotto edificabile si stabiliscono tenendo presente la destinazione e il tipo dell'edificio che è in piano di essere costruito su tale particella, la superficie di traffico con la quale si assicura l'accesso immediato sulla particella edificabile, le particelle edificabili vicine, la configurazione e le altre caratteristiche del terreno, la situazione del terreno nel catasto e nei libri fondiari, le condizioni specifiche di costruzione e altri elementi di importanza per determinare la forma del lotto edificabile.

(2) La forma e la grandezza del lotto edificabile si stabiliscono in conformità a tutte le prescrizioni relative vigenti, alla formazione morfologica e tradizionale all'interno dell'insediamento e in base alle usanze.

(3) Se la particella edificabile è formata nel modo che la sua componente e superficie hanno la funzione di passaggio stradale fino alla superficie di traffico, la larghezza del lotto edificabile in tale parte deve ammontare al minimo a 4 metri.

(4) La grandezza del lotto edificabile si stabilisce su una superficie minima di 120 m² e una superficie massima di 1.000 m². Eccezionalmente, la particella edificabile destinata alla sistemazione dell'area a destinazione sportivo/ricreativa può essere anche maggiore a 1000 m², ovvero la sua superficie massima non è stabilita. “.

Articolo 65

Dopo l'articolo 77 si aggiunge il titolo che recita:
 „DESTINAZIONE DELL'EDIFICIO“.

Articolo 66

L'articolo 77 cambia e recita:

“(1) In parti separate dell'area edificabile dell'abitato di Pola - Monte Turco e Rendinella, pianificate per il recupero urbano, possono essere fabbricati esclusivamente edifici a destinazione residenziale, parcheggi e realizzare aree a destinazione sportiva e/o ricreativa (campi sportivi aperti e parchi gioco) senza la possibilità di costruire edifici in elevazione.

(2) Negli edifici a destinazione residenziale si possono costruire anche i vani a destinazione commerciale e sociale destinate in parte minore nella parte minore della superficie totale dell'edificio, e nel numero minore di unità totali funzionali, in base alle condizioni come segue:

- nell'ambito della destinazione economica si svolgeranno attività di servizio, commerciali, turistico alberghiere e simili attività che con il loro funzionamento direttamente o indirettamente non sorpassano i valori consentiti dell'emissione di sostanze nocive e dell'influenza sull'ambiente per le zone residenziali, in conformità con le regole vigenti (aria, rumore, rifiuti, acque reflue).
- nell'ambito della destinazione pubblica e sociale è possibile seguire attività sociali, sanitarie e pedagogiche.”.

Articolo 67

Dopo l'articolo 77c. si aggiunge il titolo che recita:
 „COLLOCAZIONE DEGLI EDIFICI SUL LOTTO EDIFICABILE“.

Articolo 68

L'articolo 77 cambia e recita:

“(1) Parte del lotto edificabile su cui è possibile collocare gli edifici in elevazione è stabilito nella sua parte edificabile, dalla direzione di costruzione e dall'edificabilità.

Parte edificabile del lotto edificabile

“(2) La parte edificabile della lotto edificabile si determina in base alla forma, alla posizione della direzione di edificazione, alla distanza minima dai confini della propria lotto edificabile e alle condizioni naturali.

(3) La parte edificabile della lotto edificabile per la costruzione di un edificio a sé stante in elevazione si determina in maniera che l'edificio da una o più parti è determinato dalla linea di costruzione, e dagli altri confini della lotto edificabile propria deve essere allontanato da almeno 3m.

(4) La parte edificabile degli edifici a schiera di testa e degli edifici a schiera si stabilisce in modo che un edificio con una o più parti appoggiate sui confini della propria lotto edificabile e sulle parti non appoggiate distanziate con adeguata applicazione per gli edifici a se stanti. Nelle parti dell'edificio che si trovano sul confine della lotto edificabile non possono essere eseguite delle aperture verso la lotto adiacente, eccezione in cui la lotto adiacente sia pubblica, adibita a parco o zona di traffico. Aperture non si considerano parti del muro costruite in vetromattone che si possono eseguire eccezionalmente con l'approvazione vidimata scritta del proprietario del lotto edificabile vicina.

(5) La possibilità di costruire edifici a schiera di testa/a schiera centrali, nei casi in cui il lotto edificabile vicino non è fabbricato o su di esso si trovano edifici a se stanti esistenti, si condiziona dall'approvazione del proprietario del lotto edificabile sul cui confine tale edificio è appoggiato.

(6) Nella parte edificabile del lotto edificabile bisogna sistemare le proiezioni verticali di tutte le parti costruttive chiuse, aperte e coperte dell'edificio di base.

(7) Al di fuori della parte edificabile del lotto edificabile per l'edificio principale si possono eseguire elementi edili come cornicioni, grondaie, sporgenze dei tetti ed elementi simili evidenziati fino a 50 cm al di fuori del piano della facciata dell'edificio, tutti nel quadro del lotto edificabile.

(8) Eccezionalmente, nel caso in cui la direzione di costruzione combaci con la direzione di orientamento, al di fuori della lotto edificabile si possono eseguire cornicioni, grondaie, tettoie ed elementi simili sporgente fino a 50 cm al di fuori del livello della facciata, ma esclusivamente nella costruzione di edifici che formano una via. Tutti gli elementi di cui sopra sono eseguiti ad un'altezza di oltre 4,5 m dal livello più alto della sezione stradale lungo la particella edificabile e purché non entrino nel profilo libero della strada.

(9) Al di fuori della direzione di orientamento è possibile sistemare dei dispositivi per enfatizzare le pubblicità, ditte, elementi di protezione dal sole, vetrine, corpi illuminanti ed elementi simili di arredo urbano. Tali elementi di arredo urbano, una volta posti, non devono mettere in pericolo la sicurezza del traffico da nessun punto di vista e nemmeno disturbare il passaggio dei pedoni. Accanto alle zone pedonali gli stessi elementi possono essere enfatizzati da entrambe le parti della strada fino al limite per cui si assicura il passaggio indisturbato dei mezzi di intervento e di consegna, ovvero non minaccia la sicurezza del traffico.

(10) La parte edificabile del lotto edificabile destinata

alla sistemazione delle aree a destinazione sportiva e/o ricreativa si stabilisce in modo che l'area del terreno sportivo deve essere distante al minimo 3 metri dal confine del proprio lotto edificabile.

Direzione di costruzione

La direzione di costruzione si stabilisce prendendo in considerazione la destinazione d'uso e il tipo di edificio, la necessità di utilizzare in modo razionale il terreno, l'accesso dalla parte della superficie pubblica, la configurazione e altre caratteristiche del terreno, e in modo particolare le linee di costruzione di edifici in elevazione adiacenti o pianificati, tentando in ciò di seguire le costruzioni circostanti.

(12) Le condizioni di costruzione possono essere stabilite da uno o più direzioni di costruzione.

(13) Si determina l'obbligo di costruzione di parte dell'edificio nella direzione di costruzione.

(14) Nelle opere di infrastruttura la direzione di costruzione non è necessario definirla.

(15) La direzione di costruzione si stabilisce in modo tale che la sua distanza dalla direzione dell'orientamento sia al minimo 3m, mentre la distanza massima nel presente Piano non viene stabilita.

(16) Eccezione la direzione di costruzione si può stabilire alla distanza minore di 3m:

- nell'interpolazione degli edifici in struttura già edificata nella quale agli edifici esistenti adiacenti, è definita la direzione di costruzione a distanza minima di 3 m,
- nella ristrutturazione o sostituzione degli edifici esistenti che si trovano alla distanza minore da quella prescritta in cui non può essere minore dalla distanza esistente eccetto nel caso del alinea precedente

(17) Nelle interpolazioni degli edifici la direzione di costruzione si definisce in modo che combaci con le direzioni di costruzione degli altri edifici adiacenti. La direzione di costruzione si definisce in modo da essere uguale alla direzione di orientamento di uno degli edifici adiacenti o si definisce sul territorio tra due direzioni degli edifici adiacenti.

(18) Eccezionalmente, la distanza dell'edificio dalla direzione di orientamento può essere anche minore con l'approvazione dell'organo della Città di Pola competente per la risoluzione della circolazione se nel procedimento per stabilire le condizioni particolari, in conformità con le prescrizioni tecniche e/o regole della professione si stabilisce che la posizione/ collocazione dell'edificio non disturberà la circolazione regolare del traffico.

(19) La direzione di costruzione per i lotti edificabili destinati all'assetto delle aree a destinazione sportivo e/o ricreativa non è definito.

Edificabilità del lotto edificabile

(20) L'edificabilità del lotto edificabile si stabilisce in base ai parametri come segue:

- edifici a sé stanti:

SUPERFICIE DEL LOTTO EDIFICABILE	LIVELLO MASSIMO DI EDIFICABILITÀ DEL LOTTO EDIFICABILE	ALTEZZA MASSIMA DELL'EDIFICIO (m)	NUMERO MASSIMO DEI PIANI SOPRA IL TERRENO DELL'EDIFICIO
per le particelle edificabili della superficie fino a 300m ²	50% di superficie del lotto edificabile	10	3
per i lotti edificabili della superficie maggiore a 300-500m ²	la somma di 150m ² e 30% della superficie dei lotti oltre 300m ²		
per i lotti edificabili della superficie maggiore a 500-800m ²	la somma di 210m ² e 25% della superficie dei lotti oltre 500m ²		
per i lotti edificabili della superficie oltre 800m ²	la somma di 285m ² e 20% della superficie dei lotti oltre 800m ²		

- edifici a schiera di testa:

SUPERFICIE DEL LOTTO EDIFICABILE	LIVELLO MASSIMO DI EDIFICABILITÀ DEL LOTTO EDIFICABILE	ALTEZZA MASSIMA DELL'EDIFICIO(m)	NUMERO MASSIMO DEI PIANI SOPRA IL TERRENO DELL'EDIFICIO
per le particelle edificabili della superficie fino a 240m ²	55% di superficie del lotto edificabile	10	3
per i lotti edificabili della superficie maggiore a 240-400m ²	la somma di 132m ² e 40% della superficie dei lotti oltre 240m ²		
per i lotti edificabili della superficie oltre 400m ²	la somma di 196m ² e 30% della superficie dei lotti oltre 400m ²		

- edifici a schiera:

SUPERFICIE DEL LOTTO EDIFICABILE	LIVELLO MASSIMO DI EDIFICABILITÀ DEL LOTTO EDIFICABILE	ALTEZZA MASSIMA DELL'EDIFICIO (m)	NUMERO MASSIMO DEI PIANI SOPRA IL TERRENO DELL'EDIFICIO
per le particelle edificabili della superficie fino a 200m ²	65% di superficie del lotto edificabile	10	3
per i lotti edificabili della superficie maggiore a 200-350m ²	la somma di 130m ² e 50% della superficie dei lotti oltre 200m ²		
per i lotti edificabili della superficie oltre 350m ²	la somma di 205m ² e 30% della superficie dei lotti oltre 350m ²		

(21) Eccezionalmente, è possibile l'interpolazione degli edifici anche sui lotti edificabili di area minore a 120m², e in tal caso l'edificabilità massima può essere anche il 100% della superficie del lotto edificabile, se tale livello di edificabilità è conforme con la costruzione esistente vicina.

(22) L'edificabilità del lotto edificabile del presente articolo equivale al coefficiente di edificabilità (k_{ig}) dal vigente Regolamento sul contenuto, misure delle rappresentazioni cartografiche, indicatori spaziali obbligatori e standard di elaborazione dei piani spaziali (BU 106/98, 39/04, 45/04, 163/04 e 9/11), mentre il coefficiente di sfruttamento (k_{is}) non si stabilisce nel presente Piano bensì deriva dal rapporto della complessiva GBP dell'edificio e delle superfici del lotto edificabile.

(23) L'edificabilità dei lotti edificabili destinati alla sistemazione delle aree sportive e/o ricreative, ovvero delle superfici dei terreni sportivi, è al massimo l'80% dell'area del lotto edificabile.”.

Articolo 69

Dopo l'articolo 77c. si aggiunge il titolo che recita: „PROGETTAZIONE DELL'EDIFICIO“.

Articolo 70

L'articolo 77e. cambia e recita:

“(1) La progettazione dell'edificio determina le condizioni per la progettazione architettonica, l'altezza e il numero di piani, il tipo di tetto e l'inclinazione e il tipo di copertura.

Condizioni per la progettazione architettonica

(2) Ogni intervento nell'ambiente deve essere eseguito nel rispetto della struttura esistente in senso architettonico ed urbanistico ovvero deve essere coordinata a tale struttura.

(3) Nella progettazione della costruzione devono venir prese in considerazione le caratteristiche di qualità e della tradizione di costruzione nel territorio locale, usare dettagli di qualità, proporzioni e materiali caratteristici per il clima e la tradizione degli insediamenti locali. Le dimensioni dei nuovi edifici si devono formare in rapporto alla particella edificabile corrispondente, e in rapporto agli edifici vicini adiacenti e l'organizzazione prevalente di qualità delle superfici esterne. Di regola tutte le aperture di facciata sono protette dal sole.

(4) Durante il rinnovo della facciata, è necessario ottenere le condizioni relative al colore della facciata dall'ente responsabile per la pianificazione territoriale.

(5) Per i nuovi edifici, la selezione del colore è definita dalla documentazione del progetto nel processo di ottenimento del permesso di costruzione.

Altezza e numero di piani

L'altezza massima e il numero massimo dei piani in elevazione dell'edificio sono rappresentati nella tabella di cui nell'Articolo 77d.

(7) L'altezza massima totale dell'edificio è l'altezza massima aumentata per 3,2m.

Tipo di tetto, pendenza e tipo di copertura

(8) Tipo di tetto, pendenza e tipo di copertura vengono determinati rispettando le caratteristiche dell'edificio e le costruzioni adiacenti esistenti, e saranno applicate le regole tecniche valide per le inclinazioni della superficie del tetto a seconda del tipo di copertura.

(9) L'illuminazione dei vani in soffitto è possibile installando delle finestre sul tetto o sulla mansarda sul piano del tetto o della parete. L'architrave delle finestre in mansarda sul piano del muro non deve superare la linea di colmo sulla quale sono situate le finestre.

(10) Sul tetto sono possibili interventi costruttivi per lo sfruttamento del vento, dell'energia solare e simili fonti alternative di energia, indipendentemente dalla loro pendenza.”.

Articolo 71

Dopo l'articolo 77e. si aggiunge il titolo che recita: „ASSETTO DEL LOTTO EDIFICABILE“.

Articolo 72

L'articolo 77f. cambia e recita:

“(1) La sistemazione del lotto edificabile si stabilisce dagli elementi di costruzione degli edifici ausiliari, la costruzione di recinzioni e in parte dal terreno naturale.”.

Costruzione di edifici ausiliari

(2) Gli edifici ausiliari si possono costruire esclusivamente nell'ambito della superficie massima di edificabilità del lotto edificabile e la loro superficie edificabile complessiva (lorda) non deve superare i 50m².

(3) Gli edifici ausiliari si collocano sul lotto edificabile:

- all'interno della parte edificabile del lotto edificabile definita per la costruzione di edifici primari, come parte strutturale dell'edificio di base o come edificio separato,
- all'interno della fascia accanto alla linea di regolamento e tra le particelle edificabili adiacenti, a distanza minima di 1,5 m dalla linea di regolamento, profondità massima di 10 m calcolando dalla linea di regolamento così aprendo la porta d'ingresso non si entra nel profilo libero della superficie di traffico accanto alla linea di regolamento,
- all'interno della fascia accanto al confine del lotto edificabile limitrofa dirimpetto alla linea di regolamento, profondità massima 7m, lungo tutto il confine,

Gli edifici ausiliari non possono essere costruiti su superfici a destinazione sportive e / o ricreativa.

Costruzione di recinzioni

(4) Il lotto edificabile a tutte le destinazioni d'uso può essere recintato.

(5) In base alla direzione dell'orientamento l'altezza del muro di cinta / recinzione può ammontare al massimo a 1,5 m, mentre in altre parti può ammontare al massimo a 2 m. Ai sensi di tali disposizioni, l'altezza di un muro di sostegno non si considera l'altezza di un muro di recinzione.

(6) La recinzione con la sua posizione, altezza e forma non deve minacciare la visibilità del traffico della superficie della strada, e con ciò influenzare la sicurezza del traffico.

Quota del terreno naturale

(7) Per i lotti edificabili destinati alla sistemazione delle aree sportive e/o ricreative si stabilisce la quota del terreno naturale con piante verdi alte pari al minimo al 20% dell'area del lotto edificabile. Per le altre destinazioni la percentuale di terreno verde non si stabilisce.”.

Articolo 73

Dopo l'articolo 77f. Si aggiungono i nuovi articoli 77g., 77h., 77i., 77j., 77k., 77l., 77m., 77n. e 77o con relativi titoli come segue:

„TRAFFICO IN SOSTA

Articolo 77g.

(1) Il modo e le condizioni di risoluzione del traffico in sosta è stabilito dall'applicazione dei principi come segue:

- Per ogni intervento previsto sul territorio è necessario assicurare la superficie per la sistemazione dei veicoli in base alle normative del presente punto.

- È necessario assicurare il numero necessario di posti macchina sulla particella edificabile sopra alla quale si realizzerà l'intervento previsto sul territorio, ovvero per quella cui si rilascia l'atto per l'attuazione del piano. Il numero minimo di parcheggi necessari all'edificio (posti di parcheggio all'interno dell'edificio o parcheggi nei dintorni per le necessità dei cittadini sul lotto edificabile), stabilito nell'atto di edificazione, nel momento in cui si stabilisce la proprietà del piano non è possibile dimostrare come un'unità funzionale indipendente, bensì i garage/posti macchina devono essere collegati al diritto di possesso delle parti specifiche dell'edificio in base alle normative del presente punto o rimanere proprietà comune e non divisa di tutti i proprietari dell'edificio.

(2) I regolamenti di parcheggio per auto personali per determinate attività sono definiti come segue:

DESTINAZIONE D'USO – ATTIVITÀ	NUMERO DI POSTI DI PARCHEGGIO
per appartamento fino a 55 m ² di superficie netta	1
Per appartamento fino a 55,01 m ² fino a 120 m ² di superficie lorda	2
per appartamento maggiore di 120,01 m ² di superficie netta	3
per attività d'ufficio, su 30 m ² di superficie netta	1
per attività commerciale, su 30 m ² di superficie netta	1
per l'attività artigianale, su una superficie lorda di 30 m ²	1
per attività di servizio, su 15 m ² di superficie netta	1
per attività prescolare, su 1 gruppo di bambini nell'istituzione prescolare	4
per l'attività ambulatoria, su una superficie lorda di 15 m ²	1
per attività sportivo-ricreative, su 500 m ² di superficie netta assestata per la ricreazione	1
per complessi alberghieri dalla categoria "ristoranti" e "bar", su 15m ² di area di servizio netta	1

(3) Nella superficie netta del comma precedente non si calcolano le superfici in cui non si svolge il lavoro con i clienti/parti/cittadini (servizi igienici e guardaroba dei dipendenti, magazzini, depositi (non-vendita) silos e edifici simili per la sistemazione di materie prime, prodotti semilavorati e di produzione, e impianti produttivi automatizzati e simili).

(4) Nella superficie netta dell'appartamento si calcola l'area dei vani ausiliari della taverna per cui nella documentazione progettuale è previsto che sia appartenente ad uno degli appartamenti e che è parte integrante dell'edificio a destinazione elementare, nel cui caso alla sua superficie netta si aggiungerà l'area netta dell'appartamento e l'obbligo di risolvere il numero dei posti parcheggio per il relativo appartamento si calcola in base all'area netta complessiva dell'appartamento con taverna accompagnatoria. Se la taverna si trova nell'edificio ausiliare al di fuori dell'edificio principale, e nella documentazione progettuale è previsto che la stessa appartenga a un relativo appartamento, la sua superficie netta non viene aggiunta alla superficie netta dell'appartamento in termini di obbligo di risolvere il numero di posti auto. Quanto succitato per le taverne si applica allo stesso modo anche per le cucine estive.

(5) Nella realizzazione del Piano si attueranno anche normative più severe, qualora previste dagli atti di legge e/o subordinate alla legge che regolano la singola attività.

(6) Se nello stesso edificio si realizzano diverse attività o funzioni il numero di posti macchina si definisce in base a tali attività o funzioni, e in sintonia agli standard o dimensionato con il metodo analitico (cumulativo).

MODO E CONDIZIONI DI ALLACCIAMENTO DEL LOTTO EDIFICABILE, OVVERO COSTRUZIONI SULLA SUPERFICIE DI TRAFFICO PUBBLICA E INFRASTRUTTURA

Articolo 77h.

Il punto e le modalità di allacciamento dell'edificio all'infrastruttura di traffico, comunale e altre saranno stabiliti dall'organo o dalla società commerciale competenti in conformità alle condizioni del presente Piano applicando le normative corrispondenti, come pure delle normative professionali nel procedimento di rilascio degli atti per l'attuazione del piano del territorio.

PUNTO E MODALITA' DI ALLACCIAMENTO DEGLI EDIFICI ALLA RETE DI TRAFFICO PUBBLICA

Articolo 77i

(1) Ogni lotto edificabile su cui si pianifica la costruzione di edifici ovvero l'edificio esistente all'interno della copertura del presente Piano deve avere l'allacciamento/accesso alla superficie di traffico stabilita dalla Legge (area a destinazione pubblica, area in proprietà del proprietario del lotto edificabile, area su cui è fondato il diritto di usufrutto del passaggio a scopo di accesso al lotto edificabile).

(2) Le aree di traffico a destinazione pubblica, le aree di traffico cui si realizza l'accesso stradale all'area di traffico a destinazione pubblica, come pure gli allacciamenti alle aree di traffico all'interno delle zone per cui sono prescritte le condizioni di attuazione degli interventi nello spazio descritte dettagliatamente nel piano regolatore generale devono essere eseguite in conformità con le regolative di legge vigenti, prescrizioni particolari e le normative dell'area tematica per la progettazione in oggetto, alle regole della professione e alle condizioni particolari dell'organo amministrativo competente della Città di Pula-Pola, ovvero della persona legale che gestisce tali aree di traffico.

(3) La posizione finale delle aree di traffico, la loro larghezza, la località d'intersezione delle aree di traffico e l'organizzazione del traffico, si stabiliranno in conformità alla documentazione progettuale per l'ottenimento degli atti per l'attuazione del presente Piano con il consenso dell'organo amministrativo competente della città di Pola o della persona giuridica che gestisce queste aree di traffico,

(4) l'emissione di un atto per la costruzione di edifici all'interno dell'area deve precedere l'emissione di un atto per

la costruzione di aree di traffico pubblico in conformità con l'attuale Legge sulla costruzione.

(5) Se durante la ricostruzione della strada a causa di costruzioni esistenti all'interno delle aree per la riqualificazione urbana, i profili liberi stabiliti da questo articolo non possono essere realizzati, il profilo stradale può essere ristretto in base al regolamento speciale sulle strade e le condizioni speciali dell'organo amministrativo competente della città di Pola, ovvero della persona legale che gestisce tali aree di traffico.

(6) Condizioni specifiche della zona:

Parte separata dell'area edificabile dell'abitato Pola - Monte Turco:

- l'accesso a una parte separata dell'area di costruzione dell'abitato di Pola - Monte Turco è realizzato attraverso altre strade non allineate - un collegamento con la strada non allineata NC - 501630, il cui corridoio è rappresentato principalmente nella parte grafica del Plana,
- all'interno dell'area il lotto edificabile deve avere allacciamento/accesso dall'area di traffico pubblico la cui larghezza minima è determinata dalle seguenti condizioni:
 - traffico bidirezionale in transito:
 - area stradale - pedonale di larghezza 5,0 m con aree verdi cuscinetto da entrambe le parti dalla larghezza di 0,5 m,
 - strada dalla larghezza di 5,0 m con marciapiede su un lato dalla larghezza di 1,5 m e area verde cuscinetto da un lato dalla larghezza di 0,5 m,
 - area stradale pedonale dalla larghezza di 5,5 m,
 - transito del traffico a senso unico:
 - area stradale - pedonale di larghezza 3,5 m con aree verdi cuscinetto da entrambe le parti dalla larghezza di 0,5 m,
 - strada dalla larghezza di 3,5 m con marciapiede su un lato dalla larghezza di 1,5 m e area verde cuscinetto da un lato dalla larghezza di 0,5 m,
 - all'interno dell'area si consente la costruzione della strada con vicolo cieco della lunghezza di 100 m e con la larghezza della strada di 5,5 m senza la condizione di costruire il marciapiede,
 - se la lunghezza della strada con vicolo cieco è maggiore a 100 m si condiziona la costruzione del punto di inversione per i mezzi comunali e di intervento,
 - se la particella edificabile è formata nel modo che la sua componente e superficie hanno la funzione di passaggio stradale fino alla superficie di traffico, la larghezza del lotto edificabile in tale parte deve ammontare al minimo a 4 metri.
- quando si realizza l'allacciamento/accesso del lotto edificabile all'area di traffico pubblica tramite l'area di circolazione su cui è istituito il diritto di servizio, la lunghezza di tale allacciamento/accesso ammonta al massimo a 50m, mentre la larghezza minima di tale area di traffico a 4 m.

Parte separata dell'area edificabile dell'abitato Pola - Rendinella:

- l'accesso a una parte separata dell'area di costruzione dell'abitato di Pola - Monte Turco è realizzato attraverso altre strade non allineate - un collegamento con la strada non allineata NC - 513400, il cui corridoio è rappresentato principalmente nella parte grafica del Plana,
- all'interno dell'area il lotto edificabile deve avere allacciamento/accesso dall'area di traffico pubblico la cui larghezza minima è determinata dalle seguenti

condizioni:

- area stradale - pedonale di larghezza 3,0 m con aree verdi cuscinetto da entrambe le parti dalla larghezza di 0,5 m,
- area stradale - pedonale di larghezza 3,5 m con aree verdi cuscinetto da un lato dalla larghezza di 0,5 m,
- se la particella edificabile è formata nel modo che la sua componente e superficie hanno la funzione di passaggio stradale fino alla superficie di traffico, la larghezza del lotto edificabile in tale parte deve ammontare al minimo a 4 metri.
- quando si realizza l'allacciamento/accesso del lotto edificabile all'area di traffico pubblica tramite l'area di circolazione su cui è istituito il diritto di servizio, la lunghezza di tale allacciamento/accesso ammonta al massimo a 50m, mentre la larghezza minima di tale area di traffico a 3 m.

COLLEGAMENTO ALLA RETE DELLE TELECOMUNICAZIONI E AL RESTO DELL'INFRASTRUTTURA

Articolo 77j

(1) Le condizioni per la costruzione di reti di telecomunicazione, energia, approvvigionamento idrico e gas e reti di acque reflue sono disciplinate dagli articoli da 114 a 140 del Presente piano,

(2) La documentazione di progetto per la costruzione di reti di telecomunicazione e di altre infrastrutture deve essere sviluppata in conformità con le condizioni speciali dell'ente pubblico competente e le norme e le norme applicabili della professione.

GESTIONE DEI RIFIUTI

Articolo 77.k

Le misure di gestione dei rifiuti si attuano in conformità con le disposizioni del capo 7. GESTIONE DEI RIFIUTI del presente Piano.

MISURE DI TUTELA DEI VALORI PAESAGGISTICI E NATURALI E DELLE UNITÀ STORICO-CULTURALI

Articolo 77.l

(1) All'interno dell'area per cui sono prescritte le condizioni di attuazione degli interventi nello spazio dettagliatamente prescritte per il piano regolatore generale, non sono previsti beni culturali protetti e beni culturali proposti per la protezione né si applicano le misure prescritte per la protezione del patrimonio architettonico prescritto da questo Piano.

(2) Le aree per cui sono prescritte le condizioni di attuazione degli interventi nello spazio, descritte in modo dettagliato nel piano regolatore generale, non entrano nelle parti protette della natura e della rete ecologica - NATURA 2000.

(3) La parte separata dell'area edificabile dell'abitato di Pola - Rendinella, si trova all'interno dell'area del paesaggio naturale danneggiato o coltivato su cui si attuano misure particolari di protezione dei valori paesaggistici e naturali stabiliti nel capo 6.2. Misure di protezione dell'ambiente e dei valori naturali del presente Piano.

MISURE PER EVITARE GLI IMPATTI AMBIENTALI

Articolo 77.m

Le misure per prevenire gli impatti sull'ambiente sono stabilite nel capo 8 **MISURE PER PREVENIRE GLI IMPATTI NEGATIVI SULL'AMBIENTE** del presente Piano.

RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI ESISTENTI

Articolo 77.n.

(1) Gli edifici esistenti all'interno dell'area edificabile prevista per il recupero urbano si ristrutturano in base alle condizioni relative alla costruzione di nuovi edifici.

(2) Eccezionalmente, nella ristrutturazione di edifici esistenti, parti esistenti, non conformate degli edifici (posizione sul lotto edificabile, superficie, altezza, numero di piani) possono mantenersi, mentre parti ricostruite (distanza, altezza, superficie) devono essere conformate alle condizioni date per la nuova costruzione.

(3) Nell'ambito della ristrutturazione nella documentazione progettuale si devono rappresentare i posti di parcheggio per la parte esistente dell'edificio se erano pianificati o condizionati nell'atto per la costruzione in base al quale l'edificio in questione è stato realizzato. In caso contrario, se per la costruzione dell'edificio esistente in base alle disposizioni di allora non era necessario assicurare un numero definito di posti di parcheggio, nel caso in cui si considera che si tratta di un diritto acquisito di avere la struttura esistente senza i posti di parcheggio indicati, gli stessi si devono assicurare solo per le necessità della parte ristrutturata dell'edificio (integrata e/o aggiunta).

(4) Qualora si tratti di ristrutturazione dell'edificio esistente che si dimostra tramite il provvedimento dello stato attuato, nella documentazione progettuale è necessario rappresentare il numero di posti macchina per l'edificio legittimato, ovvero per la sua parte legittimata, nonché per parte dell'edificio che si ristruttura (costruisce e/o aggiunge).

(5) Gli edifici che si trovano nei percorsi esistenti o pianificati delle strade e delle infrastrutture si possono mantenere in conformità a una prescrizione specifica.

(6) Eccezionalmente dal comma precedente, le condizioni di ubicazione per la ristrutturazione degli edifici esistenti che si trovano all'interno dei corridoi pianificati o esistenti delle strade e infrastrutture si possono stabilire come per una nuova costruzione, in base alle condizioni per la zona all'interno della quale si trova l'edificio prescritte nel presente Piano, se tale possibilità si stabilisce nel procedimento di rilascio di condizioni specifiche, in seguito al procedimento di stabilire il lotto edificabile della strada o di altre infrastrutture.

Articolo 77.o

Altri elementi importanti per l'attuazione dell'intervento nello spazio nell'area edificabile prevista per il recupero urbano e che non sono rappresentati in modo particolare nel presente capitolo si attingono dalle disposizioni complessive del presente Piano.”.

Articolo 74

L'articolo 78 viene modificato e recita:

“(1) Sul territorio della Città di Pola fuori dall'area edificabile dell'abitato di Pola e delle sue parti distinte si

possono costruire edifici ed intraprendere altri interventi su aree edificabili sperate al di fuori degli abitati a destinazione economica:

- aree edificabili separate al di fuori degli abitati a destinazione imprenditoriale - per lo più commerciale (K2),
- aree edificabili separate al di fuori degli abitati a destinazione imprenditoriale - comunali di servizio (K3),
- area edificabile separata al di fuori dell'abitato a destinazione imprenditoriale - comunale - produttiva di servizio - per lo più a destinazione industriale (K3, I1).

(2) Le aree edificabili di cui al comma 1 sottocomma 2 e 3 del presente articolo, con il presente Piano sono distinte nella parte non fabbricata e nella parte fabbricata (rappresentato nella parte grafica del Piano).

(3) La parte fabbricata dell'area edificabile dell'insediamento è stabilita con il Piano che è elaborato.

(4) La parte non fabbricata del territorio edificabile dell'insediamento è stabilita con il Piano pianificato per l'ulteriore sviluppo.

(5) Nel territorio compreso dal presente Piano non ci sono parti non costruite non allestite dell'area edificabile al di fuori dell'abitato a destinazione imprenditoriale e produttiva.”.

Articolo 75

Nell'articolo 79 il comma 2 viene modificato come segue:

“(2) Fuori dal territorio edificabile, secondo le presenti disposizioni, si possono costruire i seguenti edifici ed intraprendere altri interventi:

- edifici in funzione dell'agricoltura,
- edifici in funzione della silvicoltura e della caccia,
- località militari e edifici
- edifici dell'infrastruttura,
- edifici per la ricerca e l'estrazione delle materie prime minerarie.”.

Articolo 76

L'articolo 80 viene modificato e recita:

“(1) Le condizioni di fabbricazione all'interno delle aree edificabili separate al di fuori degli abitati a destinazione imprenditoriale - per lo più commerciale (K2) sono le seguenti:

- la destinazione è stabilita nell'articolo 13 delle presenti disposizioni
- le altre condizioni di fabbricazione (aree dei lotti edificabili, edificabilità, altezza degli edifici e numero di piani) sono stabiliti nell'articolo 76 comma 1 delle presenti disposizioni.

(2) Le condizioni di fabbricazione all'interno delle aree edificabili separate al di fuori degli abitati a destinazione imprenditoriale - per lo più commerciale (K3) sono le seguenti:

- la destinazione è stabilita nell'articolo 14 delle presenti disposizioni
- la superficie minima consentita del lotto edificabile è di 500 m².
- l'area massima consentita del lotto edificabile è uguale all'area della località singola stabilita a destinazione (K3)
- l'edificabilità massima consentita del lotto edificabile è dell'80%
- l'altezza massima consentita degli edifici è di 20 m, e il numero massimo di piani consentiti non è stabilito.

(3) Le condizioni di costruzione all'interno dell'area

edificabile separata al di fuori dell'abitato a destinazione imprenditoriale - comunale - produttiva di servizio - per lo più a destinazione industriale (K3, I1) sono le seguenti:

- la destinazione è stabilita nell'articolo 14 delle presenti disposizioni
- l'edificabilità del lotto edificabile è stabilita nell'articolo 42 delle presenti disposizioni
- l'edificabilità massima consentita del lotto edificabile è del 90%
- l'altezza massima consentita degli edifici è di 35 m, e il numero massimo di piani consentiti non è stabilito.

(4) Le condizioni di costruzione in funzione dell'agricoltura sono stabilite negli articoli 81 e 86a delle presenti disposizioni.

(5) Le condizioni di costruzione in funzione della silvicoltura e caccia sono stabilite nell'articolo 86a delle presenti disposizioni.

(6) Le condizioni di costruzione in funzione delle località militari ed edifici sono stabilite negli articoli 22 e 22d delle presenti disposizioni.

(7) Le condizioni di costruzione per gli edifici dell'infrastruttura sono stabilite nel capo 5 "Condizioni di determinazione dei corridoi o percorsi e superficie dei sistemi stradali e altri sistemi infrastrutturali" delle presenti disposizioni.

(8) Le condizioni di costruzione per la ricerca e lo sfruttamento delle materie prime sono stabilite nell'articolo 86a delle presenti disposizioni."

Articolo 77

La denominazione del sotto sottocomma 2.3.1. cambia e recita: „EDIFICI IN FUNZIONE DELL'AGRICOLTURA“.

Articolo 78

L'articolo 81 viene modificato e recita:

“Su terreni agricoli preziosi (P2) e altri terreni agricoli, boschi e terreni boschivi (PŠ), che all'interno della copertura del Piano si trovano al di fuori dello spazio delimitato dalla Legge sulla protezione da incendi, sono possibili i seguenti interventi nello spazio:

- fattorie per l'allevamento del bestiame e pollame;
- cantine vinicole, strutture per frutticoltura e torchi con area degustazione;
- serre in vetro e in plastica con edifici accompagnatori o senza gli stessi per l'elaborazione primaria dei prodotti agricoli.”.

Articolo 79

L'articolo 82 viene modificato e recita:

“(1) Le fattorie per l'allevamento del bestiame si possono pianificare su complessi non minori a 50.000 m², mentre fattorie per pollame su complessi non minori a 20.000 m².

(2) Per fattorie nel Piano si considerano impianti per l'allevamento con 10 e più capi di bestiame. La distanza minima degli edifici a destinazione agricola per l'allevamento (fattorie) dal confine delle aree edificabili, dalle strade statali, regionali e locali si stabilisce in base al numero di capi di bestiame:

Capacità della fattoria (numero di capi di bestiame di 500 kg – UG)	Distanza minima in metri	
10-59 UG	50 m	dal territorio edificabile
60-99 UG	70 m	dal territorio edificabile
100-249 UG	200 m	dal territorio edificabile
	50 m	dalla strada statale
	20 m	dalla strada regionale e locale
250 UG e più	500 m	dal territorio edificabile
	100 m	dalla strada statale
	50 m	dalla strada regionale e locale

Articolo 80

L'articolo 83 viene modificato e recita:

“Cantine vinicole, strutture per frutticoltura e torchi con area degustazione si possono pianificare su complessi non minori a 20.000 m².”.

Articolo 81

L'articolo 84 viene modificato e recita:

“(1) Serre in vetro e plastica con edifici accompagnatori per l'elaborazione primaria dei prodotti agricoli si possono pianificare su complessi non minori a 10.000 m², mentre le serre in vetro e in plastica senza edifici accompagnatori per l'elaborazione primaria dei prodotti agricoli si possono pianificare anche su terreni agricoli di superficie minore a 10.000 m².

(2) Per serre in vetro e in plastica in rapporto alle presenti disposizioni del Piano si considerano costruzioni prefabbricate dall'altezza massima fino a 4,5 m (senza pavimento), la cui superficie non entra nella costruzione di un complesso agricolo “.

Articolo 82

Nell'articolo 85 il comma 1 si cancella.

Nel comma che finora era comma 2 e ora diventa comma 1 le parole: “neanche” si cancellano.

L'attuale comma 3 diventa comma 2.

Articolo 83

L'articolo 86 viene modificato e recita:

“La costruzione di edifici per le attività agricole dell'articolo 81 comma 1 si pianifica in base alle seguenti condizioni:

- il terreno che costituisce il complesso non si deve in seguito separare dallo stesso;
- la maggior parte (min. il 51% della superficie) del terreno che costituisce il complesso dev'essere collegato reciprocamente, e la parte rimanente si deve trovare sul territorio della Città di Pola o delle UAL limitrofe;
- per la costruzione di strutture sul terreno agricolo, il lotto edificabile si stabilisce con la forma e le dimensioni del terreno sottostante la struttura,
- la superficie edile complessiva (lorda) di tutti gli edifici di cui al comma 1 del presente articolo può ammontare al massimo a 2.000 m²; Le serre in vetro e in plastica non entrano nell'edificabilità del complesso agricolo (non si

- calcolano nella superficie lorda edificabile dell'edificio),
- gli edifici dovrebbero essere raggruppati in una parte del complesso,
- l'altezza massima (V) degli edifici ammonta a 7m, e può essere anche maggiore se ciò richiede la tecnologia della destinazione dell'edificio, eccetto serre in vetro e plastica la cui altezza massima ammonta a 4,5 m
- la progettazione degli edifici va conformata ai valori paesaggistici e ai criteri di tutela del territorio,
- almeno il 70% della superficie del complesso dev'essere lavorata/piantata prima del rilascio dell'atto adeguato per l'attuazione del piano del territorio,
- la costruzione si approva esclusivamente per l'attività agricola registrata, portando la prova relativa alla proprietà, a un affitto a lungo termine o a una concessione sul complesso.
- per la costruzione è necessaria la sistemazione del terreno che comprende l'accesso stradale e l'equipaggiamento idrico, drenaggio, fornitura di energia elettrica e smaltimento dei rifiuti secondo modalità prestabilite in base alle condizioni locali (pubbliche o private)."

Articolo 84

Dopo l'articolo 86 si aggiunge l'articolo 86a a che recita:

“Le condizioni per l'installazione di prefabbricati temporanei stabiliti nell'articolo 40 sono stabilite nel presente Piano, e devono essere in conformità con le prescrizioni specifiche. Sulle superfici pubbliche si installano in base al relativo atto rilasciato dalla Città di Pola.”.

Articolo 85

Dopo l'articolo 86a si aggiungono nuovi articoli 86b e 86c con i titoli e numeri ordinali dei sotto sottocommi sopra ad essi:

„2.3.2. EDIFICI IN FUNZIONE DELLA SILVICOLTURA E DELLA CACCIA

Articolo 86.b.

(1) Sul terreno boschivo - su aree dei boschi a destinazione specifica (§3), si possono pianificare edifici per eseguire le attività primarie della silvicoltura e della caccia: stazioni forestali (case dei guardaboschi), case dei cacciatori, depositi di materiale di legno, stazioni scientifiche e di ricerca per seguire lo stato degli ecosistemi forestali, stazioni per l'acquisto di frutti di bosco, fattorie per l'allevamento di animali selvatici, rispettivamente interventi nello spazio conformi alla Legge sui boschi.

(2) Gli edifici per lo svolgimento delle attività di base di silvicoltura e caccia sono previsti nelle condizioni speciali dell'autorità competente e alle seguenti condizioni:

- la superficie edificabile massima consentita dell'edificio può essere fino a 400 m² (nella superficie lorda massima consentita si calcolano anche gli edifici ausiliari a destinazione economica,
- l'altezza massima (V) della struttura è di 7 m;
- la distanza dal confine del territorio edile e dalle strutture al di fuori da questo, è almeno 300 m, mentre dalla linea costiera dell'acqua almeno 100 m;
- per la costruzione di strutture sul terreno boschivo, la particella edile viene stabilita con la forma e le dimensioni del terreno sottostante la struttura,
- la progettazione degli edifici va conformata ai valori paesaggistici e ai criteri di tutela del territorio.

(3) Questo tipo di costruzione è consentito esclusivamente per le attività registrate di caccia e silvicoltura, sulle superfici fuori dall'area limitata dalla Legge sulla protezione da incendi.

2.3.3. EDIFICI PER LA RICERCA E L'ESTRAZIONE DELLE RISORSE MINERARIE

Articolo 86.c.

(1) Nel Piano è definita l'area del bacino di estrazione della pietra tecnico-edile del Penitenziario di Altura (parte nella Città di Pola) e del bacino di estrazione della pietra tecnico-edile di Vidrian e Vidrian I dell'area edificabile dell'abitato di Pola.

(2) L'estrazione si può effettuare nello spazio del bacino di estrazione alle seguenti condizioni generali:

- i metodi di estrazione si devono adattare nella maggior misura possibile all'ambiente, e si consiglia il metodo di estrazione sotterranea se tecnicamente fattibile e giustificato dal punto di vista del mercato. Ciò garantisce le condizioni che aumentano la tutela del paesaggio circostante. Per le esigenze legate alla progettazione di un'estrazione sicura e giustificata dal punto di vista economico, è permesso aprire lo spazio superficiale, a patto che questo sia poi risanato;
- prevedere il trasporto della materia prima esclusivamente fuori dall'insediamento;
- non si devono mettere in pericolo i valori paesaggistici compiendo l'estrazione mediante una rimozione completa degli importanti elementi morfologici,
- Prima dell'inizio di rilascio del permesso di estrazione della pietra sulle superficie del bacino di estrazione della pietra tecnico-edile del Penitenziario di Altura (parte nella Città di Pola) sul territorio intatto, è necessario condurre una ricognizione archeologica e ricerche archeologiche mirate per determinare l'esatta posizione del sito archeologico e dei reperti archeologici e incorporare il sistema geocodificato in documenti sulla base dei quali è concesso il permesso di sfruttamento,
- al fine di proteggere il sito archeologico della grotta di San Daniele, è necessario ottenere le condizioni speciali e il consenso appropriato dell'autorità di protezione competente prima del rilascio del permesso di sfruttamento per le aree precedentemente inesplorate, in base ai risultati della correzione dei dati geospaziali, ottenere le condizioni necessarie e i relativi permessi dell'organo di tutela competente.

(3) Sulla superficie del bacino di estrazione si consente la realizzazione di solo un bacino di estrazione (un concessionario per un tipo di material prima).

(4) Le strutture e gli impianti minerari si costruiscono all'interno dei bacini di estrazione, in base a norme particolari sull'industria mineraria. Si può pianificare la costruzione di una base in asfalto, calcestruzzo e altri edifici in funzione dell'elaborazione delle materie prime minerarie.

(5) I magazzini di materiale esplosivo necessari per il minamento devono essere collocati a una distanza prescritta dall'insediamento e dei corridoi d'infrastruttura / fasce protettive, conformemente a norme speciali.

(6) La bonifica dei luoghi per l'estrazione delle risorse minerarie dev'essere parte integrante del permesso per l'estrazione. La bonifica dell'area si può eseguire come arricchimento del paesaggio.

(7) L'estrazione delle risorse minerarie va fatta in modo

da considerare sin dall'inizio, oltre all'efficacia e al profitto economico derivante dalla produzione, anche la forma dell'area in cui si svolge l'estrazione che corrisponderà al meglio alla futura destinazione di questo spazio. Risanare e allestire lo spazio per la sua destinazione definitiva, dev'essere parte integrante del processo di estrazione. Si consiglia che l'estrazione abbia inizio dal piano più alto affinché la procedura del risanamento tecnico e della nuova coltivazione biologica possa essere svolto contemporaneamente all'estrazione, di modo che le spese del risanamento cadano direttamente sulle spese di produzione.”.

Articolo 86

Si cancella l'articolo 87.

Articolo 87

L'articolo 88 viene modificato e recita:

“Sul territorio della Città di Pola la costruzione di edifici con determinate attività economiche è consentita dal presente Piano nel territorio edificabile degli insediamenti di Pola e delle sue parti distinte. Le condizioni di costruzione degli edifici per attività economiche nelle parti distinte dei territori edificabili degli abitati di Pola sono stabilite nel capo 2.2. “Territori edificabili degli abitati” delle presenti disposizioni.”.

Articolo 88

L'articolo 89 viene modificato e recita:

“(1) Sul territorio della Città di Pola la concentrazione delle attività economiche al di fuori delle aree abitate si pianifica nelle seguenti aree edificabili al di fuori degli abitati a destinazione economica:

- aree edificabili separate al di fuori degli abitati a destinazione imprenditoriale - per lo più commerciale (distributori di benzina) (K2),
- area edificabile separata al di fuori dell'abitato a destinazione imprenditoriale - comunale - produttiva di servizio - per lo più a destinazione industriale - Centro regionale per la gestione dei rifiuti “Castion” (K3, I1),
- territorio edificabile a destinazione d'affari – comunale di servizio – Zona per la gestione di rifiuti di origine animale (K3),
- area separata edificabile a destinazione d'affari - comunale e di servizio - Kompostana (K3).

(2) Le condizioni di costruzione degli edifici e di altri interventi nelle aree edificabili separate al di fuori degli abitati a destinazione economica di cui al comma 1 del presente articolo, si stabiliranno in conformità alle condizioni dell'articolo 80 delle presenti disposizioni, in cui è necessario considerare le reali esigenze tecnologiche e gli altri interventi nell'ambiente, in conformità con le normative vigenti, i standard e le regole della professione edilizia.”.

Articolo 89

Dopo l'articolo 89 il titolo: “Zone a destinazione economica-turistico alberghiera” cambia e recita: “Destinazione turistico - alberghiera”.

Articolo 90

L'articolo 90 viene modificato e recita:

“(1) La concentrazione degli edifici a destinazione turistico-alberghiera può essere effettuata nelle zone a destinazione economica turistico-alberghiera stabilita

dal presente Piano e dal piano di assetto del territorio dell'area circoscritta all'interno del territorio edificabile dell'insediamento di Pola, mentre singoli edifici a destinazione turistico-alberghiera si possono costruire e quelli già esistenti si possono ricostruire anche all'interno della parte rimanente del territorio edificabile dell'insediamento di Pola, in conformità ai piani di assetto del territorio dell'area circoscritta e alle disposizioni complessive del presente Piano.

(2) Nelle zone turistiche (TZ) e in “altre” aree a destinazione turistico-alberghiera di cui al comma 1 del presente articolo, eccetto edifici residenziali, ovvero edifici a destinazione primaria, si possono costruire e sistemare anche contenuti turistico-alberghieri accompagnatori, edifici sportivi e ricreativi, campi da giogo e aree aperte, aree di traffico nonché le infrastrutture necessarie e la rete di infrastrutture. In queste zone non si possono costruire edifici a destinazione abitativa o a un'altra destinazione tranne quella primaria, eccetto la ricostruzione di singoli edifici esistenti, in base alle disposizioni degli articoli 222 e 228.

(3) Zone turistiche (ZT) e “altre” aree a destinazione turistico - alberghiera di cui al comma 1 del presente articolo si sistemano in conformità con le disposizioni della Legge sull'assetto del territorio (GU 153/13, 65/17) che riguardano la sistemazione e la protezione dello spazio di limitazione dell'area costiera protetta e in conformità con le disposizioni del Piano del territorio della Regione Istriana.

(4) Attraverso le zone turistiche (ZT) e “altre” zone a destinazione turistico-alberghiera, che si estendono lungo la costa più di 500 metri, deve essere consentito almeno 1 accesso veicolare e pedonale ad uso pubblico fino alla costa per ogni 500 metri, il cui percorso e le altre condizioni di costruzione saranno stabilite nel piano particolareggiato o nel procedimento di rilascio per l'attuazione del piano del territorio.”.

Articolo 91

L'articolo 91 viene modificato e recita:

(1) Gli edifici a destinazione turistico-alberghiera, nei quali si offre il servizio di alloggio, si possono in maniera concentrata costruire nelle seguenti zone turistiche (ZT), che nel seguente piano sono suddivise all'interno dell'area edificabile dell'abitato di Pola:

- Zona turistica 1 - Verudella
- Zona turistica 2 - Zlatne stijene - saccorgiana con unità di spazio funzionali:
- Zlatne stijene - Horizont Pula Resort (TZ 2-1)
- Saccorgiana (TZ 2-2)

(2) La zona turistica (ZT) è una zona che è destinata alle attività turistico - alberghiere all'interno delle quali si pianificano superfici per la costruzione di edifici di alloggio, area per la costruzione di contenuti accompagnatori turistico - alberghieri, aree per la costruzione di contenuti di servizio e di approvvigionamento in funzione del turismo, come pure aree destinate agli edifici dell'infrastruttura. La zona turistica può essere composta da una o più unità funzionali - spaziali con gestione unica. La superficie minima e massima del lotto edificabile all'interno delle zone turistiche non si stabilisce con il presente piano, bensì è stabilita nel PRG.

(3) Il coefficiente di costruzione di una singola particella edificabile (a eccezione delle particelle edificabili dei sistemi d'infrastruttura) non deve superare lo 0,3 mentre il coefficiente di sfruttamento non deve superare lo 0,8; In via eccezionale, nelle zone turistiche all'interno degli abitati,

dove il coefficiente di edificabilità o il coefficiente di sfruttamento sono maggiori da quelli riportati nel presente comma, la ricostruzione degli edifici esistenti va pianificata in modo da non aumentare le dimensioni esistenti.

(4) Nella fascia di almeno 100 m dalla linea costiera non si può pianificare e neppure costruire un nuovo edificio singolo o più edifici a eccezione degli edifici dell'infrastruttura comunale e dei cavi sotterranei dell'energia, i contenuti accompagnatori a destinazione turistico alberghiera e l'allestimento delle aree pubbliche;

(5) Lo smaltimento delle acque reflue deve essere risolto con un sistema fognario chiuso provvisto di impianto di depurazione.

(6) Eccetto alle zone turistiche (ZT) di cui al comma 1 del presente articolo, nel piano particolareggiato si possono all'interno delle aree edificabili degli abitati di Pola suddividere anche "altre" aree a destinazione turistico - alberghiera.

(7) Per aree a destinazione turistico - alberghiera di cui al comma 6 del presente articolo, è necessario nel piano particolareggiato stabilire il tipo di destinazione turistico - alberghiera, in conformità con prescrizioni particolari e relative capacità di ricezione, in conformità con le capacità massime di ricezione consentite di cui all'articolo 92 delle presenti disposizioni.

(8) All'interno di tutte le superfici a destinazione turistico - alberghiera, almeno il 40% della superficie di ogni particella edificabile (a eccezione delle particelle edificabili dei sistemi infrastrutturali) dev'essere allestita come parco o come verde naturale."

Articolo 92

L'articolo 92 viene modificato e recita:

"Le capacità complessive pianificate di ricezione nelle zone a destinazione turistica, in "altre" aree a destinazione turistico - alberghiera e in singoli edifici a destinazione economico turistico - alberghiera nell'abitato, in cui (conformemente alle disposizioni del piano del territorio di livello superiore) non sono comprese le capacità "dell'alloggio privato" sono le seguenti:

	Località (zona)	Capacità (letti/ campeggiatori)	Superficie (ha)	Densità (letti/ha)	Tipo di sistemazione alberghiera		
					Alberghi (T1)	Villaggi turistici (T2)	Campeggi (T3)
I.	AREA EDIFICABILE DELL'ABITATO DI POLA - zona turistica (ZT)						
1	TZ 1- Verudella						
	Verudella – Punta Verudela, Palma, Histria	esistenti (2.055)	8,45	esistente (243,20)	x	x	
	Verudella – Verudela Beach Resort, Brioni, Park	1.848	17,12	107,94	x	x	
2	TZ 2 - Zlatne stijene - Saccorgiana						
	Zlatne stijene - Horizont Pula Resort (TZ 2-1)	esistenti (1.540)	11,32	esistente (136,04)	x	x	
	Saccorgiana (TZ 2-2)	1.544	12,87	120	x		x (solo campeggio)
	TOTALE	6.987	49,76	140,41	x	x	x
II.	AREA EDIFICABILE DELL'ABITATO DI POLA - "altre" aree a destinazione turistico - alberghiera che si delimiteranno nel piano particolareggiato						
	COMPLESSIVAMENTE	6.368	83,12	74,66	x	x	x
III.	AREA EDIFICABILE DELL'ABITATO DI POLA - Edifici singoli di alloggio a destinazione economico - turistico-alberghiera compresi gli edifici del turismo sanitario						
	Territorio edificabile degli insediamenti	3.755	-	-	x		x
	TOTALE I+II+III	17.110	-	-	x	x	x

Articolo 93

L'articolo 93 viene modificato e recita:

“(1) All'interno delle zone destinate a hotel (T1) si può svolgere la costruzione di capacità di alloggio alberghiere - tipi di hotel dal gruppo “hotel”, nei quali all'ospite viene offerto il servizio di alloggio e di ristorazione, e si possono offrire anche altri servizi in funzione di spese turistiche.

(2) Le strutture ricettive alberghiere che si costruiranno nelle zone di cui al comma 1 del presente articolo devono rispettare le condizioni dal Regolamento sulla classificazione, la categorizzazione e i standard specifici delle strutture alberghiere dagli esercizi ricettivi degli alberghi (“Gazzetta ufficiale” n. 56/16) e di altre norme prescritte, ma nelle unità ricettive non si può preparare il cibo, tranne gli edifici esistenti che si possono ricostruire in conformità alle disposizioni del presente Piano particolareggiato.

(3) All'interno delle zone destinate a hotel (T2) si può svolgere la costruzione di capacità di alloggio alberghiere - tipo villaggio turistico dal gruppo “hotel”, nei quali all'ospite viene offerto il servizio di alloggio e di ristorazione, e si possono offrire anche altri servizi in funzione di spese turistiche.

(4) Le strutture ricettive alberghiere che si costruiranno nelle zone di cui al comma 3 del presente articolo devono rispettare le condizioni dal Regolamento sulla classificazione, la categorizzazione e i standard specifici delle strutture alberghiere dagli esercizi ricettivi degli alberghi (“Gazzetta ufficiale” nn. 56/16) e altre prescrizioni.

(5) All'interno delle aree destinate ai campeggi (T3) si può pianificare la costruzione/sistemazione di aree/edifici alberghieri - tipo campeggio, in cui si offrirà agli ospiti il servizio di alloggio e ristorazione, e si possono offrire anche altri servizi in funzione della spesa turistica, con ciò che all'interno delle altre aree a destinazione turistico - alberghiera è possibile la collocazione di ostelli se stabilito nel PRG.

(6) Le strutture ricettive alberghiere che si costruiranno nelle zone di cui al comma 5 del presente articolo devono rispettare le condizioni dal Regolamento sulla classificazione, la categorizzazione delle strutture alberghiere del gruppo campeggi (“Gazzetta ufficiale” nn. 54/16), e per gli ostelli il Regolamento sulla classificazione e categorizzazione delle strutture alberghiere del gruppo altre strutture alberghiere per l'alloggio (“Gazzetta ufficiale”, n. 54/16) come pure le altre prescrizioni relative.

(7) Nelle aree del presente articolo non si può pianificare la costruzione, né si può costruire l'edificio singolo o più edifici destinati per:

- alloggio costante o temporanea (appartamenti in affitto sul mercato),
- riposo e ricreazione (case vacanze).”.

Articolo 94

Nell'art. 94 le parole: “Zone a destinazione economica-turistica alberghiera” cambia e recita: “Zone turistiche e “altre” aree a destinazione turistico - alberghiere”, e le parole: „

che assicura la realizzazione” si sostituiscono con le parole: “25 metri all'interno dei quali si assicura la realizzazione”.

Articolo 95

Il nome del titolo 4 cambia e recita: „CONDIZIONI DI COLLOCAZIONE DELLE ATTIVITÀ SOCIALI E CONTENUTI SPORTIVO - RICREATIVI“.

Articolo 96

L'articolo 96 viene modificato e recita:

“(1) Sil territorio della Città di Pola, e al di fuori dei territori edificabili degli insediamenti, si pianificano interventi di attività pubbliche e sociali nell'ambito dell'intervento più ampio della fortezza austroungarica Turtian (D).

(2) Le condizioni per la ricostruzione della fortezza austroungarica esistente, come bene culturale, sarà stabilito nella procedura di rilascio del permesso d'ubicazione (costruzione), dove è necessario tener conto delle disposizioni del presente Piano che si riferiscono alla tutela dei beni culturali.”.

Articolo 97

L'articolo 96 cambia e recita:

“(1) Nel territorio della Città di Pola con il Piano è consentita la costruzione di campi da golf.

(2) L'intervento per il campo da golf si può realizzare nella zona a destinazione sportivo - ricreativa (R1), stabilita nel PRG, all'interno dell'area edificabile dell'abitato di Pola nella località di Musil.

(3) Nelle zone di cui al comma 1 del presente articolo si possono costruire e sistemare anche gli edifici sportivi e ricreativi e le superfici aperti, superfici stradali nonché edifici infrastrutturali necessari e la rete di infrastrutture. In tale zona non possono essere costruiti edifici a destinazione residenziale o a un'altra destinazione tranne quella primaria, eccetto la ricostruzione di singoli edifici esistenti, in base alle disposizioni degli articoli 222 e 228 del presente Piano.”.

Articolo 98

L'articolo 96b cambia e recita:

“(1) Il campo da golf pianificato nella zona di Muzil, della superficie totale della zona pianificata di circa 72ha e con la capacità di 18 buche, è destinato all'assestamento di ambienti aperti dei campi da golf e di altri campi da gioco aperti sportivi e ricreativi e la costruzione dell'edificio centrale (club da golf) e le rimanenti strutture di servizio (magazzino per le attrezzature e il materiale, laboratori e sim.) necessari per il funzionamento indisturbato del campo da golf.

(2) Il campo da golf si pianifica a una distanza di almeno 25 metri dalla costa.

(3) Al minimo il 60% della superficie totale della zona del campo da golf si deve arredare da paesaggio come parchi di piantagione e vegetazione naturale, mentre sulla parte rimanente della superficie totale della zona si costruiscono campi da gioco e altri campi aperti sportivi e ricreativi.

(4) La superficie complessiva lorda della pianta di tutte le strutture chiuse e al coperto all'interno del campo da golf può raggiungere al massimo il 10% della superficie dei terreni sportivi e dei relativi servizi.

(5) La superficie totale di cui al comma precedente del presente articolo comprende la superficie della fortezza esistente Muzil nella quale si pianifica la costruzione dell'edificio centrale (club da golf) e le altre strutture ausiliari in funzione del golf (magazzini, servizi e simile).

(6) La superficie complessiva lorda della pianta di tutti gli edifici chiusi e coperti in funzione dello sport (le strutture ospitanti, i magazzini, i servizi e sim.) può raggiungere al massimo i 2 ha.

(7) Le condizioni di sistemazione e costruzione del campo da golf come anche le strutture ausiliari in funzione del golf saranno stabilite nella procedura di elaborazione e

di emanazione del piano di assetto del territorio dell'area circoscritta, per cui è necessario rispettare le disposizioni del presente Piano che si riferiscono alla tutela di valori paesaggistici e naturali e dei beni culturali.

(8) È necessario attuare misure speciali di protezione delle acque fuori terra e/o sotterranee del mare costiero, ed è obbligatoria anche la costruzione del sistema chiuso di smaltimento delle acque da drenaggio, come il riutilizzo delle acque di drenaggio purificate.

(9) Per la manutenzione del campo da golf è necessario innanzitutto usare dell'acqua di scarico depurata e dell'acqua ricavata dal procedimento di dissalazione dell'acqua marina, e l'acqua dal sistema d'approvvigionamento idrico può essere usata solo col consenso degli organi competente ("Hrvatske vode" e fornitori di questo tipo di servizio) tenendo conto della priorità di uso dell'acqua per l'approvvigionamento idrico."

Articolo 99

Nell'articolo 97 comma 1 dopo le parole: „corridoi“ si aggiunge la virgola e le parole: “dispositivi”, e dopo le parole: „E gli edifici“ si aggiungono le parole: “sistemi di infrastrutture - “.

Nello stesso articolo si cancella il comma 2.

L'attuale comma 3 diventa comma 2.

Articolo 100

L'articolo 98 viene modificato e recita:

„ (1) Il luogo e il modo di attrezzare il terreno con la rete dell'infrastruttura del traffico sono rappresentati in modo adeguato nella rappresentazione grafica nella parte grafica del Piano che stabilisce le condizioni di costruzione delle aree di traffico e sono descritti negli articoli dal 103 al 117 delle presenti disposizioni, cui sono stabilite le condizioni di costruzione degli elementi del sistema di traffico.

(2) La rappresentazione delle superfici di traffico pubbliche nella parte grafica del Piano si basa sulle disposizioni dell'Ordinanza sul contenuto, le misure delle rappresentazioni cartografiche, indicatori spaziali obbligatori e standard degli elaborati dei piani del territorio (GU 106/98, 39/04, 45/04 e 9/11) e si considera rappresentazione schematica. La soluzione finale di singole strade sarà definita adottando il piano di assetto del territorio dell'area circoscritta ovvero durante il rilascio dell'atto per l'attuazione del piano del territorio."

Articolo 101

L'articolo 99 viene modificato e recita:

„ (1) Il luogo e il modo di attrezzare il terreno con la rete dell'infrastruttura dell'energia e comunale (approvvigionamento di energia elettrica, di gas e smaltimento delle acque) sono rappresentati in modo adeguato nella rappresentazione grafica nella parte grafica del Piano che stabilisce le condizioni di costruzione delle aree di traffico e sono descritti negli articoli dal 118 al 141 delle presenti disposizioni, cui sono stabilite le condizioni di costruzione degli elementi del sistema di approvvigionamento idrico e di energia elettrica.

(2) Gli elementi della rete infrastrutturale e dell'energia stabiliti con il Piano sono considerati indicativi, mentre la loro micro collocazione sarà definita nel rilascio del piano di assetto del territorio dell'area circoscritta o durante il rilascio dell'atto per l'attuazione del piano del territorio."

Articolo 102

Dopo l'Art. 99 si aggiunge un nuovo articolo 99a che recita:

„ La delimitazione delle superfici per i sistemi infrastrutturali si effettua determinando i confini dei corridoi infrastrutturali. Il corridoio delle infrastrutture è uno spazio destinato alla sistemazione di edifici, apparecchi, attrezzature e installazioni di sistemi infrastrutturali, nonché altri edifici costruiti in conformità con regolamenti speciali. La costruzione di edifici ad altre destinazioni d'uso all'interno del corridoio della rete dell'infrastruttura costruita e non costruita dei singoli sistemi infrastrutturali si esegue in conformità alle disposizioni del presente Piano."

Articolo 103

Articolo 100 cambia e recita:

“I sistemi pianificati delle strade e di altre infrastrutture e delle strutture correlate soddisferanno le necessità future del territorio di copertura a livello dello standard attuale. Al momento della pianificazione dell'infrastruttura è necessario seguire il principio di costruzione dell'infrastruttura integrata. I Decreti in base alle quali si rilasceranno i permessi di costruzione possono deviare da quelli pianificati in via eccezionale, qualora si dimostri la necessità per il progresso tecnico o tecnologico, ovvero, future nuove informazioni, ovvero se ciò rappresenta una soluzione temporanea più razionale, o si tratta di una soluzione ulteriore della rete a un livello più elaborato di quanto sia nel presente Piano, per cui è necessario rispettare le prescrizioni e gli standard adottati, nonché le regole della prassi tecnica, e sull'ambiente del patrimonio culturale protetto adottare anche le condizioni specifiche della Soprintendenza ai beni culturali competente."

Articolo 104

Nell'articolo 101 comma 1 dopo le parole: „aree non costruite“ si aggiungono le parole: “sistema energetico e di approvvigionamento idrico”.

Nello stesso articolo, comma 2, dopo le parole: „Reti di infrastrutture“ si aggiungono le parole: “sistema energetico e di approvvigionamento idrico”.

Articolo 105

Nell'articolo 102 il comma 3 cambia e recita:

“(3) L'infrastruttura di trasporto è costituita da terminal passeggeri e / o merci: terminal passeggeri e / o merci su strada, stazioni autobus, stazioni ferroviarie (passeggeri, merci, ferrovie), stazioni ferroviarie e aeroporti in funzione del trasporto pubblico di tale porto e dei terminal portuali."

Nello stesso articolo, dopo il comma 3 si aggiunge il comma 4 che recita:

“(4) La visualizzazione dei singoli elementi dei sistemi di traffico differenziati nella forma della posizione principale nello spazio della traccia o la posizione approssimativa della superficie per lo sviluppo di determinati contenuti o l'esecuzione di determinati processi di traffico è data nella rappresentazione cartografica n. 1.A: “Uso e destinazione delle aree” nella rappresentazione cartografica n. 1.B: “Uso e destinazione delle aree - traffico” in rapporto 1:25 000.“.

Articolo 106

L'articolo 103 viene modificato e recita:

“(1) Il piano stabilisce una rete stradale di base, costituita da tracciati o parti di tracciati di strade pubbliche e non

classificate (altre) mostrate nella rappresentazione cartografica n. 1.A: "Uso e destinazione delle aree" nella rappresentazione cartografica n. 1.B: "Uso e destinazione delle aree - traffico" in rapporto 1:25 000."

(2) Questo piano stabilisce linee guida per lo sviluppo di piani territoriali dell'area più ristretta e le condizioni per il rilascio di permessi con cui si permette la costruzione delle strade quando gli stessi si rilasciano immediatamente in conformità alle disposizioni e decreti del presente Piano. Nel procedimento di realizzazione e emanazione dei piani del territorio per l'area circoscritta ovvero nel rilascio dei permessi per l'attuazione del Piano, la costruzione di nuove e la ristrutturazione delle strade deve essere in conformità alle disposizioni del presente Piano che impone la larghezza di alcuni elementi trasversali e dimensiona di conseguenza gli incroci con l'applicazione di regolamenti tecnici appropriati.

(3) I piani particolareggiati del territorio stabiliscono classificazioni dettagliate delle strade in principali strade/vie, di raccolta strade/via e altre strade/vie nonché prescrivono condizioni dettagliate di costruzione.

(4) Oltre al traffico stradale, illustrato nella sezione grafica del piano, sulla base della documentazione tecnica per l'ottenimento di un piano per l'attuazione del piano territoriale mediante l'immediata attuazione delle disposizioni del presente piano, possono essere costruite altre strade per migliorare la rete stradale complessiva e le condizioni del traffico.

(5) Qualora se per strade esistenti e/o pianificate all'interno della copertura del Piano avviene un cambiamento nel senso funzionale - cambiamento di categoria o nel senso spaziale - correzione degli elementi tecnico - stradali dal punto di vista della sicurezza del traffico sulle strade, lo stesso non si considera in disaccordo con il presente Piano."

Articolo 107

L'articolo 104 viene modificato e recita:

"(1) Nel Piano per le necessità di costruzione delle strade non classificate (altre) al di fuori del confine dell'area edificabile dell'abitato di Pola si stabilisce la larghezza minima della fascia cuscinetto della strada esistente nonché la larghezza minima del corridoio riservato alle strade pianificate in base alla seguente tabella:

Categoria strade	Larghezza [m]	
	Fascia cuscinetto - da entrambe le parti	Corridoio cuscinetto della strada pianificata
1. Strade non classificate (altre)	10	20

(2) La fascia cuscinetto è un terreno lungo la strada non classificata esistente (altra) al di fuori dell'area edificabile dell'abitato di Pola in cui è proibito svolgere qualsiasi tipo di lavoro o azione senza il consenso dell'organismo amministrativo competente che gestisce le strade non classificate (altre) se tali lavori o azioni potrebbero causare danni alla strada non classificata (altra), come pure minacciare o ostacolare il traffico e aumentare le spese di manutenzione della strada non classificata (altra). I termini e le condizioni per eseguire tali opere o azioni sono determinati nel consenso. La fascia cuscinetto si misura dal margine esterno della fascia di terreno della strada non classificata (altre) la cui larghezza minima è di 1,0 m.

(3) Nella procedura di rilascio degli atti sulla costruzione per eseguire gli interventi pianificati con il presente Piano all'interno della fascia cuscinetto delle strade non classificate (altre) al di fuori dell'area edificabile dell'abitato di Pola, precedentemente si devono richiedere le condizioni dell'organo amministrativo della Città di Pola competente per le vie/strade.

(4) Se sulle strade non classificate (altre) al di fuori dell'area edificabile dell'abitato di Pola durante il loro recupero non si possono realizzare dei profili liberi causa i fabbricati esistenti, il corridoio della strada può essere anche più stretto del profilo stabilito nel presente Piano, ovvero con una prescrizione specifica sulle strade per cui è necessario ottenere l'approvazione degli organi competenti della Città di Pola per le strade/vie.

(5) Il corridoio cuscinetto pianificato sulla strada non classificata (altre) rappresenta un corridoio pianificato per la costruzione di nuove strade non classificate (altre) al di fuori dell'area edificabile dell'abitato di Pola che è possibile costruire con l'attuazione immediata del presente Piano all'interno del quale non esiste la possibilità di alcuni interventi edili fino alla costruzione, rimozione e lavori di manutenzione degli edifici esistenti.

(6) La manutenzione delle strade esistenti si attuerà in base alle prescrizioni specifiche sulle strade.

(7) Il modo e le condizioni di allestimento di altre strade si stabilisce con il presente Piano e in base alle prescrizioni specifiche sulle strade che sono di competenza della Città di Pola."

Articolo 108

L'articolo 105 viene modificato e recita:

"(1) Nella costruzione di strade dei confini dei corridoi di strade esistenti e pianificate, si propone di prevedere l'organizzazione di strade a doppio senso e / o traffico ciclabile e / o pedonale con aree verdi protettive (centrali e / o marginali) per il verde, attrezzature urbane, recinzioni di protezione, segnalazione del traffico e costruzione di intagli nel terreno e pendii.

(2) La presenza di un elemento nella sezione trasversale della strada sarà definita a seconda dell'organizzazione della rete di trasporto su strada, delle esigenze del traffico, dell'importanza della strada nella rete di traffico, delle possibilità spaziali e dell'uso previsto della superficie lungo la strada attraverso analisi aggiuntive, studio del traffico / elaborazione e / o condizioni legali specifiche della persona legale che gestisce la strada.

(3) Nel Piano si stabiliscono le larghezze dei singoli elementi del profilo trasversale come pure le linee guida per la costruzione delle strade pubbliche e non classificate all'interno della copertura del Piano di assetto del territorio della Città di Pola:

- la larghezza della corsia delle strade pubbliche è al minimo 3,5 m,

- la larghezza della corsia delle strade non classificate (altre) è al minimo 3,0 m, ovvero al min. 3,25 m qualora sulla strada si sviluppi il trasporto pubblico cittadino di passeggeri,
- la larghezza della strada per il traffico in un senso è al min. 4,0 m,
- la larghezza del marciapiede ammonta al minimo a 1,6 m,
- la larghezza dei passaggi pedonali e delle scale pubbliche ammonta al minimo a 3,0 m, e in eccezione al min. 1,6 m in tratte più brevi,
- l'ampiezza delle piste ciclabili dipende dal tipo di pista ciclabile che si sta pianificando e i valori minimi della larghezza della strada sono stabiliti nel relativo Regolamento sulle infrastrutture ciclabili,
- la larghezza della fascia verde protettiva della strada (centrale e / o marginale) dipende dalla categoria della strada, dalle possibilità effettive e dalle condizioni nello spazio, e il valore minimo è determinato in modo tale da soddisfare le condizioni per l'installazione di segnali, segnalazioni e attrezzature e condizioni per piantare vegetazione alta e / o bassa e condizioni necessarie per l'installazione di attrezzature urbane secondarie se sono previste.

(4) Eccezionalmente, nella ricostruzione delle strade pubbliche e non classificate (altre) si stabiliscono le seguenti larghezze delle corsie stradali:

- la larghezza della corsia di traffico della strada pubblica ammonta al minimo a 3,0 m, eccetto nel caso in cui sulla strada si svolga la circolazione degli autobus cittadini. In tal caso la larghezza della corsia è al minimo 3,25 m,
- la larghezza della corsia delle strade non classificate (altre) è al minimo 2,75 m.

(5) Nell'area edificabile dell'abitato di Pola si consente la costruzione di strade non classificate (altre) con vicolo cieco nel seguente modo:

- per strade con vicolo cieco della lunghezza fino a 50 m è necessaria la costruzione di strade per lo svolgimento del traffico stradale la cui larghezza ammonta al minimo a 5,5 m,
- per strade con vicolo cieco della lunghezza fino a 50 m è necessaria la costruzione di strade per lo svolgimento del traffico stradale la cui larghezza ammonta al minimo a 5,5 m con l'obbligo di costruire al minimo un marciapiede della larghezza di 1,6 m,
- per strade con vicolo cieco della lunghezza di 100 m è obbligatoria la costruzione dei punti di inversione per veicoli comunali e d'intervento in conformità con prescrizioni particolari e alle regole della professione,

E il tutto in base alle condizioni e all'approvazione dell'organo amministrativo competente della Città di Pola ovvero della persona legale che gestisce le strade non classificate.

(6) La costruzione di strade pedonali (sentieri, passaggi e scale) e piste ciclabili è anche possibile al di fuori della sezione trasversale della strada in base alle condizioni specifiche e alle normative vigenti.

(7) Nelle vicinanze degli incroci stradali a livello, degli incroci delle strade con i binari ferroviari a livello e in parti interne delle curve stradali non è consentito piantare alberi o cespugli, installare attrezzature, recinzioni o altri oggetti che non consentono la visibilità sulla strada principale.

(8) L'accesso a tutti gli edifici e superfici a destinazione pubblica (strade, vie, piazze, parcheggi pubblici, parchi e aree verdi, passaggi pedonali principali e scale) deve essere

effettuato in conformità con il Regolamento vigente che assicura l'accesso agli edifici alle persone con invalidità o mobilità ridotta.

(9) Se sulle strade esistenti, durante la loro ricostruzione nei territori edificabili costruiti, non si possono realizzare profili liberi a causa la costruzione esistente, ma le reti di infrastruttura già previste o sim., il profilo della strada può essere anche più stretto dal profilo stabilito dal presente Piano ovvero dalle prescrizioni vigenti sulle strade.

(10) Lo standard e le altre condizioni che le strade di copertura del Piano e i suoi elementi devono soddisfare dal punto di vista della sicurezza del traffico si stabiliranno in conformità a prescrizioni specifiche e regole della professione, nel procedimento di realizzazione e emanazione dei piani del territorio dell'area circoscritta ovvero di rilascio del permesso di costruzione.”.

Articolo 109

Nell'art. 106 al comma 1 si cancellano le parole: “e”, e dopo i numeri: „22/13“ si aggiungono i numeri: 54/13, 148/13 e 92/14.”

Nello stesso articolo i comma 2 e 6 si cancellano.

Nell'attuale comma 3 le parole: “sulla costruzione” si sostituiscono con le parole: “per l'attuazione del piano del territorio”.

I commi 3, 4 e 5 diventano commi 2, 3 e 4.

Articolo 110

L'articolo 107 viene modificato e recita:

“(1) Le stazioni di servizio per la fornitura di autoveicoli si costruiscono all'interno della fascia protettiva degli esistenti, ovvero del corridoio protettivo delle pianificate strade non classificate (altre) al di fuori dell'area edificabile degli abitati di Pola come parte funzionale e territoriale delle strade non classificate (altre), ma su un lotto edificabile a parte in conformità al progetto della strada.

(2) Nel caso della costruzione di stazioni di servizio per la fornitura di autoveicoli con carburante al di fuori dell'area di costruzione dell'abitato di Pola, durante la costruzione del progetto stradale devono essere osservate le seguenti condizioni di costruzione:

- la lunghezza massima del lotto edificabile è 35 m, mentre la larghezza massima del lotto edificabile è 10 m,
- il coefficiente di edificabilità massimo del lotto edificabile della stazione di servizio è 0,7,
- il numero massimo di piani dell'edificio è un piano fuori terra,
- l'altezza massima della costruzione ammonta al massimo a 6 m,
- la distanza minima dell'edificio della stazione di servizio dalla linea di regolazione e il confine del lotto edificabile adiacente è di 3 m,
- al minimo il 20% della superficie del lotto edificabile su cui si costruisce il nuovo distributore di benzina deve essere allestito a parco e/o zone verdi,
- il tetto può essere realizzato come tetto inclinato dalla pendenza di 30° o tetto piano,
- è necessario dimensionare le superfici adibite a parcheggio in base alle condizioni dell'articolo 110 delle presenti Disposizioni d'implementazione.

(3) All'interno del lotto edificabile della stazione di servizio si può svolgere la costruzione di edifici destinati alla fornitura di tutti i tipi di combustibili e di energia - combustibili gassosi, benzina, gasolio, elettricità, ecc.

(4) La possibilità di sistemare e le condizioni di costruzione della stazione di servizio, che in conformità alla Legge sulle strade vigente e al resto delle regolative subordinate alla legge, si costruiranno come parte spaziale e funzionale della strada, all'interno dell'area edificabile dell'abitato di Pola e sono stabiliti nel PRG.

(5) Le stazioni di servizio esistenti possono essere ricostruite conformemente alle disposizioni del presente piano o in conformità con le disposizioni del progetto di un'area più ristretta.

(6) Nell'area edificabile dell'abitato di Pola, nel PRG sono stabilite le condizioni dettagliate per la realizzazione delle stazioni di servizio.

Articolo 111

L'articolo 107 si cancella.

Articolo 112

Si cancella l'articolo 108.

Articolo 113

L'articolo 109 viene modificato e recita:

“Il lotto edificabile delle strade pubbliche e non classificate si definisce con il relativo atto per l'attuazione del piano del territorio, in conformità con la Legge sull'assetto del territorio, la Legge sulla costruzione, la Legge sulle strade e altre prescrizioni necessarie sulle strade e il contenuto obbligatorio della documentazione progettuale relativa alle strade.”.

Articolo 114

L'articolo 110 viene modificato e recita:”

“(1) Il modo e le condizioni di risoluzione del traffico in sosta sul territorio nella copertura del Piano è definito dall'applicazione dei principi come segue:

1. Per ogni intervento previsto sul territorio è necessario assicurare la superficie per la sistemazione dei veicoli in base alle normative del presente articolo.
2. È necessario assicurare il numero necessario di posti macchina nel lotto edificabile sopra al quale si realizzerà l'intervento previsto sul territorio, ovvero per il quale si rilascia l'atto per l'attuazione del piano. Il numero minimo di parcheggi necessari all'edificio (posti di parcheggio all'interno dell'edificio o parcheggi nei dintorni per le necessità dei cittadini sul lotto edificabile), stabilito nell'atto di edificazione, nel momento in cui si stabilisce la proprietà del piano non è possibile dimostrare come un'unità funzionale indipendente, bensì i garage/posti macchina devono essere collegati al diritto di possesso delle parti specifiche dell'edificio in base alle normative del presente punto o rimanere proprietà comune e non divisa di tutti i comproprietari dell'edificio.
3. Qualora si tratti del lotto edificabile per il quale si rilascia il permesso di costruzione per la costruzione di nuovi edifici o per la ristrutturazione di quelli già esistenti e che non ha le condizioni per l'accesso veicolare e/o si trova nella parte dell'insediamento in cui esiste il divieto di traffico veicolare, il numero necessario di posti macchina si assicurerà in parcheggi o autosilos distanti al massimo 250 m in linea d'aria dal lotto edificabile. Il numero necessario di posti macchina su parcheggi pubblici o autosilos si risolve in base a condizioni specifiche degli organi della Città di Pola competenti per gli affari dell'economia comunale che hanno l'evidenza ufficiale

sulle condizioni confermate e sul numero di posti macchina su ogni parcheggio pubblico o autosilos. Se il numero di posti macchina si assicura su parcheggi privati o garage edificati su particelle edificabili indipendenti, si subordina la registrazione del diritto di servitù a favore della Città di Pola e per le necessità dell'edificio in oggetto che si regolerà con un contratto specifico tra il proprietario dell'immobile e la Città di Pola.

4. In via eccezionale, se si tratta di un lotto edificabile che ha le condizioni per l'accesso veicolare e per il quale si rilascia l'autorizzazione per la ristrutturazione dell'edificio esistente e sul quale non ci sono possibilità di spazio per assicurare il numero necessario di posti di parcheggio, è possibile assicurare fino a 5 posti macchina sulla particella edificabile indipendente – parcheggio privato sopra al quale i posti di parcheggio devono essere determinati, indicati e asfaltati, o è possibile parte dei posti necessari assicurare in autosilos con al minimo 20 posti, in cui è possibile risolvere il problema del parcheggio per più particelle edificabili. Tali luoghi di parcheggio non devono essere distanti in linea d'aria più di 200 m e si subordina la registrazione del diritto di usufrutto a favore della Città di Pola e per le necessità dell'edificio in oggetto.
5. In via eccezionale, nel PRG è possibile definire le parti della città di Pola in cui nella ristrutturazione degli edifici esistenti, le quali si riferiscono al cambiamento di destinazione d'uso delle parti degli edifici a pianterreno in vani d'affari o ristrutturazione del vano d'affari, non è necessario assicurare un luogo supplementare per la soluzione del traffico in sosta.
6. In via eccezionale, nella costruzione degli edifici all'interno della copertura del piano dal punto precedente, il modo di risoluzione del numero necessario di posti macchina in base alle normative del presente articolo, sarà confermata dall'organo della Città di Pola competente per gli affari di economia comunale con un regolamento speciale dall'ultimo comma del presente articolo.
7. I piani particolareggiati possono stabilire condizioni aggiuntive e / o più dettagliate in base alle quali sarà necessario soddisfare il numero richiesto di parcheggi in base al potenziale spaziale e all'intervento spaziale pianificato.

(2) Qualora il numero necessario di parcheggi si risolva al di fuori del lotto edificabile sopra al quale si realizzerà l'intervento previsto sul territorio del parcheggio o dell'autosilos, la necessità per un modo tale di risoluzione del traffico in sosta deve essere rappresentata sul territorio in un progetto in base al quale si otterrà l'atto per la costruzione.

(3) Nel procedimento di rilascio dell'atto per la costruzione l'organo competente stabilirà e indicherà di quale parcheggio o autosilos si tratti.

(4) Per le particelle edificabili e rispettivamente per gli edifici del comma 1 sottocomma 2 e 3 del presente articolo, è possibile assicurare il numero necessario di parcheggi con la costruzione su lotti edificabili indipendenti o autosilos coperti all'interno di superfici a diverse destinazioni d'uso in cui nel presente Piano è permessa la costruzione di edifici in elevazione.

(5) Allo scopo di razionalizzare le soluzioni del piano e migliorare le condizioni generali del territorio all'interno della copertura del piano del territorio circoscritto, e/o nel procedimento di rilascio del permesso di costruzione, per

uno o più edifici ovvero spazi di uso polifunzionale – attività in tutte le zone in cui la costruzione di tali edifici è concessa in base alle disposizioni totali del presente piano, il numero necessario di posti macchina, in base alle normative prescritte per ogni singola destinazione d’uso – attività, è possibile risolvere pianificando degli autosilos e/o parcheggi.

(6) La possibilità del comma precedente non si riferisce a costruzioni a destinazione completamente o in parte abitativa, per cui il numero necessario di parcheggi bisogna risolvere in conformità alle disposizioni del comma 1 del presente punto.

(7) Le strutture edilizie adibite a parcheggio e i parcheggi dal comma 5 del presente punto si possono pianificare anche al di fuori della copertura del piano territoriale dell’area circoscritta a condizione che tale soluzione per l’intervento determinato menzionato nel presente piano e che le stesse siano collocate nello spazio marginale alla sua copertura.

(8) Nel presente Piano si stabiliscono le normative di parcheggio per le autovetture per attività determinate come segue:

DESTINAZIONE D’USO – ATTIVITÀ	NUMERO DI POSTI DI PARCHEGGIO
per appartamento fino a 55 m ² di superficie netta	1
Per appartamento fino a 55,01 m ² fino a 120 m ² di superficie lorda	2
per appartamento maggiore di 120,01 m ² di superficie netta	3
per attività d’ufficio, su 30 m ² di superficie netta	1
per attività commerciale, su 30 m ² di superficie netta	1
per attività di servizio industriale e comunale, su 30m ² di superficie netta	1
per l’attività artigianale, su una superficie lorda di 30 m ²	1
per attività di servizio, su 15 m ² di superficie netta	1
per attività culturali, su 7 posti a sedere	1
per ospedali, su 5 letti	1
per ambulatori, policlinici, case della salute, istituzioni sociali, su 15 m ² di superficie netta	1
per attività religiose, su 7 posti a sedere nell’edificio religioso	1
per l’attività scolastica, su 1 classe	1
per attività di istruzione superiore, su 150 m ²	1
per attività prescolare, su 1 gruppo di bambini nell’istituzione prescolare	4
per palestre sportive, stadio, impianti sportivi, parchi gioco, su 10 posti a sedere rispettivamente fruitori	1
attività ricreative, su 500 m ² di superficie netta assestata per la ricreazione	1
per alberghi, su 1 unità di alloggio	1
per complessi alberghieri dalla categoria “ristoranti” e “bar”, su 15m ² di area di servizio netta	1
per motel, pensioni, su 1 unità di alloggio	1
per ostelli, case dello studente e degli allievi, su 10 unità di alloggio	1
per case dell’anziano, su 10 unità d’alloggio	1
per porti con 10 ormeggi	1

(9) Nella superficie netta del comma precedente non si calcolano le superfici in cui non si svolge il lavoro con i clienti/parti/cittadini (servizi igienici e guardaroba dei dipendenti, magazzini, depositi (non-vendita) silos e edifici simili per la sistemazione di materie prime, prodotti semilavorati e di produzione, e impianti produttivi automatizzati e simili).

(10) Nella superficie netta dell’appartamento si calcola l’area dei vani ausiliari della taverna per cui nella documentazione progettuale è previsto che sia appartenente ad uno degli appartamenti e che è parte integrante dell’edificio a destinazione elementare, nel cui caso alla sua superficie netta si aggiungerà l’area netta dell’appartamento e l’obbligo di risolvere il numero dei posti parcheggio per il relativo appartamento si calcola in base all’area netta complessiva dell’appartamento con taverna accompagnatoria. Se la taverna si trova nell’edificio ausiliare al di fuori dell’edificio principale, e nella documentazione progettuale è previsto che la stessa appartenga a un relativo appartamento, la sua superficie netta non viene aggiunta alla superficie netta dell’appartamento in termini di obbligo di risolvere il numero di posti auto. Quanto succitato per le taverne si applica allo stesso modo anche per le cucine estive.

(11) Fa eccezione, per i centri commerciali che comprendono più attività e per le quali, in base alle normative della tabella, deriva la necessità di assicurare più di 800 posti macchine, si consente di deviare nel senso che è sufficiente assicurare 800 posti macchina, e ciò non si considererà in disarmonia con le normative.

(12) Nella realizzazione del Piano si attueranno anche normative più severe, qualora previste dagli atti di legge e/o subordinate alla legge che regolano la singola attività.

(13) Se nello stesso edificio si realizzano diverse attività o funzioni il numero di posti macchina si definisce in base a tali attività o funzioni, e in sintonia agli standard o dimensionato con il metodo analitico (cumulativo).

(14) Con il presente Piano si definiscono le dimensioni dei posti macchina per il parcheggio e lo spazio per eseguire le manovre degli autoveicoli, autobus e motociclette in conformità alla norma HRN U.S. 4. 234. In via eccezionale, con disposizioni specifiche è possibile prescrivere normative anche più severe di quelle citate nel HRN nel caso in cui si attueranno

normative da prescrizioni specifiche.

(15) Le altre condizioni con cui si regola il parcheggio nella Città di Pola saranno determinate dall'organo della Città di Pola competente per gli affari dell'economia comunale con il relativo atto.”.

Articolo 115

Articolo 111 Il comma 1 cambia e recita:

(1) “Durante la progettazione delle strade è necessario attenersi alle leggi speciali, prescrizioni, regole e norme:

- Legge sulle strade (“Gazzetta ufficiale” nn. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 e 92/14).
- Legge sulla sicurezza del traffico stradale (“Gazzetta ufficiale”, nn. 67/08, 48/10, 74/11; 80/13, 158/13, 92/14, 64/15 e 108/17),
- Regolamento sulle condizioni di base che le strade pubbliche e i loro elementi al di fuori degli abitati devono soddisfare dall'aspetto della sicurezza nella circolazione (“Gazzetta ufficiale”, n. 110/01),
- Regolamento sulle condizioni per l'accesso dei vigili del fuoco (GU 35/94, 55/94 e 142/03).
- Regolamento sulle condizioni per la progettazione e costruzione della connessione e dell'accesso alla strada pubblica (“Gazzetta ufficiale”, nn. 95/14),
- Norma di progettazione e costruzione di nodi allo stesso livello HRN U.C4.050,
- Regolamento sull'assicurazione dell'accessibilità agli edifici alle persone disabili oppure con mobilità ridotta (GU 78/13),
- Regolamento sui segnali stradali, sulla segnaletica e sull'attrezzatura nelle strade (GU nn. 33/05, 64/05, 155/05 e 14/11),
- Regolamento sulle fermate degli autobus (“Gazzetta ufficiale” n. 119/07),
- Regolamento sull'infrastruttura ciclistica (“Gazzetta ufficiale” n. 28/16).

Articolo 116

Dopo l'articolo 112 il titolo del sotto sottocomma: „5.1.3.Traffico marittimo“ si aggiunge un articolo 112a che recita:

“(1) Nel Piano si stabilisce la rete dei porti marittimi aperti alla circolazione pubblica e porti a destinazione particolare di importanza statale, regionale e locale, la posizione dei valichi di frontiera per il traffico internazionale di passeggeri nel traffico marittimo e il terminal passeggeri del porto di Pola, i confini del porto e dei porti marittimi e dell'area separata del porto - ancoraggio e posizione delle aree portuali sperate - moli e banchine e le tratte delle ache internazionali e interne.

(2) L'area edificabile del porto per la parte dei contenuti obbligatori sulla terraferma è parte integrante dell'area edificabile dell'abitato di Pola, e i confini della parte di terraferma di ogni singolo porto, con il relativo specchio d'acqua, saranno definiti in modo più dettagliato nei piani particolareggiati.

(3) Le possibilità per la costruzione e l'uso delle sovrastrutture portuali e della costruzione di porti (infrastrutture), i tipi di attività portuali e le loro prestazioni all'interno di porti aperti al traffico pubblico e porti di destinazione speciale, sono definiti in conformità con la legislazione marittima e i porti marittimi.

(4) All'interno dei porti aperti al traffico pubblico e ai porti speciali istituiti dal presente piano, le stazioni di servizio

possono essere costruite in conformità con le possibilità derivanti dai regolamenti legali e regolamentari che disciplinano le strutture dei porti marittimi. All'interno dei porti aperti al traffico pubblico di Pola è possibile installare unità di pontoni/galleggianti per l'approvvigionamento dei natanti con combustibile in conformità a tutte le leggi, alle decisioni e regolamenti relativi all'installazione di questo tipo di impianti.”.

Articolo 117

L'articolo 113 viene modificato e recita:

“Le aree di mare del traffico marittimo sono:

1. zona portuale di Pola

- Porto marittimo aperto alla circolazione pubblica di importanza regionale Pola con la banchina per i traghetti (esistente) e altri ormeggi per il traffico passeggeri e merci, separati dall'area portuale sull'isola di Sant' Andrea - moli e banchine (all'interno dell'area portuale) e separati dalle aree portuali - ancoraggio per grandi navi/navi da crociera di fronte al molo
- porto marittimo a destinazione specifica di importanza statale - cantiere navale Uljanik (esistente)
- porto marittimo a destinazione specifica di importanza statale - industriale fabbrica di cemento Pola (esistente)
- porto marittimo a destinazione specifica di importanza statale - marina Veruda (esistente)
- porto marittimo a destinazione specifica di importanza statale - marina Santa Caterina
- porto marittimo a destinazione specifica di importanza statale - rimessaggio a secco Monumenti
- porto di mare a destinazione specifica di importanza regionale - cantiere navale Tehnomont Pola (esistente)
- porto marittimo a destinazione specifica di importanza statale - cantiere militare Vergarolla-Fisella (esistente)
- porto marittimo a destinazione specifica di importanza regionale - porto da pesca Pola-Zonki (esistente)
- porto marittimo a destinazione specifica di importanza regionale - porto sportivo Zonki, Musil- Fisella e Fisella
- porto marittimo a destinazione specifica di importanza regionale - marina Musil e Smokvica
- passaggio di frontiera permanente per il traffico internazionale di passeggeri nel traffico marittimo - terminal passeggeri di importanza statale Pola (Vallelunga)
- passaggio di frontiera permanente per il traffico internazionale di passeggeri nel traffico marittimo - terminal passeggeri di importanza statale Pola (Riva) (esistente)
- Terminal passeggeri Porto di Pola di importanza regionale
- area per atterraggio decollo/area per atterraggio e decollo idrovolanti, area/località per atterraggio/ancoraggio idrovolanti di importanza regionale

2. zona portuale Veruda

- porto marittimo aperto alla circolazione pubblica di importanza locale Ribarska koliba con ormeggi separati isola di Veruda (Isola dei Frati)
- porto marittimo aperto al traffico pubblico di importanza regionale Bunarina
- porto marittimo a destinazione specifica di importanza statale - marina Veruda (esistente)
- porto marittimo a destinazione specifica di importanza regionale - marina Bunarina
- porto marittimo a destinazione specifica di importanza statale - porto sportivo Delfin (esistente)

3. porto Stignano
 - porto marittimo a destinazione specifica di importanza regionale - porto sportivo Stignano - Idroscalo (esistente)
4. porto Stoia
 - porto marittimo a destinazione specifica di importanza regionale - porto sportivo Stoia (esistente)
5. area restante delle acque marine distante dalla costa del mare 300 m e più.”.

Articolo 118

Nell'articolo 117 comma 14 dopo i numeri: „80/13“ si aggiungono i numeri: e 15/18”.

Nello stesso articolo, comma 15, dopo le parole: „124/13“ si aggiungono i numeri: “E 105/15”, e dopo i numeri: „80/13“ si aggiungono i numeri: e 15/18”.

Articolo 119

Nell'articolo 117 il comma 3 viene modificato come segue:

“(3) All'interno dell'area portuale di Pula (Baia di Pula), un'area è designata per il movimento, il decollo, l'atterraggio e la permanenza di idrovolanti - aeroporto sull'acqua del porto di Pola. La pista di decollo/atterraggio e la località per decollo/atterraggio degli idrovolanti dell'aeroporto pianificato sull'acqua, è rappresentata nella parte grafica del Piano.”.

Nello stesso articolo, dopo il comma 3 si aggiunge il comma 4 che recita:

“(4) Nell'ambito dell'Ospedale generale di Pola si prevede l'eliporto d'emergenza di importanza regionale.”.

Articolo 120

Articolo 118 cambia e recita:

“(1)La fornitura di energia elettrica alla città di Pula sarà fornita dalle linee di trasmissione della rete elettrica di trasmissione, dalla trasformazione dell'elettricità nelle stazioni di trasformazione e dall'ulteriore distribuzione delle linee di rete agli utenti finali.

(2) I presupposti generali in base ai quali si sviluppa la rete di distribuzione sono i seguenti:

- è consentito lo sviluppo della rete futura di 20 kV, che fino al momento della sostituzione funzionerà a 10 kV di livello di tensione e in parte a 35 kV di livello di tensione,
- è consentito sviluppare solo una rete da 110 kV aumentando la potenza di trasmissione degli attuali 110 kV e ricostruendo le linee esistenti da 35 kV in linee di tensione di linea da 110 kV per tracciati esistenti e all'interno dei rispettivi corridoi protettivi
- è consentita la ristrutturazione delle esistenti stazioni 110/35/10 kV e 35/10 kV di trasformazione in stazioni di trasformazione 110/20 kV livelli di tensione.”.

Articolo 121

Nell'articolo 120 sottocomma 2 e 3 le parole: “permesso di ubicazione” si sostituiscono con le parole: “atto per l'attuazione del piano territoriale è necessario”.

Nello stesso articolo sotto comma 5, le parole: “con cui si consente la costruzione” si sostituiscono con le parole “per l'attuazione del piano del territorio”.

Articolo 122

L'articolo 121 viene modificato e recita:

“(1) Nel presente Piano si stabiliscono i seguenti corridoi infrastrutturali della linea di alta tensione:

1. Rete pianificata (non costruita) - corridoi per riservare lo spazio
 - linea di alta tensione regionale 110kV - 35 m da entrambe le parti dell'asse, totale 50 m (50 m progettati),
 - linea di alta tensione regionale 2x110kV - 35 m da entrambe le parti dell'asse, totale 50 m (60 m progettati),
 - 20(35)10kV - 15 m da entrambe le parti dell'asse, totale 30 m,
 - cavo 2x110kV - 7,5 m da entrambe le parti dell'asse, totale 15 m (12 m progettati),
 - cavo 110kV - 7,5 m da entrambe le parti dell'asse, totale 15 m (10 m progettati),
2. Rete pianificata (non costruita) - corridoio protettivo
 - linea di alta tensione regionale 2x110kV - 25 m da entrambe le parti dell'asse, totale 50 m
 - linea di alta tensione regionale 110kV - 20 m da entrambe le parti dell'asse, totale 40 m
 - 20(35)10 kV - 5 m da entrambe le parti dell'asse, totale 10 m,

(2) L'area al di sotto della linea elettrica di solito non è destinata alla costruzione di edifici residenziali, alla ricostruzione di edifici residenziali con cui si aumenta l'altezza di edifici o edifici in cui vivono più persone. Questo spazio può essere utilizzato principalmente per indirizzare il traffico e altre infrastrutture e per altri scopi in conformità con le normative e gli standard legali.

(3) Per tutti gli interventi nello spazio che si pianificano nella fascia protetta dell'elettrodotto o nello spazio attorno alle stazioni di trasformazione, è necessario richiedere delle condizioni particolari dell'organo competente.”.

Articolo 123

Nell'articolo 122 si aggiunge un nuovo comma 1 che recita:

“(1) Nel Piano del territorio della Città di Pola si stabiliscono i corridoi per i gasdotti ad alta pressione, media e bassa pressione e le posizioni per la costruzione e la disposizione delle stazioni di riduzione (RS) e di misurazione (MRS) sono indicate nella rappresentazione cartografica 2.A. “Sistemi infrastrutturali - Sistema energetico”.”.

L'attuale comma 1 diventa comma 2.

Articolo 124

Nell'art. 125 al comma 1 nella 4 frase la virgola e le parole: “,e ciò” vengono sostituite con le parole: “considerando che la distanza minima dell'edificio dal gasdotto deve essere:”.

Nello stesso articolo e comma nei sotto commi 1 e 2 le parole: “corridoio di” si cancellano.

Nel comma 2 dopo le parole: „la stabilità dell'edificio“ si aggiunge la virgola e le parole: “mentre la distanza della conduttura a bassa pressione dall'edificio in cui alloggiano le persone ammonta al minimo a 1,0 m”.

Dopo il comma 2 si aggiunge il nuovo comma 3 che recita:

“(3) Nella zona larga 5 m da una parte e dall'altra, contando dall'asse del gasdotto, è vietato piantare piante le cui radici crescono più di 1 m di lunghezza e il cui terreno è necessario lavorare a una profondità maggiore di 0.5 m.”.

L'attuale comma 3 diventa comma 4.

Articolo 125

All'art. 126 le parole: "permesso di costruire" si sostituiscono con le parole: "con l'atto per l'attuazione dei piani del territorio".

Articolo 126

Dopo l'articolo 126 il titolo del sotto sottocomma: „5.2.2. SISTEMA DI GESTIONE IDRICA“ si aggiunge l'articolo 126.b. che recita:

“Nelle rappresentazioni cartografiche 2.B: “Sistemi delle infrastrutture - Sistema di gestione idrica - Approvvigionamento idrico” e 2.C: “Sistemi delle infrastrutture - Sistema di gestione idrica - Smaltimento delle acque reflue” è data la rappresentazione di base dei tracciati, gli edifici e la sistemazione del sistema di gestione idrica della Città di Pola in rapporto 1:25000.“

Articolo 127

L'articolo 127 viene modificato e recita:

“(1) Nel Piano del territorio nella rappresentazione cartografica 2.B: “Sistemi delle infrastrutture - Sistema di gestione idrica - Approvvigionamento idrico” è stabilito il sistema di approvvigionamento idrico sul territorio della Città di Pola che copre la condotta principale e altre condotte di approvvigionamento idrico, irrigatori sotterranei di acqua / impianti di trattamento delle acque, depuratori d'acqua potabile, stazioni di pompaggio e serbatoi.

(2) La costruzione di condotte idriche, stazioni di pompaggio e pre pompaggio, come pure serbatoi si eseguirà in conformità con condizioni specifiche sulla gestione delle acque del competente ente comunale, con il presente Piano e regolamenti di vigenti.

(3) Per la raccolta dell'acqua/rifornimento nel sistema dell'approvvigionamento idrico pubblico si stabiliscono le zone di protezione sanitaria. In conformità alle prescrizioni speciali della Regione Istriana sulla protezione delle fonti di acqua potabile è necessario adottare tutte le misure necessarie per la protezione dei pozzi e la loro funzione completa di approvvigionamento idrico. A questo scopo è necessario:

- urgentemente fare la ripresa dei contaminanti nei pozzi polesani
- rimuovere tutte le cause di contaminazione dei pozzi
- nella terza zona di protezione arredare il terreno conformemente al Programma delle misure di protezione
- costruire un impianto centrale per condizionare l'acqua dai pozzi polesani.”.

Articolo 128

All'art. 128 le parole: "permesso di ubicazione (costruzione)" si sostituiscono con le parole: "con l'atto per l'attuazione dei piani del territorio".

Nello stesso articolo le parole: "con la prescrizione" si sostituisce con la parola: "con l'atto".

Articolo 129

Dopo l'articolo 130 b. il titolo del sotto sottocomma: “5.2.2.2. Smaltimento delle acque reflue” si aggiunge l'articolo 130 c che recita:

“(1) Il metodo di smaltimento delle acque reflue e il collegamento al sistema di drenaggio pubblico nell'area della Città di Pola si attueranno in conformità con le prescrizioni di legge e gli atti speciali della Città di Pola sul trattamento delle acque reflue.

(2) Questo piano stabilisce un sistema di smaltimento

delle acque reflue nell'area della Città di Pola, che copre i principali canali di smaltimento - collettori, stazioni di pompaggio, impianti di trattamento delle acque reflue e sistemi di scarico delle acque reflue.

(3) I tracciati delle infrastrutture e delle strutture associate nel sistema di drenaggio delle acque reflue nell'area della copertura del Piano è di natura generale. Da questi tracciati, ovvero posizioni nelle procedure di elaborazione dei piani territoriali dell'area circoscritta come anche del rilascio del permesso di costruire, è possibile deviare in conformità alle nuove conoscenze e ai progressi tecnologici, e tutto in base alle condizioni dell'organo competente e all'impresa comunale.

(4) Lo smaltimento delle acque reflue all'interno delle zone turistiche (TZ) deve essere risolto con un sistema fognario chiuso provvisto di impianto di depurazione.”.

Articolo 130

Nell'articolo 131 comma 1 le parole: “della città di Pola” si sostituiscono con le parole: “la copertura del Piano”.

Articolo 131

Nell'articolo 132 comma 1 la parola: “della città” si sostituisce con la parola: “della Città”, e i numeri: „3.4.2.“ si sostituiscono con le parole, il numero e il segno: „2.C.”Sistemi delle infrastrutture -“.

Nello stesso articolo, dopo il comma 2 si aggiungono i commi 3, 4 e 5 che recitano:

“(3) Durante la stesura della documentazione di progetto per l'ottenimento dell'atto per l'attuazione del piano per la costruzione dell'impianto di trattamento delle acque reflue nella località di Stoia / Molo Carbone, è necessario analizzare il livello massimo del mare per periodi di ritorno in relazione al sistema di altezza HVRS71 per l'area in oggetto, che sono stati valutati nell'Elaborato “Inondazioni del mare nelle zone costiere” (Spalato, marzo 2013).

(4) Nello stabilire la località esatta dell'impianto per il trattamento delle acque reflue nella località di Stoia/ Molo Carbone, è necessario prevedere lo stesso al di fuori della zona di inondazione o costruirlo in modo che non sia inondato.

(5) La posizione delle linee inondate e delle zone di inondazione del mare (per possibilità bassa, media e alta di rischio inondazione) è rappresentata nelle carte da allerta inondazioni che sono parte sistematica del Piano di gestione delle aree idriche per il periodo 2016.-2021.“.

Articolo 132

Nell'articolo 133 comma 3 le parole: “della città” si sostituisce con la parola: “della Città”.

Articolo 133

Nell'articolo 134 a comma 1 le parole: “della città di Pola” si sostituiscono con le parole: “la copertura del Piano”.

Nello stesso articolo, comma 4 la parola “città” si sostituisce con la parola “Città”.

Articolo 134

All'art. 135 comma 1 le parole: “della città di Pola” si sostituiscono con le parole: “nell'area di copertura del Piano”.

Nello stesso articolo comma 3 le parole: “-storico culturali” si sostituiscono con le parole: “storico culturali protette”.

Articolo 135

Nell'articolo 136 a comma 1 le parole: "della città di Pola" si sostituiscono con le parole: "nell'area di copertura del Piano".

Articolo 136

All'art. 137 comma 1 le parole: "storico culturali" si sostituiscono con le parole: "all'interno delle storico - culturali protette".

Articolo 137

Nell'articolo 141 comma 1 l'alinea 1 il numero: "6" si sostituisce con il numero ordinale: „10“.

Articolo 138

L'articolo 141a si cancella.

Articolo 139

Dopo l'articolo 142 e il titolo del sotto comma: „6.1.BENI CULTURALI“ si aggiunge il titolo del sotto sottocomma: „6.1.1. Patrimonio culturale protetto“.

Articolo 140

L'articolo 143 viene modificato e recita:

(1) Con il Piano sono stabilite le sotto zone e le località dei beni culturali protetti nel territorio della Città di Pola.

(2) Nel registro dei beni culturali della Repubblica di Croazia, nella Lista dei beni culturali protetti, sono introdotti i seguenti beni immobili del territorio della Città di Pola:

- Cappella memoriale con i resti della basilica di Santa Maria Formosa e il monastero benedettino di Pola, decreto del 24/02/2010, numero del registro: Z-4449,
- Chiesa di San Nicola, decreto del 06/05/2009, numero di registro: Z-4064,
- Unità storico culturale della città di Pola, decreto del 08/11/2012, numero di registro: Z-5638,
- Complesso della Cattedrale dell'Assunzione della Beata Vergine Maria a Pola con campanile, decreto del 24/02/2010, numero di registro: Z-4448,
- Porta gemina a Pola, decreto del 09/04/2003, n. di registro: N-7, Z-861
- Arco dei Sergi (Porta aurea) a Pola, decreto del 09/04/2003, n. di registro: N-33, Z-862
- Anfiteatro di Pola, decreto del 09/04/2003, n. di registro: N-9, Z-863
- Tempio di Augusto a Pola, decreto del 09/04/2003, n. di registro: N-10, Z-864
- Teatro romano di scena, decreto del 09/04/2003, n. di registro: N-11, Z-865
- Complesso monasteriale con la chiesa di San Francesco, decreto del 23/09/2003, numero di registro: Z-1339,
- Villa Martinz in via Città di Graz 2, n. di registro: Z-1340,
- Edificio della posta vecchia, decreto del 20/12/2005, n. di registro: Z-2475,
- Stabilimento balneare della spiaggia di Stoia a Pola, decreto del 20/12/2005, n. di registro: Z-2476,
- Le quattro zone idro-archeologiche nel territorio che si estende dal capo di san Giovanni sulla penisola Verudica a sud di Pola fino al porto di Budava, decreto num. 317/1 del 23 dicembre 1966, num. di registro: RRI-111 (parte appartenente alla Città di Pola),
- L'edificio dell'osservatorio di Pola, decreto del 22/12/2008, n. di registro: Z-3995,
- Edificio sulla p.c. 637/10, entrambe c.c. Pola (ex stalla

per i cavalli e magazzino per automezzi con i quali si trasportava il carbone dai magazzini per carbone-Kohlen Magazin - Arsenale austroungarico marittimo di Pola, oggi nell'ambito del Porto di Pola) , decreto del 22/12/2008, n. di registro: Z-4013,

- Fortezza di Monvidal a Pola, decreto del 22/12/2008, n. di registro: Z-4018,
- Fortezza di San Giorgio a Pola, decreto del 22/12/2008, n. di registro: Z-4019,
- Fortezza di San Michele, decreto del 22/12/2008, n. di registro: Z-4020,
- Fortezza di Musil a Pola, decreto del 22/12/2008, n. di registro: Z-4021,
- Fortezza di Monsival / Bourguignon a Pola, decreto del 22/12/2008, n. di registro: Z-4024,
- Fortezza di Verudella e batteria di artiglieria di San Giovanni (Cunfida) a Pola, decreto del 22/12/2008, n. di registro: Z-4023,
- Fortezza di Monte Monetta (Munide) e batteria di artiglieria Žunac (Zonchi) presso Stignano a Pola, decreto del 22/12/2008, n. di registro: Z-4017,
- Fortezza di Stoia e colonia estiva per bambini a Stoia, decreto del 06/05/2009, n. di registro: Z-4100,
- Fortezza di Marie Louise, decreto del 22/12/2008, n. di registro: Z-4022,
- Fortezza Monte Grosso con batterie di artiglieria Valmamaggiore, Monte Grosso e Monte San Maesta), decreto del 24/02/2010, numero di registro: Z-4472,
- Fortezza Punta Cristo, decreto del 11/05/2010, n. di registro: Z-4556.
- Complesso della ex stazione aerea marittima di Puntisella (Idroscalo) presso Stignano, decreto del 30/03/2015, n. di registro: Z-5546.
- Sito archeologico nel quartiere di San Teodoro a Pola, decreto del 26/09/2012, n. di registro: Z-5801
- Complesso militare sull'isola di San Catarina a Pola, sulla p.c. 124 e 125 entrambe c.c. di Pola, decreto del 23/10/2012, n. di registro: Z-4651.
- Zona nell'ambito dell'ex complesso militare Monumenti, decreto del 23/10/2012, n. di registro: Z-5490.
- Barutana Signole nella penisola di Musil a Pola, costruita sulla p.c. 5317 c.c. Pola, decreto del 23/04/2013, n. di registro Z-9565.
- Zona della batteria di artiglieria e complesso di impianti Fisella nella penisola di Musil a Pola con fascia costiera, decreto del 23/04/2013, n. di registro Z-5966.
- Paesaggio culturale delle isole Brioni, decreto del 29/04/2013, n. di registro Z-5983.

(3) Nel registro dei beni culturali della Repubblica di Croazia, nella Lista dei beni culturali protetti, sono introdotti i seguenti beni immobili del territorio della Città di Pola:

- Località archeologica Smokvica nella penisola di Musil a Pola, decreto del 21/12/2012, n. di registro P-4481 (protezione preventiva: al massimo 6 anni dal giorno di emanazione del decreto),
- Palazzo Scracin, decreto del 24 settembre 2015, n. registro P-5177 (massimo 3 anni dalla data di rilascio),
- Edificio del Museo Archeologico dell'Istria, decreto del 29/02/2016, n. registro P-5287 (massimo 3 anni dalla data di rilascio),
- Forte di Colle Castello, decreto del 07/11/2016, n. registro P-5559. (al massimo 3 anni dal giorno dell'emanazione),

(4) Nel registro dei beni culturali della Repubblica di Croazia, Evidenza dei beni culturali di importanza locale, sono introdotti i seguenti beni immobili del territorio della Città di Pola:

- parte del cimitero cittadino di Pola ("Bollettino ufficiale della Città di Pola", n. 9/10).

Articolo 141

Dopo l'articolo 143 si aggiunge il titolo del nuovo sotto sottocomma: „6.1.2. Misure di protezione del patrimonio architettonico”.

Articolo 142

Si cancella l'articolo 145.

Articolo 143

Si cancella l'articolo 146.

Articolo 144

Art. 147 comma 1 e comma 2 il numero ordinale: "145" si sostituisce con il numero ordinale "151 b", e il numero ordinale "146" si sostituisce con il numero ordinale "151 c".

Nel comma 1 sotto comma 11 dopo le parole: „sul colle“ si aggiungono le parole: “all'interno delle protette”.

Nello stesso articolo, dopo il comma 12 si aggiunge un nuovo sotto comma 13 che recita:

“-Località archeologiche - grotta di San Daniele.”.

Articolo 145

Nell'articolo 150 comma 3 le parole: “dell'edificio” si sostituisce con le parole “di costruzione”, e la parola: “edificabile” con la parola: “costruibile”.

All'art. 150 dopo il comma 3 si aggiunge il comma 4 che recita:

“Nel determinare le condizioni per la costruzione di interventi nell'area all'interno della cava del penitenziario di Altura nell'area di diffusione del sito archeologico della grotta di San Daniele e dell'areale protetto, è necessario ottenere condizioni speciali e il corrispondente consenso dalla competente Soprintendenza alle antichità.”.

Articolo 146

Nell'articolo 151 comma 1 dopo le parole: „direzioni da“ si aggiunge la parola: “protette”, e la parola “cittadine” si sostituisce con la parola: „urbane”.

Nello stesso articolo, comma 2, le parole: “permesso di ubicazione (costruzione)” si sostituiscono con le parole: “con l'atto per l'attuazione dei piani del territorio”.

Articolo 147

Dopo l'articolo 151 si aggiungono gli articoli 151a, 151b e 151c e il relativo titolo e sotto sotto capo che recitano:

„Articolo 151a.

(1) Dal momento che la valorizzazione del patrimonio architettonico è un processo continuo, che con nuove conoscenze, basate sul lavoro scientifico, cambia e si aggiorna, si consente che la valorizzazione per alcuni edifici nel presente Piano sia modificata, ma esclusivamente nel processo di realizzazione e emanazione del piano del territorio per l'area circoscritta e/o dell'elaborato dettagliato dei conservatori. In tal caso tale differenza di categorizzazione non si considererà in disaccordo con il Piano.

(2) Nei casi in cui per un determinato territorio viene

realizzato l'elaborato/la base dettagliato dei Conservatori e certificato da parte dell'organo competente, saranno stabilite tutte le misure di protezione di tale territorio, tranne quelle in base al presente Piano, e in base all'elaborato dettagliato dei Conservatori.

(3) All'interno della zona di copertura del Piano sono realizzate le basi dei Conservatori per le zone come segue:

- Monumenti – isola di Santa Caterina
- Stignano
- Marina Veruda - Vecchia officina del gas 1912
- Complesso dell'ospedale e del campus universitario.
- Riva
- “Città Vecchia”.

(4) All'interno del territorio di copertura del Piano è stato elaborato lo Studio dello sviluppo territoriale del cimitero di Monte Ghio a Pola.

6.1.3 Processo integrale di lavoro

Articolo 151.b

Per processo integrale di lavoro su tutti gli edifici esistenti e spazi di patrimonio architettonico, in base al presente Piano si sottintende:

- preparazione della documentazione degli stati attuali (architettonici, registrazioni fotogrammetriche e foto) e raccolta della documentazione grafica e scritta attempata a disposizione, che darà un'immagine obiettiva dello stato esistente dell'edificio e dello spazio. Tale documentazione ora e in futuro, sarà la base per l'interpretazione scientifica e professionale per qualsiasi ricercatore che conosce il patrimonio architettonico,
- realizzazione degli studi dello sviluppo spaziale e storico dell'edificio o dello spazio del patrimonio architettonico, che si basa sulle ricerche sull'edificio stesso nello stato in cui si trova e sulla documentazione precedentemente menzionata, allo scopo di studiare in modo integrale la struttura architettonica attuale degli edifici che spesso è molto stratificata, struttura architettonica degli edifici e spazi,
- valorizzazione e trattamento della struttura architettonica degli edifici e spazi del patrimonio architettonico allo scopo di presentare e valorizzare il valore totale monumentale e dei singoli dettagli monumentali,
- determinare le condizioni di sistemazione (formazione) degli edifici e spazi da parte della sezione per la soprintendenza per gli edifici e spazi nell'area tutelata, ovvero le basi di conservazione o sistemi di misure di protezione dei beni culturali nella procedura di realizzazione e emanazione del piano territoriale per l'area circoscritta,
- esecuzione della documentazione concettuale ed esecutiva necessaria per ottenere i permessi prescritti dalla legge,
- esecuzione dei lavori sulla sistemazione degli edifici o spazi del patrimonio architettonico. In tale fase si realizzano e seguono i lavori finali sull'edificio o spazio del patrimonio architettonico, e si stabiliscono o cambiano le assunzioni stabilite prima della realizzazione della documentazione. Allo stesso tempo si completa o adegua la documentazione tecnica con nuove conoscenze, cosa che richiede un controllo permanente da parte dei ricercatori nel corso dell'esecuzione di lavori.

Articolo 151.c

Per processo di lavoro integrato nella costruzione di nuovi edifici nel contesto del patrimonio architettonico, in base al presente Piano si sottintende la realizzazione della documentazione, che si deve effettuare sia per ogni singola particella edificabile che per complessi di particelle quando sono unite, in continuità del relativo blocco (unità complessive di intervento), e che comprende:

- piano della situazione delle unità di intervento (in misura min. 1:200) con disegnati gli edifici limitrofi; rappresentazione orizzontale e verticale del terreno rappresentato in quote assolute; stato e posizione delle installazioni comunali e dei dispositivi; edifici o parti di edifici che sono previsti per essere conservati o demoliti (in conformità alla realizzazione della valorizzazione); la lottizzazione esistente e della proprietà delle terre; situazione e posizione del verde e delle conoscenze disponibili circa la posizione di eventuali reperti archeologici,
- la rappresentazione dello sviluppo spaziale delle unità di intervento (grafica e/o testuale) basata sullo sviluppo territoriale della città e delle fonti scritte disponibili,
- valorizzazione e trattamento (testuale),
- soluzione spaziale e architettonica preliminare delle unità singole o complessive di intervento (misure min. 1:200) a tutti i livelli, sezioni e facciate.”.

Articolo 148

Nell’articolo 152 comma 1 le parole: “si attua” si sostituisce con la parola: “verifica”.

Nello stesso articolo, comma 2, le parole: “permesso di ubicazione (costruzione)” si sostituiscono con le parole: “con l’atto per l’attuazione dei piani del territorio”.

Articolo 149

Art. 153 comma 1 e comma 2 il numero ordinale: “145” si sostituisce con il numero ordinale “151 b”, e il numero ordinale “146” si sostituisce con il numero ordinale “151 c”.

Nello stesso articolo comma 2 dopo le parole “e la possibilità” si aggiungono le parole e il segno: “realizzazione di interventi che non sono disponibili per una particolare categoria di edifici - “.

Articolo 150

Art. 154 comma 1 e comma 2 il numero ordinale: “145” si sostituisce con il numero ordinale “151 b”, e il numero ordinale “146” si sostituisce con il numero ordinale “151 c”.

Articolo 151

L’articolo 154 si cancella.

Articolo 152

La denominazione del sotto sottocomma 6.2. cambia e recita:

„MISURE DI PROTEZIONE DEI VALORI NATURALI E PAESAGGISTICI”.

Dopo il sotto capo: “6.2. „MISURE DI PROTEZIONE DEI VALORI NATURALI E PAESAGGISTICI” si aggiunge un nuovo titolo che recita: „6.2.1. Aree protette”.

Articolo 153

Nell’art. 156 si cancella il comma 2.

I commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 9 diventano commi 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

Articolo 154

L’Articolo 157 si cancella.

Articolo 155

L’Articolo 158 si cancella.

Articolo 156

L’Articolo 159 si cancella.

Articolo 157

L’Articolo 160 si cancella.

Articolo 158

L’Articolo 161 si cancella.

Articolo 159

L’Articolo 161.a si cancella.

Articolo 160

L’Articolo 162 si cancella.

Articolo 161

L’Articolo 163 si cancella.

Articolo 162

Sopra l’articolo 163a il numero ordinale del sotto sottocomma “Specie a rischio d’estinzione e severamente protette”, 6.2.1. “ si sostituisce con il numero ordinale: „6.2.2.”.

Articolo 163

Negli articoli 163a, 163c, 163d e 163 e le parole: „PPDSZSZ - Regolamento sulla proclamazione delle specie selvagge protette o severamente protette/”Gazzetta ufficiale”, n. 99/09/))” si sostituisce con le parole: „PSZV - Regolamento sulle specie severamente protette/Gazzetta ufficiale n. 144/13 e 73/16/ e PSZDV - Regolamento sulla raccolta di specie selvatiche autoctone / Gazzetta ufficiale n. 114/17).”

Negli stessi articoli le lettere: „PPDSZSZ” si sostituiscono con le parole: „PSZV / PSZDV”.

Articolo 164

Nell’articolo 163f dopo i numeri: „80/13” si aggiungono i numeri: e 15/18”.

Articolo 165

Dopo gli articoli 163f i numeri ordinali del sotto sottocomma “Zone di importanza ecologica”: „ 6.2.2.” si sostituisce con il numero ordinale: „6.2.3.”.

Articolo 166

L’articolo 163g cambia e recita:

“Habitat in via di estinzione e rari

“Secondo l’ordinanza concernente l’elenco dei tipi di habitat, mappe di habitat e tipi di habitat in via di estinzione e rare (Gazzetta ufficiale n. 88/2014) e in base alla Direttiva dell’UE sugli habitat nel territorio della Città di Pola sono presenti gli habitat in via di estinzione e rari.”

(2) Rappresentazione sul territorio della Città di Pola dei tipi di habitat

Habitat terrestri

Tipo di habitat - in base alla Classificazione nazionale degli habitat (NKS)	Classificazione nazionale degli habitat dalla
Boschi sempreverdi misti, raramente puri e macchia di leccio e quercia spinosa	E81
Prati asciutti sub-mediterranei ed epi-mediterranei	C35
Prati asciutti sub-mediterranei ed epi-mediterranei/Bušici	C35/ D34
Superfici di coste rocciose sotto alofite/Prati secchi submediterranei e epimediterranei	F41/ C35

Benthos marino

Tipo di habitat - in base alla Classificazione nazionale degli habitat (NKS)	Classificazione nazionale degli habitat dalla
sabbia fine della zona infralitorale con più o meno fango	G32
Colonie di Posidonia	G35
Fondi duri infralitorali e rocce	G36
Fanghi circalitorali	G41
Sabbie circalitorali	G42
Fondi duri circalitorali e rocce	G43

Costa marina

Tipo di habitat - in base alla Classificazione nazionale degli habitat (NKS)	Classificazione nazionale degli habitat dalla
Biocenosi delle rocce mediolitorali superiori / Biocenosi delle rocce mediolitorali inferiori	G241/ G242
Biocenosi delle rocce mediolitorali superiori / Biocenosi delle rocce mediolitorali inferiori	G241/ G242

Habitat marini punteggiati

Tipo di habitat - in base alla Classificazione nazionale degli habitat (NKS)	Classificazione nazionale degli habitat dalla
biocenosi delle sabbie fini uniformi	G322
Biocenosi delle sabbie fangose di coste protette	G323
Biocenosi delle ghiaie infralitorali	G341
Biocenosi delle alghe infralitorali	G361
Biocenosi dei fondali fangosi detritici	G421
Biocenosi del coralligeno	G431

Habitat delle specie in via di estinzione ed endemiche

(3) Le specie in via di estinzione (in via di estinzione e a rischio) nel territorio della Città di Pola vivono negli habitat riportati nelle descrizioni delle specie in via di estinzione indicati nel capitolo 6.2.2. "Specie a rischio e rigorosamente protette" delle presenti disposizioni d'implementazione.

(4) Nel territorio della Città di Pola non ci sono specie croate endemiche ovvero specie endemiche per la Repubblica di Croazia.

Corridoi ecologici e rotte migratorie degli animali

(5) Nel territorio della Città di Pola non sono evidenziati corridoi ecologici e le rotte migratorie degli animali.

(6) Misure di protezione:.

C - D. Praterie, brughiere, d'alta quota verdi e boscaglie

- gestire i prati mediante pascolo e con un regime di taglio dell'erba, adattato al tipo di biotopo, con un uso accettabile di mezzi per la protezione delle piante e fertilizzanti minerali;
- preservare le specie biologiche importanti per tipo di habitat; non introdurre specie aliene (alloctone) e organismi geneticamente modificati;
- mantenere un rapporto favorevole tra prato e macchia, evitando inoltre il processo di successione (prevenire che i prati e

gli sfagni vengano coperti dalla vegetazione e altro.);

- conservare un livello basso e favorevole di valore degli oli minerali nei terreni con prati asciutti e umidi;
- mantenere un regime idrico favorevole nelle zone degli sfagni, dei prati umidi e delle comunità di piante verdi alte;

E. Boschi

- attuare la gestione dei boschi in conformità ai principi di certificazione dei boschi;
- durante il taglio finale di aree boschive più grandi, dove ciò è possibile e opportuno, lasciare superfici non tagliate più piccole;
- nella gestione dei boschi salvaguardare in gran parte le radure (prati, pascoli e altro) e i bordi del bosco;
- nella gestione dei boschi garantire il prolungamento del taglio di maturità delle specie arboree autoctone in base alla durata fisiologica di singole specie e lo stato di salute della comunità boschiva,
- nella gestione dei boschi evitare l'utilizzo di prodotti chimici per la protezione delle piante e gli agenti di controllo biologico ("control agents"); non utilizzare organismi geneticamente modificati;
- garantire in tutti i boschi una percentuale costante di alberi maturi, vecchi e secchi (in piedi e abbattuti), soprattutto alberi cavi;
- nella gestione dei boschi garantire la cura appropriata per salvaguardare le specie selvatiche in via di estinzione e rare e il monitoraggio sistematico della loro condizione (monitoring);
- imboschimento, dove lo permettono le condizioni di habitat, eseguire alle specie arboree autoctone nella composizione che riflette la composizione naturale, utilizzando metodi rispettosi della natura; imboschimento di superfici non boschive eseguire solamente dove è giustificato a condizione di non mettere in pericolo tipi di habitat e specie in via di estinzione e rari;

F. – G. Spiagge, mare e complessi di habitat

- mantenere le caratteristiche fisiche e chimiche idonee dell'acqua marina e migliorarle laddove sono peggiorate;
- mantenere una forma e una struttura adeguate del fondale marino, della costa, delle aree costiere e delle foci dei fiumi;
- preservare le specie biologiche importanti per tipo di habitat; non introdurre specie aliene (alloctone) e organismi geneticamente modificati;
- attuare un sistema adeguato di gestione e controllo delle acque di scarico delle navi, per evitare la diffusione di specie estranee invasive tramite le acque di scarico;
- prevenire l'edilizia abusiva sulla costa marina e sanare lo stato sfavorevole ovunque ciò sia possibile;
- non sfruttare i sedimenti dei banchi di sabbia sulla costa;

(7) Misure specifiche di protezione degli habitat marini nella realizzazione di possibili ancoraggi e ormeggi:

- Per proteggere la biodiversità del fondo marino, e prevenire l'entrata delle specie esotiche invasive, si consente l'impostazione dei sistemi di ancoraggio- ancoraggi a blocchi di cemento in punti stabiliti dopo aver attuato la valutazione del rischio dell'habitat marino.
- Tranne l'attuazione del "corpo morto" è possibile, a seconda delle caratteristiche del fondo marino, eseguire sistemi di ancoraggio con i piloti dove nel fondo marino vengono fissati i piloti che costituiscono la base del sistema di ancoraggio, riducendo ulteriormente il rischio dell'impatto negativo sulle biodiversità del fondo marino e l'introduzione delle specie selvatiche invasive.
- L'impostazione dei sistemi di ancoraggio devono essere effettuati senza il ritiro dei blocchi di stabilizzazione e di altre parti del sistema sul fondo marino.
- L'impostazione dei sistemi di ancoraggio per pontili devono essere effettuati senza il ritiro dei blocchi di stabilizzazione e di altre parti del sistema sul fondo marino."

Articolo 167

Dopo l'articolo 163g il numero ordinale del sotto sottocomma "Aree della Rete ecologica della Repubblica di Croazia (Rete ecologica dell'UE NATURA 2000) ":", 6.2.3." si sostituisce con il numero ordinale: „6.2.4.”.

Articolo 168

L'articolo 163h cambia e recita:

(1) La rete ecologica della Repubblica di Croazia è stata proclamata con il Regolamento sulla rete ecologica ("Gazzetta ufficiale" nn. 124/2013, 105/2015), e rappresenta i territori della rete ecologica dell'Unione europea Natura 2000.

(2) La rete nazionale ecologica della Repubblica di Croazia rappresenta un sistema di aree ecologicamente importanti interconnesse o spazialmente vicine importanti per le specie e gli habitat in via di estinzione, che con la distribuzione biogeografica equilibrata contribuiscono in modo significativo alla tutela della natura e all'equilibrio delle diversità naturali e biologiche. All'interno della rete ecologica tutte le sue parti si uniscono ai corridoi naturali o artificiali. Il corridoio ecologico è una componente ecologica o una serie di tali componenti che rendono possibile il muoversi delle popolazioni di organismi viventi da un punto all'altro. Nella disposizioni inerenti alla rete ecologica sono prescritte le linee guida per le misure di protezione la cui attuazione assicura l'ottenimento e la manutenzione di uno stato ottimale degli obiettivi di tutela di ogni zona della rete ecologica.

(3) La rete ecologica della Repubblica di Croazia (rete Natura 2000) ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento sulla rete ecologica ("Gazzetta ufficiale" nn. 124/2013) comprende le aree di conservazione importanti per gli uccelli- POP (aree importanti per la conservazione e la realizzazione di una condizione favorevole di interesse per l'Unione europea, come

anche dei loro habitat, e le zone importanti per la conservazione delle specie di uccelli migratori, e soprattutto zone umide di importanza internazionale) e zonedi conservazione importanti per la specie e tipi di habitat - POVS (zone importanti per la conservazione e la realizzazione di una condizione favorevole di altre specie selvatiche e dei loro habitat, come anche dei tipi di habitat naturali di interesse per l'Unione europea).

(4) Zone di rete ecologica della Repubblica di Croazia nel territorio della Città di Pola:

ZONE DI RETE ECOLOGICA DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA (NATURA 2000 ZONE)			
N.ord.		Denominazione del territorio	Contrassegno
1.	Zone di conservazione importanti per gli uccelli - ZSC (Zone di protezione speciale- ZPS)	Zona territoriali dell'Istria occidentale	HR1000032
2.*	Zone di conservazione importanti per gli uccelli e tipi di habitat (Zone proposte di importanza per la Comunità- pSCI)	Fonte di cave sotto Monte grande	HR2001145
3.		Parco nazionale Brioni	HR2000604
4.		Acque dell'Istria occidentale	HR5000032
*Località a punti			

(5) Misure di protezione:

- Tutti i piani, programmi e interventi che hanno un impatto significativo negativo sui gruppi target e sui tipi di habitat delle zone di rete ecologica sono soggetti al voto di ammissibilità per la rete ecologica, conformemente all'articolo 24 comma 2 della Legge sulla protezione della natura ("Gazzetta ufficiale", nn. 80/13 e 15/18) e del Regolamento sulla valutazione dell'accettabilità per la rete ecologica ("Gazzetta ufficiale" n. 164/14).
- Se nel procedimento di valutazione di accettabilità si constata che l'intervento, nonostante le misure di mitigazione previste, ha un impatto negativo considerevole sulle specie in oggetto e sui tipi di habitat della zona Natura 2000, è necessario rifiutare l'intervento. Se non esistono soluzioni alternative, tale intervento è possibile permettere nel caso quando è stabilito l'interesse pubblico prevalente (compreso anche quello di carattere sociale ed economico), con l'obbligo di attuare le condizioni corrispondenti compensative.
- Conformemente al meccanismo delle Direttive dell'UE sugli habitat, la Legge sulla tutela della natura ("Gazzetta ufficiale", nn. 80/13 e 15/18) prescrive che le parti della rete ecologica si possono proteggere come zone particolarmente protette o con l'attuazione dei piani di gestione, come anche attraverso il procedimento di valutazione di ammissibilità dell'intervento per la natura di ogni intervento a rischio.
- Misure elementari per la protezione delle specie in questione di uccelli (e i modi di esecuzione delle misure) nei Territori di tutela per gli uccelli (POP) sono prescritte nel Regolamento sugli obiettivi di tutela e misure elementari di tutela degli uccelli nel territorio della rete ecologica (Gazzetta ufficiale n. 15/14).

Articolo 169

Dopo l'articolo 163h si aggiunge il titolo che recita: "Linee guida speciali - misure per la protezione del paesaggio e dei valori naturali" e gli articoli 163i, 163j, 163k, 163l, 163m, 163n, 163o, 163p e 163r che recitano:

"Articolo 163.i

Ai sensi dell'articolo 21 La legge sulla protezione della natura stabilisce le seguenti condizioni e misure di protezione della natura:

- pianificare tutti gli interventi in modo da prevenire la possibilità di un impatto negativo sulle aree protette e non sono consentite azioni che potrebbero violare le proprietà per le quali tali aree sono designate come protette
- le aree edificabili e le aree edificabili separate e gli interventi al di fuori delle aree edificabili pianificare in modo che che la loro edificazione non causi la perdita di tipi di habitat rari e a rischio e la perdita degli habitat severamente protetti vegetali e animali,
- la sistemazione delle esistenti e l'allargamento di aree edificabili pianificare in modo da tutelare i valori paesaggistici esistenti,
- durante la pianificazione e la sistemazione di zone edificabili utilizzare materiali e colori adattati alle caratteristiche naturali dello spazio circostante e dell'architettura tradizionale,
- durante l'inverdimento usare le specie vegetali autoctone e gli elementi esistenti della flora autoctona mantenere nella misura più grande possibile e integrare nell'allestimento paesaggistico,
- preservare le specie biologiche importanti per tipo di habitat; non introdurre specie aliene (alloctone) e organismi geneticamente modificati,
- mantenere una forma e una struttura adeguate del fondale marino, della costa , delle aree costiere nella forma quanto più originaria,
- prevenire l'inghiaiatura non pianificata della costa e la cementificazione e il cambiamento della linea costiera,
- bonificare le parti danneggiate della costa dove possibile,
- assicurare la purificazione delle acque reflue.

Articolo 163.j

Le misure di protezione di altri territori si definiscono in conformità alle disposizioni del presente Piano, delle leggi vigenti, e di altre prescrizioni specifiche.

Articolo 163.k

Nelle zone soggette ad erosione la riduzione dei fenomeni erosivi si attuerà mediante la realizzazione di interventi edilizi e di altri interventi nello spazio:

- con la regolazione dei corsi d'acqua e torrenti,
- con lavori di sterro di assetto degli spazi aperti,
- con il divieto e limitando il taglio degli alberi e cespugli, piantando contemporaneamente determinate specie vegetali allo scopo di consolidare il terreno,
- con l'utilizzo di misure agrotecniche specifiche.

Articolo 163.l

(1) La protezione delle zone che con il presente Piano sono stabilite come boschi, e di altri boschi e terreni boschivi, stabiliti come valori naturali, si attueranno in conformità alla Legge vigente sui boschi (GU n. 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13 e 94/14), delle disposizioni del presente Piano e altre prescrizioni vigenti.

(2) La protezione delle zone che con il presente Piano sono stabilite come terreno agricolo e di altro terreno agricolo, stabilite come valori naturali, si attueranno in conformità alla Legge vigente sui boschi, in base alle disposizioni del Piano e di altre regole prescritte.

Articolo 163.m

(1) Con il presente Piano l'arredamento delle superfici verdi, come valori naturali definiti, è reso possibile in aree edificabili.

(2) Le superfici verdi si possono arredare come:

1. zone verdi pubbliche:
 - parchi pubblici
 - campi da gioco
 - superfici con erba, alberi e simili
 - altre superfici di assetto del paesaggio
 - parchi bosco
2. zone verdi protette
3. altre forme di superfici verdi

(3) I parchi pubblici si sistemeranno con il tracciamento di sentieri pedonali, con l'allestimento di attrezzature necessarie, recuperando il materiale vegetale esistente e piantando nuove specie di materiale vegetale appropriato, svolgendo anche delle azioni simili, e soprattutto in zone più piccole e con la sistemazione dei parcheggi pubblici. I campi da gioco si sistemeranno con il tracciamento di sentieri pedonali, con l'allestimento di attrezzature necessarie, recuperando il materiale vegetale esistente e piantando nuove specie di materiale vegetale appropriato, svolgendo anche delle azioni simili, e soprattutto in zone più piccole e con la sistemazione dei parcheggi pubblici.

(4) Le zone verdi protette si sistemeranno recuperando il materiale vegetale esistente e piantando nove specie appropriate, sistemando i sentieri pedonali, e svolgendo anche simili azioni.

(5) Nello spazio costruito esistente e pianificato è necessario attuare l'introduzione alle diverse specie autoctone, la cui selezione dipende dall'organizzazione territoriale e dalla struttura della costruzione prevista. Gli edifici nei quali durante la costruzione nasceranno delle

operazioni di sterro sarà necessario eseguire le misure biotecniche di recupero e la sistemazione di tagli e argini con un'appropriata miscela di erba, posando un tappeto erboso, con le piante perenni, con il sempreverde e arbusti. Nei luoghi con pendenze ripide è necessario prevedere il terrazzamento del terreno, ed effettuare l'introduzione alle diverse specie autoctone per prevenire l'erosione.

(6) Le infrastrutture idriche porre sotto terra, e scegliere le microterrazze in modo da minimizzare al massimo la minaccia di arbusti e piante preziose. Al di sopra dell'infrastruttura sotterranea e nelle sue vicinanze piantare arbusti alti medi e bassi, piante perenni e prati il cui sistema della radice non oltrepassa la profondità di 50cm. Piantare le piante vascolari sulla distanza maggiore di 2m dall'infrastruttura sotterranea ovvero 1m dalla superficie dura.

Articolo 163.n

(1) Nel territorio all'interno della copertura del Piano sono stabilite le condizioni di sistemazione dello spazio e la formazione dell'edificio, come misure di protezione del valore ambientale. Nella parte del territorio di copertura del Piano che si trova nella zona costiera protetta del mare si stabiliscono le condizioni di sistemazione dello spazio e la formazione dell'edificio prendendo in considerazione le disposizioni della Legge sull'assetto territoriale e l'edilizia (GU 153/13, 65/17) che riguardano l'organizzazione e la tutela della zona costiera protetta del mare.

(2) Nella formazione della costruzione devono venir prese in considerazione le caratteristiche di qualità e della tradizione di costruzione nel territorio locale e nel territorio più ampio, usare dettagli di qualità, proporzioni e materiali caratteristici per il clima e la tradizione degli insediamenti locali. Le dimensioni orizzontali e verticali degli edifici, la modellazione delle facciate e tetti, i materiali utilizzati devono essere definiti con gli edifici circostanti e il paesaggio.

Articolo 163.o

(1) Con il presente Piano si definiscono le linee guida per la tutela dei valori naturali nel pianificare gli interventi per l'utilizzo dell'energia solare.

(2) Linee guida per la tutela dei valori naturali nel pianificare gli interventi per l'utilizzo dell'energia solare:

- Per le necessità di produzione dell'energia elettrica e/o termica in singoli edifici è possibile realizzare gli interventi per l'utilizzo dell'energia termica solare e dell'energia solare fotovoltaica.
- Le centrali solari possono essere pianificate in aree di produzione esistenti e pianificate. In tal caso la precedenza dovrebbero avere le zone esistenti nelle quali è già stata costruita l'infrastruttura e i tetti degli edifici in tali zone.
- nella loro localizzazione è necessario evitare zone di diffusione dei tipi di habitat rari e in via di estinzione, tipi di flora e fauna protetti e/o minacciati (specialmente l'ornitofauna), prendendo in considerazione le caratteristiche delle risorse idriche e gli elementi del paesaggio di singole zone, e specialmente le specie minacciate e tipi di habitat delle zone di rete ecologica della Repubblica di Croazia e gli impatti possibili cumulativi di più impianti di energia solare previsti e/o costruiti.
- A causa dell'impatto sulle risorse idriche (uso diretto dell'acqua, inquinamento delle acque e altro) nel territorio della Città di Pola non sono previsti impianti solari termici.

Articolo 163.p

(1) Il presente Piano comprende la zona fluviale dell'Istria meridionale, una delle quattro zone fluviali del territorio acquifero unico stabilito dal Piano territoriale della Regione Istriana, e quindi sullo stesso viene applicato l'obbligo dal piano dell'approvvigionamento idrico unico della Regione Istriana che deve essere implementato e adottato prima della costruzione di ogni nuovo intervento idrico per sistemi di approvvigionamento pubblico o per esigenze tecniche di soggetti economici.

(2) Per la zona fluviale dell'Istria meridionale ciò richiede:

- l'aggiustamento delle zone di protezione delle acque in base ai lavori di ricerca e la verifica da parte delle istituzioni competenti,

- l'elaborazione dei piani dettagliati di gestione delle acque ai quali si deve definire il bilancio idrico a lungo termine di al minimo 20 anni.

Articolo 163.r

Ai fini di proteggere i pozzi polesani e le sorgenti è necessario:

- redigere un catasto di inquinamento dei pozzi polesani e sorgenti,
- in conformità alle disposizioni della Delibera sulle zone di protezione delle acque elaborare programmi di recupero per le zone a rischio.”.

Articolo 170

L'articolo 164 viene modificato e recita:

“(1) La Città di Pola, attraverso i documenti di pianificazione territoriale e le normative che disciplinano la gestione dei rifiuti, ha optato per l'istituzione di un sistema di gestione dei rifiuti sostenibile completo in conformità con il piano di gestione dei rifiuti per la Repubblica di Croazia per il periodo 2007-2015 (“Gazzetta ufficiale”, n. 85/07, 126/10, 31/11, 2017/-2022) della Legge sulle associazioni (Gazzetta ufficiale nn. 3/17) e della Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti (“Gazzetta ufficiale”nn. 94/73), per assicurare:

- riduzione del potenziale dei rifiuti sul posto di origine,
- sfruttamento di sostanze preziose e di energia,
- trasformazione soltanto di quei rifiuti che rimane dopo tutte le misure per evitare e riciclaggio,
- riutilizzo dei rifiuti per lo stesso scopo con l'elaborazione,
- riutilizzo dei rifiuti senza elaborazione,
- smaltimento della quantità minima dei rifiuti residui.

(2) L'istituzione di un sistema di gestione sostenibile dei rifiuti per la città di Pola implica che, in conformità con le disposizioni della legge applicabile sulla gestione dei rifiuti e le normative pertinenti:

- sia creato il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti utili e pericolosi dai rifiuti comunali attraverso le “isole verdi” e con la costruzione di discariche per il riciclaggio,
- siano emanati gli atti con i quali saranno stabilite le misure per evitare e ridurre i rifiuti,
- siano emanati gli atti con i quali saranno stabilite le misure di sfruttamento delle caratteristiche preziose dei rifiuti,
- sia emanato l'atto con il quale il servizio di smaltimento dei rifiuti per i cittadini sarà calcolato per la quantità e/o volume che è conforme con le norme vigenti,
- sia istituito il sistema di compostaggio dei rifiuti organici di origine conosciuta (potatura verde, erba, foglie, tronchi e sim) o smaltire i rifiuti nell'ambito del centro per la gestione dei rifiuti,

- sia attuato il recupero e la conversione dei rifiuti del terreno contaminato e delle discariche non controllate.

(3) Tranne quello menzionato, per l'istituzione del sistema complessivo di gestione dei rifiuti con il presente Piano si definisce:

- realizzazione di un minimo di raccolta differenziata dei rifiuti utili secondo la tabella dal Piano di gestione dei rifiuti in RC per il periodo dal 2017 al 2015,
- smaltimento della parte rimanente dei rifiuti comunali nella località del Centro regionale per la gestione dei rifiuti “Castion”,
- smaltimento (raccolta, riciclaggio, lavorazione e smaltimento) dei rifiuti di costruzione e dei rifiuti di demolizione all'interno dell'area di produzione designata dal PRG sul sito dell'ex cava Valmarin e Vidrian - Tivoli nonché la cava di Vidrian e Vidrian I, in conformità alle prescrizioni vigenti,
- obbligo di istituire una formazione permanente dei cittadini, delle società commerciali, istituzioni e altro, soprattutto nella parte che si riferisce sulla prevenzione dei rifiuti, uso e/o riciclaggio delle parti utili dei rifiuti,
- obbligo di monitorare i flussi e la gestione dei rifiuti.”.

Articolo 171

L'articolo 165 viene modificato e recita:

“(1) Nell'ambito di un sistema integrato di gestione dei rifiuti, i rifiuti saranno smaltiti all'interno di un sito di costruzione separato al di fuori dell'abitato a destinazione produttiva - per lo più industriale (K3, I1), nella località di Castion. Il punto viene definito con i confini dell'area di costruzione della destinazione d'affari comunale di servizio. Nell'ambito dell'intervento completo nell'ambiente - del complesso moderno per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, sulla locazione si pianifica:

- recupero della discarica esistente
- costruzione di impianti per il trattamento di rifiuti
- trattamento delle parti utili dei rifiuti,
- compostaggio dei rifiuti di origine controllata,
- accettazione, il pretrattamento e il deposito temporaneo dei rifiuti pericolosi.
- accoglienza ed elaborazione dei rifiuti comunali biodegradabili misti (la parte rimanente dei rifiuti comunali) e la deposizione della fase metanogica in aree appositamente preparate (depositi per la bio reazione, come parte del processo tecnologico);
- accoglienza e deposito di rifiuti precedentemente elaborati e non pericolosi;
- immagazzinamento provvisorio dei rifiuti raccolti non pericolosi e pericolosi (problematici) dai rifiuti comunali;
- generazione di elettricità da gas di discarica e fonti rinnovabili,
- riciclo dei rifiuti edili,
- smaltimento di amianto e
- smaltimento della propria melma dall'impianto di depurazione delle acque di scarico.

(2) Con il presente Piano si pianifica la costruzione delle discariche per il riciclaggio come intervento nel sistema integrato di gestione dei rifiuti della Città di Pola, in conformità con la legge e le prescrizioni speciali. I punti si possono pianificare in zone edificabili distinte fuori dall'abitato: destinazione produttiva, destinazione commerciale e comunale o all'interno delle zone edificabili

degli insediamenti: nelle zone a destinazione produttiva e a destinazione commerciale e comunale. La distribuzione spaziale, il numero delle discariche per il riciclaggio e le condizioni di allestimento saranno stabilite con una prescrizione speciale della Città di Pola, conformemente alle regole, alle regole professionali e alle possibilità territoriali.

(3) Il centro di raccolta è una struttura di gestione dei rifiuti che raccoglie e immagazzina temporaneamente quantità minori di tipi speciali di rifiuti (rifiuti problematici, carta, legno, vetro, metallo, plastica, tessuti e rifiuti sfusi / ingombranti, oli e grassi commestibili, in un recinto separato) vernici, detersivi, medicinali, batterie e accumulatori e apparecchiature elettriche ed elettroniche).

(4) Oltre ai centri di riciclaggio ritenuti edifici, è possibile instaurare anche centri di riciclaggio mobili, ossia delle unità tecnologiche che non sono edifici o parte di edificio e servono alla raccolta differenziata e all'immagazzinamento di quantità minori di tipi speciali di rifiuti.

(5) L'impianto selezione rifiuti è un'unità di smistamento per i rifiuti raccolti separatamente: le strutture di gestione dei rifiuti destinate alla cernita, alla lavorazione meccanica e allo stoccaggio dei rifiuti urbani raccolti separatamente.

Articolo 172

Nell'articolo 166 dopo le lettere e i numeri: „(GU 85/07, 126/10 e 31/11“ si aggiungono le parole e i numeri: „e 2017 - 2022 (GU 3/17)“.

Articolo 173

L'articolo 166 cambia e recita:

„Nella località di Castion si pianificano le seguenti aree edificabili al di fuori dell'abitato a destinazione comunale - di servizio (K3), ovvero produttiva - per lo più industriale (I1):

- Zona centrale per la gestione dei rifiuti “Castion” (K3, I1),
- Zona per la gestione di rifiuti di origine animale- raccolta dei rifiuti, residui e altri sottoprodotti di origine animale e la preparazione per il trasporto verso il punto dove saranno trattati, e che si trova fuori dell'ambito del presente Piano,
- “Impianto di compostaggio – raccolta e biodegradabilità dei rifiuti del “taglio verde” e di altri rifiuti biodegradabili e la produzione di prodotti utili (concime, biogas e altro); elaborazione e deposito temporaneo di fanghi di depurazione dagli impianti per il trattamento delle acque reflue della Città di Pola, fino a disposizione finale.”.

Articolo 174

Articolo 167 Il comma 1 cambia e recita:

„(1) Tutti gli interventi nell'ambiente devono rispettare le regole vigenti sul trattamento dei rifiuti, e soprattutto:

- Legge sulla tutela dell'ambiente (GU 80/153/13, 78/15 e 12/18),
- Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti (GU 94/13, 73/17),
- Strategia di gestione dei rifiuti della Repubblica di Croazia (GU 130/05),
- Piano di gestione dei rifiuti nella Repubblica di Croazia per il periodo dal 2017-2022 (GU 03/17),
- Legge sull'economia comunale (GU 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15)
- Legge sulla gestione dei rifiuti (GU 23/14, 51/14, 121/15, 132/15)“.

Articolo 175

All'art. 169 comma 2 le parole: “permesso di ubicazione (costruzione)” si sostituiscono con le parole: “con l'atto per l'attuazione dei piani del territorio”.

Articolo 176

Nell'articolo 170 dopo i numeri: „80/13“ si aggiungono le virgole, la lettera e i numeri: 153/13, 78/15 e 15/18.”

Articolo 177

All'art. 173 dopo il comma 2 si aggiunge il comma 3 che recita:

“(3) Sul territorio della Città di Pola si trovano 4 zone a protezione sanitaria: I e II zona Tivoli, I e II zona Rizzi, I e II zona Foibon, I e II zona Valdragon, I e II zona Giadreschi, I e II zona Campanoz, I e II zona Scattari, I e II zona Lokvere e III e IV zona Fonti polesi.”.

L'attuale comma 3 diventa comma 4.

Articolo 178

Nell'articolo 174 comma 3 dopo le parole: „al di fuori“ si aggiungono le parole: “aree di limitazione”.

Articolo 179

All'art. 175 e l'articolo 177 il numero l'ordinale: “2015” si sostituisce con il numero ordinale: „2020.“.

Articolo 180

Nell'articolo 178 il comma 1 cambia e recita:

“(1) Nel territorio di limitazione della fascia costiera protetta si deve concedere la costruzione nei limiti del territorio di costruzione, tranne degli edifici agricoli stabiliti con il presente Piano, edifici di infrastrutture, edifici militari e altri di interesse per la difesa della Repubblica di Croazia. Oltre a quanto menzionato è possibile in tale area la realizzazione di Pontoni e “pontili” e altri congegni ed edifici di cui all'articolo 28 del presente Piano e che è possibile realizzare in conformità alle disposizioni complessive del presente piano rispettando tutte le prescrizioni relative legate alla tutela del mare. Sotto il termine di edificio di infrastruttura, ai sensi delle disposizioni del presente Piano, si intendono anche gli edifici di infrastruttura stradale (frangiflutti, moli, fari, altri edifici e dispositivi di segnalazione).”.

Articolo 181

All'art. 181 comma 1 le parole “erosione aumentata” si sostituiscono con le parole: “terreni danneggiati dall'erosione (biologica)”.

Nello stesso articolo il comma 2 viene modificato come segue:

“(2) Eccezionalmente, è possibile la costruzione di con l'applicazione di tutte le prescrizioni tecniche, gli standard e le regole della professione edile per i terreni erosivi, ai quali si deve garantire la resistenza meccanica e la stabilità, la sicurezza nell'utilizzo, e allo stesso tempo evitare di turbare la stabilità del suolo sul terreno circostante ovvero di altri edifici in elevazione, strade, installazioni comunali e simile.”.

Articolo 182

All'art. 182 si aggiungono nuovi commi 6 e 7 che recitano:

“(6) Pianificare gli accessi dei vigili del fuoco in modo da consentire la circolazione dei veicoli dei pompieri in senso diritto-avanti.

(7) Pianificare i vicoli ciechi più lunghi di 100 metri nel modo che alla fine abbiano uno spazio largo che consenta le manovre sicure dei veicoli dei vigili del fuoco.”

Articolo 183

Nell'articolo 183 dopo il sotto comma 18 si aggiunge un nuovo sotto comma 19 che recita:

“- Regolamento sugli interventi nello spazio in cui l'organo competente per la protezione da incendi non partecipa al procedimento di rilascio delle decisioni sulle condizioni di costruzione ossia del permesso di ubicazione (GU 115/11).”

Il sotto comma 19 diventa sotto comma 20.

Articolo 184

Nell'articolo 184 dopo le parole: “Legge sui boschi” si aggiungono le parentesi, lettere e numeri: “(G.U. n. 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13 e 94/14)”.

Articolo 185

Nell'articolo 185 dopo le parole: “Legge sui terreni agricoli” si aggiungono le parentesi, lettere e numeri: “(G.U. n. 20/18).”

Articolo 186

Nell'articolo 186 comma 2 le parole: “monumenti di cultura” si sostituiscono con le parole: “E la protezione e conservazione dei beni culturali”.

Articolo 187

Nell'articolo 187 comma 1 il numero e la lettera: “2o” si sostituiscono con il numero: „20“.

Nello stesso articolo comma 3 dopo le parole: „al di fuori“ si aggiungono le parole: “aree di limitazione”.

Articolo 188

Nell'articolo 191 il comma 1 viene modificato come segue:

“(1) Nel permesso di ubicazione per gli interventi sul territorio, rispettivamente nei piani territoriali delle aree circoscritte, sarà prescritto l'obbligo di attenersi a prescrizioni specifiche dal settore di protezione dell'ambiente e in particolare modo:

- Legge sulla protezione dell'ambiente (GU 80/13, 153/13, 78/15 e 15/18); Decreto sulla valutazione dell'impatto ambientale (GU 61/14 e 3/17),
- Legge sulla protezione dall'inquinamento acustico (GU 30/09, 55/13 e 41/16); Regolamento sul livello massimo di rumore ammissibile nelle zone in cui le persone vivono e lavorano (GU 145/04),
- Legge sulle acque (GU 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 e 14/14); Regolamento sulle condizioni per determinare le zone di protezione sanitaria delle sorgenti (GU 66/11 e 47/13); Decisione sulle zone di protezione sanitaria delle sorgenti d'acqua potabile (BU della Regione Istriana 12/05 e 2/11); Regolamento sul rilascio di atti sul diritto dell'acqua (GU 78/10, 79/13, 9/14), Decreto sull'importo del canone per l'utilizzo delle acque (GU 10/14), Regolamento sulle condizioni specifiche per l'espletamento dell'attività pubblica di approvvigionamento dell'acqua (GU nn. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 e 16/14), Regolamento sui valori limite delle emissioni di acque reflue (GU nn. 87/10 80/13, 43/14, 27/15, 3/16), Decreto sulle aree di servizio (GU n. 67/14),
- Legge sulla tutela dell'aria (GU 130/11, 47/14 e 61/17),
- Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti (GU 94/13),
- Legge sull'economia comunale (GU n.150/03, 82/04, 110/04, 178/04, 09, 79/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 e 36/15).
- Legge sull'ispezione sanitaria (GU 113/08 e 88/10),
- Legge sulla tutela da inquinamento luminoso (GU 114/11),
- Legge sulla tutela da radiazioni ionizzanti e sicurezza delle fonti di radiazione ionizzante (GU 64/06),
- Legge sulla tutela da radiazioni non ionizzanti (GU 91/10).”

Articolo 189

Nell'articolo 192 si aggiunge un nuovo comma 1 che recita:

“(1) Il Piano si applica all'interno del confine di copertura del Piano che è stabilita nella parte grafica del Piano. Nella restante parte dell'area all'interno dei confini amministrativi della Città di Pola che si trovano al di fuori della copertura del Piano, in modo appropriato si applicano i piani di assetto del territorio delle unità d'autogoverno locale limitrofe. Possibili deviazioni dal confine amministrativo rilevante nel Piano territoriale della Regione Istriana (causa misurazioni, criteri, spostamenti nella documentazione ecc.), e in rapporto al confine ufficiale dell'Amministrazione geodetica statale, non si considererà in disaccordo.”.

Nello stesso articolo nel comma 1 dopo le parole: „area circoscritta“ si aggiungono le parole: “emanati prima dell'emanazione del presente piano”.

I commi 1 e 2 Diventano commi 2 e 3.

Articolo 190

L'articolo 194 viene modificato e recita:

“(1) L'assestamento e la protezione del terreno si effettua attraverso le disposizioni del presente Piano, come anche delle regole vigenti dei piani territoriali dell'area circoscritta che sono stabiliti prima o saranno stabiliti dopo l'emanazione del presente Piano. Tutti gli elementi menzionati nel presente Piano rappresentano la cornice per l'elaborazione dei piani territoriali dell'area circoscritta.

(2) Nel territorio edificabile dell'abitato di Pola sono stabilite le parti non costruibili delle aree edificabili ai sensi del presente Piano in cui non è possibile costruire edifici in elevazione. Le parti del territorio edificabile dell'abitato di Pola nelle quali non è possibile costruire sono destinate all'allestimento esclusivamente di superfici verdi, sportive e ricreative, giardini, zone pedonali nelle quali esiste la possibilità di costruire e installare strutture infrastrutturali e condutture come anche altri interventi nello spazio.

(3) Le parti del territorio edificabile dell'insediamento di Pola nelle quali non è possibile costruire sono rappresentati nella parte grafica del presente Piano sulla rappresentazione cartografica 3.B. “Condizioni di utilizzo e protezione dello spazio – Zone soggette a limiti specifici nell'utilizzo” nonché nelle rappresentazioni cartografiche n. 4. „Territori edificabili c.c. Stignano”, nn. 5.1. „Territori edificabili c.c. Pola e c.c. Gallesano” e num. 5.2. „Territori edificabili c.c. Pola”.

(4) Aree non edificabili ai sensi dell'articolo 83 del PTRI sul territorio di copertura del Piano non stabilite.”.

Articolo 191

L'articolo 195 viene modificato e recita:

“(1) Sul territorio complessivo di copertura del Piano si attuerà il rilascio delle licenze edilizie e/o degli atti per la realizzazione del piano in base al procedimento previsto dalla legge e dalle altre disposizioni.

(2) Per gli interventi nello spazio dell'articolo 78 sotto comma 1 e dell'art. 79 comma 2 delle presenti disposizioni le condizioni di costruzione si possono stabilire direttamente ai sensi delle disposizioni del presente Piano, e per le zone protette delle fortezze austroungariche e in base alle condizioni specifiche della Soprintendenza ai beni culturali.

(3) La costruzione di tutti i tipi di edifici è possibile in base ai piani territoriali vigenti dell'area circoscritta che sono emanati prima dell'emanazione del presente Piano, nella parte in cui non sono in opposizione con il presente Piano o con il PTRI.

(4) Nel territorio della Città di Pola sono validi i seguenti piani del territorio dell'area circoscritta:

- Piano regolatore generale della Città di Pula-Pola (“Bollettino ufficiale” della Città di Pola nn. 08/12/12, 5/14, 8/14- testo emendato, 10/14, 13/14- testo emendato, 7/15, 9/15- testo emendato, 2/17, 5/17 i 9/17- testo emendato) - (1).
- Piano d'implementazione del territorio “BI Uljanik” (“Bollettino ufficiale del Comune di Pola”, nn. 4/91 e 8/91 e “Bollettino ufficiale della Città di Pola”, nn. 12 / 01) - (2),
- Piano attuativo “Città vecchia Pola” (“Bollettino ufficiale del Comune di Pola”, nn. 3/92 e 6/92 e “Bollettino ufficiale della Città di Pola”, nn. 1/97, 5/97 i 11/07, correzione 02/09, Delibera sull'abrogazione di parte del Piano regolatore d'esecuzione „Città vecchia Pola“ 5/17) - (3)
- Piano particolareggiato “ICI Istra cement International”

(“Bollettino ufficiale della Città di Pola”, nn. 4/00, 5/15 i 6/15) - (4),

- Piano particolareggiato “Insediamento balneare di Stoja” (“Bollettino ufficiale della Città di Pola”, nn. 4 / 00) - (5),
- Piano particolareggiato “Valcane” (“Bollettino ufficiale della Città di Pola”, nn. 10 / 03) - (6),
- Piano particolareggiato “Uljanik isola” (“Bollettino ufficiale della Città di Pola”, nn. 2 / 04) - (7),
- Piano particolareggiato “Molo Delfin” (“Bollettino ufficiale della Città di Pola”, nn. 2 / 11) - (8),
- Piano particolareggiato “Marina Veruda” (“Bollettino ufficiale della Città di Pola”, nn. 2 / 12) - (9),
- Piano particolareggiato “Lungo mare” (“Bollettino ufficiale della Città di Pola”, nn. 12/12, 11/15 e 1/16 – testo emendato) - (10),
- Piano d'assetto particolareggiato “Max Stoja” (“Bollettino ufficiale della Città di Pola”, nn. 12/12, 13/14 e 19/14 – testo emendato e 12/17) - (11),
- Piano d'assetto particolareggiato “Zona d'affari orientale” (“Bollettino ufficiale della Città di Pola”, n. 12 / 12) - (12),
- Piano particolareggiato “Stignano” (“Bollettino ufficiale della Città di Pola”, nn. 11 / 15) - (13),
- Piano particolareggiato “Ribarska Koliba” (“Bollettino ufficiale della Città di Pola”, nn. 13 / 16) - (14),
- Piano particolareggiato “Riva” (“Bollettino ufficiale della Città di Pola”, nn. 5 / 17) - (15),

(5) Parte del territorio della Città di Pola è compreso dal Piano territoriale del Parco nazionale “Brioni” (“Gazzetta ufficiale”, nn. 45/01).

Articolo 192

L'articolo 196 viene modificato e recita:

“La possibilità di costruzione, ricostruzione o interpolazione degli edifici che si costruiscono a schiera di testa/a schiera centrale (costruzione sul confine del proprio lotto edificabile che non la direzione dell'orientamento) nella parte separata dell'area edificabile dell'abitato, nei casi in cui il lotto edificabile limitrofo non è costruito o quando sul lotto edificabile vicino è costruito un edificio a se stante esistente, si condiziona l'ottenimento dell'autorizzazione scritta del proprietario del lotto edificabile vicino. Per la ricostruzione o l'interpolazione dell'edificio a semi schiera o a schiera centrale, nei casi in cui sul lotto catastale vicino è già costruito l'edificio a semi schiera o a schiera centrale, non è necessario ottenere il consenso del proprietario del lotto edificabile vicino.”.

Articolo 193

Si cancella l'articolo 198.

Articolo 194

Si cancella l'articolo 206.

Articolo 195

L'articolo 208 viene modificato e recita:

“Sul territorio di copertura del Piano sono in vigore i piani vigenti riportati nell'articolo 195 delle presenti disposizioni.”.

Articolo 196

L'articolo 209 viene modificato e recita:

“(1) Con il presente Piano si determinano in linea di massima i territori dei piani di assetto del territorio dell'area

circoscritta:

- piani di assetto del territorio che si stabiliscono per tutte le parti dei territori edificabili che sono stabiliti con il Piano come parti non costruite e non sistemate del territorio edificabile e per le parti distinte del territorio edificabile dell'insediamento pianificate per il rinnovo urbano.

(2) Per le parti separate dell'area edificabile dell'abitato di Pola - Monte Turco e Rendinella che sono pianificate per il recupero urbano sono prescritte le condizioni per l'attuazione degli interventi nello spazio in modo dettagliato per il piano di assetto del territorio.

(3) I confini di copertura di realizzazione obbligatoria dei piani del territorio dell'area circoscritta che sono stabiliti nella parte grafica del presente Piano nella rappresentazione cartografica 3C "Condizioni di utilizzo e protezione dello spazio - Misure particolari" e nelle rappresentazioni cartografiche n. 4. „Territori edificabili c.c. Stignano”, nn. 5.1. „Territori edificabili c.c. Pola e c.c. Gallesano” e num. 5.2. „Territori edificabili c.c. Pola”, sono stabilite nel presente Piano, e la copertura di ogni singolo piano del territorio per l'area circoscritta si stabilirà con la Delibera sull'elaborazione prendendo in considerazione le condizioni locali, in conformità con le prescrizioni di legge con cui si stabilisce la sistemazione del territorio.”.

Articolo 197

Nell'articolo 210 dopo le parole: „tramite le disposizioni“ si aggiungono le parole: “del presente Piano, piano di livello superiore e “.

Articolo 198

L'articolo 212 viene modificato e recita:

“(1) Nel territorio protetto della zona costiera del mare è permessa la costruzione degli edifici esclusivamente sulla particella catastale sistemata oppure la cui sistemazione è iniziata in base alla norma specifica, conformemente alle disposizioni della Legge sull'assetto territoriale e l'edilizia (GU 153/13 e 65/17) che riguardano l'organizzazione e la tutela della zona costiera protetta del mare.

(2) Fino all'emanazione del piano di assetto del territorio dell'area circoscritta, ovvero del rilascio dei permessi di ubicazione per le strade per i territori per i quali non saranno elaborati i piani di assetto del territorio dell'area circoscritta ovvero affinché non saranno costruite le strade, nei corridoi di protezione delle strade e di altre infrastrutture non si possono permettere interventi nello spazio degli edifici in elevazione tranne gli edifici dell'infrastruttura e manutenzione degli edifici esistenti.

(3) Fino all'emanazione del piano di assetto del territorio stabilito dal presente Piano, conformemente all'articolo 9.1. “Obbligo di elaborare piani territoriali”, non si può rilasciare l'atto di costruire del nuovo edificio, ma l'atto di costruire si può rilasciare per la ristrutturazione dell'edificio esistente e per la costruzione del nuovo edificio sul posto o nelle immediate vicinanze dell'edificio precedentemente rimosso all'interno della stessa particella edificabile, alla quale non viene modificata la destinazione, l'aspetto, la grandezza e l'impatto all'ambiente dell'ex edificio. Gli interventi permessi fino all'emanazione dei piani di assetto del territorio devono essere conformi alle disposizioni dal capitolo 2. “Condizioni per l'allestimento dello spazio”, 3 “Condizioni di sistemazione degli edifici di attività sociali” e 4 “Condizioni di sistemazione degli edifici di attività sociali”.

(4) Nel caso in cui il piano dell'area circoscritta viene

abrogato, non è permesso il rilascio degli atti per costruire fino all'adozione del nuovo piano dell'area circoscritta, tranne per le parti costruite e le parti allestite non costruite del territorio edificabile determinate dal presente Piano nelle quali è possibile la costruzione in conformità alle condizioni del presente Piano territoriale.”.

Articolo 199

L'articolo 213 viene modificato e recita:

“Con l'obiettivo di salvaguardare il terreno agricolo di qualità con programmi specifici di sviluppo della Città di Pola, come anche nell'adottare e attuare le regole specifiche, è necessario:

- creare le condizioni per l'allestimento complessivo del terreno agricolo tramite l'associazione,
- impedire attività non agricole sul terreno agricolo, e specialmente dal presente Piano nel territorio costiero stabilito (campeggio, custodia dei rimorchi, camper e navi, costruzione illegale).”.

Articolo 200

Nell'articolo 215 il comma 1 la parola: “edilizia” si sostituisce con la parola: “costruibile”.

Articolo 201

Nell'articolo 217 il comma 1 la parola: “edilizia” si sostituisce con la parola: “costruibile”.

Articolo 202

Nell'articolo 219 il comma 1 viene modificato come segue:

“(1) Nel rilascio degli atti per l'attuazione del piano del territorio degli edifici e la sistemazione degli edifici, nonché nell'utilizzo degli edifici esistenti e le aree aperte è necessario assicurare la qualità dell'acqua prescritta.”.

Nello stesso articolo, comma 3, dopo le parole: „potabile“ si aggiungono le parole: “nella Regione Istriana”.

Articolo 203

Nell'art. 220 le parole: “della città di Pola” si sostituiscono con le parole: “sul territorio della Città di Pola”.

Articolo 204

Nell'articolo 221 comma 1 le parole: “4/11” si sostituisce con il numero ordinale: “11/17”.

Articolo 205

Nell'art. 221 le parole: “Per la cui costruzione si richiede il permesso di ubicazione e la licenza edile nonché l'approvazione del progetto principale (oltre 400m² ovvero 600m²)“ si sostituiscono con le parole: “superfici maggiori a 400 m²,”.

Articolo 206

Nell'art. 221 c le parole: “parte vecchia” vengono sostituite dalle parole: “parti”.

Articolo 207

Nell'art. 221 h le parole: “del presente comma” si sostituiscono con le parole: “del presente punto”.

Articolo 208

Nell'art. 221 i le parole: “Nella Città di Pola” si sostituiscono con le parole: “Nell'area di copertura del Piano”.

Articolo 209

L'articolo 222 viene modificato e recita:

“(1) Gli edifici esistenti all'interno dell'area edificabile si possono ristrutturare in conformità con le condizioni dall'articolo 222 al 228 delle presenti disposizioni.

(2) Gli edifici esistenti all'interno delle zone turistiche esistenti (TZ) la cui edificabilità è maggiore al 30% o il coefficiente di sfruttamento è maggiore a 0.8 si possono ristrutturare in modo da aumentare la grandezza esistente.

(3) Gli edifici esistenti al di fuori dell'area edificabile si possono ristrutturare esclusivamente nelle dimensioni esistenti.”.

Articolo 210

All'art. 223 la parola: “edilizia” si sostituisce con la parola: “edificabile”, e la parola: “attuazione” vengono sostituite dalle parole: “attuare”.

Articolo 211

Nell'articolo 225 il comma 2 le parole: “del presente comma” si sostituiscono con le parole: “del presente punto”.

Articolo 212

Nell'articolo 226 comma 2, il sotto comma 6 cambia e recita:

“ -L'edificio esistente la cui sistemazione sulla particella edificabile non corrisponde alla distanza minima stabilita all'interno della morfologia e tipologia scelte e concesse nella zona all'interno della quale si trova l'edificio, è possibile ristrutturare all'interno delle dimensioni esistenti, e la ristrutturazione tramite integrazioni e/o aggiunte si concede nel modo che la parte integrata e/o annessa si deve trovare all'interno della parte edificabile di morfologia e tipologia scelte di costruzione concesse in tale zona.

Eccezionalmente, nella ristrutturazione degli edifici a se stanti, a semi schiera o a schiera centrale che sono su parti singole o su tutte le parti del confine del proprio lotto a distanze inferiori alla distanza minima prescritta dal presente piano per l'area in cui si trova l'edificio e che, dopo la ricostruzione, devono avere al massimo due piani fuori terra, la distanza della parte ricostruita dell'edificio dal confine della propria particella dell'edificio può essere inferiore alla distanza minima prescritta in base alle seguenti condizioni:

- per gli edifici esistenti a se stanti, a semi schiera o a schiera centrale o parti di esse che si trovano a una distanza di 3 o 4 metri dal limite della propria particella, si consente la ristrutturazione in modo tale che la distanza della parte aggiornata dell'edificio dal limite del proprio blocco di costruzione sia uguale alla distanza esistente dell'edificio da quel confine.

Eccezionalmente, nella ristrutturazione mediante annessione di edifici esistenti valorizzati come patrimonio architettonico, la distanza minima della parte annessa del confine della propria particella può essere inferiore alla distanza minima prescritta da questo Piano per l'area in cui è ubicato l'edificio, se necessario per rispettare le condizioni di protezione prescritte dalla categoria valori nella valorizzazione del patrimonio architettonico.”.

Nello stesso articolo il comma 4 viene modificato come segue:

“(4) Durante la ristrutturazione, è necessario rappresentare nella documentazione progettuale i posti macchina esistenti. In caso contrario, se per la costruzione

dell'edificio esistente in base alle disposizioni di allora non era necessario assicurare un numero definito di posti di parcheggio, nel caso in cui si considera che si tratta di un diritto acquisito di avere la struttura esistente senza i posti di parcheggio indicati, gli stessi si devono assicurare solo per le necessità della parte ristrutturata dell'edificio (integrata e/o aggiunta).

Dopo il comma 4 si aggiunge il nuovo comma 5 che recita:

“(5) Qualora si tratti di ristrutturazione dell'edificio esistente che si dimostra tramite il provvedimento dello stato attuato, nella documentazione progettuale è necessario rappresentare il numero di posti macchina per l'edificio legittimato, ovvero per la sua parte legittimata, nonché per parte dell'edificio che si ristruttura (costruisce e/o aggiunge).”.

Articolo 213

Si cancella l'articolo 227.

Articolo 214

Nell'articolo 228 comma 1 le parole: “edilizia” si sostituisce con la parola: “edifici esistenti”.

Articolo 215

L'articolo 228 si cancella.

Articolo 216

Si cancella l'articolo 228.

Articolo 217

Si cancella l'articolo 228.

III. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 218

Le modifiche e integrazioni al PAT di Pola sono realizzate in sei (6) copie originali e autenticate con il timbro del Consiglio municipale della Città di Pula-Pola e con la sottoscrizione del Presidente del Consiglio municipale della Città di Pula-Pola.

Gli originali si conservano:

- - una copia nell'archivio della documentazione della Città di Pula-Pola,
- - tre copie nell'Assessorato all'urbanistica, agli affari comunali e al patrimonio della Città di Pola,
- - una copia nel Ministero dell'edilizia e dell'assetto territoriale,
- - una copia nell'Ente per l'assetto territoriale della Regione Istriana.

La visione alle Modifiche e integrazioni al PAT di Pola è possibile nella sede del Portatore esecutivo – Città di Pola, Assessorato all'urbanistica, agli affari comunali e al patrimonio, Foro 2.

Articolo 219

Si autorizza il Comitato per lo statuto e altri atti generali che, in conformità alle disposizioni dell'articolo 113 della Legge sull'assetto territoriale (“Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia nn. 153/13 e 65/17), confermi il testo emendato delle disposizioni d'implementazione e la parte grafica del PAT di Pola.

Articolo 220

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

CLASSE:350-01/16-01/62

N.PROT.: 2168/01-03/-02-00-0304-18/-123

Pola, 29 novembre 2018

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

IL PRESIDENTE
Tiziano Sošić, f.to

Ai sensi degli articoli 109, 113 e 198 della Legge sull'assetto territoriale ("Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia nn. 153/13 e 65/17) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13 e 2/18), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 29/11/2018 emana la

DELIBERA **sull'emanazione delle VII Modifiche e** **integrazioni al Piano regolatore generale** **della Città di Pola**

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Con la presente Delibera si emanano le VII Modifiche e integrazioni del Piano regolatore generale della Città di Pola („Bollettino ufficiale della Città di Pola" nn. 08/12/12, 5/14, 8/14- testo emendato, 10/14, 13/14- testo emendato, 7/15, 9/15- testo emendato, 2/17, 5/17 e 9/17- testo emendato) - di seguito nel testo: Modifiche e integrazioni del Piano regolatore generale della Città di Pola.

Elaboratore delle Modifiche e integrazioni al Piano regolatore generale della Città di Pola è la ditta "Urbanistica" d.o.o. di Zagabria, Đorđićeva 5.

Articolo 2

Le Modifiche e integrazioni al Piano regolatore generale della Città di Pola sono parte integrante della presente Delibera e sono composte dalla parte descrittiva e da quella grafica con allegati.

La parte descrittiva delle III Modifiche e integrazioni al PRG di Pola contiene:

I – Parte descrittiva

- DISPOSIZIONI D'IMPLEMENTAZIONE
DEL PIANO - MODIFICHE E INTEGRAZIONI

La Parte grafica delle VII Modifiche e integrazioni del Piano regolatore generale della Città di Pola contiene:

II – Parte grafica

Numero rappresen- tazioni grafiche	Numero foglio	Rapporto
- 1.A	Uso e destinazione delle superfici	(rapporto 1:5000)
- 1.B	Uso e destinazione delle superfici	(rapporto 1:5000)
- 2.	Rete delle attività sociali ed economiche	(rapporto 1:10000)
- 3.1.	Traffico	(rapporto 1:10000)
- 3.2.	Telecomunicazioni	(rapporto 1:10000)
- 3.3.	Sistema energetico	(rapporto 1:10000)
- 3.4.1	Sistema di economia idrica - Utilizzo dell'acqua	(rapporto 1:10000)
- 3.4.2	Sistema di economia idrica - Smaltimento delle acque reflue	(rapporto 1:10000)
- 4.1.	Condizioni di utilizzo	(rapp. 1:10000)
- 4.2.	Zone e parti di applicazione delle misure pianificate di protezione	(rapporto 1:10000)
- 4.3.A	Modo di costruzione	(rapp. 1:5000)
- 4.3.B	Modo di costruzione	(rapp. 1:5000)
- 4.4.	Modi di utilizzo	(rapp. 1:10000)

NUMERO 20/18
PAGINA 50

III - Allegati

1. Motivazione delle V Modifiche e integrazioni del Piano regolatore generale della Città di Pola
2. Sintesi per il pubblico

Con il contenuto dell'Elaborato delle VII delle Modifiche e integrazioni del Piano regolatore generale della Città di Pola riportate nel presente articolo, in modo opportuno si sostituiscono le parti del Piano regolatore generale della Città di Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola n. 08/12/12, 5/14, 8/14- testo emendato, 10/14, 13/14, 19/14 - testo emendato, 7/15, 9/15- testo emendato, 2/17, 5/17 e 9/17- testo emendato).

II. MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLE DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO

Articolo 3

In tutti gli articoli delle Disposizioni per l'attuazione del piano il sintagma in lingua croata "disposizioni per l'attuazione" nel relativo genere, numero e caso si sostituiscono con il sintagma "disposizione per l'attuazione", il testo "permesso di costruire" con il testo "atto per l'attuazione del piano del territorio" e si numerano tutti i commi di ogni singolo articolo.

Articolo 4

Nell'art. 2 comma 1, alinea 4 il testo "per il periodo fino al 2015" si cancella.

Articolo 5

Nell'articolo 3 il testo "e la costruzione (GU 76/07, 28/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13)" si sostituisce con il testo „(GU 153/13, 65/17), della Legge sulla costruzione (GU 153/13, 20/17)".

Articolo 6

Nell'articolo 4 alla fine dell'alinea 4 comma 1 si aggiunge il testo "e le aree al di fuori dell'area edificabile destinate ad aree verdi pubbliche - bosco a destinazione particolare (JZ-Š3) e aree verdi cuscinetto - bosco a destinazione specifica (Z-Š3)".

Articolo 7

Nell'articolo 7 comma 4 della versione in lingua croata la parola „zonamama" si sostituisce con la parola „zonama".

Nello stesso comma dopo il testo "in tal caso i posti macchina" si aggiunge il testo "anche le piscine della superficie fino a 100 m² e l'altezza fino a 1,0 m".

Articolo 8

All'art. 9 punto 6 comma 1 davanti l'alinea 1 si aggiunge un nuovo alinea che recita:

„- zone turistiche (TZ)".

Nel punto 7 alla fine del testo si aggiungono i segni „(K1, I2)".

Al punto 8 alinea 1 dopo la parola „marina" si aggiungono le parole „e rimessaggio a secco".

Al punto 1 dopo il segno "JZ" si aggiunge la virgola e il segno „JZ-Š3".

Al punto 12 dopo il segno "Z" si aggiunge la virgola e il segno „Z-Š3".

Articolo 9

Nell'articolo 10 comma 4 il testo "la superficie lorda sviluppata dei vani" si sostituisce con il testo "area edificabile

lorda", il testo "aree sviluppate lorde" si sostituisce con il testo "aree edificabili lorde", e il testo "società municipalizzate" si sostituisce con il testo "degli organi competenti".

Nel comma 5 il testo "la superficie lorda sviluppata dei vani" si sostituisce con il testo "area edificabile lorda", il testo "aree sviluppate lorde" si sostituisce con il testo "aree edificabili lorde".

Al comma 6 alinea 21 dopo il testo "non peggiorano" si aggiunge la parola "oltre misura".

Articolo 10

L'articolo 11 viene modificato e recita:

"Le superfici a destinazione commerciale-residenziale, pubbliche e sociali (M) sono riservate alla costruzione di edifici alle seguenti destinazioni: residenziale, commerciale- economica, economica turistico-alberghiera, pubblica e sociale nonché autorimesse dalla capacità minima di 20 posti macchina su lotti edificabili indipendenti. All'interno delle aree a destinazione mista è possibile la costruzione di edifici la cui destinazione è combinata tra le singole destinazioni menzionate, come anche gli edifici che rappresentano pienamente solo una delle destinazioni consentite.

All'interno di tali superfici si possono eseguire attività consentite per l'abitazione, per destinazione commerciale-di servizio (K1), alberghi (T1) e ostelli (T3) nelle località riportate nella tabella di cui all'articolo 30 per destinazione generale sociale e pubblica (D) e per lo sport (R1).

Nelle strutture all'interno delle aree a destinazione mista abitativo-commerciale, pubbliche e sociali (M), che si trovano alla distanza minore di 100 m dalle aree circostanti a destinazione residenziale (S), nell'ambito della destinazione commerciale - di servizio (K1) non si possono eseguire quelle attività alberghiere che in base alle disposizioni particolari consentono il lavoro notturno. Eccezionalmente, è possibile eseguire questi ultimi anche a distanze inferiori a 100 m dalle aree residenziali circostanti (S), solo quando questo è previsto dal piano dell'area più ristretta.

Eccezione dalle disposizioni 2 del comma del presente articolo riguarda la superficie a destinazione mista residenziale-commerciale pubblica e sociale tra via Valmade, la Strada delle Brigate d'oltremare e via San Daniele che nella parte grafica del PRG - foglio numero 4.3. "Modo di costruzione" la zona contrassegnata dal segno numerico 50, all'interno della quale, oltre alle attività di cui al paragrafo precedente, possono essere svolte anche le attività consentite dalla destinazione comunale di servizio (K3).

Eccezione dalle disposizioni del comma 2 del presente articolo riguarda la superficie a destinazione mista residenziale-commerciale pubblica e sociale nella località di Promontore che nella parte grafica del PRG - foglio numero 4.3. "Modo di costruzione" la zona contrassegnata dal segno numerico 23, all'interno della quale possono essere svolte solo le attività consentite per lo sport (R1).

All'interno delle aree a destinazione mista pubblica commerciale-residenziale e sociale di cui al comma 3 del presente articolo, come pure all'interno delle aree a destinazione pubblica commerciale-residenziale e sociale tra via San Daniele e Via Dukić nonché via delle Brigate d'Oltremare nella parte grafica del PRG foglio numero 4.3 "Modo di costruzione" la zona stabilita al numero 50 è necessario riservare nel piano del territorio per l'area circoscritta per la realizzazione del centro cittadino per i pompieri e prescrivere tutte le condizioni relative alla prenotazione dello spazio.

Gli edifici per l'alloggio turistico, la capacità prevista dalle presenti disposizioni, da costruire all'interno degli spazi

misti residenziali, commerciali e pubblici (M), possono essere esclusivamente alberghi e ostelli e soddisfare i requisiti del Regolamento sulla classificazione, la categorizzazione e gli standard speciali delle strutture di ristorazione dal gruppo alberghi (GU 56/16) e il Regolamento sulla classificazione e la categorizzazione degli esercizi di ristorazione dal gruppo altre strutture ricettive (GU 54/16), e può essere costruita nei punti indicati nella tabella dell'articolo 30 delle presenti disposizioni. La possibilità di costruire edifici per alloggi turistici nei luoghi sopraccitati non rappresenta una condizione ma un'opportunità in base alla quale è possibile la costruzione anche di altri edifici la cui costruzione è abilitata all'interno delle aree miste residenziali, commerciali, pubbliche e sociali.

All'interno della parte meridionale dell'area a destinazione mista commerciale-residenziale, pubblica e sociale, nella località di Vallelunga (leggibile nella rappresentazione grafica del PRG foglio n. 4.3. Foglio "Modo di costruzione") si possono realizzare interventi nello spazio esclusivamente a destinazione sportiva (R1) e culturale (D7), in conformità con le disposizioni complessive del presente PRG.

All'interno delle aree a destinazione mista commerciale-residenziale, pubbliche e sociali è possibile, su lotti edificabili indipendenti, costruire e sistemare parchi gioco pubblici per bambini e campi per la ricreazione, aree verdi pubbliche, aree di traffico pubbliche.

All'interno delle aree a destinazione mista commerciale-residenziale, pubbliche e sociali che sono in contatto immediato con la destinazione pubblica e sociale in via Placito del Risano, è necessario assicurare la superficie e lo spazio per la destinazione dell'istituto d'istruzione superiore.

All'interno delle aree a destinazione commerciale-residenziale, pubbliche e sociali su lotti edificabili di nuova formazione che si trovano all'interno della zona che nella tabella delle condizioni di ubicazione e modi di costruire degli edifici a tutte le destinazioni il coefficiente massimo di edificabilità stabilito è minore del 0,8, al minimo il 20% della superficie di ogni lotto edificabile si deve sistemare a parco e/o area verde naturale.

Eccezione dalle disposizioni del comma 11 del presente articolo riguarda l'area all'interno della copertura del PAT „Max Stoja“ all'interno del quale, nell'ambito della quota minima prescritta del lotto edificabile sistemato a parco e/o area verde naturale si possono sistemare anche aree pedonali senza la possibilità che le stese si utilizzino per qualsiasi forma di sosta o parcheggio.

All'interno delle aree a destinazione mista commerciale-residenziale, pubblica e sociale pianificate lungo la strada delle Brigate d'Oltremare, si pianifica un corridoio verde cuscinetto verso tale strada. Il corridoio verde cuscinetto si deve aggiungere nei piani del territorio dell'area circoscritta e la sua larghezza non può essere inferiore a 5m eccetto quando, per motivi oggettivi, ciò non è possibile realizzare.”

Articolo 11

Nell'articolo 12 comma 1 il testo “pubblici e sociali” si cancella, e dopo le parole “edificio” si aggiunge il testo “a destinazione pubblica e sociale”, il testo “complessivi massimi lordo sviluppati” si sostituisce con il testo “edificabili lordo” e il testo “loro sviluppate” si sostituisce con il testo “edificabili lordo”.

Nel comma 4 il testo “la superficie lorda sviluppata” si sostituisce con il testo “edificabile lorda”, il testo “aree sviluppate lorde” si sostituisce con il testo “edificabili lorde”.

Nel comma 8 dopo il testo “PAT “Riva” si aggiunge il

testo “(“Gazzetta ufficiale della Città di Pola”, n. 5/17)“.

Articolo 12

Nell'articolo 13 comma 3 dopo il testo “nella località di Valsaline si deve” si aggiunge il testo “con il piano del territorio per l'area circoscritta.”

Nel comma 4 dopo il testo “PAT “Riva” si aggiunge il testo “(“Gazzetta ufficiale della Città di Pola”, n. 5/17)“.

Articolo 13

Nell'articolo 16 il comma 2 viene modificato come segue: “Nella località a destinazione sanitaria a Stignano si possono, nell'ambito delle stesse destinazioni, realizzare le attività del turismo sanitario. A tal fine è possibile pianificare le strutture ricettive in conformità con i requisiti del Regolamento sulla classificazione, la categorizzazione e gli standard speciali delle strutture di ristorazione dal gruppo alberghi (“Gazzetta ufficiale”, n. 56/16) e altre relative prescrizioni della capacità massima consentita di 100 posti letto.”.

Articolo 14

Nell'articolo 21 dopo il comma 1 si aggiunge un nuovo comma 2 che recita:

“All'interno della zona a destinazione religiosa (D8), nell'ambito della menzionata destinazione religiosa, è possibile realizzare strutture ricettive per i bisogni del seminario, la sistemazione di sacerdoti e sacerdoti in pensione “.

Articolo 15

Nell'articolo 23 il comma 1 viene modificato come segue: “La destinazione economica nel senso del presente piano si suddivide in:

- destinazione produttiva (I2),
- destinazione commerciale (R1, K1, K3 e K4)
- destinazione turistico - alberghiera (T1, T2, T3 e T4)
- destinazione commerciale produttiva (I2, K1).”

Nel comma 2 il testo “società municipalizzate” si sostituisce con il testo “degli organi competenti”.

Nel comma 6 dopo il testo “PAT “Max Stoja” si aggiunge il testo “(“Gazzetta ufficiale della Città di Pola”, n. 12/12 e 13/14)“.

Articolo 16

Alla fine del titolo DESTINAZIONE ECONOMICO - PRODUTTIVA si aggiunge il segno “(I2)“.

Articolo 17

Nell'articolo 24 il comma 1 viene modificato come segue:

“Destinazione economico - produttiva nel senso del presente piano si stabilisce come destinazione industriale - artigianale (I2)“.

Il comma 6 cambia e recita:

“Accanto alle attività del comma 2 del presente articolo, all'interno dell'area a destinazione industriale - artigianale (I2) nella località dell'ex cava di Vidrian - Tivoli e della cava di Vidrian e Vidrian I è consentito smaltire (raccolta, riciclaggio, elaborazione e posa) dei rifiuti edili e dei rifiuti da demolizione in conformità a prescrizioni speciali.”

Articolo 18

Nell'articolo 25 comma 1 dopo le parole “Destinazione economico - commerciale” si aggiunge il testo “nel senso del presente piano”.

Articolo 19

Nell'articolo 27 comma 2 alla fine del secondo alinea si aggiunge la virgola e il testo "compresi gli ambulatori medici senza la possibilità di cure mediche."

Dopo il comma 2 si aggiunge il nuovo comma 3 che recita:

"All'interno della destinazione commerciale di servizio (K1) è possibile su lotti edificabili indipendenti costruire autorimesse, autosilos che possono contenere anche tutte le attività di cui al comma 2 del presente articolo, a condizione che la superficie massima complessiva non superi il 40% della superficie lorda edificabile della autorimessa - autosilos."

Nel comma 3 che diventa comma 4 dopo il testo "PAT "Riva" si aggiunge il testo "(Gazzetta ufficiale della Città di Pola", n. 5/17)".

Articolo 20

Nell'articolo 29 comma 1 dopo il testo "legati ai pubblici" si aggiunge la parola "terrestri", il testo "lorde sviluppata" si sostituisce con il testo "edificabile lorda", si cancella la parola "quest'ultimo" e dopo il testo "non superi il 30% della complessiva" si aggiunge la parola "edificabile".

Articolo 21

L'articolo 30 viene modificato e recita:

"Destinazione economico - turistico - alberghiera si divide in aree destiate a:

- zone turistiche (TZ)
- "Altre" aree a destinazione turistico alberghiera:
- alberghi (T1)
- insediamenti turistici (T2)
- campeggi (T3)
- centro ricreativo alberghiero (T4).

La concentrazione di edifici per scopi turistici e di ristorazione sarà principalmente sviluppata per scopi commerciali e di ospitalità, mentre singoli edifici e complessi di nuova costruzione per la ristorazione e il turismo possono essere costruiti mentre quelli esistenti ristrutturati anche all'interno di aree a destinazione commerciale, residenziale, pubbliche e sociali miste (M) in conformità con i piani territoriali dell'area più ristretta e le disposizioni generali del presente PRG. Gli edifici a destinazione economico - turistico - alberghiera non possono essere residenziali e nemmeno avere degli ambienti abitativi, e non si possono nemmeno utilizzare per l'abitazione permanente (edifici con appartamenti per il commercio, case vacanze). Gli edifici a destinazione turistico alberghiera - alberghi (T1) non possono avere la possibilità di preparazione dei cibi nelle unità d'alloggio, eccetto edifici esistenti che si possono ristrutturare in conformità con le disposizioni del presente PRG. All'interno delle zone a tale destinazione non è possibile effettuare la costruzione di edifici a destinazione pubblica e sociale. All'interno delle aree a destinazione economica - turistico - alberghiere si possono costruire e sistemare edifici sportivi e ricreativi, campi da gioco e aree aperte.

Gli edifici, connessioni di edifici e complessi di edifici che si costruiscono all'interno della destinazione economico-turistico-alberghiera non si devono recintare, eccetto se ciò è condizionato da una prescrizione specifica. Lungo la destinazione economico turistico - alberghiera che si protrae lungo la costa alla lunghezza maggiore di 500 m, si deve consentire almeno un accesso stradale - pedonale pubblico fino alla costa ogni 500 m.

La zona turistica (ZT) è una zona che è destinata alle attività turistico - alberghiere all'interno delle quali si pianificano superfici per la costruzione di edifici di alloggio, area per la costruzione di contenuti accompagnatori turistico - alberghieri, aree per la costruzione di contenuti di servizio e di approvvigionamento in funzione del turismo, come pure aree destinate agli edifici dell'infrastruttura. La zona turistica può essere composta da una o più unità funzionali - spaziali con gestione unica. Nella zona di copertura del PRG sono pianificate due zone turistiche:

- TZ 1- Verudella
- Zona turistica 2 - Zlatne stijene - Saccorgiana con unità di spazio funzionali:
- Zlatne stijene - Horizont Pula Resort (TZ 2-1)
- Saccorgiana (TZ 2-2)

All'interno delle zone turistiche il coefficiente di costruzione di un singolo lotto edificabile (a eccezione delle particelle edificabili dei sistemi d'infrastruttura) non deve superare lo 0,3, mentre il coefficiente di utilizzabilità non deve superare lo 0,8. In via eccezionale, nelle zone turistiche all'interno degli abitati, dove il coefficiente di edificabilità o il coefficiente di sfruttamento sono maggiori da quelli riportati nel presente comma, la ricostruzione degli edifici esistenti va pianificata in modo da non aumentare le dimensioni esistenti. In tale zone, nella fascia di almeno 100 m dalla linea costiera non si può pianificare e neppure costruire un nuovo edificio singolo o più edifici a eccezione degli edifici dell'infrastruttura comunale e dei cavi sotterranei dell'energia, i contenuti accompagnatori a destinazione turistico alberghiera e l'allestimento delle aree pubbliche. Lo smaltimento delle acque di scarico si deve risolvere con un sistema fognario chiuso provvisto dell'impianto di depurazione.

All'interno di tutte le superfici a destinazione economico turistico - alberghiera, almeno il 40% della superficie di ogni particella edificabile (a eccezione dei lotti edificabili dei sistemi infrastrutturali) dev'essere allestita come parco o come verde naturale.

Nella parte obbligatoria orticolare del comma precedente del presente articolo si calcola anche la superficie sopra all'autorimessa sotterranea, a condizione che al di sopra dell'autorimessa sotterranea sia fornito uno spessore del pavimento adeguato per la piantagione e una crescita di successo del verde del parco.

La stretta fascia costiera (larga almeno 25 m dalla costa) nell'ambito della destinazione economico - turistico - alberghiera è principalmente intesa per la regolamentazione delle spiagge (paesaggistico e / o naturale secondo norme speciali), zone prendisole, accesso al mare, dighe, bacini fino a 6 m di lunghezza e larghezza fino a 2 m, aree verdi, campi sportivi più piccoli, campi per sport acquatici ed altro, mentre le capacità di alloggio devono spostarsi dalla riva fino in profondità (in base alle possibilità della località).

All'interno delle aree a destinazione economico turistico - alberghiera è possibile costruire la rete di traffico necessaria e la

rete delle infrastrutture, edifici infrastrutturali accompagnatori nonché edifici, dispositivi e installazioni necessari allo svolgimento sicuro della navigazione in mare.

Al fine di impedire la trasformazione della destinazione turistica in residenziale, nel PRG si vieta la parcellizzazione di tutti i tipi di edifici all'interno delle aree a destinazione turistico - alberghiere e si stabilisce l'obbligo di rilascio dell'atto per l'attuazione del piano territoriale esclusivamente alle società commerciali e commercianti che sono registrati per svolgere l'attività economica di fornire servizi di alloggio agli ospiti, a meno che non sia in violazione della legge.

Tutte le strutture ricettive di nuova costruzione nell'ambito della destinazione economica-turistico-alberghiera devono essere classificate con un minimo di quattro stelle.

Eccezione dalle disposizioni del comma precedente riguarda il campeggio sull'isola di Veruda (Isola dei Frati) che nel presente PRG è pianificato come campeggio a due stelle.

Capacità di sistemazione turistica massima prevista nella città di Pola (ad eccezione delle capacità di alloggio in famiglie o "alloggi privati"):

	Località (zona)	Capacità (letti/ /campeggiatori)	Superficie (ha)	Densità (letti/ha)	Tipo di sistemazione alberghiera		
					Alberghi (T1)	Villaggi turistici (T2)	Campeggi (T3)
I.	AREA EDIFICABILE DELL'ABITATO DI POLA - zona turistica (ZT)						
1.	TZ 1- Verudella						
1	Verudella - Punta Verudella	esistente (1.380)	8,45	esistente (243,20)		x	
2	Verudella - Palma	esistente (219)			x		
3.	Verudella - Histria	esistente (456)			x		
4.	Verudella – Verudella Beach Resort	esistente (806)	17,12	107,94		x	
5.	Verudella - Brioni	650			x		
6.	Verudella - Park	392			x		
2.	TZ 2 - Zlatne stijene - Saccorgiana						
1.	Zlatne stijene - Horizont Pula Resort (TZ 2- 1) (TZ 2-1)	esistente (1.540)	11,32	esistente (136,04)	x	x	
2.	Saccorgiana (TZ 2-2)	1.544	12,87	120	x		x (Solo tipo campeggio)
TOTALE AREE DELLE ZONA TURISTICHE (I.)		6.987	49,76	140,41	x	x	x
II.	ZONA EDIFICABILE DEGLI ABITATI DI POLA – “Altre” aree a destinazione economico - turistico - alberghiera						
1.	Stignano – Puntisella	1.390	21,45	64,80		x	
2.	Stignano – Puntisella - Idroscalo	1200	18,16	66,07	x	x	x (solo tipo campeggio)
3.	Stoia (2 sottozone)	totale 400	5,08	78,74	x		

4.	Stoia – Vecchio macello	162	1,35	120,00	x		
5.	Valovine	400	5,02	79,68	x		
6.	Valcane – Hotel Pula	376	1,82	206,59	x		
7.	Valsaline – FSH	esistente (140)	0,78	esistente (179,49)			x
8.	Musil – Maria Louisa (due sottozone)	totale 750	6,91	108,54	x		
9.	Muzil – Musil	550	5,63	97,69	x		
10.	Muzil – Musil	250	4,90	51,02		x	
11.	Isola dei Frati	750	13,37	56,09			x (solo tipo campeggio)
TOTALE “ALTRE” AREE A DESTINAZIONE ECONOMICO TURISTICO - ALBERGHIERA (II.)		6.368	83,12	74,66	x	x	x
TOTALE TUTTE LE AREE A DESTINAZIONE ECONOMICO TURISTICO - ALBERGHIERA (I. i II.)		13.355	132,88	99,28	x	x	x
III.	AREA EDIFICABILE DELL’ABITATO DI POLA - Strutture ricettive singole nella destinazione mista economica - turistico alberghiera , all’interno dell’area di copertura del PAT Città Vecchia Pola						
12.	Punta - Scaletta	40	-	-	x		
13.	Centro città - Omir	40	-	-	x		
14.	Centro città - altre zone a destinazione mista	800	-	-	x		x
	TOTALE (III.)	880	-	-	x		x
IV.	AREA EDIFICABILE DELL’ABITATO DI POLA - Strutture ricettive singole nella destinazione mista commerciale - residenziale di carattere economico turistico - alberghiere, nella destinazione pubblica e sociale (M), al di fuori dell'area di copertura del PAT Città Vecchia Pola						
15.	Verudella - Ribarska koliba	120	-	-	x		
16.	Valcane - Milan	40	-	-	x		

17.	Punta - Riviera	esistente (163)	0,29	esistente (562,07)	x		
18.	Mulino elettrico	80	-	-	x		
19.	Valsaline - centro congressi	80	-	-	x		
20.	Smrikve - Stignano	80	-	-	x		
21.	Smrikve - Stignano	80	-	-	x		
22.	Via Tommaseo	80	-	-	x		
23.	Siana - centro congressi	250	-	-	x		
24.	Valcane - hotel	360	-	-	x		
25.	Max Stoja - sport hotel	50	-	-	x		
26.	Max Stoja - hotel per affari nell'ambito del centro commerciale	56	-	-	x		
27.	Pragrande - sport hotel	80	-	-	x		
28.	Santa Caterina	200	-	-	x		
29.	Marina Veruda	100	-	-	x		
30.	Musil Smokvica - isola	320	-	-	x		
31.	Musil Smokvica - terraferma	400	-	-	x		
32.	Monte Serpo num. Lotto 2029/1, 2029/3, 2253/2, 2029/4, 2029/5, 2029/8) tutto c.c. Pola	60	-	-			x
33.	Stignano part.cat.n. 302/1 c.c. Stignano	20	-	-			x
34.	Valovine p.c.n. 5248/1 e 5248/2 c.c. Pola	26	-	-	x		
35.	Stignano part.cat.n. 197/3 c.c. Stignano	50	-	-	x		
	TOTALE (IV.)	2.695	-	-	x		x
V.	AREA EDIFICABILE DELL'ABITATO DI POLA - Edifici singoli di alloggio a destinazione economico - turistico-alberghiera nella destinazione pubblica e sociale						

36.	Centro sociale Rojc - Destinazione sociale generale (D)	80	-	-			X
37.	Stignano Destinazione sanitaria (D3)	100	-	-	X		
	TOTALE (V.)	180	-	-	X		X
	TOTALE AL DI FUORI DELL'AREA A DESTINAZIONE ECONOMICA TURISTICO - ALBERGHIERA (III, IV E V)	3.755	-	-	X		X
	COMPLESSIVA MENTE	17.110.	-	-	X	X	X

“

Articolo 22

Nell'articolo 31 comma 4 si cancella il testo “articoli 5, 6 e 7”, e il testo „88/07, 58/08, 62/09 e 63/13“ si sostituisce con il testo „56/16“.

Nel comma 5 il testo “e i motel con il ristorante” si sostituisce con il testo “(tipo hotel, in conformità alla prescrizione particolare)”.

Articolo 23

Nell'articolo 32 comma 3 il testo “GU 88/07, 58/08, 157/03, 62/09 e 63/13” si sostituisce con il testo “56/16”.

Articolo 24

Nell'articolo 32 il comma 2 viene modificato come segue:

“Gli edifici alberghieri di ricezione che saranno costruiti all'interno alle presenti aree devono soddisfare le condizioni per il tipo campeggio in conformità alla classificazione del Regolamento sulla classificazione e la categorizzazione delle strutture alberghiere del gruppo campeggi (GU 54/16) o tipo di ostello in conformità alla classificazione del Regolamento sulla classificazione e categorizzazione delle strutture alberghiere del gruppo altre strutture alberghiere per la ricezione (GU 54/16). Il tipo di strutture ricettive dalla presente categoria (campeggio o ostello) per ogni località/zona singola è definito in modo preciso nella tabella dall'articolo 30 delle presenti disposizioni.”

Articolo 25

Nell'articolo 33 comma 3 si cancella la parola “e” davanti al numero “69/1”, e dopo ad esso si aggiunge il testo “e 150/14”.

Articolo 26

Nel titolo davanti all'articolo 34 dopo il testo “DESTINAZIONE ECONOMICA - commerciale - PRODUTTIVA” si aggiunge il testo (I2 K1).

Nell'articolo 34 comma 1 dopo il testo “Aree a destinazione economica - commerciale - produttiva” si aggiunge il testo “(I2 K1).”

Nel comma 3 davanti al testo “cava Valmarin” si aggiunge la parola “ex”, e il testo “progetto di recupero e cambiamento della destinazione d'uso della cava” si sostituisce con il testo “regolamenti vigenti”.

Dopo il comma 4 si aggiunge il nuovo comma 5 che recita:

“Accanto alle attività del comma 2 del presente articolo, all'interno delle aree a destinazione economica - commerciale - produttiva (I2 K1) nella località della Fabbrica di cemento (TC) Pola si consente l'attività di ormeggio di strutture galleggianti e sbarcare / caricare merci per il processo di produzione del cementificio “.

I commi 5, 6 e 7 diventano commi 6, 7 e 8.

Articolo 27

Nell'articolo 35 comma 1 il testo “si dividono in” si sostituisce con il testo “in base a questo Piano sono”.

Dopo il comma 2 si aggiunge il nuovo comma 3 che recita:

“I dettagli della posizione nello spazio e i confini esterni dello specchio di mare e di terraferma dei porti marittimi saranno stabiliti nell'ambito dell'elaborazione del piano per l'area circoscritta o degli atti per l'attuazione del piano, e sulla base degli indicatori dettagliati (profondità del mare, distribuzione delle imbarcazioni, organizzazione dello spazio e simile)

che corrispondono alla destinazione prevista nel presente piano.”.

I commi attuali 3 e 4 diventano commi 4, e 5.

Articolo 28

L'articolo 36 viene modificato e recita:

“All'interno delle aree destinate a porto di turismo nautico (LN) è possibile, eccetto le attività principali di offerta del servizio di ormeggio aggiungere anche le seguenti attività e gruppi di attività:

- attività di riparazione e manutenzione delle imbarcazioni,
- attività di ristorazione - turistica: ristoranti, bar, cantine e fornitura di cibi preparati e tutte le altre attività che sono affini alla destinazione principale, e che non disturbano il funzionamento delle attività principali, ovvero non influenzano negativamente le condizioni di vita e lavoro sulle particelle edificabili vicine, indipendentemente dal tipo di inquinamento,
- attività commerciali: vendita al dettaglio e accessori per imbarcazioni a motore e altro commercio al dettaglio che è legato alle imbarcazioni e allo scopo principale
- attività di servizio: taxi, servizi nel traffico marittimo, attività di agenzie da viaggio e tour operator, posta e telecomunicazioni, attività di intermediazione finanziaria, eccetto assicurazioni e fondi pensionistici, noleggio di automobili e imbarcazioni, attività fotografiche, attività di promozione e tutte le altre attività che sono affini alla destinazione principale, e che non disturbano il funzionamento delle attività principali, ovvero non influiscono negativamente sulle condizioni di vita e lavoro sulle particelle edificabili vicine, indipendentemente dal tipo di inquinamento,
- attività sanitarie: tutte eccetto le attività ospedaliere e veterinarie,
- attività istruttive: quelle legate alle imbarcazioni, alla navigazione, vela e simili.
- tutte le attività sportive e ricreative.

Le aree di recente apertura dei porti del turismo nautico pianificate all'interno dell'area portuale insieme ad altri porti di origine devono soddisfare i requisiti per la sicurezza della navigazione a seguito dell'aumento del traffico navale.

All'interno delle aree destinate a porto di turismo nautico (LN) nella località di Santa Caterina, nella parte dell'isola, è possibile organizzare uno spazio fiero e attività correlate. Nella parte marittima del porto di Santa Caterina è assicurato l'allacciamento di traffico (pedonale e stradale) con l'isola di Santa Caterina con area pedonale - stradale alla costa tramite il ponte esistente.

Con il presente PRG si consente l'allacciamento al porto di turismo nautico Monumenti - rimessaggio a secco e l'area circostante a livello regionale, che può essere realizzata all'interno della zona pedonale (PK) o nell'area compresa tra il porto di Vallelunga e la zona residenziale pianificata, con un collegamento stradale Vallelunga-Stignano.

All'interno della zona destinata a porto di turismo nautico (LN) in località di Bunarina si consente quanto segue:

- sulla parte terrestre del porto - la ricostruzione degli esistenti e la costruzione di nuovi edifici nell'ambito delle attività menzionate al primo comma del presente articolo, sistemazione di superfici come strade, parcheggi, superfici per manipolazione, spazio di deposito per le barche, piste ciclabili e pedonali e simili, e altre infrastrutture, tutte in funzione del porto di turismo nautico. Le condizioni di ubicazione e il modo di ristrutturare/costruire gli edifici come condizioni per l'assetto delle altre aree sono stabiliti nelle Disposizioni complessive del presente piano.
- nella parte marittima del porto: è possibile la sistemazione dell'infrastruttura necessaria in funzione del porto aperto per il traffico pubblico ovvero di sistemazione di impianti marittimi in funzione delle attività portuali (ristrutturazione/ costruzione di frangiflutti, dighe, moli, pontoni, coste di lavoro, coste di protezione e altri impianti in funzione delle attività portuali), svolgimento del traffico marittimo e della navigazione. La zona acquatica si può allestire con tutta l'attrezzatura portuale necessaria e gli impianti per la sicurezza delle imbarcazioni e con la segnaletica. L'allestimento della zona acquatica si riferisce all'organizzazione che rende possibile il flusso del traffico e l'accesso alle barche con contenuti pianificati nel porto, e con l'allestimento dell'infrastruttura comunale necessaria. Le condizioni e i criteri di allacciamento alla superficie di traffico, all'infrastruttura comunale e di altro tipo, sono definiti dalle Disposizioni complessive del presente Piano.

L'accesso al porto di turismo nautico nella località di Bunarina si assicurerà con il collegamento (raccordo) della strada dal porto alla strada principale locale di Verudella. Le condizioni per i raccordi sono stabilite nell'articolo 116 delle presenti disposizioni d'implementazione. Per il porto è necessario assicurare l'infrastruttura comunale accompagnatoria in conformità alle prescrizioni di legge.

All'interno della zona destinata a porto di turismo nautico (LN) in località della Riva -marina si consente quanto segue:

- nella parte del porto - ristrutturazione degli edifici esistenti in conformità all'articolo 69 delle presenti Disposizioni in conformità con la documentazione della Soprintendenza alle antichità, nell'ambito delle attività menzionate nel primo comma del presente articolo,
- nell'area marittima portuale: sistemazione dell'infrastruttura necessaria in funzione del porto di turismo nautico e svolgimento della circolazione marittima e della navigazione.

Nel PRG si stabiliscono le maggiori capacità consentite di porto di turismo nautico nella località della città di Pola:

Per il Porto di turismo nautico Santa Caterina - Marina, Monumenti - Rimessaggio a secco e Riva - Marina (esistente) la capacità massima concessa di numero di ormeggi in mare indicato nella rappresentazione tabellare rappresenta allo stesso tempo anche la capacità minima obbligatoria.

Il numero complessivo totale di ormeggi sulla terraferma per il Porto menzionato nel sotto comma precedente ammonta a 1000 ormeggi sulla terraferma per cui lo stesso si distribuisce per i singoli porti in conformità alla rappresentazione della tabella.”

	PORTO DI TURISMO NAUTICO	NUMERO DI ORMEGGI MARE	NUMERO DI ORMEGGI TERRAFERMA
1	SANTA CATERINA – MARINA Importanza statale	400	200
2	MONUMENTI - MARINA A SECCO Importanza statale	150	1.000
3.	VERUDA – MARINA (ESISTENTE) Importanza statale	750	300
4.	BUNARINA – MARINA (ESISTENTE) Importanza regionale	200	/
5.	VERUDA – MARINA (ESISTENTE) Importanza statale	400	/
6.	MUSIL - MARINA Importanza regionale	200	/
7.	SMOKVICA - MARINA Importanza regionale	180	/
	TOTALE	2.280	1.500

Nota: Per il Porto di turismo nautico Riva - Marina si stabilisce la possibilità di mantenere il numero “esistente” di ormeggi in mare a condizione che nel corso della ristrutturazione lo stesso si deve adeguare alle condizioni minime di 400 ormeggi. Fino all’adeguarsi con il numero di ormeggi pianificato si concede solo la manutenzione”.

Nel PRG si stabiliscono le aree della parte di terraferma e dello specchio d’acqua dei porti di turismo nautico sul territorio della città di Pola:

Località	Tipo di porto	Capacità massima		Superficie			Numero di natanti per ettaro di superficie dello specchio d’acqua
		Mare	Terraferma	Mare	Terraferma	Totale	
SANTA CATERINA	Marina	400 ormeggi	200 ormeggi	17,82 ha	4.57 ha	22.39 ha	22
MONUMENTI	RIMESSAGGIO A SECCO	150 ormeggi	1.000 ormeggi	9,95 ha	10.05 ha	20.0 ha	15
VERUDA	Marina (esistente)	750 ormeggi	300 ormeggi	Marina (esistente)	13,95ha	24.5 ha	70
BUNARINA	Marina (esistente)	200	/	3,43 ha	0.47 ha	3.9 ha	Densità esistente
RIVA	Marina (esistente)	400	/	2,61 ha	0.18 ha	2.79 ha	Densità esistente
MUSIL	Marina	200	/	9,94 ha	1.59 ha	11.53 ha	20
SMOKVICA	Marina	180	/	7,89 ha	3.03 ha	10.92 ha	22

I dettagli sulla posizione nello spazio e i confini esterni dello specchio di mare e di terraferma dei porti marittimi saranno stabiliti nell'ambito dell'elaborazione del piano per l'area circoscritta o degli atti per l'attuazione del piano, e sulla base degli indicatori dettagliati (profondità del mare, distribuzione delle imbarcazioni, organizzazione dello spazio e simile) che corrispondono alla destinazione prevista nel presente piano.”.

Articolo 29

All'art. 38 dopo il comma 1 si aggiunge il comma 2 e 3 che recitano:

“Nel PRG si stabiliscono le maggiori capacità consentite del porto di pesca nella località della città di Pola:

	PORTO DI PESCA	NUMERO DI ORMEGGI MARE
1	ZONCHI (ESISTENTE) Importanza regionale	200
	TOTALE	200

La capacità di un porto di pesca, in termini di un numero minimo di posti permanenti, non può essere inferiore al numero esistente di pescherecci registrati. “

Articolo 30

Nell'articolo 40 i comma 2 3. 4 e 5 si cancellano, e dopo il comma 1 si aggiunge un nuovo comma 2 che recita:

“Nel PRG si stabiliscono le maggiori capacità consentite dei porti sportivi nella località della città di Pola:

	PORTO SPORTIVO	NUMERO DI ORMEGGI MARE
1	STIGNANO - IDROSCALO (ESISTENTE) Importanza regionale	199
2	ZONCHI Importanza regionale	100
3	FISELLA Importanza regionale	100
4	MUSIL - FISELLA Importanza regionale	120
5	STOIA (ESISTENTE) Importanza regionale	150
6	DELFIN (ESISTENTE) Importanza statale	602
	TOTALE	1.271

NUMERO 20/18
PAGINA 60

Articolo 31

Nell'articolo 41 il comma 2 viene modificato come segue:

“Nello specchio di mare destinato ai porti aperti al traffico pubblico si possono costruire muri costieri e di supporto, coste, moli e frangiflutti, sistemare costruzioni e dispositivi per l'ormeggio delle imbarcazioni e della segnaletica, sistemare costruzioni, dispositivi e installazioni necessarie allo svolgimento della navigazione sicura, pontili (in base alla disposizione particolare), “pontoni” (in base alla definizioni di cui al comma 67) ed eseguire anche altri lavori simili. All'interno dell'area portuale di Pula (Baia di Pula), un'area è designata per il movimento, il decollo, l'atterraggio e la permanenza di idrovolanti - aeroporto sull'acqua del porto di Pola. La superficie/località per l'atterraggio/ormeggio di idrovolanti si può realizzare esclusivamente all'interno della copertura del PAT “Riva” all'interno del porto di generale aperto al traffico pubblico (JP1) con relativa segnaletica. Tutte le attività devono essere in conformità con le relative prescrizioni sulle condizioni che devono soddisfare gli interventi pianificati nello spazio, nonché le prescrizioni per una navigazione sicura.

Nel comma 5 dello stesso articolo dopo il testo “PAT “Riva” si aggiunge il testo “(“Gazzetta ufficiale della Città di Pola”, n. 5/17)“.

Articolo 32

Nell'articolo 42 comma 2 dopo il testo “PAT “Riva” si aggiunge il testo “(“Gazzetta ufficiale della Città di Pola”, n. 5/17)“.

Articolo 33

Nell'articolo 44 comma 2 la parola “Verudella” si sostituisce con la parola “Bunarina” e si cancella il testo “e le attività di approvvigionamento di imbarcazioni con il carburante”.

Il comma 3 cambia e recita:

“Eccezionalmente dal comma 1 del presente articolo all'interno delle aree destinate per il porto generale aperto al traffico pubblico - aree separate portuali - moli/attracco nelle località dell'isola di Veruda (Isola dei Frati) (J7) e l'isola di

Sant' Andrea (J4) è consentito eseguire solo attività di cui al comma 1 sotto comma 1 articolo 42”.

Dopo il comma 3 si aggiunge il nuovo comma 4 che recita:

“Eccezionalmente all'interno del porto generale aperto al traffico pubblico Bunarina (J6) accanto alle attività di cui al comma 1 del presente articolo, all'interno degli edifici che si costruiranno/ristruttureranno nella località di Bunarina, si consente anche la realizzazione di ambienti per la sistemazione dei membri delle associazioni sportive senza la possibilità di offrire la ricezione turistica nel senso di occuparsi dell'attività commerciale”.

Articolo 34

Nell'articolo 45 comma 6 dopo il testo “PAT “Riva” si aggiunge il testo “(”Gazzetta ufficiale della Città di Pola”, n. 5/17)“.

Dopo il comma 6 si aggiunge il nuovo comma 7 che recita:

“All'interno delle aree a destinazione sportiva ricreativa che sono sulla lista 4.1 definite come unità verdi di importanza locale, e nel Piano di assetto del territorio della Città di Pola come superfici non costruibili, non si possono costruire edifici in elevazione e sono destinate alla sistemazione esclusiva di aree verdi adibite a parco, strade, passaggi pedonali e stradali e in essi esiste la possibilità di costruire e installare edifici delle infrastrutture e condutture, nonché altri interventi simili nello spazio “.

Articolo 35

Nell'articolo 46 il comma 3 viene modificato come segue:

“Accanto alle attività menzionate nel comma precedente del presente articolo, all'interno degli edifici che si costruiranno nelle località del campus di calcio Promontore e nella località del centro sportivo Tivoli, si consente la realizzazione di vani per la sistemazione degli utenti del centro sportivo e del campus di calcio, senza la possibilità di offrire la sistemazione turistica nel senso di eseguire l'attività commerciale.

Nel comma 7 dopo il testo “Lungomare” si aggiunge il testo“(”Gazzetta ufficiale della Città di Pola” 12/12, 11/15 e 1/16 - testo emendato)” e nel comma 8 dopo il testo PAT “Riva” si aggiunge il testo “(”Gazzetta ufficiale della Città di Pola”, n. 5/17)“.

Articolo 36

Nell'articolo 47 il comma 2 viene modificato come segue:

“Le superfici destinate alla ricreazione nello specchio di mare sono destinate all'assetto delle spiagge, in base alle normative vigenti sui tipi di spiagge e le condizioni da rispettare. Secondo il tipo di spiaggia, è possibile costruire muri di supporto, coste, pareti costiere e prendisole, realizzare strutture / dispositivi / edifici ricreativi e di intrattenimento, strutture di ormeggio per imbarcazioni da diporto e altri lavori simili. La posizione esatta, come pure le dimensioni di tali interventi, si definiranno nel procedimento di rilascio dei permessi di costruzione in rapporto alla specificità dell'intervento e alla micro collocazione su cui lo stesso si pianifica come pure le condizioni che derivano dalle prescrizioni specifiche che sono di influenza sull'intervento concreto nello spazio.”

Articolo 37

Nell'articolo 48 il comma 3 viene modificato come segue:

“Oltre alle attività elencate al comma 2 del presente articolo, è prevista la possibilità di organizzare una scuola in natura, ecc., nella zona balneare di Valcane a carattere educativo, dove possono svolgersi alcune attività scolastiche e / o extrascolastiche (scuola in natura, sport, scout e ecc.), senza la possibilità di fornire servizi di alloggio turistico in termini di attività commerciale “.

Articolo 38

L'articolo 48 cambia e recita:

“Per concetto basilare di campo da golf si sottintende un campo (campo da gioco) sul quale si può giocare una partita di golf, conformemente alle norme della R&A, un'organizzazione mondiale che disciplina tutte le regole del golf. Il campo da golf a 18 buche di Musil è progettato per campi da golf, parchi giochi con una grande quantità di terreno naturale e altri campi sportivi ricreativi all'aperto, con la possibile costruzione / ricostruzione di un edificio centrale (club di golf) che avrà tutti i vani necessari e altre strutture come e i servizi (magazzino per attrezzature e materiali, tettoie, officine, ecc.) necessari per il buon funzionamento del campo da golf.

Nel presente PRG l'area totale di copertura del campo da golf Musil delimitato sulle superfici di uso ricreativo sportivo - un campo da golf (R4) destinato alla realizzazione di campi da gioco (campo da golf) ed elementi correlati (golf club, campo pratica, parchi e verde naturale, edifici di servizio, l'infrastruttura necessaria) e nelle aree verdi a destinazione pubblica su cui sono contenute le indicazioni (R4) e (JZ), all'interno delle quali sono pianificati i parchi e il verde naturale come elementi del campo da golf e le infrastrutture necessarie.

I campi da gioco si sistemano solo all'interno delle aree a destinazione ricreativo sportiva - campo da golf (R4). Le aree destinate al verde pubblico su cui sono contenute le indicazioni (R4) e (JZ) sono destinate esclusivamente all'abbellimento paesaggistico e devono essere modificate e utilizzate come aree verdi pubbliche in conformità con le disposizioni dell'articolo 49 delle presenti disposizioni di attuazione del PRG.

All'interno delle aree a destinazione sportiva - ricreativa - campo da golf (R4), nella località della fortezza di Musil, nel presente PRG si pianifica il golf club con relativi contenuti di ristorazione, turistici, commerciali, di servizio e del club.

La superficie complessiva lorda di tutti gli edifici chiusi e coperti all'interno del campo da golf può ammontare al massimo al 10% della superficie dei terreni sportivi e contenuti, per cui la superficie della zona a indicazione numerica 42 dalla parte grafica del PRG - foglio numero 4.3. “Modo di costruire” in cui si pianifica la realizzazione del golf club ammonta a 65.263 m². Tutti gli altri parametri con cui si stabilisce l'edificabilità e lo sfruttamento del lotto edificabile per tale zona (zona 42) nella tabella delle condizioni di ubicazione e modi di costruire degli edifici a tutte le destinazioni d'uso di cui all'articolo 69 delle presenti Disposizioni del PRG sono stabiliti come esistenti. È obbligatoria l'elaborazione dei piani di assetto del territorio.

Gli edifici di ristorazione (club e altri contributi accompagnatori) nell'ambito del campo da golf non si possono pianificare nella fascia di almeno 100 m della linea costiera.

Le zone adibite a parco e il verde naturale devono ammontare al minimo al 60% della copertura dell'area edificabile del campo da golf.

È necessario attuare misure speciali di protezione delle acque fuori terra e/o sotterranee del mare costiero, ed è obbligatoria anche la costruzione del sistema chiuso di smaltimento delle acque da drenaggio, come il riutilizzo delle acque di drenaggio purificate.

Per la manutenzione del campo da golf è necessario innanzitutto usare dell'acqua di scarico depurata e dell'acqua ricavata dal procedimento di dissalazione dell'acqua marina, e l'acqua dal sistema d'approvvigionamento idrico può essere usata solo col consenso degli organi competenti ("Hrvatske vode" e fornitori di questo tipo di servizio) tenendo conto della priorità di uso dell'acqua per l'approvvigionamento idrico."

Articolo 39

Nel titolo AREE VERDI PUBBLICHE (JZ) davanti all'articolo 49, dopo il segno JZ si aggiunge la virgola e il segno JZ-Š3, e l'articolo 49 cambia e recita:

"All'interno delle destinazioni delle aree verdi pubbliche (JZ, JZ-Š3) si possono sistemare:

- parchi
- campi da gioco
- superfici con erba, alberi e simili
- altre superfici di assetto del paesaggio
- parchi bosco
- Parco bosco Siana (al di fuori dell'area edificabile, stabilita come area verde pubblica - bosco a destinazione specifica (JZ-Š3))
- Parco bosco Bussoler (JZ-Š3).
- Boschi e unità verdi di importanza particolare visibili dalla parte grafica del PRG foglio n. 4.1. "Condizioni di utilizzo", e che sono sulla lista numero 1 "Utilizzo e destinazione dello spazio" stabilite come aree verdi pubbliche (JZ).

Il termine boschi si riferisce alle aree ricoperte da preziosi contenuti boschivi e in conformità alle prescrizioni, all'interno dell'area edificabile è stabilita loro la destinazione d'uso di area verde (Z), e fuori dall'area edificabile area verde pubblica - bosco a destinazione particolare (JZ-Š3).

Nell'ambito della destinazione di area verde pubblica è possibile su lotti edificabili indipendenti sistemare e costruire superfici di traffico pubbliche e parchi gioco per bambini. In tali destinazioni è possibile sistemare strutture prefabbricate degli edifici del parco e l'arredo urbano. All'interno delle aree verdi pubbliche (JZ, JZ-Š3) non è possibile la recinzione dei lotti, eccetto allo scopo di realizzare parchi gioco per bambini se nel piano per l'area circoscritta non si stabilisce diversamente.

La zona dei boschi bosco Siana e Bussoler - è destinata principalmente al riposo e alla ricreazione. L'istituzione pubblica gestisce la zona, in conformità alla Legge sulla protezione della natura e del paesaggio che stabilisce pure le misure di protezione. In esse si coltiverà il bosco e si sistemano le piste ciclabili e pedonali con i luoghi di riposo, come pure le vie di intervento, edifici e reti di infrastrutture, in conformità alle prescrizioni vigenti sui boschi e alle condizioni dal presente PRG e del piano del territorio per l'area più ampia.

Nelle aree verdi pubbliche si sistemano le aree del parco con la costruzione di percorsi pedonali, equipaggiati con le attrezzature necessarie e recuperando e piantando

nuovo materiale vegetale autoctono. All'interno delle aree verdi pubbliche non può avvenire la costruzione di edifici in elevazione. Nel percorso pedonale, nel senso di queste disposizioni, si considera anche una rampa di accesso quando la stessa è necessaria per superare la differenza di altitudine come parte della disposizione complessiva dell'area del parco.

All'interno delle aree verdi pubbliche (JZ, JZ-Š3) è possibile introdurre le attività creative, ma non nel senso di occuparsi di ricreazione come attività commerciale. All'interno di tali destinazioni non si possono eseguire alcun tipo di attività eccetto le eccezioni di cui al comma 2 e 3 dell'articolo 48 (all'interno delle aree a destinazione verde pubblica su cui sono contenuti i segni (R4) e (JZ)) come pure le attività concesse nelle località stabilite nell'atto della Città di Pola."

Articolo 40

Nel titolo AREE VERDI PUBBLICHE (JZ) davanti all'articolo 50, dopo il segno Z si aggiunge la virgola e il segno Z-Š3, e l'articolo 50 cambia e recita:

"Aree verdi cuscinetto (Z, Z-Š3) riguarda:

- Aree che rappresentano un cuscinetto protettivo tra diverse destinazioni (lungo le strade, tra le singole zone, all'interno di zone più grandi, lungo la costa e simile)
 - unità verdi di importanza locale particolare (visibili dalla parte grafica del PRG foglio n. 4.1. "Condizioni di utilizzo", e che sono sulla lista numero 1 "Utilizzo e destinazione dello spazio" stabilite come aree verdi cuscinetto (Z) e il bosco Volaria (fuori dall'area edificabile), che è stabilita come area verde pubblica - bosco a destinazione specifica (Z-Š3)
 - zone di prenotazione spaziale (aree verdi più ampie nella periferia dell'abitato).

Nell'ambito della destinazione di area verde pubblica è possibile su lotti edificabili indipendenti sistemare e costruire superfici di traffico pubbliche e parchi gioco per bambini. In tali destinazioni è possibile sistemare strutture prefabbricate degli edifici del parco e l'arredo urbano. All'interno delle aree verdi pubbliche (JZ, Z-Š3) non è possibile la recinzione dei lotti, eccetto allo scopo di realizzare parchi gioco per bambini se nel piano per l'area circoscritta non si stabilisce diversamente.

All'interno delle aree verdi cuscinetto non può avvenire la costruzione di edifici in elevazione.

All'interno delle aree verdi cuscinetto (Z, Z-Š3):

- unità verdi di importanza particolare locale
- è possibile inserire attività ricreative, e si condiziona ulteriormente l'attività ricreativa esclusivamente nello spazio aperto
- è possibile sistemare parchi gioco pubblici per bambini nel senso che si possono installare prefabbricati minori e l'arredo urbano
- inoltre, all'interno di queste aree c'è anche la possibilità di organizzare parchi giochi per bambini e ricreativi e aree di parcheggio se lo stesso, come contenuto accompagnatorio della destinazione prevista nell'ambito del piano è determinato dal piano territoriale dell'area più ristretta.
- area cuscinetto tra le zone con diversa destinazione d'uso
- è possibile piantare colture pluriennali di piante autoctone adeguate e coltivare colture di giardino e piante ornamentali e alberi con l'accento sulle piante mediterranee (parchi urbani) ma si ulteriormente

condiziona esclusivamente l'attività all'aperto.

- area di prenotazione dello spazio
- è possibile coltivare colture pluriennali di piante autoctone adeguate e coltivare colture di giardino e piante ornamentali e alberi con l'accento sulle piante mediterranee (parchi urbani) con la possibilità di sistemare l'infrastruttura necessaria, ma si condiziona esclusivamente l'attività all'aperto.

All'interno della ree verdi cuscinetto (a est di via Verudella nella località di Bunarina) e le aree destinate allo sport nella parte meridionale e settentrionale costiera del canale di Veruda (Delfin) (a sud della Strada delle Brigate d'Oltremare) è necessario assicurare il corridoio della larghezza minima di 2m, in cui si realizzerà il percorso pedonale e ciclistico che collegherà la zona ricreativa principale.

All'interno dei corridoi verdi protettivi nella località di Bunarina, oltre al percorso ciclabile pianificato indicato nella rappresentazione grafica del PRG n. 3.1 foglio "Traffico", si consente la realizzazione anche di altri percorsi ciclabili nell'area menzionata dalla larghezza minima di 2 m che si stabilirà dettagliatamente nel piano per l'area circoscritta ovvero nell'atto con cui si autorizza l'attuazione del piano territoriale.

Eccezionalmente dal comma 3 del presente articolo, all'interno della copertura del PRG "Riva" ("Gazzetta ufficiale della Città di Pola", n. 5/17), si concede la costruzione di una nuova cabina di trasformazione elettrica nell'area verde cuscinetto."

Articolo 41

Nell'articolo 55 comma 1 il testo "lorde sviluppata" si sostituisce con il testo "edificabile lorda", si cancella la parola "quest'ultimo" e dopo il testo "non superi il 30% della complessiva" si aggiunge la parola "edificabile".

Articolo 42

Nell'articolo 56 comma 4 il testo "lorde sviluppata" si sostituisce con il testo "edificabile lorda", si cancella la parola "quest'ultimo" e dopo il testo "non superi il 40% della complessiva" si aggiunge la parola "edificabile".

Nei commi 6, 7 e 8 dopo il testo "PAT "Riva" si aggiunge il testo "("Gazzetta ufficiale della Città di Pola", n. 5/17)".

Nel comma 10 dopo il testo "piano di assetto dettagliato "Valcane" si aggiunge il testo "("Gazzetta ufficiale della Città di Pola", n. 10/03)".

Articolo 43

Nell'articolo 56a comma 3 il testo "di ordine inferiore" si sostituisce con il testo "dell'area ristretta", il testo "o con un altro documento" si cancella, la parola "costruire" si sostituisce con il testo "attuazione del piano del territorio" e il testo "Porti 2" si sostituisce con il testo "porti per turismo nautico Monumenti".

Nel comma 6 il testo "Porti 1" si sostituisce con il testo "porti a turismo nautico Riva".

Articolo 44

L'articolo 57 viene modificato e recita:

"Nelle località pianificate per la costruzione della stazione di servizio si può svolgere la costruzione di edifici destinati alla fornitura di tutti i tipi di combustibili e di energia (combustibili gassosi, benzina, gasolio, elettricità, ecc.). Accanto alla destinazione di base si possono organizzare

anche attività di servizio accompagnatorie compatibili e attività commerciali a condizione che la superficie lorda complessiva non superi il 30% della superficie lorda complessiva dell'area dell'edificio. Nell'ambito degli stessi edifici, possono essere svolte le seguenti attività, indipendentemente dal tipo di inquinamento, a condizione che non influiscano negativamente sulle condizioni di vita e di lavoro degli elementi costitutivi adiacenti:

- autolavaggio, mini servizio per veicoli,
- attività commerciali: commercio al dettaglio di carburanti e lubrificanti e altre attività commerciali al dettaglio compatibili che non ostacolano il funzionamento della destinazione principale,
- attività di ristorazione: bar, ristoranti,
- agenzie.

Le stazioni di servizio possono essere costruite in punti designati nella rappresentazione cartografica indicata con il segno - parte grafica del PRG - foglio n. 1. "Usi e destinazione delle superfici" e foglio num. 3.1. "Traffico".

Eccezione che nelle località del comma precedente, le stazioni di servizio si possono costruire:

- come parte spaziale e funzionale delle strade in conformità alla Legge sulle strade (GU n. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 e 92/14) e al resto delle norme di legge e subordinate alla legge, con il previo parere dell'organo amministrativo competente per gli affari dell'assetto del territorio, per cui per la costruzione del distributore di benzina è possibile formare un lotto edificabile all'interno del corridoi delle infrastrutture delle strade locali principali e/o di parte del lotto edificabile vicino,

- all'interno dei porti di destinazione speciale e porti aperti al trasporto pubblico in conformità con le possibilità derivanti dalla legge e dallo statuto che regola il contenuto di tali porti, ad eccezione nelle località di Vallelunga (J1) e il porto passeggeri Riva (JP1).

- nell'ambito della destinazione stazione degli autobus (AK) e nell'ambito del terminal per camion (all'interno dell'area a destinazione industriale - artigianale I2),

- Nell'ambito della destinazione economica - traffico pubblico (K4) e la destinazione comunale - di servizio (K3) come pure in altre zone in cui è consentito eseguire attività del gruppo attività per la destinazione comunale di servizio (K3).

Le stazioni di rifornimento di cui al comma 2 e 3 del presente articolo si possono costruire, ovvero ricostruire in conformità con le condizioni della località stabilite nella tabella sulle condizioni e modi di costruire gli edifici a tutte le destinazioni di cui all'articolo 69 per la zona all'interno della quale si pianifica realizzare la stazione di rifornimento. Eccezionalmente, nei casi in cui le condizioni di ubicazione stabile nell'articolo 69 non combaciano con la destinazione della stazione di rifornimento, si applicano le condizioni di ubicazione e il modo di costruire stabiliti nell'articolo 73A delle presenti Disposizioni.

La possibilità di realizzare la stazione di servizio nei casi di cui al comma precedente, all'interno della zona a protezione sanitaria, è necessario conformare alle disposizioni della decisione sulle zone di protezione sanitaria delle fonti di acqua potabile nella Regione Istriana (GU della RI n. 12/05 e 2/11).

Al minimo il 20% della superficie del lotto edificabile su cui si costruisce il nuovo distributore di benzina deve essere allestito a parco e/o zone verdi,

L'ubicazione, la forma e le dimensioni del blocco della stazione di servizio sotto i termini di questo PRG o il piano territoriale dell'area più ristretta sono determinati nella procedura di emissione dell'atto per l'attuazione del piano territoriale basato sulla rappresentazione cartografica per la stazione di servizio che indica la zona e non sulla posizione esatta in cui la stazione di servizio si pianifica così come altre disposizioni relative alla possibilità di realizzare questo scopo.

Eccezionalmente dal comma 3 del presente articolo, all'interno della copertura del PRG "Riva" ("Gazzetta ufficiale della Città di Pola", n. /5/17) all'interno del porto aperto al traffico pubblico (JP1) è possibile sistemare un'unità galleggiante/pontone per la fornitura delle imbarcazioni con combustibile in base alle disposizioni particolari di installazione di questo tipo di strutture. "

Articolo 45

Nell'articolo 59 comma 1 il testo "Città di Pola" si sostituisce con il testo "di copertura del Piano".

Nel comma 2 dopo il testo "articolo 108 e 109 della Legge sulle acque (GU 153/09 e 130/11)" si sostituisce con il testo "a prescrizioni speciali".

Articolo 46

L'articolo 60 viene modificato e recita:

"In conformità al Piano del territorio della Regione Istriana (GU della Regione Istriana 2/02, 1/05, 4/05, 14/05 - testo emendato, 10/08, 7/10, 16/11 - testo emendato, 13/12, 09/16 e 14/16) sul territorio di copertura del Piano è possibile identificare gli interventi esistenti e futuri sul territorio di importanza per lo Stato.

Nel presente PRG si danno i criteri per gli interventi di importanza per lo Stato, e si menzionano i possibili interventi:

Strutture produttive:

- Cantiere navale "Uljanik" a Pola
- Fabbrica di vetro "Duran" a Pola
- Fabbrica cemento "Istra cement" Pola

Edifici sportivi

- campi da golf Musil

Edifici di traffico con impianti correlati, dispositivi e installazioni:

- Strutture marine
- Marina Pola - Riva
- Marina Pola - Santa Caterina
- Marina Pola - Veruda
- Rimessaggio a secco - Monumenti
- Cantiere navale "Uljanik" a Pola
- porto militare „Vargarola“ - Fisella a Pola
- Porto sportivo Delfin
- costruzioni di strade
- strade statali
- costruzioni ferroviarie
- linee ferroviarie, stazioni e fermate

Strutture e superfici per le comunicazioni elettroniche:

- cavi internazionali e magistrali a fibre ottiche:
- centrali di transito Pola e centrali di accesso
- stazione radio Pola
- infrastruttura elettronica per le comunicazioni e relativa attrezzatura nelle reti per la comunicazione mobile

Edifici di energia con impianti correlati, dispositivi e installazioni:

- metanodotto centrale per il trasporto internazionale

Piattaforma "Ivana K" - terminal Pola (Dignano) - Karlovac (DN 500, pressione 75 bar)

Strutture e complessi a destinazione speciale:

- località militari e edifici
- Vargarolla - caserma e porto militare
- Base aerea di Pola - tutela dello spazio isometrico
- Casa dei difensori croati a Pola
- strutture e complessi per le esigenze del Ministero di grazia e giustizia
- Penitenziario di Pola
- valichi di frontiera
- valichi di frontiera permanenti per il traffico internazionale di viaggiatori nel traffico marittimo Pola (Riva)
- passaggio di frontiera permanente per il traffico internazionale di passeggeri nel traffico marittimo - terminal passeggeri Porto Pola (Valllunga)

Parte dell'area di copertura del Parco nazionale "Brioni"

Strutture e altri interventi nello spazio nell'ambito dei progetti d'investimento strategici dello Stato stabiliti in base a una norma speciale."

Articolo 47

L'articolo 61 viene modificato e recita:

"In conformità al Piano del territorio della Regione Istriana (GU della Regione Istriana 2/02, 1/05, 4/05, 14/05 - testo emendato, 10/08, 7/10, 16/11 - testo emendato, 13/12, 09/16 e 14/16) sul territorio di copertura del Piano è possibile identificare gli interventi esistenti e futuri sul territorio di importanza per la Regione Istriana.

Nel presente PRG si danno i criteri per gli interventi di importanza per la Regione Istriana, e si menzionano i possibili interventi:

- Strutture per le attività sociali:

- le scuole medie superiori
- Pola - Liceo, Scuola di economia, Scuola tecnica, Scuola d'avviamento professionale, Scuola di medicina, Scuola di musica, Scuola di arti applicate e design, Scuola per il turismo, l'industria alberghiera e il commercio, Scuola italiana, Liceo privato, Scuola industriale e artigianale, Casa dell'alunno
- Edifici di istruzione superiore
- Università degli Studi Juraj Dobrila Pola
- Scuola tecnica superiore
- Scuola tecnica professionale
- Centro studentesco
- Edifici di scienza e cultura
- Museo archeologico dell'Istria
- Museo storico e navale dell'Istria
- Teatro popolare istriano
- Cinema Valli e Ente pubblico Pula Film festival
- Biblioteca universitaria
- Biblioteca cittadina e sala di lettura Pola
- Biblioteca centrale con deposito
- Deposito centrale del museo
- Museo d'arte contemporanea dell'Istria
- Edifici di tutela sanitaria secondaria
- Ospedale generale
- Edifici di tutela sanitaria primaria
- Case della salute con relativi ricoveri per anziani e farmacie nonché ambulatori dislocati
- Edifici di attività sanitarie pubbliche
- Istituto di pubblica sanità Pola
- Istituto per la medicina d'urgenza Pola

- Strutture dell'assistenza sociale:
 - Assistenza ad anziani e infermi
 - Case per persone adulte con malattie psichiche
 - Istituti per bambini e giovani
 - Casa sicura Istria
 - Rifugio per senzatetto
 - Edifici per lo sport e la ricreazione:
 - Tutti i complessi polivalenti di ricreazione sportiva della superficie maggiore a 2ha
- Strutture marittime con relativi edifici, impianti e installazioni:
 - porto aperto al traffico pubblico Pola
 - porto marittimo aperto al traffico pubblico di importanza locale: Ribarska koliba, Bunarina, Isola di Veruda (Isola dei Frati)
 - aree portuali distinte - banchine e attracchi: sull'isola di Sant'Andrea (All'interno dell'area portuale) e sull'isola di Veruda (Isola dei Frati)
 - Aree portuali distinte - attracchi: ancoraggio di fronte alla una diga foranea per grandi navi / navi da crociera
 - Terminal passeggeri Porto di Pola (Valllunga)
 - Porto del cantiere navale "Tehnomont"
 - Porto pescatori Pola - Zonchi
 - Porto sportivo Stignano - Idroscalo
 - Porto sportivo Zonchi
 - Porto sportivo Stoia
 - Porto sportivo Fisella
 - Porto sportivo Musil - Fisella
 - Marina Muzil
 - marina Smokvica
 - marina Bunarina
- Strutture per il traffico aereo con i rispettivi edifici, impianti e installazioni:
 - area per atterraggio decollo/area per atterraggio e decollo idrovolanti, area/località per atterraggio/ ancoraggio idrovolanti sull'acqua, porto di Pola
 - eliporto Ospedale generale di Pola
- Strutture per le comunicazioni elettroniche
 - condutture elettroniche per la comunicazione con relative strutture:
 - cavi di collegamento sotterranei a fibra ottica
 - centrali d'accesso come strutture accompagnatorie ai cavi di collegamento
- Edifici per l'approvvigionamento idrico di sistemi associati con reti e dispositivi associati, eccetto luoghi di attingimento idrico
 - Sistema di rifornimento di acqua Bottonega
 - Acquedotto Pola
- Edifici del sistema di drenaggio con impianti correlati, dispositivi e installazioni:
 - UPOV (Valcane-Stoia/Molo Carbone) con sistema per l'agglomerazione Pola - centro
- Sistema di smaltimento dell'agglomerazione Pola - nord
- Edifici per l'energia elettrica con rispettive strutture, impianti e installazioni:
 - stazioni di trasformazione:
 - Pola - Siana 110/20 kV
 - Pola - Dolinka 110/20 kV
 - Grega 110/20 kV
 - Linea di alta tensione / cavo 110kV
 - Siana - Grega - Dolinka
 - Siana - Guran - Rovigno
 - Siana - Sanvincenti
- 2x110 kV - Siana – Dolinka,
- 2x110 kV TS Medulin - interpolazione in DV 2x110 kV - Siana – Dolinka,
- 2x110kV sottostazione Barbariga - interpolazione in DV 110 kV Siana – Svetvinčenat.
- elettrodotti 35 kV con le stazioni di trasformazione su tali elettrodotti
- Strutture per il trattamento dei rifiuti:
 - I centri di raccolta per il materiale edile e le discariche per rifiuti inerti (di costruzione) nei siti della cava nel processo di bonifica e cambiamento della destinazione d'uso di tali spazi
- Edifici e complessi per le esigenze delle attività legate all'agricoltura e alla pesca:
 - mercati all'ingrosso di prodotti agricoli a Pula
 - mercato ittico a Pola
 - Strutture produttive:
 - Officina del gas cittadina di Pola
 - Bacini di estrazione della pietra tecnico-edile incluse le strutture per l'estrazione nell'ambito dei bacini d'estrazione: Vidrian e Vidrian I e altri edifici per cui nel Piano del territorio della Regione Istriana si può definire che sono di importanza per la Regione Istriana.".

Articolo 48

L'articolo 67 viene modificato e recita:

“Con le presenti disposizioni si definiscono le morfologie urbane e tipologiche degli edifici che si applicano per stabilire le possibilità di costruzione degli edifici all'interno della copertura del PRG, e regole urbane aggiuntive / condizioni che riguardano le distanze minime delle parti libere degli edifici dal confine del proprio lotto edificabile sono stabiliti nell'articolo 67a:

A. EDIFICI A SÉ STANTI DI PICCOLE DIMENSIONI: gli edifici a sé stanti di piccole dimensioni con 1-4 unità funzionali che da tutti i confini della propria particella edificabile, eccetto quella viaria, sono distanziati al minimo 4 metri.

B. EDIFICI A SÉ STANTI DI MEDIE DIMENSIONI: edifici a sé stanti con 2-6 unità funzionali che da tutti i confini del proprio lotto edificabile, eccetto quello viario, sono distanti al minimo 4 metri dagli edifici dall'altezza del cornicione al massimo 10 metri, ovvero al minimo 6 metri per gli edifici dell'altezza fino al cornicione sopra a 10 metri.

C. EDIFICI A SEMI SCHIERA E A SCHIERA CENTRALE DI PICCOLE DIMENSIONI: edifici tipo costruzioni doppie, edifici ad atrio e a schiera con 1-4 unità funzionali cui la distanza delle parti libere da tutti i confini del proprio lotto edificabile, eccetto quello viario, è al minimo 4 metri. Nel caso in cui l'edificio solo con una porzione di una parte si trova sul confine con la particella edificabile adiacente, la porzione rimanente di tale parte deve essere distante come è prescritto nelle presenti disposizioni d'implementazione del PRG prescritto per la distanza della parte libera ovvero al minimo 4 m dal confine del proprio lotto edificabile.

D. BLOCCHI DI EDIFICI: edifici caratteristici a semi schiera o a schiera centrale con al minimo 4 unità funzionali e altri edifici a schiera di testa o a schiera centrale di dimensioni medio grandi (centri commerciali cittadini, centri culturali, centri d'affari e simile) che formano un blocco e ai quali la distanza delle parti libere da tutti i confini del lotto edificabile, eccetto quello viario, è al minimo 4

metri. L'interno dei blocchi può essere utilizzato per diverse destinazioni (parco, pergolato, campi da gioco, aree di parcheggio, autorimesse).

E. EDIFICI ASSESTANTI DI DIMENSIONI MEDIO GRANDI: gli edifici assestanti di dimensioni medio grandi con al minimo 4 unità funzionali, che sono da tutti i confini della propria particella edificabile, eccetto quelli viari, distanti al minimo 4 metri per gli edifici dall'altezza fino al cornicione di al massimo 10 metri, ovvero al minimo 6 metri per gli edifici dall'altezza fino al cornicione al massimo di 12 metri. Per edifici con altezza superiore a 12 metri, è prescritta la distanza dal confine $H / 2 + 2,5$ metri, ma non meno di 6 metri, per cui la distanza prescritta deve soddisfare in ogni parte l'edificio in rapporto all'altezza di tale parte, e la distanza dal confine del proprio lotto edificabile si misura dal piano superiore della lastra della costruzione del tetto di ogni piano.

F. EDIFICI A SCHIERA DI TESTA E EDIFICI A SCHIERA CENTRALI DI DIMENSIONI MEDIO GRANDI: gli edifici di dimensioni medio grandi con al minimo 4 unità funzionali e gli edifici a schiera di testa e a schiera centrali di dimensione medio grande con i quali si formano le facciate, le fronti sulle rive e simile, ai quali la distanza delle parti libere da tutti i confini della propria particella edificabile, eccetto quella viaria, è al minimo 4 metri per gli edifici di altezza dal cornicione al massimo 10 metri, ovvero al minimo 6 metri per gli edifici di altezza dal cornicione al massimo 12 metri. Per edifici con altezza superiore a 12 metri, è prescritta la distanza dal confine $H / 2 + 2,5$ metri, ma non meno di 6 metri, per cui la distanza prescritta deve soddisfare in ogni parte l'edificio in rapporto all'altezza di tale parte, e la distanza dal confine del proprio lotto edificabile si misura dal piano superiore della lastra della costruzione del tetto di ogni piano. Nel caso in cui l'edificio solo con una porzione di una parte si trova sul confine con la particella edificabile adiacente, la porzione rimanente di tale parte deve essere distante com'è prescritto nelle presenti disposizioni d'implementazione del PRG per la distanza della parte libera.

G. G - EDIFICI ASSESTANTI E COMPLESSI DI GRANDI DIMENSIONI a tutte le destinazioni d'uso che sono da tutti i confini della propria particella edificabile, eccetto quella viaria, distanti al minimo 6 metri.

H. TORRI COMMERCIALI – edifici a sé stanti di grande altezza a destinazione commerciale e mista residenziale - commerciali e a destinazione sociale che sono distanti al minimo di $H1 / 2 + H2 / 2 + 5$ metri dagli edifici vicini e da tutti i confini del proprio lotto edificabile, eccetto quello viario, al minimo 6 m. In questo caso, la distanza prescritta deve essere soddisfatta in ogni parte dell'edificio in relazione all'altezza di quella parte.

I. ORIENTATI alla città - tutti i tipi di edifici a sé stanti, edifici prefabbricati o installazioni, come pure la sistemazione degli edifici esistenti con l'illuminazione o altri metodi (sistemazioni dell'ambiente, rivestimento, ecc.) che forma o enfatizza un'immagine specifica della città (silhouette) per evidenziare l'identità, la riconoscibilità e l'orientamento più semplice nello spazio.

J. "PONTONE" è un oggetto galleggiante che non è destinato alla navigazione, collegato alla terraferma, destinato a varie attività".

Articolo 49

L'articolo 67 cambia e recita:

“Allo scopo di un'ulteriore sistemazione di spazi già costruiti come pure per stabilire il modo di costruire in spazi non fabbricati, con il presente PRG sono stabilite le zone e le possibilità di costruzione degli edifici a tutte le destinazioni d'uso e regole urbane specifiche per la costruzione delle stesse.

In base alla possibilità di costruzione/ristrutturazione degli edifici di una certa morfologia e tipologia urbane, il territorio di copertura del Piano è suddiviso in zone come segue:

ZONA A. - Aree in cui predomina la costruzione di edifici a sé stanti di piccole dimensioni

All'interno di queste zone si pianifica la costruzione di edifici a morfologia urbana e tipologia A.

Eccezionalmente, in tale zone è possibile costruire edifici a schiera di testa o a schiera centrale di piccole dimensioni di morfologia urbana e tipologia degli edifici C alle seguenti condizioni:

- Si tratta di un'area che in base al piano territoriale dell'area circoscritta che non è più in vigore era pianificata come area per la costruzione di edifici a schiera di testa o a schiera centrale (visibile dalla parcellizzazione).

- Si tratta dell'interpolazione o costruzione di nuovi edifici tra gli edifici esistenti che sono costruiti sul confine del lotto edificabile e in rapporto a ciò si consente la costruzione di edifici a schiera di testa o a schiera centrale.

In questi casi la distanza dalle parti libere dell'edificio da tutte le parti dei confini del proprio lotto edificabile, eccetto quelli viari, si stabilisce al minimo a 4 metri.

ZONA B. - Aree in cui predomina la costruzione di edifici a sé stanti di piccole e medie dimensioni

All'interno di queste zone si consente la costruzione di edifici a morfologia urbana e tipologia A ed edifici di morfologia urbana e tipologia B.

Eccezionalmente, in tali zone è possibile costruire edifici a schiera di testa o a schiera centrale di piccole o medie dimensioni C alle seguenti condizioni:

- si tratta di un'area che in base al piano territoriale dell'area circoscritta che non è più in vigore era pianificata come area per la costruzione di edifici a schiera di testa o a schiera centrale (visibile dalla parcellizzazione),

- si tratta dell'interpolazione o costruzione di nuovi edifici tra gli edifici esistenti che sono costruiti sul confine del lotto edificabile e in rapporto a ciò si consente la costruzione di edifici a schiera di testa o a schiera centrale.

Nello stabilire le condizioni di ubicazione (l'area minima e massima di edificabilità, l'altezza massima e il numero massimo di piani) per gli edifici a sé stanti, a schiera o a schiera centrale di piccole o medie dimensioni, si applicano le condizioni di ubicazione stabilite nella Tabella di cui all'articolo 69 per la zona 4 per cui la distanza delle parti libere da tutti i confini del proprio lotto edificabile, eccetto quello viario, si stabilisce al minimo a 4 metri per gli edifici di altezza fino al cornicione di 10 metri, ovvero al minimo 6 metri per gli edifici di altezza fino al cornicione al di sopra di 10 metri.

ZONA A. - Aree per costruzione mista di edifici a sé stanti e a schiera centrali o a schiera di testa di medie dimensioni

All'interno di queste zone si pianifica la costruzione di edifici a morfologia urbana e tipologia A ed edifici di morfologia urbana e tipologia C.

La possibilità di costruire edifici di morfologia urbana e tipologia C nei casi quando la particella vicina degli edifici non è edificata o quando sulla particella vicina è costruito un edificio esistente a se stante si condiziona di ottenere l'approvazione scritta autenticata del proprietario di tale particella edificabile vicina. Se sulla particella edificabile vicina è costruito un edificio a schiera di testa sulla parte opposta del lotto edificabile, sul lotto edificabile pianificato si può costruire un edificio di morfologia urbana C senza la necessità di ottenere l'approvazione del proprietario del lotto edificabile vicino.

Eccezionalmente, all'interno della zona a indicazione numerica 174, degli edifici a morfologia urbana e tipologia C, è possibile esclusivamente la costruzione di edifici a schiera di testa (doppi) di piccole dimensioni, con l'ottenimento dell'approvazione scritta approvata dal proprietario del lotto edificabile vicino.

ZONA D. - Aree per costruzione di edifici a blocco

All'interno di queste zone si pianifica la costruzione di edifici a morfologia urbana e tipologia D.

In rapporto alle condizioni stabilite di costruzione, all'interno di tali zone si consente la costruzione di edifici di piccole dimensioni a morfologia urbana e tipologia C per cui le condizioni di ubicazione dell'area minima di edificabilità si stabilisce a 50 m².

ZONA E. - Aree in cui predomina la costruzione di edifici a se stanti di dimensioni medio grandi

All'interno di tali zone, allo scopo di realizzare una maggiore urbanità, si pianifica la costruzione di edifici di morfologia urbana e tipologia E.

Fino alla realizzazione dei presupposti pianificati, all'interno di tali zone si consente la costruzione di edifici a se stanti di piccole dimensioni (a morfologia urbana e tipologia A e B) per cui le condizioni di ubicazione dell'area minima di edificabilità si stabilisce a 50 m².

Eccezionalmente, nel caso di interpolazione, ovvero di costruzione di edifici nuovi tra gli esistenti a schiera di testa o a schiera centrali, in tali zone si consente l'edificazione e la costruzione della morfologia urbana e tipologia F e C se sul lotto edificabile vicino si trova l'edificio esistente sul confine del lotto edificabile, dipendentemente a cui si consente la costruzione di edifici a schiera di testa o a schiera centrale sul confine del lotto edificabile e in rapporto a ciò se si consente la costruzione di edifici a schiera centrale o a schiera di testa, per cui la condizione di ubicazione dell'area edificabile si stabilisce a 50 m².

ZONA E/F. - Aree per costruzione mista di edifici a sé stanti e a schiera centrali o a schiera di testa di medie dimensioni

All'interno di tali zone, allo scopo di realizzare una maggiore urbanità, si pianifica la costruzione di edifici di morfologia urbana e tipologia E ed F.

Fino alla realizzazione di queste impostazioni di pianificazione, all'interno di queste zone è anche possibile la costruzione di strutture di dimensioni più piccole (morfologia urbana e tipologia A, B e C), per cui la condizione di ubicazione minima di edificabilità si stabilisce a 50 m².

ZONA G. - Aree per costruzione di edifici a se stanti e complessi di grandi dimensioni

All'interno di queste zone si pianifica la costruzione di edifici a morfologia urbana e tipologia G.

ZONA H. - Aree per la costruzione di edifici a se stanti molto alti

All'interno di queste zone si pianifica la costruzione di edifici a morfologia urbana e tipologia H.

ZONA I. - Aree di costruzione / realizzazione di punti di riferimento cittadino.

All'interno di queste zone si pianifica la costruzione di edifici a morfologia urbana e tipologia I'.

ZONA J. - La superficie dello specchio di mare all'interno della quale si consente l'installazione e l'ormeggio di "pontoni" - in base alla definizione dell'articolo 67. - morfologia urbana e tipologia J.

ZONA DEL CIMITERO - Zona all'interno della quale si consente la costruzione di tutti i tipi di edifici legati alla costruzione specifica nel cimitero".

AREE SISTEMATE AD AREE PAVIMENTALI - zone all'interno delle quali non è possibile la costruzione di edifici in elevazione

ZONA DEL CENTRO STORICO - Area per la quale le condizioni di ubicazione e il modo di costruzione degli edifici a tutte le destinazioni d'uso, definiti nel PRG al termine "condizioni per l'utilizzo", si stabiliscono in tal modo che gli stessi sono esclusivamente stabiliti nel piano del territorio per l'area circoscritta all'interno della cui copertura si trova tale zona.

ZONA DEL SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE - Aree all'interno delle quali si costruiscono tutti i tipi di edifici infrastrutturali.

Nella tabella per le condizioni di ubicazione di cui all'articolo 60 delle presenti disposizioni sono stabilite le condizioni di base per ogni singola zona rappresentata nella parte grafica del PRG. 4.3. "Modo di costruire" Nello stabilire le condizioni di ubicazione complessive si applicano obbligatoriamente le condizioni stabilite nelle disposizioni dell'articolo 67, dall'articolo 70 al 73 come pure del presente articolo in cui sono stabilite le eccezioni delle condizioni di ubicazione come riportate nella Tabella."

Articolo 50

L'articolo 68 viene modificato e recita:

„CONCETTI E VARIABILI

I concetti e le variabili indicati di seguito, si applicano nelle definizioni come segue, a meno che nei regolamenti vigenti non sia determinato diversamente:

COSTRUZIONE DI EDIFICI IN ELEVAZIONE è la costruzione di nuovi, ristrutturazione degli edifici esistenti che hanno almeno un piano utile sopra terra o uno interrato.

COSTRUZIONE DI OPERE DI INFRASTRUTTURA è la costruzione di strade, percorsi pedonali e ricreativi, condutture di infrastrutture, parchi gioco senza tribune fisse (edificate), e simili. Le opere di infrastrutture si possono

costruire all'interno delle zone di tutte le destinazioni d'uso, in conformità alle disposizioni del presente PRG.

RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI è la realizzazione di lavori edili e altri sull'edificio esistente con i quali si influisce sulla soddisfazione delle richieste di base per l'edificio o con i quali si cambia la compatibilità dell'edificio con le condizioni di ubicazione in conformità alle quali è costruito (annesso, sopraelevazione, rimozione della parte esterna dell'edificio e esecuzione di lavori per il cambiamento della destinazione d'uso o il processo tecnologico e simile) ossia l'esecuzione di lavori edili e altri lavori sulla rovina dell'edificio esistente allo scopo di restauro. Nel corso della ristrutturazione dell'edificio si consente la deviazione dalle condizioni di posizione per la zona in cui si trova l'edificio se ciò è consentito dalle disposizioni generali del presente piano.

EDIFICI A SCHIERA DI TESTA – sono edifici che con una parte completa o con parte di essa, della lunghezza minima del 30% della lunghezza totale, si trovano sul confine del lotto edificabile, ovvero sono legati a quella adiacente o alle costruzioni pianificate, per cui la distanza dell'edificio principale dal confine della propria particella edificabile nelle parti libere si determina mediante l'applicazione delle distanze definite morfologiche e tipologiche dal tipo di edificio dell'articolo 67.

In via eccezionale, si considererà edificio a semi schiera l'edificio che con la lunghezza minore del 30% della lunghezza totale dell'edificio si trova sul confine del lotto edificabile, ovvero la quale è con meno del 30% della lunghezza legata a quella limitrofa esistente o a quella pianificata nel caso in cui la sua collocazione è il risultato della soluzione dettagliata che deriva dalla realizzazione del concorso architettonico e/o urbanistico.

EDIFICI A SCHIERA CENTRALE sono edifici che con al minimo due parti intere o con pezzi di al minimo due parti, della lunghezza minima del 30% della lunghezza complessiva dell'edificio, si trovano sul confine del lotto edificabile, ovvero sono legati all'edificio adiacente esistente e pianificato per cui la distanza dell'edificio principale dal confine del lotto edificabile sulle parti libere si stabilisce con l'applicazione della distanza prescritta del tipo morfologico e tipologico relativo del tipo di edificio. In via eccezionale, edificio a schiera centrale si considererà anche la costruzione che con al minimo due parti o con parti di esse, della lunghezza minima del 30% della lunghezza totale dell'edificio si trova sul confine del lotto edificabile, ovvero la quale è con meno del 30% della lunghezza legata agli edifici adiacenti esistenti o pianificati se la sua collocazione è il risultato della soluzione dettagliata che deriva dalla realizzazione del concorso architettonico e/o urbanistico.

EDIFICIO A DESTINAZIONE ABITATIVA, in base alle presenti disposizioni, si considera l'edificio che è destinato all'abitazione in totale o in parte della sua superficie e delle sue unità funzionali che deve essere maggiore al 70%. L'eccezione alla presente definizione, si stabilisce al comma 5 articolo 10 delle presenti disposizioni d'implementazione.

EDIFICIO A DESTINAZIONE ECONOMICA in base alle presenti disposizioni, si considera l'edificio che in totalità o nella parte maggiore della sua superficie e delle sue unità funzionali è destinato all'espletamento delle attività di destinazione economica. Quando ciò si condiziona nelle disposizioni del PRG o del piano di assetto del territorio per l'area circoscritta l'edificio a destinazione economica non può avere ambienti ad altre destinazioni d'uso o le altre destinazioni in tale edificio sono stabilite nel particolare.

UNITÀ FUNZIONALE (unità funzionale indipendente) è un locale o un insieme di locali che formano un'unità indipendente funzionale.

EDIFICI AUSILIARI sono edifici a carattere ausiliare che servono all'uso regolare degli edifici primari e che è possibile edificare sulla particella edificabile accanto all'edificio principale in conformità a tutte le disposizioni del presente piano. Per edifici ausiliari nell'ambito delle presenti disposizioni si definiscono in modo particolare le legnaie, garage, magazzini, cantine, cucine estive, piscine la cui superficie della pianta è minore a 100 m², cisterne per l'acqua, serbatoi di raccolta, pergolati, tettoie a sé stanti o collegate in modo strutturale all'edificio fuori dalle misure della pianta dell'edificio esistente, serbatoi per la collocazione di contenitori tipo per la spazzatura comunale, serbatoi interrati o sopra terra di combustibili, sistemi di collettori solari ovvero moduli fotovoltaici per la produzione di energia termica ovvero elettrica senza la possibilità di consegna in rete.

TAVERNA può essere o un contenuto accompagnatorio/ambiente accompagnatorio che è parte integrante dell'edificio a destinazione di base oppure un edificio indipendente che si trova sulla particella edificabile a destinazione di base, nella funzione di edificio della destinazione di base. Taverna, come ambiente ausiliare oppure edificio ausiliare, non è destinata al soggiorno prolungato, ovvero all'abitazione, motivo per cui può contenere esclusivamente la cucina con soggiorno e servizi igienici. All'interno dell'edificio a destinazione di base che ha al massimo 4 unità funzionali, può trovarsi solamente un ambiente ausiliare - cantina, e come proprietà congiunta e indivisibile di tutti i comproprietari, e può eccezionalmente appartenere a uno degli appartamenti, nel qual caso la documentazione di progetto per il rilascio di un permesso di costruzione deve già indicare a quale appartamento apparterrà. All'interno di edifici con più di 4 unità funzionali, ci può essere al massimo una stanza ausiliare - una taverna e solo come proprietà congiunta e indivisibile di tutti i comproprietari, senza la possibilità di collegarla a un'unità funzionale separata - appartamento. La taverna, come ambienti ausiliari o edifici ausiliari, possono appartenere esclusivamente alle unità indipendenti a destinazione abitativa - appartamenti. Quanto succitato per le taverne si applica allo stesso modo anche per le cucine estive.

PER ASSESTAMENTO DEL LOTTO EDIFICABILE si considera la costruzione di percorsi, altopiani e scale appoggiati con l'intera superficie al suolo, la piscina in giardino o stagno della profondità di 1m dal livello del terreno circostante, il focolare aperto della superficie a piano fino a 3 m² e l'altezza fino a 3,0 m dal livello del terreno circostante, e di giocattoli stabili per bambini. Per assestamento del lotto edificabile si considera anche la costruzione dei parcheggi per risolvere il traffico stazionario, le superfici di manipolazione, accesso agli edifici, strade interne, rampe, installazioni e tombini e contenitori, piastrelle a terra, terrazze scoperte al pianterreno quando le stesse non sono parte costruttiva del piano interrato, e sono tutti minori di 1m dal terreno circostante, muri e argini in base alla configurazione del terreno e interventi simili.

ORIENTAMENTO DELL'EDIFICIO, in base alle presenti disposizioni, si considera il confine della lotto edificabile verso la superficie di traffico con la quale si realizza un accesso veicolare al lotto e verso alle altre superfici in contatto. Il lotto edificabile può avere 1 o più direzioni di orientamento.

ORIENTAMENTO DI COSTRUZIONE, in base alle presenti disposizioni, si considera la linea obbligatoria con la quale si determina la posizione dell'edificio sulla particella edificabile nel modo che su di esso si appoggiano almeno 2 punti più rilevanti della facciata, e si definisce in base alla linea di regolamento.

INTERPOLAZIONE in base alle presenti disposizioni, è la costruzione degli edifici nella struttura interna esistente, più correttamente sul lotto edificabile all'interno di tale area. Per interpolazione si considera la costruzione:

- edifici in elevazione di cui due o tre parti sono legate agli edifici in elevazione vicini - edificio a schiera centrale,
- edifici in elevazione di cui una parte è legata agli edifici in elevazione vicini - edificio a schiera di testa,
- edifici in elevazione che si costruiscono come a sé stanti all'interno della struttura urbana esistente

PARTE EDIFICABILE DEL LOTTO EDIFICABILE è la superficie del lotto edificabile che si definisce in rapporto alla forma e alla grandezza del lotto edificabile, alla posizione della linea di edificazione e alla distanza minima dal confine con le particelle edificabili adiacenti che derivano dalla tipologia di edificazione applicata.

Eccezionalmente, per lotti edificabili su cui si realizzano gli edifici esclusivamente a destinazione commerciale la cui parte edificabile del lotto edificabile per il piano interamente interrato per la risoluzione del traffico in sosta, può deviare dalle condizioni per la tipologia di costruzione applicata e si trova sul limite del lotto edificabile.

EDIFICI / STRUTTURE DI "ALLACCIAMENTO" sottintendono zone pedonali (ponti o altre simili forme di allacciamento caldo/freddo) e comunicazioni stradali il cui obiettivo, su qualsiasi piano interrato o fuori terra, è collegare più edifici a destinazione commerciale che si trovano sugli stessi lotti edificabili il tutto con l'obiettivo di consentire una migliore connessione pedonale dei contenuti pianificati come pure la risoluzione di qualità della circolazione stradale con l'obiettivo finale di tutelare l'ambiente.

La realizzazione degli interventi di cui sopra non sarà considerata come avente un impatto sul tipo di costruzione determinata per la zona entro la quale viene realizzata la costruzione dell'edificio, ed è possibile solo con il consenso certificato dei proprietari degli edifici che sono collegati in questo modo.

L'AREA DI EDIFICABILITÀ MASSIMA E MINIMA del lotto edificabile sono stabilite nelle disposizioni del presente piano per ogni singola zona indicata nella tabella delle condizioni di ubicazione e modi di costruire di cui all'articolo 39 e nella rappresentazione grafica sulla lista 4.3. "Modo di costruire" Nel calcolo della superficie massima/minima di costruzione si calcola la superficie della proiezione verticale di tutte le parti costruttive chiuse, aperte e ricoperte degli edifici base tranne i balconi, sulla particella edificabile, compresi i terrazzi al pianterreno degli edifici quando gli stessi sono la parte costruttiva del piano interrato, come anche la superficie della proiezione verticale degli edifici ausiliari seguenti: legnaie, garage, magazzini, cantine e cucine estive.

Nella superficie massima di edificabilità in via eccezionale non si calcola il garage completamente interrato o il piano completamente interrato destinato esclusivamente alla soluzione del traffico stazionario, se le sue parti costruttive non sono terrazze a pianoterra.

Nella superficie massima di edificabilità non si calcolano le zone sportive e ricreative aperte che si costruiscono sul

lotto edificabile e piscine interrate fino a 100 m², e che devono essere collocate all'interno della parte edificabile del lotto edificabile.

Nella superficie massima di edificabilità non si calcolano le proiezioni verticali di proiezione dei balconi, cornicioni, grondaie, piedritti e architravi, elementi di protezione dal sole, corpi illuminanti, pubblicità e elementi simili sulla lotto edificabile.

IL COEFFICIENTE MASSIMO DI EDIFICABILITÀ (k_{ig}) stabilito nelle disposizioni del presente piano per ogni singola zona indicata nella tabella delle condizioni di ubicazione e modi di costruire di cui all'articolo 69 e nella rappresentazione grafica sulla lista 4.3. "Modo di costruire", è il valore massimo concesso del rapporto della superficie edificata del terreno sotto l'edificio e la superficie totale del lotto edificabile, per cui per la superficie edificata del terreno sotto l'edificio si calcola la superficie di tutte le costruzioni sotto e sopra terra dell'edificio principale nonché la superficie degli edifici ausiliari che sono inclusi nel calcolo della massima area di costruzione, come pure la superficie dei campi sportivi.

Gli edifici ausiliari dall'articolo 86 comma 1, possono essere costruiti se sulla particella edificabile si assicura al minimo il 20% di superficie adibita a zona verde, quando essa si trova all'interno della superficie per cui tale obbligo è stabilito dalle presenti Disposizioni.

COEFFICIENTE DI SFRUTTAMENTO (k_{is}) è il rapporto della superficie (lorda) complessiva dell'edificio e la superficie del lotto edificabile.

COSTRUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI PRESUPPOSTI MASSIMI PIANIFICATI –

Per termine "costruzione fino alla realizzazione delle massime impostazioni di pianificazione" nel senso delle disposizioni dell'articolo 67 a si sottintende la specificità delle norme urbane stabilite nelle aree all'interno delle quali, al fine di realizzare una maggiore urbanità, si pianifica la costruzione di edifici di dimensioni medio grandi (zone E e zone E/F). Fino alla realizzazione di tali presupposti pianificati, all'interno di tali zone è prevista la possibilità di costruire anche edifici di piccole dimensioni, ovvero di medie dimensioni.

ALTEZZA MASSIMA DELL'EDIFICIO è l'altezza che si misura dal terreno definitivamente spianato e assestato in ogni singolo luogo ai piedi della facciata dell'edificio fino all'orlo superiore del cornicione dell'edificio (margine superiore della costruzione del tetto dell'ultimo piano, ovvero il vertice del muro rialzato del sottotetto per cui, l'altezza del muro aggiunto del sottotetto non può essere maggiore a 1,2 m).

Parte più bassa non si considererà la rampa d'accesso della larghezza massima di 6,0 m per il garage sotterraneo, ubicata a distanza ottimale tra la superficie di traffico pubblico e il garage, nonché dalle scale esterne della larghezza massima di 2,5 m che accompagnano l'edificio con discesa in cantina.

ALTEZZA COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO che si misura dal terreno definitivamente spianato e assestato in ogni singolo luogo ai piedi della facciata dell'edificio fino al punto massimo del tetto (solaio) può essere maggiore al massimo 3,20 m dall'altezza massima dell'edificio, mentre per gli edifici a tetto piano essa è uguale all'altezza massima dell'edificio.

NUMERO MASSIMO DI PIANI SOPRA TERRA è il numero massimo di piani utili che è definito in rapporto

alla destinazione e alle altre specificità dell'edificio, avendo in visione la costruzione circostante esistente e pianificata. Il numero di piani su terreno inclinato (terreno in pendenza la cui inclinazione del terreno definitivamente allineato del lotto edificabile totale è 10° o più) si calcola nel modo che in ogni singolo luogo della sezione non deve superare il numero massimo di piani prescritto, prendendo a priori in considerazione la definizione del piano fuori terra.

NUMERO MASSIMO DI PIANI SOTTO TERRA è il numero massimo di piani utili dell'edificio la cui differenza di altezza tra la quota più bassa della costruzione del tetto e il punto più basso del terreno definitivamente spianato ai piedi dell'edificio su terreno diritto è minore di 1,0 m, e su terreno inclinato minore di 2,0 m.

Tutti gli edifici in elevazione possono avere 1 o più piani sotterranei.

PIANO SOPRA TERRA dell'edificio su un terreno diritto, in base alle presenti disposizioni, si considera il piano che ha la differenza di altezza tra l'angolo più basso della costruzione del soffitto e il punto più basso del terreno definitivamente allineato subito accanto all'edificio più grande di 1,0 m, e su un terreno inclinato (l'inclinazione del terreno definitivamente allineato del lotto edificabile complessiva è 10° e più) il piano al quale la differenza di altezza tra il soffitto e il punto più basso del terreno definitivamente allineato accanto all'edificio più grande di 2,0 m. Per piano sopra terra dell'edificio non si considera il piano interrato al quale si accede con la rampa d'entrata della larghezza massima di 6 metri al garage sotterraneo, collocata alla distanza ottimale tra la superficie di traffico e il garage e le scale esterne della larghezza massima di 2,5 metri accanto all'edificio per scendere al piano interrato.

PER PIANO SOPRA TERRA dell'edificio, in base alle presenti disposizioni, si considera anche il solaio per il quale si sottintende parte dell'edificio al di sopra dell'ultimo piano e immediatamente sotto al tetto obliquo o curvato, se ha 1 o più vani utili (camera, magazzini e simile), con pareti sopra alle quali si collega la costruzione del tetto. Gli impianti dell'ascensore, le installazioni di macchine (elementi refrigeranti per l'immissione e l'emissione di aria), nonché elementi edili simili non si considerano piano sopra terra.

TERRAZZA SUL TETTO è un piano dell'edificio e rappresenta una parte scoperta aperta dell'area dell'edificio e per il piano sotto ad essa rappresenta il tetto e ha la funzione di soggiorno o riposo delle persone.

GALLERIA è uno spazio aperto all'interno del piano che non ha vani separati o spazi a parte e neanche l'entrata separata. La galleria si può estendere al massimo sopra il 60% della superficie del piano.

ABBAINO è una parte della costruzione del tetto inclinato che serve a consentire l'esecuzione di una finestra verticale per l'illuminazione dello spazio della soffitta. Le relative coperture dell'abbaino possono essere realizzate a uno spiovente, a doppio o triplo spiovente, la cui sporgenza deve essere inferiore rispetto al bordo del tetto. Gli abbaini non possono essere costruiti come porte (finestra francese). La superficie complessiva degli abbaini sul tetto non deve superare il 35% della superficie totale del tetto dell'edificio, con una lunghezza totale delle tegole pari a non più di 1/3 della lunghezza della facciata del relativo edificio.

Per gli edifici del patrimonio architettonico al di fuori dell'insieme culturale e storico protetto della città di Pola che sono valorizzati nella lista 4.1. "Termini d'uso", gli abbaini non possono essere eseguiti sul piano della facciata,

ma devono essere spostati dal cornicione per almeno 1 metro. La grandezza degli abbaini, la loro lunghezza complessiva in rapporto al relativo tetto dell'edificio ovvero alla superficie complessiva del tetto, come pure la loro costruzione, può essere notevolmente limitata stabilendo le condizioni di costruzione ovvero tramite l'attuazione del processo integrale di lavoro nel caso in cui è condizionata l'attuazione dello stesso. Nell'area protetta dei beni culturali o su di un singolo edificio protetto, la possibilità di costruire gli abbaini si prescrive in conformità alle condizioni della soprintendenza del relativo organo che può vietare la realizzazione degli abbaini.

I CHIOSCHI sono costruzioni mobili prefabbricate che si montano ovvero sistemano esclusivamente su superfici pubbliche in zone di diverse destinazioni, dell'altezza massima complessiva di 3 metri e della superficie massima della pianta di 15 m², qualora con regolamenti specifici non sia diversamente prescritto. I chioschi si sistemano all'interno della copertura del PRG in base a disposizioni specifiche.

ARREDO URBANO è tutto ciò che si monta ovvero sistema su superfici di diverse destinazioni con il quale si arricchisce lo spazio urbano (cestini per l'immondizia, stazioni di trasporto pubblico, porta biciclette, cartelloni pubblicitari e informativi, segnaletica e altri segnali, panchine, vasi di fiori, barre di protezione e simile). L'arredo urbano si sistema all'interno della copertura del PRG in base a disposizioni specifiche.

RESTANTE SUPERFICIE DI MARE è l'area dello specchio di mare per cui nella parte grafica del piano non è specificata in modo particolare la destinazione d'uso. La zona menzionata è destinata principalmente all'organizzazione delle vie di navigazione. All'interno di tali zone, non disturbando con ciò le vie di navigazione, è possibile realizzare anche altri contenuti/edifici come ad esempio: pista / superficie per il decollo e l'atterraggio di idrovolanti, superficie di atterraggio / ormeggio di idrovolanti, pontili galleggianti, installazione di strutture sportive e ricreative per lo sport e il divertimento in acqua, la creazione di infrastrutture e dispositivi, nonché attività analoghe nello spazio.

La posizione esatta, come pure le dimensioni di tali interventi, si definiranno nel procedimento di rilascio dei permessi di costruzione in rapporto alla specificità dell'intervento e alla micro collocazione su cui lo stesso si pianifica come pure le condizioni che derivano dalle prescrizioni specifiche che sono di influenza sull'intervento concreto nello spazio."

LINEA DI COSTA, in base a tali disposizioni, si considera la linea che nella parte grafica del PRG divide la terraferma dalla zona di mare, e la cui rappresentazione e posizione si considerano schematici, mentre si definiranno esattamente nel procedimento di realizzazione e approvazione del piano territoriale dell'area circoscritta ovvero nell'assegnazione dei permessi di costruzione.

COMPLETAMENTO URBANO)DEGLI EDIFICI IN ELEVAZIONE (CUEE , indica la zona in cui la nuova costruzione avverrà nei pressi immediati dell'edificio esistente (interpolazione) o nell'ambiente vicino della struttura urbana caratteristica con cui è necessario stabilire un rapporto adeguato sensibilizzato verso le condizioni di ubicazione e al modo di costruzione per la zona in cui si trovano.

La variabile NG, indica la zona in cui avverrà per lo più la nuova costruzione in base alle condizioni di ubicazione e al modo di costruzione per la zona in cui gli edifici si trovano.

La variabile DA, indica la zona per la quale, allo scopo di rafforzare la sua urbanità, nel procedimento di realizzazione del piano territoriale delle aree circoscritte, le condizioni di collocazione per la ristrutturazione, si devono definire in modo che le stesse, per quanto più possibile, si armonizzino alle dimensioni massime pianificate e alla morfologia massima proposta e alla tipologia di costruzione nella zona in cui si trovano. Nei procedimenti di esecuzione immediata del PRG le coordinazioni non si condizionano.

All'interno della zona con la variabile NE con il presente PRG non si stabilisce la necessità di coordinamento specifico degli edifici esistenti nel momento della loro ristrutturazione con le dimensioni massime pianificate e la morfologia massima proposta e tipologia di edificazione nella zona in cui si trovano.

All'interno dell'area di copertura del PRG è necessario innalzare lo standard urbano, ovvero equipaggiare ulteriormente l'arredo urbano con l'infrastruttura e la rete comunale oppure assestarlo con il verde pubblico o simile. Al fine di innalzare lo standard urbano e per la fornitura di spazio stabilito per la destinazione, si consente l'utilizzo di parti non edificate dell'area a destinazione Pubblica e sociale e Parcheggio, autorimesse per la realizzazione di edifici sportivo - ricreativi e contenuti (prefabbricati ed edifici simili di carattere provvisorio).

BLOCCO URBANO è un insieme caratteristico di edifici a schiera di testa o a schiera centrale che circondano uno spazio libero stabilito (giardino) rendendolo così più intimo e separandolo dallo spazio pubblico oberato da traffico stradale e/o pedonale. Gli edifici che formano il blocco urbano possono essere completamente collegate e avere passaggi stradali adeguati per l'accesso al giardino interno o possono essere divise in uno o più posti, nel modo che la forma del blocco sia avanti chiaramente visibile. Gli edifici del blocco urbano creano una facciata viaria caratteristica perché l'orientamento della costruzione combacia con il senso di regolazione.

OBBLIGHI DI ATTUAZIONE DEL CONCORSO si sottintende che per determinate zone dalla tabella nell'articolo 69 delle presenti disposizioni (variabile: da) condiziona l'attuazione del concorso architettonico e/o urbanistico in base a disposizioni specifiche, causa l'estrema importanza e l'influenza dell'edificazione sul territorio cittadino.

L'obbligo di attuazione del concorso architettonico/urbanistico nelle località delle linee di svolgimento cittadino riguarda l'intervento delle linee di svolgimento e non altri eventuali interventi nello stesso luogo e ciò esclusivamente in quanto nelle località delle linee di svolgimento si pianifichi la costruzione in conformità alla legge".

Articolo 51

Nell'articolo 69 nella Tabella delle condizioni di ubicazione e modi di costruire gli edifici a tutte le destinazioni d'uso:

- nella riga dell'indicazione numerica della zona 4 il nome "A" si sostituisce con il segno "A/C",
- nella riga dell'indicazione numerica della zona 68 nella colonna "area minima di edificabilità" il numero 500 si sostituisce con il numero 200,
- nella riga dell'indicazione numerica della zona 91 nella colonna "edifici ausiliari" la parola "no" si sostituisce con la parola "si",
- nella riga dell'indicazione numerica della zona 101 nella colonna "superficie massima di edificabilità" il numero 15000 si sostituisce con il numero 20000, e nella colonna "altezza massima" il numero 15 si sostituisce con il numero 22,
- nella riga dell'indicazione numerica della zona 110 nella colonna "superficie massima di edificabilità" il numero 2000 si sostituisce con il numero 3500, e nella colonna "altezza massima" il numero 12 si sostituisce con il numero 15,
- nella riga dell'indicazione numerica della zona 111 nella colonna "edifici ausiliari" la parola "no" si sostituisce con la parola "si",
- nella riga dell'indicazione numerica della zona 158 il nome della zona "A/C" si sostituisce con il segno "B", e nella colonna "altezza massima" il numero 10 si sostituisce con il numero 12,
- dopo la riga dell'indicazione numerica 164^{oo} si aggiungono delle nuove righe con le seguenti variabili di pianificazione spaziale:

Contras- segno della zona	zona	Superficie minima di edificabilità	Superficie massima di edificabilità	Coefficiente massimo di edificabilità	Altezza massima	Numero massimo di piani	Obbligo di con- corso	UDV	Edifici in elevazione	Edifici ausiliari
165	G	1000	6000	0,60	12	4	no	NO	Si	no
166	A/C	70	1000	0,50	12	4	no	NO	Si	no
167	G	1000	30000	0,70	15	-	no	NO	Si	no
168	A/C	70	200	0,60	10	3	no	NO	Si	no
169	E/F	70	1100	0,50	12	-	no	NO	Si	no
170	E	200	2400	0,50	15	-	no	NG	Si	no
171	E/F	70	600	0,40	10	3	no	NO	Si	no
172	E	70	500	0,40	10	3	no	NO	Si	no
173	A/C	70	250	0,50	10	3	no	NO	Si	Si
174 ^{oo}	A/C ^{oo}	70	200	0,40	10	3	no	NO	Si	no
175	E	70	300	0,40	11	4	no	NO	Si	no
176	E	100	800	0,50	10	3	no	NO	Si	no

177	E	200	600	0,40	10	3	no	NO	Si	no
178	A/C	70	300	0,40	8	2	no	NO	Si	Si
179	G	200	1200	0,50	15	-	no	NO	Si	no
180	E	100	600	0,4	10	3	no	NO	Si	no
181	C	50	200	1,00	10	3	no	NO	Si	no
182	E/F	Esistente	500	1,0	20	-	no	Si	Si	no
183	E/F	Esistente	2000	1,0	21	-	no	Si	Si	no

” Le note relative alla Tabella delle condizioni di ubicazione e al metodo di costruzione per tutti gli scopi dell’articolo 69 sono modificate come segue:

- nella nota del segno „*“ dopo il testo “Piano di assetto del territorio “Lungomare” si aggiunge il testo “(“Bollettino ufficiale della Città di Pola” 12/12, 11/15 e 1/16- testo emendato)”,
- nelle note del segno „▪“ e „**“ PAT “Riva” si aggiunge il testo “(“Bollettino ufficiale della Città di Pola”, n. 5/17)“,
- nelle note del segno „***“ dopo il testo “PAT “Riva” si aggiunge il testo “(“Bollettino ufficiale della Città di Pola”, n. 5/17)“, e i numeri „79/14, 41/15 e 75/15“ si sostituiscono con i numeri „112/17“,
- nelle note del segno „oo“ dopo il testo “PAT “Riva” si aggiunge il testo “(“Bollettino ufficiale della Città di Pola”, n. 5/17)“,
- dopo la nota del segno „ooo“ si aggiunge una nuova nota al segno „oooNota“ con il testo:

“All’interno della zona a indicazione numerica 174, degli edifici a morfologia urbana e tipologia C, è possibile esclusivamente la costruzione di edifici a schiera di testa (doppi) di piccole dimensioni, con l’ottenimento dell’approvazione scritta approvata dal proprietario del lotto edificabile vicino.”

Articolo 52

Nell’articolo 71 dopo il testo “Nella zona 59 nel porto a destinazione particolare” si aggiunge la parola “Monumenti”, la parola “Secco” si sostituisce con la parola “secco” e si cancella il testo “Porto 2”.

Articolo 53

Nell’articolo 72 si cancella il testo “o il Piano di assetto del territorio “Città vecchia” che sarà redatto ed emanato in conformità con le linee guida dell’attuale Piano d’esecuzione “Città vecchia Pola” e dopo il testo “Città vecchia Pola” si aggiunge il testo “(GU del Comune di Pola 3/92, 4/92, 6/92 e 3/93 e BU della Città di Pola 1/97, 5/97, 11/07, 2/09 e 5/17).“

Articolo 54

Nell’articolo 72a comma 1 dopo il testo PAT “Lungomare” si aggiunge il testo “(“Bollettino ufficiale della Città di Pola” 12/12, 11/15 e 1/16- testo emendato)”,

Nel comma 2 dopo il testo “superficie massima” si aggiunge la parola “edificabilità” e dopo il testo “piano fuori terra” si aggiunge la virgola e il testo “eccetto nel caso quando le aree menzionate sulla lista 4.1. definite come unità verdi di importanza locale, e nel Piano di assetto del territorio della Città di Pola come aree non edificabili.”

Nel comma 7 dopo il testo “PAT “Riva” si aggiunge il testo “(“Gazzetta ufficiale della Città di Pola”, n. 5/17)“.

Articolo 55

Nell’art. 73 al comma 1 si cancella il testo “e 99”.

Articolo 56

L’articolo 73 cambia e recita:

“Eccezione al metodo di determinazione delle condizioni di ubicazione e del metodo di costruzione indicato nella tabella delle condizioni di ubicazione e delle modalità di costruzione degli edifici a tutte le destinazioni d’uso di cui all’articolo 69 si riferisce alle località stabilite nell’articolo 57 delle presenti Disposizioni d’attuazione del PRG in cui si possono costruire, ovvero ristrutturare i distributori di benzina, nel caso in cui la località per la quale si stabiliscono le condizioni di ubicazione, in conformità alla rappresentazione grafica 4.3. “Modo di costruire”, si trova all’interno della zona per la quale sono nella tabella dell’articolo 69 stabilite le condizioni di ubicazione che non combaciano alla destinazione di distributore di benzina, nel cui caso si applicano eccezionalmente le seguenti condizioni di ubicazione:

- la superficie massima di edificabilità può ammontare al massimo a 2000 m² inclusi i contenuti accompagnatori – attività menzionate nell’articolo 57 delle presenti Disposizioni, per cui nella superficie massima non si calcolano le aree per la collocazione degli aggregati, bombole di gas e serbatoi sotterranei,
- il coefficiente di edificabilità massimo ammonta a 0,7,
- il numero massimo di piani dell’edificio è un piano fuori terra,
- l’altezza massima della costruzione ammonta al massimo a 6,0 m,
- la distanza minima dal confine del lotto edificabile ammonta a 6 m, eccetto nella ristrutturazione dei distributori di carburante esistenti quando non ci sono possibilità di spazio nel cui caso, con l’autorizzazione vidimata scritta del proprietario degli immobili vicini, si consente la ristrutturazione - annessione anche alla distanza minore da quella stabilita,
- al minimo il 20% della superficie del lotto edificabile su cui si costruisce il nuovo distributore di benzina deve essere allestito a parco e/o zone verdi,

- il tetto può essere realizzato come tetto inclinato dalla pendenza di 30° o tetto piano,
- è necessario dimensionare le superfici adibite a parcheggio in base alle condizioni dell'articolo 123 delle presenti Disposizioni d'implementazione.

Articolo 57

L'articolo 81 viene modificato e recita:

“La parte edificabile del lotto edificabile si determina in base alla forma e alla grandezza del lotto edificabile, alla posizione della direzione di costruzione, alla distanza minima dai confini della propria particella edificabile, in conformità con le condizioni di cui all'articolo 67, 67a e 68 delle presenti disposizioni.

Nella parte edificabile del lotto edificabile bisogna sistemare le proiezioni verticali di tutte le parti costruttive chiuse, aperte e coperte dell'edificio di base.

La possibilità a edificare e la sistemazione degli edifici ausiliari in rapporto alla parte edile viene stabilito negli articoli 86 e 87 delle presenti Disposizioni.

Al di fuori della parte edificabile del lotto edificabile per l'edificio principale si possono eseguire elementi edili come cornicioni, grondaie, sporgenze dei tetti ed elementi simili evidenziati fino a 50cm al di fuori del piano della facciata dell'edificio e i pannelli pubblicitari dell'altezza fino a 12m, il tutto nell'ambito del lotto edificabile.

Eccezionalmente, nel caso in cui la direzione di costruzione combaci con la direzione di orientamento, al di fuori del lotto edificabile si possono eseguire cornicioni, grondaie, tettoie ed elementi simili sporgente fino a 50 cm al di fuori del livello della facciata, ma esclusivamente nella costruzione di edifici che formano una via. Oltre a quanto menzionato, al di fuori della direzione di costruzione e del lotto edificabile (ovvero al di fuori della direzione di orientamento) si possono eseguire anche balconi qualora l'area sia valorizzata dalla documentazione della Soprintendenza ai beni culturali e si tratti di un edificio del patrimonio architettonico e con ciò si ridona la vecchia forma dell'edificio. Tutti gli elementi di cui sopra sono eseguiti ad un'altezza di oltre 4,5 m dal livello più alto della sezione stradale lungo la particella edificabile e purché non entrino nel profilo libero della strada. Accanto a quanto citato, al di fuori del senso di regolazione è possibile sistemare dei dispositivi per enfatizzare le pubblicità, ditte, elementi di protezione dal sole, vetrine, corpi illuminanti ed elementi simili di arredo urbano. Tali elementi di arredo urbano, una volta posti, non devono mettere in pericolo la sicurezza del traffico da nessun punto di vista e nemmeno disturbare il passaggio dei pedoni. Accanto alle zone pedonali gli stessi elementi possono essere enfatizzati da entrambe le parti della strada fino al limite per cui si assicura il passaggio indisturbato dei mezzi di intervento e di consegna, ovvero non minaccia la sicurezza del traffico.

Sulla facciata dell'edificio che si trova sul confine del lotto edificabile non possono essere eseguite delle aperture verso la particella adiacente, eccezione in cui la particella adiacente sia pubblica, adibita a parco o zona di traffico. Aperture non si considerano parti del muro costruite in vetro mattone che si possono eseguire eccezionalmente con l'approvazione vidimata scritta del proprietario della lotto edificabile vicina.

Negli edifici a schiera di testa e a schiera centrale la distanza minima delle terrazze del tetto dal confine del proprio lotto edificabile nella parte annessa non si prescrive

in modo particolare, ovvero la costruzione delle terrazze del tetto si consente anche nella parte dell'edificio che si trova lungo il confine con il lotto edificabile vicino, a condizione che il muro e il tetto sopra la terrazza sul tetto si trovino ad una larghezza minima di 1 metro dal limite del blocco di costruzione o senza tale copertura, nel qual caso si otterrà il consenso scritto del proprietario dell'immobile adiacente.

Articolo 58

Nell'art. 84 dopo il comma 1 si aggiungono i nuovi commi 2, 3 e 4 che recitano:

“La composizione architettonica e la progettazione degli edifici devono essere adeguati al carattere della zona in cui si trovano e il progetto architettonico dell'edificio deve essere allineato con la struttura circostante, in particolare nelle strutture a schiera di testa e negli edifici in serie. Nella ricostruzione di edifici esistenti, è necessario cercare di preservare la tipologia originale e la forma degli edifici, elementi di identità e immagine dell'abitato, che riguarda in modo particolare anche la tutela della forma originale e gli elementi preziosi dell'architettura contemporanea.

Per i nuovi edifici la scelta del colore della facciata si stabilisce nella documentazione progettuale, e ciò con la scelta dei colori (tavolozza dei colori) in base alle condizioni particolari dell'organo competente.

Durante il rinnovo delle facciate di tutti gli edifici esistenti sul territorio di copertura del Piano, è necessario ottenere le condizioni relative al colore della facciata e ai cambiamenti nella forma della facciata, fatta eccezione per la ricostruzione di piccoli edifici (morfologia urbana A e C) che non sono stati valorizzati come patrimonio architettonico nell'elenco 4.1 “Termini d'uso”, per i quali è richiesto solo il colore delle facciate. Queste condizioni devono essere ottenute dall'ente urbano responsabile della pianificazione territoriale, mentre per gli edifici situati all'interno della parte culturale e storica protetta della città di Pola, nonché per gli edifici protetti, le condizioni e le altre autorizzazioni prescritte dalla legge, è necessario richiederle alla competente Soprintendenza alle antichità.”

Articolo 59

All'art. 85 dopo il comma 5 si aggiunge il comma 6 che recita:

“Sul lotto edificabile è necessario assicurare lo spazio per i contenitori per la raccolta differenziata in conformità alle prescrizioni speciali.”

Articolo 60

Nell'articolo 88 il comma 2 viene modificato come segue:

“In base alla direzione di orientamento l'altezza del muro di cinta / recinzione può ammontare al massimo a 1,5m, mentre in altre parti può ammontare al massimo a 2m. Ai sensi di tali disposizioni, l'altezza di un muro di sostegno non si considera l'altezza di un muro di recinzione.

Nel comma 4 dopo la parola “forma” si aggiunge il testo “muro di cinta”.

Nel comma 6 il testo “Porto 2” si sostituisce con la parola “Monumenti”.

Articolo 61

Nell'articolo 90 alinea 1 il comma 1 cambia e recita:

“- che l'edificio si trova all'interno alle aree in cui è consentita la costruzione di edifici in elevazione stabiliti nella

Tabella delle condizioni di ubicazione e modi di costruire di cui all'articolo 69 delle presenti disposizioni,”

Articolo 62

Nell'articolo 92 alinea 2 il comma 1 cambia e recita:

“- destinazione o attività all'interno degli edifici esistenti non combaciano alla dispisizione stabilita nella parte grafica o alle attività consentite nel presente PRG per singola destinazione”.

Articolo 62

Nell'articolo 93 il comma 3 viene modificato come segue:

“Alberghi “Brioni” e “Park” si possono in parte allargare e anettere in modo che l'altezza massima delle parte aggiunte o annesse in nessun punto la sezione superi l'altezza massima dell'edificio esistente, come nemmeno il numero massimo di piani dell'edificio esistente. Il coefficiente di edificabilità massimo dei lotti edificabili su cui si ristrutturerà l'albergo esistente Park e l'albergo Brioni ammonta a 0,5.”

Nel comma 5 il testo “Porto 1 - marina” si sostituisce con il testo “Riva - marina”, e alla fine dello stesso comma si aggiunge la virgola e il testo che recita “mentre la ricostruzione del numero degli ormeggi deve essere conformata a un numero minimo di 400 posti barca.”

Articolo 64

L'articolo 96 viene modificato e recita:

“Le condizioni per la ristrutturazione degli edifici esistenti nel caso di cui all'articolo 92 comma 1 alinea 4 si stabiliscono come per una nuova costruzione, se si applicano le possibilità morfologiche e tipologiche di costruzione stabilite nell'articolo 67a delle presenti disposizioni per la zona all'interno alla quale si trova l'edificio.

L'edificio esistente si può ristrutturare tramite integrazioni e aggiunte nella cornice delle condizioni di ubicazione prescritte per la zona all'interno della quale l'edificio si trova e nella cornice del numero di unità funzionali stabilite per la morfologia e la tipologia di costruzione. Le parti integrate e aggiunte si devono sistemare all'interno della parte edificabile scelta di morfologia e tipologia di costruzione concesse in tale zona.

L'edificio esistente la cui sistemazione sulla particella edificabile non corrisponde alla distanza minima stabilita all'interno della morfologia e tipologia scelte e concesse nella zona all'interno della quale si trova l'edificio, è possibile ristrutturare all'interno delle dimensioni esistenti, e la ristrutturazione tramite integrazioni e/o aggiunte si concede nel modo che la parte integrata e/o annessa si deve trovare all'interno della parte edificabile di morfologia e tipologia scelte di costruzione concesse in tale zona.

Eccezionalmente, nella ristrutturazione mediante annessione di edifici esistenti valorizzati come patrimonio architettonico, la distanza minima della parte annessa del confine della propria particella può essere inferiore alla distanza minima prescritta nell'articolo 67 e 67a per singola morfologia consentita nella zona in cui è ubicato l'edificio, se necessario per rispettare le condizioni di protezione prescritte dalla categoria valori nella valorizzazione del patrimonio architettonico.

Eccezionalmente, nella ristrutturazione degli edifici esistenti a se stanti, a schiera di testa o a schiera centrale che sono su una singola parte o da tutte le parti dai confini del

proprio lotto edificabile distanti meno della distanza minima prescritta negli articoli 67 e 67a ma non meno di 3 metri e che in seguito alla ristrutturazione avranno al massimo due piani fuori terra, si consente l'annessione in modo che la distanza della parte annessa dell'edificio dal confine del proprio lotto edificabile sia uguale alla distanza esistente dell'edificio da tale confine.

In altri casi è necessario rispettare la distanza dal confine del lotto edificabile prescritta per una scelta morfologia e tipologia di edifici all'interno delle zone in cui si trova l'edificio.

Articolo 65

Nell'articolo 98 dopo il comma 3 si aggiunge un nuovo testo che recita:

“Qualora si tratti di ristrutturazione dell'edificio esistente che si dimostra tramite il provvedimento dello stato attuato, nella documentazione progettuale è necessario rappresentare il numero di posti macchina per l'edificio legittimato, ovvero per la sua parte legittimata, nonché per parte dell'edificio che si ristruttura (costruisce e/o aggiunge).”

Articolo 66

Nell'articolo 99 la parola “degli appartamenti” si cancella, e alla fine dell'articolo si aggiunge il testo “che hanno la possibilità di preparare il cibo”.

Articolo 67

Nell'articolo 100 comma 3 dopo il testo “per arrivare allo scopo” si aggiunge la parola “aree”, e dopo le parole “PRG” si aggiunge il testo “(albergo - (T1), ricreazione (R2) e verde cuscinetto (Z))”

Articolo 68

Nell'articolo 102 si cancella il testo “e la costruzione” e i numeri “76/07, 28/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 e 80/13” si sostituisce con ii numeri „153/13, 65/17).

Articolo 69

Nell'articolo 104 comma 2 il testo “dopo la procedura stabilita per determinare il lotto di costruzione della strada” e la virgola davanti ad esso si cancellano.

Articolo 70

Nel titolo dopo l'articolo 105 dopo le parole “DI TELECOMUNICAZIONE” si aggiunge la virgola e la parola “ENERGETICHE”.

Articolo 71

Nell'articolo 106 comma 1 il testo “e sono descritti anche nel relativo capitolo della parte testuale del PRG che elabora la problematica del traffico “si cancella.

Nel comma 2, dopo il numero “163/04” si aggiunge il segno d'interpunzione “,” e il numero “9/11”.

Articolo 72

Nell'articolo 107 comma 1 dopo le parole “di telecomunicazione” e dopo la virgola si aggiunge la parola “energetico”, e si cancella il testo “e sono descritti anche nei relativi capitoli della parte testuale del PRG che elaborano la problematica delle infrastrutture” e la virgola davanti ad esso.

Articolo 73

Nell'articolo 111 comma 1 davanti alle parole "marittimo" si cancella la virgola e la parola "e", e dopo ad essa si aggiunge il testo "a aereo".

Nell'articolo 3 dopo il testo "Città vecchia Pola" si cancella il testo "o il Piano di assetto del territorio "Città vecchia" che sarà redatto ed emanato in conformità con le linee guida dell'attuale Piano d'esecuzione "Città vecchia Pola" e dopo il testo "Città vecchia Pola" si aggiunge il testo "(GU del Comune di Pola 3/92, 4/92, 6/92 e 3/93 e BU della Città di Pola 1/97, 5/97, 11/07, 2/09 e 5/17)."

Articolo 74

Nell'articolo 112 comma 1 si cancella il testo "strade non classificate" e la virgola dopo ad esso, e nell'alea 6 la parola "pompa" si sostituisce con la parola "stazione".

Nel comma 2 dopo il testo "si sottintendono pubbliche" si aggiunge il testo "e non classificate", e dopo il testo "aree verdi", si aggiunge il testo "percorsi ciclabili" e la virgola.

Articolo 75

Nell'articolo 113 comma 2 il testo "statali e regionali" si sostituisce con il testo "pubbliche", e dopo il testo "essere classificate come strade pubbliche" si aggiunge il testo "altre strade non classificate che in questo Piano sono definite come".

Nel comma 5 il testo "Porti 2" si sostituisce con il testo "porti a turismo nautico Monumenti".

Nell'articolo 7 comma "percorso pedonale" si aggiunge il testo "e ciclistico".

Nel comma 8 la parola "di raccolta" si sostituisce con la parola "altri".

Nel comma 9 dopo le parole "vie di raccolta" si aggiunge il testo "tracciato in analisi".

Articolo 76

Nell'articolo 114 comma 2 alinea 3 il testo "D21" si sostituisce con il testo "D75".

Articolo 77

Nell'articolo 115a comma 1 il testo "rilascia i permessi a costruire ovvero altri atti con cui si attuano i documenti di assetto del territorio" si sostituisce con il testo: "Si rilasciano gli atti per l'attuazione del piano del territorio".

Dopo il comma 2 si aggiunge il nuovo comma 3 che recita:

"Eccezionalmente, se le singole strade classificate come strade pubbliche in conformità alla Delibera vigente sulla classificazione sulle strade pubbliche, allora la larghezza della fascia protettiva per gli stessi si stabilisce in conformità alla Legge sulle strade vigente e in base alla categoria della strada ammonta a :

- 25 m strade statali
- 15 m strade regionali
- 10 m strade locali."

Articolo 78

Nell'articolo 116 comma 1 alla fine dell'alea 1 si aggiunge il testo "in conformità alle condizioni menzionate, qualora nelle prescrizioni vigenti non sia stabilito diversamente".

Nei commi 2 e 3 alinea 3 il numero 0.75 si sostituisce con il numero 0.50 e nell'alea 6 il numero 59/96 si sostituisce con il numero 110/01.

Nei commi 5 e 6 alinea 3 il numero 0.75 si sostituisce con il numero 0.50 e nell'alea 6 il numero 59/96 si sostituisce con il numero 110/01.

Articolo 79

Nell'articolo 117 comma 1 alinea 6 il numero 59/96 si sostituisce con il numero 110/01.

Dopo l'alea 7 si aggiunge un nuovo alinea 8 che recita:

" - nel caso di costruzione di un nuovo vicolo "cieco" si stabiliscono le dimensioni come segue, con l'ottenimento dell'autorizzazione dell'organo amministrativo della Città di Pola, ovvero della persona legale che gestisce le strade non classificate:

- lunghezza massima 50 m con larghezza minima di 5.5m,
- lunghezza massima 100 m con larghezza minima di 5.5m e con marciapiede da entrambi i lati,"

Nel comma 2 alinea 6 il numero 59/96 si sostituisce con il numero 110/01.

Nel commi 3 alinea 1 il numero 4,5 si sostituisce con il numero 4.0 e nell'alea 6 il numero 59/96 si sostituisce con il numero 110/01.

Articolo 80

Nell'articolo 119 comma 2 il testo "per la quale è stabilito l'obbligo di elaborare il piano per l'area circoscritta" e le virgole davanti e dietro ad esso si cancellano, e il testo "nel piano menzionato ovvero con il permesso di costruire" si sostituisce con il testo "con l'atto per l'attuazione del piano del territorio".

Nel comma 7 dopo il testo "PAT "Riva" si aggiunge il testo "("Gazzetta ufficiale della Città di Pola", n. 5/17)".

Articolo 81

Nell'articolo 120 comma 4 il testo "per la quale è stabilito l'obbligo di elaborare il piano per l'area circoscritta" e le virgole davanti e dietro ad esso si cancellano, e il testo "nel piano menzionato ovvero con il permesso di costruire" si sostituisce con il testo "con l'atto per l'attuazione del piano del territorio".

Articolo 82

Il titolo "Condizioni per l'allacciamento dei lotti edificabili alle superfici di traffico" si sposta dall'articolo 121 davanti all'articolo 121.

Nell'art. 121 al comma 1 si cancella il testo "strade non classificate" e la virgola.

Nel comma 2 dopo il testo "si sottintendono pubbliche" si aggiunge il testo "e non classificate", e dopo il testo "aree verdi", si aggiunge il testo "percorsi ciclabili" e la virgola.

Nel comma 3 il testo "società municipalizzate" si sostituisce con il testo "dell'organo competente".

Al comma 4 davanti al testo "aree stradali" si aggiunge la parola "pubbliche".

Dopo il comma 4 si aggiunge il nuovo comma 5 che recita:

"Se i lotti edificabili si allacciano direttamente ai punti di inversione, allora è possibile costruire il punto di inversione, eccetto che all'interno del lotto edificabile, anche sulla superficie dei lotti edificabili che si allacciano ad essi, con l'approvazione del proprietario di tali lotti edificabili.

I commi attuali 5 e 6 diventano commi 6, e 7.

Nel comma 6 dopo il testo "su al massimo due posti" si aggiunge il testo "eccetto nel caso di organizzare i posti

macchina lungo la direzione dell'orientamento di cui al comma precedente in cui è previsto solo un allacciamento/ accesso stradale aggiunto”.

Articolo 83

Nell'articolo 122 comma 3 il testo “rilasciato dall'organo amministrativo competente al quale è stabilita la costruzione” si sostituisce con il testo “per l'attuazione del piano del territorio”.

Dopo il comma 6 si aggiungono i commi 7 e 8 che recitano:

“Nel caso di larghezza insufficiente del passaggio esistente è necessario sistemare la direzione dell'orientamento a 5.0 m dall'asse della strada esistente da cui si realizzano le condizioni di allacciamento all'area di traffico, ovvero se lo stesso circonda il lotto edificabile, e in parti già edificate alla distanza di al minimo 3.6 m. All'interno del corridoio menzionato non è consentita la costruzione di costruzioni solide nella forma di muri di cinta, edifici ausiliari e l'esecuzione di elementi che diminuirebbero la visibilità (recinzioni verdi e simile).

Eccezionalmente, nel caso di risoluzione degli accessi agli edifici di piccole dimensioni a destinazione residenziale (fino a 4 unità funzionali), l'accesso si può risolvere tramite l'area di traffico che non è pubblica per cui la larghezza minima può ammontare al minimo a 4 m, a condizione che la sua lunghezza fino all'allacciamento con l'area la superficie di traffico pubblica non superi i 50 m.”

Articolo 84

Nell'articolo 123 il comma 1 :

- sotto comma 4 La parola “approvazione” si sostituisce con la parola “atto”, si cancella la parola “recintata” e dopo le parole “asfaltati” si aggiunge il testo “con dispositivi integrati per la prenotazione del parcheggio”,
- Nel sotto comma 6 dopo le parole “interpolazione” si aggiunge la virgola e il testo “come pure nella ristrutturazione tramite aggiunta”, la parola “organo” si sostituisce con il testo “con l'atto” e si cancella il testo “responsabile per gli affari della gestione comunale con prescrizioni specifiche di cui al comma 15 del presente articolo”.

Dopo il comma 1 si aggiunge il nuovo comma 2 che recita:

“Per ristrutturazione ai sensi del presente articolo si sottintende anche la costruzione di edifici sostitutivi ovvero la costruzione di nuovi edifici con la contemporanea rimozione degli edifici esistenti, nel qual caso, nel caso in cui venga fornito il numero necessario di posti auto, vengono riconosciuti i diritti acquisiti dell'edificio esistente.”

Nel comma 2 la parola “costruzione” si sostituisce con il testo “attuazione del piano del territorio”.

Dopo il comma 11 si aggiunge un nuovo comma che recita:

“Nella superficie netta dell'appartamento si calcola l'area dei vani ausiliari della taverna per cui nella documentazione progettuale è previsto che sia appartenente ad uno degli appartamenti e che è parte integrante dell'edificio a destinazione elementare, nel cui caso alla sua superficie netta si aggiungerà l'area netta dell'appartamento e l'obbligo di risolvere il numero dei posti parcheggio per il relativo appartamento si calcola in base all'area netta complessiva dell'appartamento con taverna accompagnatoria. Se la taverna si trova nell'edificio ausiliario al di fuori dell'edificio

principale, e nella documentazione progettuale è previsto che la stessa appartenga a un relativo appartamento, la sua superficie netta non viene aggiunta alla superficie netta dell'appartamento in termini di obbligo di risolvere il numero di posti auto. Quanto succitato per le taverne si applica allo stesso modo anche per le cucine estive.

I commi 12, 13, 14 e 15 diventano commi 14, 15, 16 e 17.

Il comma 15 viene modificato come segue:

“Le altre normative con cui si disciplina il parcheggio sul territorio di copertura del Piano si stabilirà con il relativo atto della Città di Pola”.

Articolo 85

L'articolo 124 viene modificato e recita:

“Per la progettazione di vie principali, di raccolta ed altre, parcheggi, percorsi pedonali e ciclabili, si applicano le norme legali vigenti.”

Articolo 86

Nell'articolo 125 dopo il comma 2 si aggiunge un nuovo comma 3 che recita:

“Si consente la valorizzazione / rivitalizzazione di binari industriali storici (per scopi di trasporto pubblico) e l'aggiornamento degli stessi in conformità con le capacità spaziali e altri fattori rilevanti. “

L'attuale comma 3 diventa comma 4.

Articolo 87

L'articolo 126 viene modificato e recita:

“Nel PRG sono stabiliti porti marittimi e altri interventi marittimi:

- area portuale Pola (golfo di Pola)
- porto marittimo aperto al traffico pubblico di importanza regionale Pola (parte del terreno del Molo Carbone (JT), parte del molo passeggeri Riva (JP₁), parte del porto passeggeri (traghetti) Vallelunga (JP₂), parte del porto generale aperto al traffico pubblico Vallelunga (J1), parte di zona separata - molti/atracchi all'isola di Sant' Andrea (J4), area marittima separata - attracco davanti alla diga per grandi navi/navi da crociera)
- porto marittimo a destinazione specifica di importanza statale - cantiere navale Uljanik
- porto marittimo a destinazione specifica di importanza statale - marina Santa Caterina
- porto marittimo a destinazione specifica di importanza statale - rimessaggio a secco Monumenti
- porto marittimo a destinazione specifica di importanza statale - Riva - marina
- porto di mare a destinazione specifica di importanza regionale - cantiere navale Tehnomont Pola
- porto di mare a destinazione specifica di importanza statale - cantiere militare Vergarolla-Fisella
- porto di mare a destinazione specifica di importanza regionale - porto da pesca Zonchi
- porto di mare a destinazione specifica di importanza regionale - porti sportivi: Zonchi, Fisella, Musil - Fisella
- porto marittimo a destinazione specifica di importanza regionale - marine: Musil, Smokvica
- valico di frontiera permanente per il traffico internazionale di passeggeri nel traffico marittimo - terminal passeggeri di importanza statale Vallelunga
- valico di frontiera permanente per il traffico internazionale di passeggeri nel traffico marittimo - terminal passeggeri

- di importanza statale Riva
- area per atterraggio decollo/area per atterraggio e decollo idrovolanti, area/località per atterraggio/ancoraggio idrovolanti sull'acqua porto di Pola
- zona/località per l'aggancio/ancoraggio di idrovolanti
- zona portuale Veruda
- porto marittimo aperto alla circolazione pubblica di importanza locale Ribarska koliba (J5) con ormeggi separati - moli/attracco sull'isola di Veruda (Isola dei Frati) (J7)
- porto marittimo aperto al traffico pubblico di importanza regionale Bunarina (J6)
- porto marittimo a destinazione specifica di importanza statale - marina Veruda
- porto marittimo a destinazione specifica di importanza regionale - marina Bunarina
- porto marittimo a destinazione specifica di importanza statale - porto sportivo Delfin
- porto Stignano
- porto di mare a destinazione specifica di importanza regionale - porto sportivo Stignano - Idroscalo
- baia di Stoia
- porto marittimo a destinazione specifica di importanza regionale - porto sportivo Stoia.”

Articolo 88

L'articolo 126 cambia e recita:

!All'interno del PRG all'interno dell'area di mare Pola è stabilita l'area destinata alla manovra, atterraggio, decollo e parcheggio di idrovolanti - aeroporto sull'acqua del porto di Pola (visibile nella parte grafica del PRG - n. 3.1 foglio "Traffico"). La pista / superficie per l'atterraggio e decollo può essere realizzata in altre posizioni all'interno del porto di Pola secondo le condizioni derivanti dalle normative speciali.

L'aeroporto di Pola si trova al di fuori della copertura del Piano.

Nell'ambito dell'Ospedale generale di Pola si prevede l'eliporto d'emergenza di importanza regionale.”.

Articolo 89

L'articolo 131 viene modificato e recita:

“La fornitura di energia elettrica alla città di Pula sarà fornita dalle linee di trasmissione della rete elettrica di trasmissione, dalla trasformazione dell'elettricità nelle stazioni di trasformazione e dall'ulteriore distribuzione delle linee di rete agli utenti finali.

I presupposti generali in base ai quali si sviluppa la rete a media tensione di energia elettrica sono i seguenti:

- è consentito lo sviluppo della rete futura di 20kV, che fino al momento della sostituzione funzionerà a 10kV di livello di tensione e in parte a 35kV di livello di tensione,
- è consentito sviluppare solo una rete da 110kV aumentando la potenza di trasmissione degli attuali 110 kV e ricostruendo le linee esistenti da 35 kV in linee di tensione di linea da 110 kV per tracciati esistenti e all'interno dei rispettivi corridoi protettivi in conformità alle necessità,
- è consentita la ristrutturazione delle esistenti stazioni 110/35/10 kV e 35/10 kV di trasformazione in stazioni di trasformazione 110/20 kV livelli di tensione.”.

Articolo 90

L'articolo 134 viene modificato e recita:

“Nel Piano si elaborano i seguenti corridoi infrastrutturali

per i cavi e le condutture:

1. Rete pianificata (non costruita) - corridoi per riservare lo spazio
 - linea di alta tensione 2x110kV - 35 m da entrambe le parti dell'asse, totale 70 m(60 m progettati),
 - linea di alta tensione 2x110kV - 35 m da entrambe le parti dell'asse, totale 70 m(50 m progettati),
 - linea di alta tensione 20(35)10kV - 15 m da entrambe le parti dell'asse, totale 30 m,
 - cavo 2x110kV - 7,5 m da entrambe le parti dell'asse, totale 15 m(12 m progettati),
 - cavo 110kV - 7,5 m da entrambe le parti dell'asse, totale 15 m(10 m progettati),
2. rete pianificata (non costruita) - corridoio protettivo
 - linea di alta tensione 2x110kV - 25 m da entrambe le parti dell'asse, totale 50 m
 - linea di alta tensione 20(35)110 kV - 20 m da entrambe le parti dell'asse, totale 40 m,
 - linea di alta tensione 20(35)10 kV - 5 m da entrambe le parti dell'asse, totale 10 m.

Le limitazioni e le linee guida per la progettazione della rete di distribuzione elettrica e le condizioni di collegamento alla rete di distribuzione di energia e le condizioni speciali nella procedura di rilascio dell'atto per l'attuazione del piano territoriale devono essere rilasciate dall'autorità competente.

Articolo 91

L'articolo 136 viene modificato e recita:

“Nel Piano regolatore generale si stabiliscono i corridoi per i gasdotti ad alta pressione, media e bassa pressione e le posizioni per la costruzione e la disposizione delle stazioni di riduzione (RS) e di misurazione (MRS). I luoghi definitivi, il numero, la grandezza e la capacità del MRS e RS, come pure i tracciati definitivi, le dimensioni e la lunghezza delle condutture del gas (conduttura del gas principale, regionale, la conduttura del gas a media pressione locale e la rete di gas a bassa pressione) è necessario ricercare e giustificare, tenendo conto delle strutture degli insediamenti esistenti e dei valori del paesaggio, in conformità alle prescrizioni vigenti e alle regole della professione.

Articolo 92

L'articolo 139 viene modificato e recita:

“Richieste per i corridoi dei gasdotti

I tracciati del gasdotto e le località MRS sono stabilite nel rispetto delle disposizioni del Regolamento sulle condizioni tecniche e sulle normative per il trasporto sicuro di idrocarburi liquidi e gassosi nelle condutture principali di gas e nafta per il trasporto internazionale (SI 26/85). In conformità alle disposizioni di tale regolamento le condutture del gas è necessario ubicare al di fuori degli insediamenti, assicurando il corridoio per 60m (30m da ogni parte della conduttura). All'interno di tale corridoio è vietato costruire edifici destinati all'abitazione o al soggiorno di persone. Eccezionalmente è possibile la costruzione nella fascia ristretta di 30m da ogni parte, se ciò è concesso nel piano del territorio per l'area circoscritta con ciò che la distanza minima degli edifici dai gasdotti deve essere:

- per il diametro delle condutture del gas fino a 125mm-10m da entrambe le parti,
- per il diametro delle condutture del gas da 125 a 300mm - 15m da entrambe le parti.

Quando i tracciati del gasdotto accompagnano le strade, le distanze minime sono:

- per le strade statali - 15m dal margine della fascia della strada,
- per le strade regionali e locali- 5m dal margine esterno della fascia della strada,
- per le ferrovie - 20m dal margine della cinta ferroviaria.

In conformità alla prassi tecnica il gasdotto di media tensione ha la fascia protettiva in zone non costruite nella larghezza di 6m da entrambe le parti calcolando dalle assi del gasdotto. Il gasdotto a media pressione può essere posata a una distanza di almeno 2 metri dalla struttura costruita se non compromette la stabilità dell'edificio, mentre la distanza del gasdotto a bassa pressione dall'edificio più vicino in cui soggiornano le persone ammonta al minimo a 1.0 m.

Nella zona larga 5 m da una parte e dall'altra, contando dall'asse del gasdotto, è vietato piantare piante le cui radici crescono più di 1 m di lunghezza e il cui terreno è necessario lavorare a una profondità maggiore di 0.5 m.

Le distanze, le fasce protettive e i corridoi si possono, in conformità a prescrizioni vigenti, stabilire anche diversamente, a condizione di ottenere l'approvazione dall'organo comunale competente.”

Articolo 93

Nell'articolo 140 comma 6 il testo “ditte municipalizzate” si sostituisce con la parola “organi”.

Articolo 94

L'articolo 141 viene modificato e recita:

“I tracciati delle condotte dell'approvvigionamento idrico e le aree degli edifici del sistema di distribuzione idrica disegnati nella rappresentazione cartografica 3.4.1. Sistema di approvvigionamento idrico - Utilizzo dell'acqua sono di significato orientativo e sono consentiti adeguati adattamenti e soluzioni spaziali che non disturbano la concezione elementare rappresentata nel Piano regolatore generale e che sono ecologicamente, tecnicamente e tecnologicamente nonché economicamente accettabili.

Per l'approvvigionamento idrico / acquedotti nel sistema di approvvigionamento idrico pubblico, le zone di protezione sanitaria sono determinate in conformità con la normativa speciale della Regione Istriana sulla protezione delle fonti di acqua potabile. All'interno di ogni zona di protezione particolare, è necessario prendere tutte le misure prescritte per proteggere i pozzi e portarli alla piena funzionalità dell'approvvigionamento idrico.

Le limitazioni e le linee guida per la progettazione della rete di distribuzione idrica e le condizioni di collegamento alla rete di distribuzione idrica e le condizioni speciali nella procedura di rilascio dell'atto per l'attuazione del piano territoriale devono essere rilasciate dall'autorità competente.

Nel processo di redazione della documentazione di progetto per la costruzione di impianti di approvvigionamento idrico all'interno dei singoli piani di zona dell'area più ristretta, è necessario elaborare un bilancio idraulico dettagliato della singola zona e conciliare la soluzione tecnica con le condizioni generali e tecniche valide del fornitore di acqua di approvvigionamento idrico pubblico.

Articolo 95

L'articolo 144 viene modificato e recita:

“All'interno delle località importanti degli edifici di fornitura dell'acqua e di corridoi (che si considerano fascia protettiva) non è concessa la costruzione di edifici in elevazione, e tutti gli altri interventi nella zona sono

sottoposti a condizioni particolari e all'ottenimento del consenso degli organi amministrativi competenti, delle aziende commerciali e delle istituzioni. I corridoi per le condutture pianificate si considerano zone riservate e nella loro larghezza e lungo tutta la tratta non è concesso nessun tipo di costruzione fino allo stabilire del tracciato reale della fascia protettiva emanata nel piano del territorio per l'area circoscritta ovvero per l'attuazione del piano del territorio. All'interno del corridoio è possibile la parcellizzazione del terreno edificabile in conformità alle possibilità della legge.”

Articolo 96

L'articolo 146 viene modificato e recita:

La progettazione dell'infrastruttura di approvvigionamento idrico è regolata dalle normative legali in vigore.

Articolo 97

Nell'articolo 147 comma 3 il testo “e aziende comunali” si cancella.

Alla fine del comma 4 si aggiunge un nuovo testo che recita:

“Per le capacità degli edifici maggiori di 10ES, se non esiste la possibilità di allacciare il sistema di drenaggio delle acque reflue, è obbligatoria l'applicazione dell'impianto interno per il trattamento delle acque reflue con il grado di trattamento che soddisfi le condizioni per il riutilizzo dell'acqua o per far passare l'acqua trattata nell'ambiente.”

Articolo 98

Nell'art. 148 dopo il comma 2 si aggiungono i nuovi commi 3, 4 e 5 che recitano:

“Nella procedura per l'ottenimento dell'atto per l'attuazione del piano del territorio per l'impianto di trattamento delle acque reflue nella località di Stoia / Molo Carbone, è necessario analizzare il livello massimo del mare per periodi di ritorno in relazione al sistema di altezza HVRS71 per l'area in oggetto, che sono stati valutati nell'Elaborato “Inondazioni del mare nelle zone costiere” (Spalato, marzo 2013).

Nello stabilire la località esatta dell'impianto per il trattamento delle acque reflue nella località di Stoia/ Molo Carbone, è necessario prevedere lo stesso al di fuori della zona di inondazione o costruirlo in modo che non sia inondato.

La posizione delle linee inondate e delle zone di inondazione del mare (per possibilità bassa, media e alta di rischio inondazione) è rappresentata nelle carte da allerta inondazioni che sono parte sistematica del Piano di gestione delle aree idriche per il periodo 2016.-2021.“.

Articolo 99

All'art. 151 comma 3 dopo la parola „All'interno“ si aggiungono le parole “protette”.

Articolo 100

Nell'articolo 157 alinea 1 comma 2 il numero “6” si sostituisce con il numero “10”.

Articolo 101

L'articolo 157 cambia e recita:

“La progettazione dell'infrastruttura di approvvigionamento idrico è regolata dalle normative legali in vigore.”

Articolo 102

Il titolo "AREE DELLA RETE ECOLOGICA RH - Natura 2000" davanti all'articolo 162a come pure l'articolo 162a si cancellano.

Articolo 103

Davanti all'articolo 163 si aggiungono i titoli:

"9.1. BENI CULTURALI PATRIMONIO CULTURALE PROTETTO"

Articolo 104

Si cancella l'articolo 164.

Articolo 105

Si cancella l'articolo 165.

Articolo 106

Nell'articolo 166 comma 1 alla fine dell'alinea 14 si aggiunge il testo "(Parte appartenente alla Città di Pola" e virgola.

Nell'alinea 28 comma 1 la data "24/02/2012" si sostituisce con la data "30/03/2015".

L'alinea 32 comma 1 si cancella.

Nel comma 2 l'alinea 2 si cancella e si aggiungono nuovi alinea 2, 3 e 4 che recitano:

" - Palazzo Scracin, decreto del 24 settembre 2015, n. registro P-5177 (massimo 3 anni dalla data di rilascio),

- Edificio del Museo Archeologico dell'Istria, decreto del 29/02/2016, n. registro P-5287 (massimo 3 anni dalla data di rilascio),

- Forte di Colle Castello, decreto del 07/11/2016, n. registro P-5559. (al massimo 3 anni dal giorno dell'emanazione)."

Articolo 107

Davanti all'articolo 167 si aggiunge il titolo "**MISURE DI TUTELA DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO**", e nell'articolo 167 dopo le parole "protette" si aggiunge la parola "culturale" e il trattino, la parola "centro" si sostituisce con la parola "unità", e dopo la parola "della città" si aggiunge la parola "di Pola".

Articolo 108

L'articolo 168 viene modificato e recita:

"Accanto al patrimonio architettonico dall'articolo 167 delle presenti disposizioni fanno parte dei beni culturali architettonici della città di Pola anche i cimiteri della Marina e quello Cittadino, come pure tutte quelle opere di architettura dei parchi create nella zona più ampia della parte interna e fuori del centro storico protetto nella seconda metà del XIX e la prima metà del XX secolo, tra le quali, eccetto i parchi cittadini del periodo austriaco, si collocano anche il bosco di Siana e i tipici ambienti autentici con recinzioni di ville residenziali ed edifici pubblici di quel periodo.

Per il cimitero cittadino si stabilisce la necessità di eseguire il piano del territorio per l'area circoscritta (Piano di assetto del territorio) che nell'ambito delle soluzioni spaziali elaborerà, tra l'altro, la realizzazione di un lapidario.

La protezione del patrimonio architettonico all'interno del cimitero cittadino viene effettuata secondo lo "Studio di sviluppo storico e fisico - linee guida per la conservazione dell'unità memoriale del cimitero di Monte Ghiro.

La vegetazione storica (cipressi e il vecchio bosco intorno al cimitero) deve essere preservata come parte

integrante del progetto architettonico e paesaggistico del cimitero.

Nei luoghi delle antiche tombe registrate dal suddetto studio, non è possibile aprire il passaggio a nuove parti del cimitero.

Tutto il patrimonio del parco deve essere rinnovato e conservato nello stato originale sia dal punto di vista del contenuto e della sistemazione delle aree pedonali sia pure per la forma della copertura vegetale e nelle dimensioni originarie. Ciò riguarda in modo particolare il parco della Marina, una volta Orto Botanico, il parco bosco Siana e tutti gli ambienti degli edifici residenziali (soprattutto ville residenziali) e edifici pubblici del periodo austriaco, i cui ambienti furono devastati dopo la II guerra mondiale. "

Articolo 109

Dopo l'articolo 168 si aggiungono gli articoli 168a, 168b e 168c che recitano:

"

Articolo 168.a

Aree archeologiche

Nel determinare le condizioni di ubicazione per gli interventi nell'area all'interno dei confini della parte culturale e storica della città di Pola, sia per i singoli edifici e le installazioni comunali sotterranee, sia all'interno delle restanti aree e siti archeologici indicati nella parte grafica del PRG - no. 4.11, foglio "condizioni di utilizzo", l'autorità competente deve prescrivere un'indagine archeologica preliminare o una supervisione archeologica dell'esecuzione.

All'interno delle aree archeologiche di Musil, Idroscalo a Punitisella, Saccorgiana, Valovine e Vallelunga, l'organo competente stabilirà l'eventuale necessità legata al completamento e alla correzione delle mappe e piani in materia di indagini supplementare archeologica, il controllo archeologico nell'esecuzione e/o l'analisi archeologica protettiva e la copertura delle stesse, come pure la necessità di elaborare l'ulteriore documentazione (documentazione della Soprintendenza alle antichità e simile) nella fase di elaborazione del piano del territorio dell'area circoscritta, ovvero, se lo stesso non viene elaborato, l'obbligo di elaborare la documentazione aggiuntiva, nel procedimento di rilascio degli atti per l'attuazione dei piani del territorio.

I risultati del completamento e della correzione delle mappe e dei piani in materia di indagine supplementare (archeologia) possono influenzare la portata dell'uso dell'area pianificata e le condizioni di costruzione nell'area dei siti archeologici e dei siti registrati.

Per il resto della zona - dell'unità protetta culturale e storica della città di Pola fino ai confini di copertura del PRG - gli investitori e gli esecutori dei lavori hanno l'obbligo di informare la Sezione per la soprintendenza di Pola se scoprono resti di edifici, oggetti o stemmi per i quali si sospetta che rappresentino delle tracce archeologiche. In rapporto all'importanza del reperto archeologico la Sezione per la soprintendenza di Pola prescriverà un monitoraggio archeologico o una ricerca archeologica, che può essere eseguita solo dall'istituzione autorizzata e abilitata (ditta).

Nei casi in cui prima dell'inizio della costruzione di nuovi edifici si eseguano delle ricerche archeologiche (prima o in seguito del rilascio del permesso di costruzione) possono avvenire delle modifiche ai progetti in esecuzione.

Articolo 168.b

Sotto la protezione speciale è anche la rete stradale speciale stratificata dell'unità protetta culturale e storica della città di Pola, come anche quella che è nata nel XIX secolo sulle tracce della centuriazione dell'ager romano (rete stradale nella direzione nord – sud e est – ovest, con una deviazione verso est 18° e 30') e di vecchie strade dell'unità culturale e storica della città di Pola verso i paesi e la periferia di Pola (Anfiteatro, via Flavia, via Trieste e via Dignano, via Fasana, la Strada dei Partigiani, via 43esima Divisione Istriana e via Siana, via Scaligero, via Altura e via San Daniele, via della Centuriazione romana e via Sissano, via Zagabria e via Santorio, via Flanatica, via Matetić Ronjgov, via Mutila e via Medolino, via del Fondaco, via Herman Dalmatin, via Campo Marzio e via Premantura, via Tomasini e la strada bianca senza nome ("stradon" che collega via Valsaline con via Veruda fino a Villa Idola).

La rete stradale di cui al comma 1 del presente articolo è necessario valorizzare in modo particolare come valore culturale e storico nel procedimento di elaborazione ed emanazione dei piani del territorio dell'area circoscritta.

Articolo 168.c

Fortezze e batterie di artiglieria

Tutte le costruzioni e i siti con resti di fortificazioni conservati del periodo precedente la II Guerra mondiale devono essere conservati e presentati nella loro forma originale. È necessario valorizzare anche gli elementi dello spazio nati in seguito all'operato dell'ingegneria militare (strade di fortificazione, ponti, muri di sostegno, inventario, infrastruttura, verde, fenditure, argini e simili) nelle immediate vicinanze delle fortezze e anche in parti più ampie dello spazio.

Nell'esecuzione del processo integrato di lavoro, e per motivi di conservazione dello spazio originario, della forma e costruzione delle fortezze e batterie di artiglieria, tutti i contenuti nell'ambito della destinazione pianificata, che per motivi giustificati non è possibile collocare nella cornice degli spazi originari dell'edificio, si possono sistemare in via eccezionale e costruire nella cornice del lotto principale (ambiente circostante), integrando in tali soluzioni anche il verde prezioso nell'ambiente, ma non quello che intacca le costruzioni in pietra e le forme degli edifici.

Sulle superfici destinate alla rivitalizzazione e al rinnovo delle fortezze e delle batterie di artiglieria non si permetterà la costruzione di singoli edifici se tramite soluzioni architettoniche concettuali nel processo integrale di lavoro sul patrimonio architettonico, progetti e permessi, con programmi di investimento e contratti in conformità a ciò, non si stabilisce la coincidenza della ricostruzione e dell'uso “.

Articolo 110

Davanti all'articolo 169 si aggiunge il titolo “**VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO**”.

Articolo 111

Si cancella l'articolo 179.

Articolo 112

Si cancella l'articolo 180.

Articolo 113

Dopo l'articolo 181 si aggiunge il titolo “**PROCESSO INTEGRALE DI LAVORO**” e i nuovi articoli 181a e 181b che recitano:

“Articolo 181.a

Per processo integrale di lavoro su tutti gli edifici esistenti e spazi di patrimonio architettonico, in base al presente PRG si sottintende:

- La preparazione della documentazione degli stati attuali (architettonici, registrazioni fotogrammetriche e foto) e raccolta della documentazione grafica e scritta attempata a disposizione, che darà un'immagine obiettiva dello stato esistente dell'edificio e del patrimonio architettonico, Tale documentazione ora e in futuro, sarà la base per l'interpretazione scientifica e professionale per qualsiasi ricercatore che conosce il patrimonio architettonico.
- La realizzazione degli studi dello sviluppo spaziale e storico dell'edificio o dello spazio del patrimonio architettonico, che si basa sulle ricerche sull'edificio stesso nello stato in cui si trova e sulla documentazione summenzionata, allo scopo di studiare in modo integrale la struttura architettonica attuale degli edifici che spesso è molto stratificata, struttura architettonica degli edifici.
- La valorizzazione e il trattamento della struttura architettonica degli edifici e spazi del patrimonio architettonico allo scopo di presentare e valorizzare il valore totale monumentale e dei singoli dettagli monumentali.
- Determinare le condizioni per la progettazione (forma) degli edifici o di uno spazio del patrimonio edilizio dal Dipartimento di Conservazione del Ministero della Cultura per gli edifici nell'area protetta e l'organo amministrativo competente della Città di Pola per altri edifici e la posizione del patrimonio architettonico stabilito dal presente PRG.
- L'esecuzione della documentazione concettuale ed esecutiva necessaria per ottenere i permessi prescritti dalla legge.
- L'esecuzione dei lavori sulla sistemazione degli edifici o spazi del patrimonio architettonico. In tale fase si realizzano e seguono i lavori finali sull'edificio o spazio del patrimonio architettonico, e si stabiliscono o cambiano le assunzioni stabilite prima della realizzazione della documentazione. Allo stesso tempo si completa o adegua la documentazione tecnica con nuove conoscenze, cosa che richiede un controllo permanente da parte dei ricercatori nel corso dell'esecuzione di lavori.

Articolo 181.b

Per processo di lavoro integrato nella costruzione di nuovi edifici nel contesto del patrimonio architettonico, in base al presente PRG si sottintende la realizzazione della documentazione, che si deve effettuare sia per ogni singola particella edificabile che per complessi di particelle quando sono unite, in continuità del relativo blocco (unità complessive di intervento), e che comprende:

- piano della situazione dell'unità d'intervento (rapporto minimo 1-200) con disegnati: gli edifici limitrofi; rappresentazione orizzontale e verticale del terreno rappresentato in quote assolute; stato e posizione delle installazioni comunali e dei dispositivi; edifici o parti di edifici che sono previsti per essere conservati o demoliti (in conformità alla realizzazione della valorizzazione); la

lottizzazione esistente e della proprietà delle terre; situazione e posizione del verde e delle conoscenze disponibili circa la posizione di eventuali reperti archeologici,

- rappresentazione dello sviluppo spaziale delle unità di intervento (grafica e/o testuale) basata sullo sviluppo territoriale della città e delle fonti scritte disponibili,
- valorizzazione e trattamento (testuale),
- soluzione concettuale-architettonica delle singole unità o complessi di unità d'intervento (rapporto minimo 1:200) per tutti i piani, sezioni e facciate.”

Articolo 114

Nell'articolo 182 il numero “164” si sostituisce con il numero e la lettera “181a”, e il numero “165” si sostituisce con il numero e la lettera “181b”.

Articolo 115

L'articolo 183 viene modificato e recita:

“Nel Processo integrato di lavoro di cui all'articolo 181a e 181b delle presenti disposizioni in base alle necessità si analizzeranno anche la possibilità di realizzare gli interventi di cui all'articolo 172, 173, 174, 175 e 176 delle disposizioni d'implementazione, e che non sono possibili per singola categoria di edifici stabilita nel PRG o nella documentazione della soprintendenza alle antichità di cui all'articolo 178 (utilizzo dei solai, annessi o aggiunte e altri interventi) a condizione che ciò consenta il terreno che serve per l'utilizzo ordinario dell'edificio (giardino), le possibilità spaziali della costruzione circostante e le caratteristiche architettoniche dell'edificio.

Nel procedimento per stabilire le condizioni di modellazione del pianterreno come pure dei vani d'affari, si devono stabilire i requisiti minimi per l'intera facciata su strada, in particolar modo quando la facciata è intaccata da nuove devastazioni.

Quando i lavori di sistemazione e rinnovo riguardano l'edificio in completo, nel procedimento di rilascio degli atti per l'attuazione del piano del territorio, la necessità della destinazione del processo integrale di lavoro dell'articolo 181a e 181b delle presenti disposizioni sarà stabilita dall'organo amministrativo della Città di Pola nel procedimento di rilascio degli atti per l'attuazione del piano del territorio ovvero del Dipartimento per la conservazione dei beni culturali del Ministero della cultura all'interno della copertura dell'unità storico-culturale protetta della città di Pola.

Per la verifica del processo integrale di lavoro nell'elaborazione e sistemazione delle strutture e ambienti del patrimonio architettonico, è responsabile l'organo amministrativo della Città di Pola responsabile per i lavori di protezione del patrimonio architettonico, mentre il Dipartimento per la conservazione dei beni culturali del Ministero della cultura responsabile per il rilascio di condizioni speciali, previa approvazione e conferma del progetto principale per le opere su edifici esistenti e la costruzione di nuove strutture nell'ambito della parte culturale e storica protetta della città di Pola “.

Articolo 116

Nell'articolo 184 il numero “164” si sostituisce con il numero e la lettera “181a”, e il numero “165” si sostituisce con il numero e la lettera “181b”.

Articolo 117

Si cancella l'articolo 185.

Articolo 118

Nell'articolo 186, comma 1, il numero “165” si sostituisce con il numero “181b”.

Articolo 119

Si cancella l'articolo 187.

Articolo 120

Si cancella l'articolo 188.

Articolo 121

Dopo l'articolo 188, e davanti all'articolo 189 si aggiungono i titoli:

„9.2. MISURE DI PROTEZIONE E TUTELA DEI VALORI NATURALI E PAESAGGISTICI DELLE AREE PROTETTE

Articolo 122

Nell'articolo 190 comma 2 dopo le parole “Bussoler” si aggiunge il testo “iscritte nel Registro delle aree protette della Repubblica di Croazia e “.

Articolo 123

All'art. 191 comma 1 dopo l'alinfa 3 si aggiunge un nuovo sotto comma che recita: “4. singoli alberi preziosi”.

Nel comma 4 alinea 4 dopo il testo “Delibera sull'ordine comunale” si aggiunge la virgola e il testo “Delibera sulle aree verdi e protette”.

Articolo 124

Nell'articolo 191a comma 2 il testo „PPDSZSZ - Regolamento sulla proclamazione delle specie selvagge protette o severamente protette/”Gazzetta ufficiale”, n. 99/09/))” si sostituisce con il testo „PSZV - Regolamento sulle specie severamente protette/Gazzetta ufficiale n. 144/13 e 73/16/ e PSZDV - Regolamento sulla raccolta di specie selvatiche autoctone / Gazzetta ufficiale n. 114/178)”, e nella tabella in seguito il testo „PPDSZSZ“ si sostituisce con il testo „PSZV / PSZDV“.

Articolo 125

Nell'articolo 191a comma 2 il testo „PPDSZSZ - Regolamento sulla proclamazione delle specie selvagge protette o severamente protette/”Gazzetta ufficiale”, n. 99/09/))” si sostituisce con il testo „PSZV - Regolamento sulle specie severamente protette/Gazzetta ufficiale n. 144/13 e 73/16/ e PSZDV - Regolamento sulla raccolta di specie selvatiche autoctone / Gazzetta ufficiale n. 114/17).”

Articolo 126

Nell'articolo 191a comma 2 il testo „PPDSZSZ - Regolamento sulla proclamazione delle specie selvagge protette o severamente protette/”Gazzetta ufficiale”, n. 99/09/))” si sostituisce con il testo „PSZV - Regolamento sulle specie severamente protette/Gazzetta ufficiale n. 144/13 e 73/16/ e PSZDV - Regolamento sulla raccolta di specie selvatiche autoctone / Gazzetta ufficiale n. 114/17).”

Articolo 127

Nell'articolo 191a comma 2 il testo „PPDSZSZ - Regolamento sulla proclamazione delle specie selvagge

protette o severamente protette/"Gazzetta ufficiale", n. 99/09/)" si sostituisce con il testo „PSZV - Regolamento sulle specie severamente protette/Gazzetta ufficiale n. 144/13 e 73/16/ e PSZDV - Regolamento sulla raccolta di specie selvatiche autoctone / Gazzetta ufficiale n. 114/17).”

Articolo 128

Nell'articolo 191a comma 2 il testo „PPDSZSZ - Regolamento sulla proclamazione delle specie selvagge protette o severamente protette/"Gazzetta ufficiale", n. 99/09/)" si sostituisce con il testo „PSZV - Regolamento sulle specie severamente protette/Gazzetta ufficiale n. 144/13 e 73/16/ e PSZDV - Regolamento sulla raccolta di specie selvatiche autoctone / Gazzetta ufficiale n. 114/17).”

Articolo 129

Nell'articolo 191 dopo il testo “n. 80/13” si aggiunge il testo “e 15/18”.

Articolo 130

Nell'articolo 191h comma 1 il testo “Città di Pola” si sostituisce con il testo “di copertura del Piano”.

Articolo 131

L'articolo 191i cambia e recita:

“Misure di protezione:

- C - D. Praterie, brughiere, d'alta quota verdi e boscaglie:
- gestire i prati mediante pascolo e con un regime di taglio dell'erba, adattato al tipo di biotopo, con un uso accettabile di mezzi per la protezione delle piante e fertilizzanti minerali;
 - preservare le specie biologiche importanti per tipo di habitat; non introdurre specie aliene (alloctone) e organismi geneticamente modificati,
 - mantenere un rapporto favorevole tra prato e macchia, evitando inoltre il processo di successione (prevenire che i prati e gli sfagni vengano coperti dalla vegetazione e altro.);
 - conservare un livello basso e favorevole di valore degli oli minerali nei terreni con prati asciutti e umidi;
 - mantenere un regime idrico favorevole nelle zone degli sfagni, dei prati umidi e delle comunità di piante verdi alte;
 - incoraggiare la rivitalizzazione dell'allevamento estensivo di bestiame nelle aree costiere.

E. Boschi

- attuare la gestione dei boschi in conformità ai principi di certificazione dei boschi;
- durante il taglio finale di aree boschive più grandi, dove ciò è possibile e opportuno, lasciare superfici non tagliate più piccole;
- nella gestione dei boschi salvaguardare in gran parte le radure (prati, pascoli e altro) e i bordi del bosco;
- nella gestione dei boschi garantire il prolungamento del periodo in cui l'albero si considera pronto per il taglio, per le specie autoctone di alberi, considerata la durata fisiologica di una singola specie e lo stato di salute della comunità boschiva;
- nella gestione dei boschi evitare l'utilizzo di prodotti chimici per la protezione delle piante e gli agenti di controllo biologico (“control agents”); non utilizzare organismi geneticamente modificati;

- garantire in tutti i boschi una percentuale costante di alberi maturi, vecchi e secchi (in piedi e abbattuti), soprattutto alberi cavi;
- nella gestione dei boschi garantire la cura appropriata per salvaguardare le specie selvatiche in via di estinzione e rare e il monitoraggio sistematico della loro condizione (monitoring);
- imboschimento, dove lo permettono le condizioni di habitat, eseguire alle specie arboree autoctone nella composizione che riflette la composizione naturale, utilizzando metodi rispettosi della natura; imboschimento di superfici non boschive eseguire solamente dove è giustificato a condizione di non mettere in pericolo tipi di habitat e specie in via di estinzione e rari;

F– G Spiagge, mare e complessi di habitat

- mantenere le caratteristiche fisiche e chimiche idonee dell'acqua marina e migliorarle laddove sono peggiorate;
- mantenere una forma e una struttura adeguate del fondale marino, della costa, delle aree costiere e delle foci dei fiumi;
- preservare le specie biologiche importanti per tipo di habitat; non introdurre specie aliene (alloctone) e organismi geneticamente modificati,
- attuare un sistema adeguato di gestione e controllo delle acque di scarico delle navi, per evitare la diffusione di specie estranee invasive tramite le acque di scarico;
- prevenire l'edilizia abusiva sulla costa marina e sanare lo stato sfavorevole ovunque ciò sia possibile;
- non sfruttare i sedimenti dei banchi di sabbia sulla costa;
- sforzarsi di preservare il più possibile il litorale naturale in località paesaggistiche importanti.”

Articolo 132

L'articolo 191j si cancella.

Articolo 133

Dopo l'articolo 191j si aggiungono i nuovi articoli 191k, 191 l e 191m che recitano:

“AREA DELLE RETE ECOLOGICA RC - Natura 2000”

Articolo 191.k

La rete ecologica della Repubblica di Croazia è stata proclamata con il Regolamento sulla rete ecologica (“Gazzetta ufficiale” nn. 124/2013, 13,105/2015), e rappresenta i territori della rete ecologica dell'Unione europea Natura 2000.

La rete nazionale ecologica della Repubblica di Croazia rappresenta un sistema di aree ecologicamente importanti interconnesse o spazialmente vicine importanti per le specie e gli habitat in via di estinzione, che con la distribuzione biogeografica equilibrata contribuiscono in modo significativo alla tutela della natura e all'equilibrio delle diversità naturali e biologiche. Nella disposizioni inerenti alla rete ecologica sono prescritte le linee guida per le misure di protezione la cui attuazione assicura l'ottenimento e la manutenzione di uno stato ottimale degli obiettivi di tutela di ogni zona della rete ecologica.

La rete ecologica della Repubblica di Croazia (rete Natura 2000) ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento sulla rete ecologica (“Gazzetta ufficiale” nn. 124/2013) comprende le aree di conservazione importanti per gli uccelli- POP (aree importanti per la conservazione e la realizzazione

di una condizione favorevole di interesse per l'Unione europea, come anche dei loro habitat, e le zone importanti per la conservazione delle specie di uccelli migratori, e soprattutto zone umide di importanza internazionale) e zone i conservazione importanti per la specie e tipi di habitat - POVS (zone importanti per la conservazione e la realizzazione di una condizione favorevole di altre specie selvatiche e dei loro habitat, come anche dei tipi di habitat naturali di interesse per l'Unione europea).

Il Piano con la copertura entra all'interno delle seguenti zone della rete ecologica:

1. Aree di conservazione importanti per gli uccelli - POP (Aree di tutela particolare - SPA):
 - Specchio d'acqua dell'Istria occidentale - HR1000032
2. Aree di conservazione importanti per specie e tipi di habitat - POVS (Aree proposte di importanza comunitaria - SICci):
 - Specchio d'acqua dell'Istria occidentale - HR5000032
 - Fonte della grotta sotto Monte Grande - HR2001145 (località punteggiata)
 - Parco nazionale Brioni - HR2000604

Misure di protezione:

Tutti i piani, programmi e interventi che hanno un impatto significativo negativo sui gruppi target e sui tipi di habitat delle zone di rete ecologica sono soggetti al voto di ammissibilità per la rete ecologica, conformemente all'articolo 24 comma 2 della Legge sulla protezione della natura ("Gazzetta ufficiale", nn. 80/13 e 15/18).

Misure elementari per la protezione delle specie in questione di uccelli (e i modi di esecuzione delle misure) nei Territori di tutela per gli uccelli (POP) sono prescritte nel Regolamento sugli obiettivi di tutela e misure elementari di tutela degli uccelli nel territorio della rete ecologica (Gazzetta ufficiale n. 15/14).

LINEE GUIDA PARTICOLARI - MISURE DI PROTEZIONE DEI VALORI NATURALI E PAESAGGISTICI

Articolo 191.l

Ai sensi dell'articolo 21 della Legge sulla protezione della natura stabilisce le seguenti condizioni e misure di protezione della natura:

- le aree edificabili e le aree edificabili separate e gli interventi al di fuori delle aree edificabili pianificare in modo che la loro edificazione non causi la perdita di tipi di habitat rari e a rischio e la perdita degli habitat severamente protetti vegetali e animali,
- la sistemazione delle esistenti e l'allargamento di aree edificabili pianificare in modo da tutelare i valori paesaggistici esistenti,
- durante la pianificazione e la sistemazione di zone edificabili utilizzare materiali e colori adattati alle caratteristiche naturali dello spazio circostante e dell'architettura tradizionale,
- durante l'inverdimento usare le specie vegetali autoctone e gli elementi esistenti della flora autoctona mantenere nella misura più grande possibile e integrare nell'allestimento paesaggistico,
- preservare le specie biologiche importanti per tipo di habitat; non introdurre specie aliene (alloctone) e organismi geneticamente modificati,
- proteggere i boschi esistenti dal cambiamento della destinazione d'uso e diboscamento, mantenere la pulizia

dei boschi e dei limiti dei boschi,

- proteggere gli ambienti speleologici, non modificare le condizioni di habitat nelle strutture speleologiche, sotto ad essi e nelle vicinanze
- mantenere una forma e una struttura adeguate del fondale marino, della costa, delle aree costiere nella forma quanto più originaria ed evitare l'inghiaatura e la cementificazione della costa,
- bonificare le parti danneggiate della costa dove possibile,
- assicurare la purificazione delle acque reflue.

Articolo 191.m

Durante la pianificazione degli interventi per l'utilizzo dell'energia solare che in base alle disposizioni del PRG si possono realizzare all'interno delle aree a destinazione economico produttiva e commerciale è necessario evitare zone di diffusione dei tipi di habitat rari e in via di estinzione, tipi di flora e fauna protetti e/o minacciati (specialmente l'ornitofauna), prendendo in considerazione le caratteristiche delle risorse idriche e gli elementi del paesaggio di singole zone, e specialmente le specie minacciate e tipi di habitat delle zone di rete ecologica della Repubblica di Croazia e gli impatti possibili cumulativi di più impianti di energia solare previsti e/o costruiti.

A causa dell'impatto sulle risorse idriche (uso diretto dell'acqua, inquinamento delle acque e altro) nel territorio della copertura del PRG non sono previsti impianti solari termici."

Articolo 134

Nell'articolo 193 dopo il comma 1 si aggiunge un nuovo comma 2 che recita:

"Tutti gli interventi nello spazio delle zone a protezione idrica stabilite nella rappresentazione grafica foglio 3.4.1. "Sistema di gestione idrica - utilizzo delle acque" è necessario pianificare in conformità alla Delibera per le zone di protezione sanitaria delle fonti di acqua potabile nella Regione Istriana (Bollettino ufficiale della Regione Istriana n. 12/05 e 2/11)."

Articolo 135

L'articolo 194 viene modificato e recita:

"Allo scopo di tutelare i valori ambientali ed edilizi della visuale delle cave, per cui sono ottenute le approvazioni per l'estrazione, ovvero in cui si svolge l'estrazione in conformità alle prescrizioni specifiche, è possibile l'estrazione ed eseguire la bonifica dell'area devastata in conformità alle disposizioni complessive dei piani del territorio e alle prescrizioni vigenti. La bonifica della cava effettuare in base alla destinazione prevista nel presente PRG.

Con il presente PRG si consente l'apertura di nuovi siti di materie prime".

Articolo 136

L'articolo 195 viene modificato e recita:

"La Città di Pola, tramite i documenti dell'assetto del territorio e altri documenti, ha optato per l'istituzione del sistema completo sostenibile per la gestione dei rifiuti in conformità al Piano di gestione dei rifiuti della RC nella Repubblica di Croazia per il periodo 2007-2015 (GU 85/07,126/10 e 31/11) e 2017-2022 ("Gazzetta ufficiale" n. 3/17) e della Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti ("Gazzetta ufficiale" nn. 94/73), per assicurare:

- la riduzione del potenziale dei rifiuti sul posto di origine,

- sfruttamento di sostanze preziose e di energia,
- trasformazione soltanto di quei rifiuti che rimane dopo tutte le misure per evitare e riciclaggio,
- riutilizzo dei rifiuti per lo stesso scopo con l'elaborazione,
- riutilizzo dei rifiuti senza elaborazione,
- lo smaltimento della quantità minima dei rifiuti residui.

L'istituzione di un sistema integrato di gestione dei rifiuti per la città di Pola implica le seguenti attività:

- sia creato il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti utili e pericolosi dai rifiuti comunali attraverso le "isole verdi" e con la costruzione di discariche per il riciclaggio,
- siano emanati gli atti con i quali saranno stabilite le misure per evitare e ridurre i rifiuti,
- siano emanati gli atti con i quali saranno stabilite le misure di sfruttamento delle caratteristiche preziose dei rifiuti,
- sia emanato l'atto con il quale il servizio di smaltimento dei rifiuti per i cittadini sarà calcolato per la quantità e/o volume che è conforme con le norme vigenti,
- sia istituito il sistema di compostaggio dei rifiuti organici di origine conosciuta (potatura verde, erba, foglie, tronchi e sim) o smaltire i rifiuti nell'ambito del centro per la gestione dei rifiuti,
- sia attuato il recupero e la conversione dei rifiuti del terreno contaminato e delle discariche non controllate.

Tranne quello menzionato, per l'istituzione del sistema complessivo di gestione dei rifiuti con il presente Piano si definisce:

- realizzare un minimo di raccolta differenziata dei rifiuti utili secondo la tabella dal Piano di gestione dei rifiuti in RC per il periodo dal 2017-2022,
- smaltimento della parte rimanente dei rifiuti urbani sul punto della zona centrale per la gestione dei rifiuti "Kaštijun",
- smaltimento (raccolta, riciclaggio, lavorazione e smaltimento) dei rifiuti di costruzione e dei rifiuti edili nella località dell'ex cava Valmarin e Vidrian - Tivoli nonché la cava di Vidrian e Vidrian I, in conformità alle prescrizioni vigenti,
- l'obbligo di istituire una formazione permanente dei cittadini, delle società commerciali, istituzioni e altro, soprattutto nella parte che si riferisce sulla prevenzione dei rifiuti, uso e/o riciclaggio delle parti utili dei rifiuti,
- obbligo di monitorare i flussi e la gestione dei rifiuti.

Articolo 137

L'articolo 196 viene modificato e recita:

"Nel presente PRG si pianifica la costruzione di centri di riciclaggio e dell'impianto selezione rifiuti come intervento nel sistema complessivo di gestione dei rifiuti della Città di Pola, in conformità alla legge e alle prescrizioni particolari, che si possono costruire all'interno delle aree a destinazione economico-produttiva (I2) e comunale di servizio (K3) il tutto in conformità a prescrizioni particolari, alle regole degli esperti e alle possibilità nello spazio.

Il centro di raccolta è una struttura di gestione dei rifiuti che raccoglie e immagazzina temporaneamente quantità minori di tipi speciali di rifiuti (rifiuti problematici, carta, legno, vetro, metallo, plastica, tessuti e rifiuti sfusi / ingombranti, oli e grassi commestibili, in un recinto separato) vernici, detersivi, medicinali, batterie e accumulatori e apparecchiature elettriche ed elettroniche).

Oltre ai centri di riciclaggio ritenuti edifici, è possibile instaurare anche centri di riciclaggio mobili, ossia delle unità tecnologiche che non sono edifici o parte di edificio e servono alla raccolta differenziata e all'immagazzinamento di quantità minori di tipi speciali di rifiuti.

L'impianto selezione rifiuti è un'unità di smistamento per i rifiuti raccolti separatamente: le strutture di gestione dei rifiuti destinate alla cernita, alla lavorazione meccanica e allo stoccaggio dei rifiuti urbani raccolti separatamente.

Articolo 138

L'articolo 197 viene modificato e recita:

"Per gli interventi nello spazio nel settore di gestione dei rifiuti si applica la regolativa vigente di legge".

Articolo 139

Nell'articolo 201 comma 2 l'alinea 5 cambia e recita:

"-effettuare la bonifica delle località in cui sono stati abbandonati i rifiuti e introdurre le misure per evitare la loro ricomparsa (sistemazione di contenitori, segni con divieto di abbandonare i rifiuti, introdurre un controllo più frequente, l'educazione e simile);".

Articolo 140

Nell'articolo 202 comma 2 il testo "Città di Pola" si sostituisce con il testo "di copertura del Piano".

Articolo 141

Nell'articolo 203 dopo il comma 1 si aggiunge un nuovo comma 2 che recita:

"Sul territorio di copertura del PRG si trovano le seguenti zone di protezione sanitaria: I e II zona Tivoli, I e II zona Rizzi, I e II zona Foibon, parte I e parte II zona Valdragon e parti III e IV della zona a protezione sanitaria delle fonti d'acqua potabile nella Regione Istriana."

Articolo 142

Nell'articolo 204 nell'alinea 1 dopo i numeri "40/99" si aggiunge la virgola e il testo „6/01 i 14/01“.

Nell'alinea 2 il testo "e le Delibere sulla purificazione delle acque reflue che vale per l'area della Città di Pola" si sostituisce con il testo "Delibera sullo smaltimento e purificazione delle acque reflue sul territorio della Città di Pola e i Comuni di Fasana, Lisignano, Marzana, Medolino e Dignano (GU Nuovo della Regione Istriana 1/2001)".

Articolo 143

Nell'articolo 205 comma 1 con il sottotitolo "Industria" alla fine del alinea 2 si aggiunge il testo "e il Regolamento sulla gestione dei rifiuti (GU n. 117/17)".

Nel comma 2 alinee 1 e 3 sottotitolo "Energetica" il testo "fino al 2010" si cancella.

Articolo 144

Nell'articolo 207 comma 1 il testo "(fino al 2010)" si cancella.

Nel comma 3 dopo le parole "definisce" si aggiunge la parola "al minimo", e dopo i numeri "40/99" si aggiunge la virgola e i numeri „6/01 i 14/01“.

Articolo 145

Nell'articolo 208 alinea 1 comma 1 il testo "Città di Pola" si sostituisce con il testo "copertura del Piano", e dopo l'alinea 4 dello stesso comma si aggiungono anche nuovi alinea 5, 6 e 7 che recitano:

- migliorare i servizi di tutela e pulizia del mare e delle spiagge,
 - condurre il monitoraggio della qualità dell'acqua di mare nelle spiagge del mare per una protezione preventiva ed eventuale,
 - effettuare il monitoraggio della qualità del mare nei porti.”
- Dopo l'alinea 3 comma 2 si aggiunge il nuovo alinea 4 che recita:
 “ - effettuare sondaggi e notifiche per determinare il verificarsi di contaminazione.”.

Articolo 146

Nell'articolo 209 comma 1 dopo i numeri “30/9” si aggiunge la virgola e il testo „153/13 i 41/16“.

Articolo 147

L'articolo 212 viene modificato e recita:
 “Per gli interventi nello spazio nel settore di gestione dei rifiuti si applica la regolativa vigente di legge”.

Articolo 148

L'articolo 214 viene modificato e recita:
 “Per gli interventi nello spazio nel settore di protezione da incendi si applica la regolativa vigente di legge”.

Articolo 149

Nell'articolo 215 comma 1 la parola „prescrizioni“ si sostituisce con la parola „atti“.

Articolo 150

Nell'articolo 217 il testo “e piani del territorio dettagliati”, si cancella.

Articolo 151

Nell'articolo 218 comma 1 la parola “questo” si cancella, e il testo “piani del territorio per l'area circoscritta” si sostituisce con il testo “piani urbanistici del territorio”.

Articolo 152

Dopo l'articolo 218 si aggiunge il titolo che recita: „**12.1. REALIZZAZIONE DEI PIANI PARTICOLAREGGIATI DEL TERRITORIO**”

Articolo 153

L'articolo 219 viene modificato e recita:”

“Sul territorio di copertura del PRG, per tutte le parti delle aree edificabili che nel piano di assetto del territorio della Città di Pola sono stabilite come parti non fabbricate e non assestate dell'area edificabile, come pure per le aree di trasformazione urbana rappresentate nella parte grafica del PRG n. 4.1 foglio “Condizioni di utilizzo”, si eseguiranno i piani del territorio per le aree ristrette menzionati nella tabella di seguito. Le coperture dei piani del territorio per le aree circoscritte menzionati nella tabella sono rappresentati nella parte grafica del PRG n. 4.2 foglio “Zone e parti di applicazione delle misure pianificate di protezione”.

La copertura del piano del territorio per l'area circoscritta rappresentato nella parte grafica del PRG n. 4.2, foglio “Aree e parti di applicazione delle misure di protezione pianificate” è nel procedimento prescritto dalla Legge sull'assetto del territorio (GU 153/13 e 65/17) possibile diminuire o aumentare. Fino all'emanazione dei menzionati piani del territorio per le aree circoscritte non è possibile rilasciare l'atto di costruire del nuovo edificio, ma l'atto di costruire si può rilasciare per la ristrutturazione dell'edificio esistente e per la costruzione del nuovo edificio sul posto o nelle immediate vicinanze dell'edificio precedentemente rimosso all'interno della stessa particella edificabile, alla quale non viene modificata la destinazione, l'aspetto, la grandezza e l'impatto all'ambiente dell'ex edificio.

NUMERO 20/18
PAGINA 85

CONTRASSEGNO NUMERICO DEL PIANO DALLA PERTE GRAFICA - FOGLIO N. 4.2. “ZONE E PARTI DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PROTEZIONE DEL PIANO”	TIPO PIANO DEL TERRITORIO PER L'AREA CIRCOSCRITTA	NOME DEL PIANO DEL TERRITORIO
1	PIANI DI ASSETTO DEL TERRITORIO	PAT “Carsiole”;
2		PAT “Saccorgiana”
3		PAT “Musil”
4		PAT “Valsaline”.

Oltre ai piani particolareggiati menzionati nella tabella e rappresentati nella parte grafica del PRG n. 4.2 foglio “Zone e parti di applicazione delle misure di protezione del piano” si possono eseguire i piani territoriali particolareggiati anche per altre aree per cui si stabilisce la necessità.”

Articolo 154

L'articolo 220 viene modificato e recita:

“Nel territorio di copertura del Piano sono validi i seguenti piani del territorio per l'area circoscritta:

- Piano urbanistico attuativo “BI Uljanik” (“Bollettino ufficiale del Comune di Pola” 4/91, 8/91, 12/01) nella rappresentazione grafica - n. 4.2. , foglio “Zone e parti di applicazione delle misure pianificate di protezione” indicazione numerica 65
- Piano urbanistico attuativo “Cittavecchia” (“Bollettino ufficiale del Comune di Pola” 3/92, 6/92, “Bollettino ufficiale della città di Pola” 1/97, 5/97 e 11/07, correzione 02/09, Delibera sull'abrogazione della parte del PAT “Cittavecchia” “Bollettino ufficiale della città di Pola” 5/17) nella rappresentazione grafica - n. 4.2. , foglio “Zone e parti di applicazione delle misure pianificate di protezione” indicazione numerica 67
- Piano particolareggiato “ICI Istra cement International” (“Bollettino ufficiale della Città di Pola”, nn. 4/00) nella rappresentazione grafica - n. 4.2. , foglio “Zone e parti di applicazione delle misure pianificate di protezione” indicazione numerica 63
- Piano particolareggiato “Stabilimento balneare di Stoa” (“Bollettino ufficiale della Città di Pola”, nn. 4/00) nella rappresentazione grafica - n. 4.2. , foglio “Zone e parti di applicazione delle misure pianificate di protezione” indicazione numerica 61
- Piano particolareggiato “Valcane” (“Bollettino ufficiale della Città di Pola”, nn. 10/03) nella rappresentazione grafica - n. 4.2. , foglio “Zone e parti di applicazione delle misure pianificate di protezione” indicazione numerica 62
- Piano particolareggiato “Uljanik isola” (“Bollettino ufficiale della Città di Pola”, nn. 2/04) nella rappresentazione grafica - n. 4.2. , foglio “Zone e parti di applicazione delle misure pianificate di protezione” indicazione numerica 66
- Piano di assetto del territorio “Porticciolo Delfin” (“Bollettino ufficiale della Città di Pola”, nn. 2/11) nella rappresentazione grafica - n. 4.2, foglio “Zone e parti di applicazione delle misure pianificate di protezione” indicazione numerica 16
- Piano di assetto del territorio “Marina Veruda” (“Bollettino ufficiale della Città di Pola”, nn. 2/12) nella rappresentazione grafica - n. 4.2, foglio “Zone e parti di applicazione delle misure pianificate di protezione” indicazione numerica 22
- Piano di assetto del territorio “Lungomare” (“Bollettino ufficiale della Città di Pola”, nn. 12/12, 11/15 e 1/16 – testo emendato) nella parte grafica del piano n. 4.2, foglio “Zone e parti di applicazione delle misure pianificate di protezione” indicazione numerica 1-
- Piano di assetto del territorio “Max Stoa” (“Bollettino ufficiale della Città di Pola”, nn. 12/12, 13/14 e 19/14 – testo emendato e 12/17) nella parte grafica del piano n. 4.2, foglio “Zone e parti di applicazione delle misure pianificate di protezione” indicazione numerica 20
- Piano di assetto del territorio “Zona commerciale orientale” (“Bollettino ufficiale della Città di Pola”, nn. 12/12) nella rappresentazione grafica - n. 4.2, foglio “Zone e parti di applicazione delle misure pianificate di protezione” indicazione numerica 6
- Piano di assetto del territorio “Stignano” (“Bollettino ufficiale della Città di Pola”, nn. 11/15) nella

rappresentazione grafica - n. 4.2, foglio “Zone e parti di applicazione delle misure pianificate di protezione” indicazione numerica 59

- Piano di assetto del territorio “Ribarska koliba” (“Bollettino ufficiale della Città di Pola”, nn. 13/16) nella rappresentazione grafica - n. 4.2, foglio “Zone e parti di applicazione delle misure pianificate di protezione” indicazione numerica 19
- Piano di assetto del territorio “Riva” (“Bollettino ufficiale della Città di Pola”, nn. 5/17) nella rappresentazione grafica - n. 4.2, foglio “Zone e parti di applicazione delle misure pianificate di protezione” indicazione numerica 70

Parte del territorio della Città di Pola è compreso dal Piano territoriale del Parco nazionale “Brioni” (“Gazzetta ufficiale”, nn. 45/01).

I piani del territorio per l'area circoscritta si applicano all'interno dei confini della copertura del Piano di assetto del territorio della Città di Pola. Nella restante parte dell'area all'interno dei confini amministrativi della Città di Pola che si trovano al di fuori della copertura del Piano, in modo appropriato si applicano i piani di assetto del territorio delle unità d'autogoverno locale limitrofe.”

Articolo 155

Nell'articolo 228 nei commi 2 e 3 il testo “Porti 2” si sostituisce con il testo “porti a turismo nautico Monumenti”.

Nel comma 4 il testo “con cui si approva l'edificazione ovvero la ristrutturazione” si sostituisce con il testo “per l'attuazione del piano del territorio”.

Articolo 156

Nell'articolo 228b dopo il testo “PAT “Riva” si aggiunge il testo “(“Gazzetta ufficiale della Città di Pola”, n. 5/17, e la virgola.

Articolo 157

L'articolo 229 viene modificato e recita:

La tutela dell'ambiente prevista dal presente Piano si attuerà in base al Programma di tutela dell'ambiente della Città di Pola, e altri progetti di miglioramento e tutela dell'ambiente.

L'obbligo di attuare la valutazione dell'impatto sull'ambiente (elaborazione dello studio dell'impatto ambientale) e l'ottenimento dei decreti dell'organo competente sull'accettabilità dell'impatto sull'ambiente per determinati interventi, è prescritto nel Decreto sulla valutazione dell'impatto sull'ambiente (GU 61/14, 3/17) e il Piano del territorio della Regione Istriana (GU della Regione Istriana 2/02, 1/05, 4/05 e 14/05 - testo emendato, 10/08, 07/10, 16/11 - testo emendato, 13/12, 09/16 e 14/16 - testo emendato).

Qualora la valutazione dell'impatto sull'ambiente si attui per gli interventi nello spazio che comprendono lo specchi d'acqua, è necessario nell'elaborazione dello studio sull'impatto ambientale eseguire l'elaborato marittimo che nella sua parte deve stabilire:

- percorsi di navigazione e segnaletica marittima,
- influenza degli elementi marittimi (vento, mare e correnti marine) sugli interventi pianificati, e la collocazione delle imbarcazioni nello specchio d'acqua protetto al fine di prevenire l'inquinamento ossia l'auto pulizia dello specchio stesso,

- prescrizioni interne (regolamento) per gli utenti dello spazio marittimo/demanio marittimo.”

Articolo 158

Nell'articolo 233 i comma 5 e 10 si cancellano.

Nell'emanazione del comma 13 dello stesso articolo il testo “come pure i permessi di costruire” si sostituisce con il testo “o gli atti per l’attuazione del piano del territorio”.

Nell'ex comma 13 alinea 1 e 2 il testo “Porti 2” si sostituisce con il testo “porti a turismo nautico Monumenti”.

Nell'ex comma 15 dopo il testo “Come linee guida per l’elaborazione” si aggiunge il testo “/modifiche e integrazioni”, e dopo le parole “Riva” si aggiunge il testo “(”Gazzetta ufficiale della Città di Pola”, n. 5/17)“.

Articolo 159

Nell'articolo 234 comma 1 la parola „prescrizioni“ si sostituisce con la parola „atti“.

Il comma 2 cambia e recita:

“Negli atti per l’attuazione del piano territoriale nello spazio, rispettivamente nei piani territoriali delle aree circoscritte, sarà prescritto l’obbligo di attenersi a prescrizioni specifiche dal settore di protezione dell’ambiente e in particolare modo:

Articolo 160

Nell'articolo 234h comma 1 il testo “Città di Pola” si sostituisce con il testo “di copertura del Piano”.

Articolo 161

Nell'articolo 235 i numeri „79/14, 151/05 e 61/07“ si sostituiscono con i numeri „78/13“.

Articolo 162

Nell'articolo 237 comma 1 alinea 4 sotto alinea 3 il testo “D21” si sostituisce con il testo “D75”.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 163

VII. Le modifiche e integrazioni al Piano di assetto del territorio di Pola sono realizzate in sei (6) copie originali e autenticate con il timbro del Consiglio municipale della Città di Pula-Pola e con la sottoscrizione del Presidente del Consiglio municipale della Città di Pula-Pola.

Gli originali si conservano:

- una copia nell’archivio della documentazione della Città di Pula-Pola,
- tre copie nell’Assessorato all’urbanistica, agli affari comunali e al patrimonio della Città di Pola,
- una copia nel Ministero dell’edilizia e dell’assetto territoriale,
- una copia nell’Ente per l’assetto territoriale della Regione Istriana.

La visione delle VII Modifiche e integrazioni al PAT della città di Pola si assicura nella sede del Portatore esecutivo – Città di Pola, Assessorato all’urbanistica, agli affari comunali e al patrimonio, Foro 2.

Articolo 164

Si autorizza il Comitato per lo statuto e altri atti generali che, in conformità alle disposizioni dell’articolo 113 della Legge sull’assetto territoriale (“Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia” nn. 153/13), confermi il testo

emendato delle disposizioni d’implementazione e la parte grafica del Piano regolatore generale della Città di Pula-Pola.

Articolo 165

La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione nel “Bollettino ufficiale” della Città di Pola.

CLASSE:350-01/16-01/64

N.PROT.: 2168/01-03/-02-00-0139-18/-99

Pola, 29 novembre 2018

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

IL PRESIDENTE

Tiziano Sošić, f.to

Ai sensi degli articoli 79, 86 e 89 della Legge sull'assetto territoriale ("Gazzetta ufficiale" nn. 153/13 i 65/17), dell'Opinione dell'Assessorato allo sviluppo sostenibile della Regione Istriana, CLASSE: 351-03/18-01/148, NUM. PROTOCOLLO: 2163/011-081-18-02 del 29 ottobre 2018 e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13 e 2/18), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 29 novembre 2018, emana la

DELIBERA sull'elaborazione del Piano di assetto territoriale "Valsaline"

Articolo 1

Si emana la Delibera sull'elaborazione del Piano di assetto territoriale "Valsaline" (di seguito nel testo: Delibera sull'elaborazione del Piano).

Articolo 2

Nella Delibera sull'elaborazione del Piano di assetto territoriale "Valsaline" (di seguito nel testo: Piano) si stabiliscono le basi giuridiche, la copertura, i motivi per l'elaborazione delle modifiche e integrazioni del piano, la valutazione dello stato sulla copertura del piano, gli obiettivi e punti di partenza programmatici, il modo di ottenere soluzioni professionali, il tipo e il modo di ottenimento delle basi geodetiche, la lista degli organi e delle persone stabilite da disposizioni particolari che danno le richieste per l'elaborazione dei piani che sono oggetto della presente Delibera e altri partecipanti che faranno parte dei procedimenti che sono oggetto della presente Delibera, le scadenze per l'elaborazione e le fonti di finanziamento.

I. BASE GIURIDICA

Articolo 3

La base giuridica per l'emanazione della Delibera sull'elaborazione del Piano è stabilita negli articoli 79, 86 e 89 della Legge sull'assetto territoriale ("Gazzetta ufficiale" nn. 153/13 e 65/17), (in seguito nel testo: Legge), negli articoli 209 e 212 del Piano di assetto territoriale della Città di Pola („Bollettino ufficiale della Città di Pola" nn. 12/06, 12/12, 5/14, 8/14-testo emendato, 7/15 e 10/15 - testo emendato testo, 5/16, 8/16-testo emendato, 2/17, 5/17 e 8/17-testo emendato) (di seguito nel testo PAT della Città di Pola) e nell'articolo 2019 delle Disposizioni per l'attuazione del Piano regolatore generale della Città di Pola („Bollettino ufficiale della Città di Pola" nn. 08/12/12, 5/14, 8/14- testo emendato, 10/14, 13/14- testo emendato, 7/15, 9/15- testo emendato, 2/17, 5/17 e 9/17- testo emendato) - di seguito nel testo: PAT di Pola).

Il portatore dell'elaborazione è l'Assessorato all'urbanistica, agli affari comunali e al patrimonio della Città di Pola.

II. MOTIVI PER CUI SI AVVIA L'ELABORAZIONE DEL PAT "VALSALINE"

Articolo 4

L'area all'interno dell'intervento pianificato del Piano di assetto territoriale "Valsaline", della superficie compless-

siva di cca 14.7 ha, comprende lo spazio che nel PAT della Città di Pola quasi completamente è stabilito come parte non costruita e non sistemata dell'area edificabile dell'abitato e l'area di contatto minima per la quale l'esigenza stimata deve essere ulteriormente elaborata.

Per l'area che nel PAT della Città di Pola è stabilita come parte non costruita e non sistemata dell'abitato, la Legge stabilisce l'obbligo di redigere un piano per l'area più ristretta e stabilisce che fino all'emanazione del piano territoriale per l'area circoscritta non si possono rilasciare gli atti per la costruzione di nuovi edifici, ovvero non è possibile condurre lo spazio alle destinazioni stabilite nel GUP di Pola come piano spaziale dell'ordine superiore.

In relazione all'obbligo giuridico sopra menzionato e alla necessità di elaborare in modo più dettagliato lo spazio e la delimitazione di eventuali suddivisioni nell'ambito del Piano, in particolare nella parte che prevede la destinazione Mista commerciale-residenziale, pubblica e sociale (M) e la destinazione Generale pubblica e sociale (D), è stabilita la necessità per l'avviamento del procedimento di elaborazione del presente Piano. Con l'elaborazione e l'emanazione del Piano di assetto territoriale "Valsaline" si consentirà l'attuazione dello spazio all'interno della copertura di elaborazione del Piano alla destinazioni stabilite nel PRG di Pola.

III. COPERTURA DELL'ELABORAZIONE DEL PAT "VALSALINE"

Articolo 5

L'area di copertura del Piano della superficie complessiva di cca 14,7 ha, si trova completamente all'interno della fascia costiera protetta ed è indicata nella rappresentazione Grafica di copertura del Piano che è parte integrante della presente Delibera.

IV. VALUTAZIONE SOMMARIA DELLO STATO DI COPERTURA DELL'ELABORAZIONE DEL PAT "VALSALINE"

Articolo 6

L'area di copertura del Piano è formata dalla parte non costruita meridionale dall'abitato di Veruda e di Via Veruda, che occupano per lo più le superfici non elaborate e meno elaborate. L'area in questione è circondata a nord e a sud da edifici residenziali esistenti e da via Valsaline, nella parte orientale da Via Veruda e nella parte meridionale dall'area che nel PRG di Pola è pianificata come destinazione Ricreativa (R2). A sud dell'area di copertura del piano si trova una zona per lo sport (R1) con l'area balneare "Valsaline-Mornar", dove si trovano un club di vela e una scuola di nuoto, oltre al campeggio - ostello „Valsaline-FSH".

Nell'area di copertura del Piano già nel PRG del 1983 è pianificato il collegamento funzionale al centro commerciale di Veruda attraverso la parte vecchia di Veruda al mare e alla baia di Valsaline, come pure alla nuova area a destinazione residenziale. Nel PRG vigente quest'area è anche ritenuta significativa per l'area più ampia della città che deve essere regolata e articolata in modo urbano e correttamente associata alle aree ricreative e alla spiaggia nella baia di Valsaline, con l'obiettivo di formare il centro urbano della città - la riviera della città. L'area in oggetto con le previste strutture pubbliche e sociali, commerciali e residenziali in funzione degli abitanti e dei visitatori della città di Pula è molto im-

pegnavativa nel contesto della ricerca della soluzione ottimale che consentirà la realizzazione di tutte le funzioni pianificate con l'obiettivo di completare il principale spostamento del centro settentrionale verso il mare (nuova Riva dall'Arena a Vallelunga) - Centro città - Centro meridionale al mare nella baia di Valsaline.

La Zona sportiva e le aree ricreative, con cui l'area di copertura confine nella parte meridionale, è parte del sistema delle aree sportive e ricreative e verdi che rappresentano la comunicazione verde lungo tutta la città nelle direzioni a est-ovest e nord-sud tra le aree urbane e le aree aree boschive sistemate in periferia. Nel PRG di Pola è allo stesso modo, per l'interconnessione dello spazio del centro città con altri importanti servizi della città, pianificato il concetto in rete dei percorsi pedonali e ciclabili e delle strade con cui si allacciano in modo adeguato queste zone, e che in parte passa attraverso l'area di Valsaline.

V. OBIETTIVI E PUNTI DI PARTENZA PRO GRAMMATICI DELL'ELABORAZIONE DEL PAT "VALSALINE"

Articolo 7

Per l'area all'interno della sua copertura, nel Piano è, in ottemperanza alla Legge, allo scopo di prescrivere le condizioni di attuazione dell'intervento nello spazio stabilire gli indicatori spaziali, gli standard spaziali, le rappresentazioni cartografiche delle destinazioni dello spazio, delle aree, ovvero del terreno, i corridoi dell'infrastruttura, le condizioni importanti per l'attuazione del piano territoriale, il livello di assestamento dell'abitato, le misure di tutela dell'ambiente, le richieste di protezione della natura e altri valori protetti, nonché altri parti testuali e grafiche necessarie con cui si prescrivono le condizioni necessarie degli interventi nello spazio, le condizioni e le regole in conformità alle quali nell'attuazione dell'intervento nello spazio si stabiliscono le condizioni di ubicazione e con ciò creare le precondizioni per il rilascio degli atti per la realizzazione dell'intervento nello spazio, la costruzione degli edifici pianificati e con ciò anche la realizzazione della zona complessiva.

Con l'elaborazione del Piano di assetto territoriale "Valsaline" è necessario consentire la conduzione dello spazio all'interno della sua copertura alla destinazione stabilita nel PRG di Pola con cui l'area all'interno della copertura del piano in vista della suddivisioni primaria dello spazio secondo le destinazioni dell'area è suddivisa in:

- Destinazione residenziale (S),
- Destinazione mista a uso commerciale – abitativo, destinazione pubblica e sociale (M),
- Destinazione generale pubblica e sociale (D),
- Destinazione commerciale - di servizio (K1) e
- Sport (R1).

Nel PRG Pola è allo stesso modo, all'interno delle aree a destinazione Generale pubblica e sociale (D) nella località di Valsaline, pianificata la realizzazione di edifici o relativi spazi per il soggiorno diurno e giornaliero completo delle persone con invalidità e persone di terza età con contenuti accompagnatori e scuola materna, all'interno della destinazione Mista residenziale-commerciale, pubblica e sociale (M) è consentita la realizzazione di edifici di ricezione minori tipo alberghi con centro congressi della capacità di 80 posti letto. Nelle destinazioni menzionate è possibile sulle particelle edificabili indipendenti costruire e sistemare campi gioco pubblici per bambini e ricreativi, aree verdi pubbliche,

aree di traffico pubbliche, autorimesse e autosilos. Durante la realizzazione del Piano è necessario stabilire le possibilità spaziali e della forma ottimali con l'obiettivo di realizzare le precondizioni per l'assetto di qualità e l'equipaggiamento con l'infrastruttura, la rete comunale e l'arredo urbano nonché la sistemazione del verde pubblico.

VI. ELENCO DELLE STRATEGIE, PIANI, STUDI E ALTRI DOCUMENTI DEL SETTORE PREVISTI DA LEGGI SPECIALI CON CUI, OVVERO IN RELAZIONE AI QUALI, SI STABILISCONO I REQUISITI PER L'ELABORAZIONE DEL PAT "VALSALINE"

Articolo 8

Il PAT "Valsaline" si elaborerà nel sistema HTRS. Per le necessità di elaborazione del Piano si eseguirà la documentazione geodetica.

Per l'elaborazione del Piano non è pianificata l'elaborazione di altre documentazioni di esperti. Nell'elaborazione si utilizzerà tutta la documentazione a disposizione che ogni organismo amministrativo più assicurare nel proprio ambito.

Se durante la pianificazione dei piani sono necessari altri documenti specialistici di rilievo per la soluzione del piano territoriale, essi saranno creati.

VII. PROCEDURA PER L'OTTENIMENTO DELLE DECISIONI DEGLI EPSERTI

Articolo 9

La documentazione tecnica verrà realizzata da tecnici autorizzati nel procedimento in base al Regolamento sulla concessione e la revoca del consenso per lo svolgimento di attività professionali nella pianificazione territoriale ("Gazzetta Ufficiale" n. 24/08, 53/06 i 21/06), in collaborazione con il portatore dell'elaborazione - Assessorato all'urbanistica, agli affari comunali e al patrimonio della Città di Pola.

VIII. ELENCO DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE STABITE CON DECRETI SPECIALI CHE RILASCIANO LE RICHIESTE PER L'ELABORAZIONE DEL PAT "VALSALINE" E ALTRI ATTORI CHE PARTECIPERANNO ALL'ELABORAZIONE

Articolo 10

Nel procedimento di elaborazione del PAT "Valsaline" si cercherà la collaborazione e i dati, linee guida planimetriche e altri documenti previsti dai seguenti organismi amministrativi:

Organi amministrativi che in conformità a prescrizioni specifiche esprimono opinioni o approvazioni:

- Ministero dell'edificazione e dell'assetto territoriale,
- Ministero dell'agricoltura, Direzione per l'economia idrica,
- MMTI Ministero del mare, del traffico e dell'infrastruttura
- Ministero della tutela dell'ambiente e dell'energia
- Ministero per la cultura- Amministrazione per la tutela del patrimonio culturale, Soprintendenza alle antichità di Pola
- Direzione statale per la protezione e il salvataggio - Ufficio territoriale per la protezione e il salvataggio Pisino,
- HAKOM - Agenzia croata per la posta e le comunicazioni

IX. SCADENZA PER L'ELEBORAZIONE DEL PAT "VALSALINE"

Articolo 13

Per l'elaborazione del PAT "Valsaline" si stabiliscono le seguenti scadenze:

- fase I: elaborazione del Disegno della Proposta dei piani allo scopo di stabilire le Proposte dei piani per il dibattito pubblico - entro 60 giorni dalla scadenza per pronunciarsi in merito alla Delibera sull'elaborazione del Piano,
- fase II: preparazione del Rapporto sul dibattito pubblico - entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la consegna di opinioni scritte, suggerimenti e obiezioni,
- fase III: elaborazione del Disegno delle Proposte definitive del piano - entro 30 giorni dalla redazione della Relazione
- fase IV: elaborazione delle Proposte definitive dei piani - entro 10 giorni dalle Conclusioni del Sindaco sull'elaborazione delle Proposte definitive dei piani,
- fase V: consegna degli elaborati finali dei piani - entro 15 giorni dall'emanazione dei piani da parte del Consiglio municipale della Città di Pola.

È possibile prolungare le scadenze di cui al comma 1 del presente articolo per motivi giustificati con l'approvazione del Portatore dell'esecuzione e del Tecnico redattore del piano.

X. FONTI DI FINANZIAMENTO PER L'ELEBORAZIONE DEL PAT "VALSALINE"

Articolo 14

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 167 e 168 della Legge sull'assetto territoriale, i mezzi per l'elaborazione del PAT "Valsaline" sono assicurati da parte di un investitore privato e non è quindi necessario stanziarli dal bilancio della Città di Pola.

XI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

CLASSE: 350-01/18-01/281
N.PROT.: 2168/01-03/-02-00-0153-18/-6
Pola, 29 novembre 2018

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

IL PRESIDENTE
Tiziano Sošić, f.to

elettroniche

- Ministero dei beni statali,
- Ministero della difesa della Repubblica di Croazia,
- Ministero degli affari interni, Questura istriana, Settore per gli affari amministrativi, d'ispezione e protezione civile,
- Ministero dell'agricoltura, Amministrazione per la silvicoltura, la caccia e l'industria del legno.

Organismi pubblici per i quali non esiste l'obbligo prescritto di ottenere pareri o consensi:

- Hrvatske ceste d.o.o., Settore per gli studi e la progettazione,
- Autorità regionale per le strade della Regione Istriana
- Boschi croati, Amministrazione per i boschi, Filiale di Pinguente,
- HEP ESCO S.r.l. Elektroistra Pola,
- Acque croate, Sezione per l'economia idrica per l'area idrica dei bacini dell'area Istriane e Litoraneo Montana
- Vodovod Pula s.r.l. Pola,
- Pula Herculanea s.r.l. Pola,
- Prigrande s.r.l. Pola,
- Plinara s.r.l. Pola,
- Città di Pula-Pola, Assessorato all'urbanistica, agli affari comunali e al patrimonio, Sezione per l'edificazione, la manutenzione e il traffico,
- Comitati locali sul territorio di copertura
- Ente per l'assetto territoriale della Regione Istriana
- Regione Istriana, Assessorato allo sviluppo sostenibile

Se durante l'elaborazione del Piano si dimostra la necessità, nel procedimento di elaborazione si possono introdurre anche altri partecipanti.

Articolo 11

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 90 della Legge sull'assetto territoriale, gli organi amministrativi di cui all'articolo 10 della presente Delibera sull'elaborazione del Piano devono consegnare le proprie richieste che non sono contenute nel sistema informatico. Nelle richieste si devono riportare le disposizioni delle prescrizioni, le strategie settoriali, i piani, gli studi e altri documenti prescritti da leggi speciali che si basano sulle richieste. Se ciò non è realizzato, il portatore dell'elaborazione non ha l'obbligo di prenderle in considerazione, ma ha l'obbligo di argomentarlo separatamente.

Termine per la consegna delle richieste per l'elaborazione del Piano è 30 giorni dal giorno di consegna della Delibera sull'elaborazione del Piano.

Se l'organo amministrativo non consegna le richieste in tempo, si considererà che non ne abbia. In tal caso nell'elaborazione e nell'emanazione del Pat "Valsaline" si prendono in considerazione le condizioni che sono di influenza sui piani del territorio in base alla relativa prescrizione e/o documento.

Articolo 12

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 91 della Legge l'organo amministrativo non può stabilire alle richieste le condizioni con cui si cambierebbero gli obiettivi e/o i presupposti programmatici per l'elaborazione del PAT "Valsaline" stabilite nella presente Delibera sull'elaborazione del Piano.

INDICE

1. Delibera sull'emanazione delle VI Modifiche e integrazioni del Piano di assetto del territorio della Città di Pola... 1
2. Delibera sull'emanazione delle VII Modifiche e integrazioni del Piano regolatore generale della Città di Pola 50
3. Delibera sull'elaborazione del Piano di assetto territoriale "Valsaline" 88